

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 ^a Senato)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	239
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	79
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	82
GIUSTIZIA (II)	»	87
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	98
DIFESA (IV)	»	120
FINANZE (VI)	»	132
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	133
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	138
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	152
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	164

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: PdL; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	176
AFFARI SOCIALI (XII)	»	193
AGRICOLTURA (XIII)	»	218
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	228
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	237
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	238
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	285

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Gianluca Pini, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso la Corte d'appello di Bologna (atto di citazione del signor Ellero Morgagni) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	3
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione del sig. Giovanni Moscherini) (<i>Esame e rinvio</i>)	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
AVVERTENZA	9

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

*Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del
Presidente Ignazio LA RUSSA.*

La seduta comincia alle 12.15.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Gianluca Pini, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso la Corte d'appello di Bologna (atto di citazione del signor Ellero Morgagni).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta prosegue la discussione rinviata nella seduta del 25 giugno 2013.

Danilo LEVA (PD), *relatore*, richiama le precisazioni rese nella seduta dello scorso 25 giugno dal deputato interessato alla vicenda giudiziaria in oggetto.

In quella sede, l'onorevole Pini ha sottolineato di aver agito allo scopo di svolgere la sua funzione di parlamentare di quel territorio. Il collega ha quindi ritenuto suo dovere dare seguito e sostegno

alle denunce – a suo dire molto documentate – di un imprenditore locale nei confronti del vertice dell'ACER sul piano mediatico e su quello giudiziario. Secondo notizie di stampa riportate dallo stesso Pini, in relazione al suo esposto, la Procura della Repubblica si accinge adesso a chiedere il rinvio a giudizio per gli amministratori di quell'ente.

Nelle sue prospettazioni, Pini ha inoltre evidenziato come le dichiarazioni rese, al di là del loro maggiore o minore impatto offensivo, fossero collegate ad una dimensione politica, sia locale che nazionale.

In particolare – ed è questo un punto che per i profili di competenza della Giunta richiede la più attenta valutazione –, ha richiamato un proprio atto di sindacato ispettivo che muoveva dalla premessa di un esposto/denuncia all'autorità giudiziaria sulla gestione da parte dell'ACER dell'edilizia residenziale di Forlì.

L'onorevole Pini ha conclusivamente richiamato i possibili sviluppi dell'inchiesta penale relativa ai fatti oggetto delle sue dichiarazioni.

Per quanto attiene ai primi due elementi emersi nel corso dell'audizione, appare difficile fondare su di essi una dichiarazione di insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Pini.

Sul punto, richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale ed in particolare la pronuncia n. 39 del 2012, di cui ricorda un passaggio saliente: «*Ai fini della garanzia di insindacabilità di cui al primo comma dell'articolo 68 Cost., non basta una generica identità di argomento o di contesto politico, ma è necessario un legame specifico tra l'atto parlamentare e la dichiarazione esterna, volta a renderlo noto ai cittadini*» (sentenza n. 98 del 2011). Il riferimento all'attività parlamentare o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione». L'impegno per il proprio territorio – così come può essere una attività politica particolarmente incentrata verso la prevenzione dal rischio sismico in quella porzione del territorio nazionale – non è, secondo il giudice delle leggi, un parametro sufficiente cui ancorare il regime di operatività dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Passa quindi ad analizzare l'atto di sindacato ispettivo che aveva in premessa la notizia diffusa dalla stampa circa l'avvenuta presentazione di un esposto/denuncia all'autorità giudiziaria in relazione alla gestione da parte dell'ACER dell'edilizia residenziale di Forlì. Al riguardo, osserva che il tenore dell'atto è piuttosto distante dalle dichiarazioni oggetto della contesa giudiziaria, essendo l'interrogazione parlamentare diretta a stimolare controlli di tipo antisismico e non sembra riguardare in modo specifico l'attività precipua dell'ACER. Non sembra esservi «*neppure quella semplice comunanza di tematiche che, pure, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non basta a fondare il "nesso funzionale" su cui si radica la garanzia della insindacabilità*» (Corte Costituzionale n. 82 del 2011).

Sottolinea, infine, che l'interrogazione è stata presentata il 29 ottobre 2009, mentre

la pubblicazione degli articoli che riportavano le dichiarazioni dell'onorevole Pini è avvenuta nei giorni 19, 20 e 27 giugno 2009 e l'atto di citazione da parte del signor Ellero Morgagni è del 7 agosto 2009. Assume, dunque, rilievo il criterio ermeneutico che la Corte costituzionale detta con riguardo al legame temporale che deve sussistere tra l'atto parlamentare tipico e la dichiarazione divulgativa del medesimo: «*atti parlamentari successivi alle dichiarazioni extra moenia del parlamentare non possono fungere da elementi di riferimento agli effetti della garanzia della insindacabilità, in quanto "risulterebbe davvero eccentrico evocare il concetto di divulgazione (...) ove la relativa attività, espletata anche fuori del Parlamento, si realizzasse in un momento antecedente alla opinione espressa dal parlamentare nell'esercizio delle funzioni tipiche"*» (sentenze nn. 82 del 2011 e 39 del 2012).

Conclusivamente, nel prendere atto dei possibili sviluppi dell'inchiesta penale relativa ai fatti oggetto delle dichiarazioni dell'onorevole Pini, che potrebbero asseverare la «veridicità» delle suddette, ribadisce come in questa sede non sia possibile invocare la scriminante della libera manifestazione del pensiero o del diritto di cronaca/critica politica.

Sul piano del giudizio civile ben può essere fatta valere la sussistenza di elementi fattuali per escludere, o mitigare, la natura diffamatoria delle dichiarazioni, anche al fine di confutare la motivazione della condanna in primo grado per la parte che riguarda la mancata dimostrazione dei fatti ascritti alla parte attrice.

Tuttavia, seppure si voglia ipotizzare che vi sono le condizioni per ravvisare nelle denunce del parlamentare «l'esercizio di un diritto», tale ambito sfugge alla cognizione della Giunta e dell'Assemblea. Al Parlamento spetta solo il compito di verificare se sussistano i requisiti di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione, proprio al fine di evitare che il membro del Parlamento si possa giovare di un foro speciale di applicazione del diritto di critica politica, che si tradurrebbe in un privilegio particolare in di-

spregio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (Corte Costituzionale, sentenze 81, 82 e 194 del 2011).

Per tali ragioni propone che la Giunta si esprima nel senso della sindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Pini.

Enrico COSTA (PdL) ritiene opportuno distinguere i diversi elementi che sono oggetto della deliberazione odierna. Un primo dato – che potrebbe definirsi innegabile – è che risulta esservi stato un atto di sindacato ispettivo in cui si citano in modo specifico l'attività e la gestione dell'ACER, nei cui confronti si focalizza l'attenzione dell'interrogante. È utile peraltro sottolineare che la citata interrogazione ha superato il vaglio presidenziale di ammissibilità, è stata pubblicata, con la formulazione che è agli atti, e su di essa il Governo ha fornito la risposta di propria competenza.

Un secondo dato è emerso dall'audizione dell'onorevole Pini: questi ha, infatti, riferito di essere stato sollecitato da un imprenditore locale per porre fine ad un sistema di diffusa illiceità. Appare del tutto fisiologico che – in quanto parlamentare di quell'area territoriale – il Pini abbia inteso assumere una iniziativa squisitamente politica basata, da un lato, su una denuncia all'autorità giudiziaria delle notizie di reato e, dall'altro, sulla divulgazione presso l'opinione pubblica di quanto appreso, pur con tutte le formule dubitative e le cautele del caso.

Un terzo elemento, che ritiene meritevole di attenzione, riguarda la natura delle fattispecie illecite in riferimento alle quali si è svolta l'azione del parlamentare. Non sfugge che si tratta di notizie di reato che riguardano la cattiva gestione di risorse pubbliche e di enti che svolgono funzioni di rilevanza pubblicistica. In questa peculiare sfera di reati si può quasi ritenere che esista un diritto-dovere di chiunque assuma cariche pubbliche nell'accertare e nel contrastare ogni ipotetico illecito, a maggior ragione se si tratta di un parlamentare.

Sulla base di queste riflessioni invita i colleghi a valutare – anche al fine di

precostituire un orientamento della Giunta per le autorizzazioni in tal senso – la sussistenza del nesso funzionale, a suo parere molto evidente, tra le dichiarazioni rese e l'attività posta in essere dal parlamentare anche con atti tipici. Pertanto, dichiara il suo voto contrario alla proposta del relatore.

Matteo BRAGANTINI (LNA), nel condividere le riflessioni dell'onorevole Costa, rileva come nel corso del mandato parlamentare sia esperienza comune a ciascun deputato quella di essere sollecitato dai cittadini ad intervenire di fronte a comportamenti di abuso od illecito. Laddove si ritiene di attivarsi in sede politica e/o giudiziaria appare del tutto conseguente assumere le necessarie iniziative per rendere edotta l'opinione pubblica.

Limitare il parlamentare in questa sua funzione significherebbe sottoporlo ad un inaccettabile ricatto.

Rileva, altresì, sussistere il nesso funzionale con l'atto parlamentare tipico citato dall'onorevole Costa sia per quanto riguarda la tematica affrontata sia sul piano del legame temporale tra le dichiarazioni rese e la presentazione dell'atto che, in quanto tale, richiede sempre una preventiva ed accurata attività istruttoria.

Alessio TACCONI (M5S) si associa alle considerazioni dei colleghi circa la sussistenza di un chiaro nesso funzionale tra le dichiarazioni e l'attività parlamentare tipica del deputato Pini.

Sottopone, inoltre, all'attenzione della Giunta un passaggio della sentenza di primo grado, a suo giudizio non condivisibile, in quanto afferma che le dichiarazioni oggetto della controversia siano sì pertinenti ma prive dei requisiti della continenza e della veridicità almeno putativa. Se non vi è dubbio che i fatti attribuiti all'ACER sono sicuramente di interesse pubblico e, dunque, « pertinenti », ritiene essere altrettanto evidente che le dichiarazioni che attribuirebbero eventuali condotte illecite siano state espresse in forme non particolarmente eccessive, tenuto conto anche del contesto

politico in cui queste si inseriscono e sono, dunque, dotate del requisito della «continenza». Ma, soprattutto, non sembra che ci sia un'assoluta falsità delle circostanze che hanno originato il procedimento penale di cui in questi giorni si attendono sviluppi decisivi. Quand'anche le accuse non avessero riscontri giudiziari, vi sarebbero comunque le condizioni per ricomprendere le dichiarazioni del deputato nel diritto di cronaca e di critica politica.

Conclude, quindi, dichiarando, a nome del suo Gruppo, il voto contrario alla proposta del relatore.

Anna ROSSOMANDO (PD) rileva come dal dibattito siano emerse questioni meritevoli di approfondimento anche nell'ambito di una discussione generale, che ha già avuto occasione di sollecitare, sui criteri che la Giunta per le autorizzazioni intende assumere a fondamento dei propri orientamenti in questa legislatura. Tale riflessione appare ancor più necessaria per definire i confini del sindacato dell'organo parlamentare e relegare all'esterno del dibattito ogni elemento che attiene al merito delle controversie giudiziarie.

In alcuni passaggi degli interventi dei colleghi ha colto giudizi assolutamente condivisibili se svolti nell'ambito di una sede giurisdizionale. In particolare, si potrebbe sicuramente ragionare su quali siano i presupposti per riconoscere la natura diffamatoria di talune dichiarazioni. In questa sede, tuttavia, il compito dell'organo parlamentare consiste esclusivamente nel riconoscere se vi sono margini per affermare la giurisdizione su determinate fattispecie o se, invece, se ne deve negare l'esercizio in virtù della tutela di una prerogativa parlamentare costituzionalmente sancita. Nell'assumere tale decisione occorre avere una particolare sensibilità nel bilanciare le previsioni costituzionali, e segnatamente quella relativa all'immunità parlamentare e quella relativa al principio di uguaglianza, declinato con riferimento alla sottoposizione di tutti i cittadini alla legge ed alla giurisdizione civile e penale. Il parlamentare gode del peculiare privilegio di non essere sottopo-

sto all'azione penale e civile per le opinioni espresse ma solo nei confini strettamente definiti dalla Corte costituzionale in cui le dichiarazioni medesime siano divulgative dell'attività parlamentare contestualmente posta in essere.

Il caso di specie è invece caratterizzato dall'attribuzione di fatti determinati – asseritamente illeciti – avvenuta nel giugno 2009 e non risulta esservi alcuna attività parlamentare pregressa in materia ma solo un atto di sindacato ispettivo presentato diversi mesi dopo. Peraltro, le dichiarazioni oggetto della controversia giudiziaria non possono pienamente essere considerate 'divulgative' della citata interrogazione parlamentare che, oltre ad essere successiva, appare avere un diverso oggetto. Né risulta alcun dibattito parlamentare o politico connesso ai fatti posti ad oggetto della vicenda giudiziaria.

Per quanto da parte sua vi sia piena disponibilità a riflettere su quali siano i criteri di verifica della sussistenza del nesso funzionale, anche in termini più ampi rispetto a quelli attualmente definiti dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, non risulta convincente la tesi secondo cui potrebbe ravvisarsi un nesso funzionale anche con una generica attività politica nell'ambito del proprio collegio elettorale, perché ciò estenderebbe in modo inaccettabile la prerogativa dell'insindacabilità.

Conclusivamente, chiede alla presidenza – a nome del suo Gruppo – un rinvio del seguito dell'esame alla prossima settimana al fine di poter approfondire gli spunti di riflessione emersi nel corso del dibattito.

Matteo BRAGANTINI (LNA) precisa che è da lungo tempo all'attenzione delle Camere la tematica oggetto dell'interrogazione parlamentare, con particolare riferimento ai profili di prevenzione del rischio sismico degli immobili. Su simili argomenti, su cui l'opinione pubblica è particolarmente attenta e sensibile sembrerebbe auspicabile un allargamento delle strette maglie delle immunità parlamentari, così come attualmente interpre-

tate, al fine di consentire ai deputati di partecipare più liberamente al relativo dibattito politico.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, non essendovi obiezioni all'accoglimento della richiesta dell'onorevole Rossomando, rinvia il seguito dell'esame ad una prossima seduta.

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione del sig. Giovanni Moscherini).

(Esame e rinvio).

Daniele FARINA (SEL), *relatore*, riferisce sulla domanda in titolo che riguarda affermazioni dell'allora deputato Tidei risalenti al mese di ottobre 2009, diffuse a mezzo stampa su una vicenda (definita dai mezzi d'informazione « *Cubagate* ») che ha avuto ampio spazio nella cronaca locale in quanto relativa a due esponenti politici – originariamente provenienti dalla medesima area – avvicendatisi nella carica di sindaco di Civitavecchia.

La questione viene all'esame della Giunta in quanto, con ordinanza dello scorso 16 maggio 2013, l'autorità giudiziaria – nel respingere l'eccezione sollevata in giudizio dall'interessato volta a far valere l'insindacabilità delle medesime affermazioni – ha trasmesso gli atti alla Camera per le conseguenti deliberazioni.

Nel descrivere i fatti, ricorda che l'8 ottobre del 2009 la stampa locale e nazionale diffondeva la notizia secondo cui l'allora sindaco di Civitavecchia, Giovanni Moscherini, sarebbe stato colpito da un provvedimento giudiziario di espulsione da Cuba per aver commesso il reato di corruzione di minori.

Già nei due giorni successivi gli articoli di stampa evidenziavano elementi circa la falsità del documento giudiziario e quindi della notizia. Quest'ultima veniva invece rilanciata l'11 ottobre 2009 in un'intervista del Tidei pubblicata dall'edizione locale de

Il Messaggero titolata « Invece è tutto vero ». La titolazione interna proseguiva « io non c'entro ma quel documento è vero » e nel corpo dell'articolo si attribuiva all'onorevole la frase « *quel documento è vero e lui è stato espulso da Cuba. La città ha interesse a sapere se è un pedofilo o no* ». Il successivo 14 ottobre 2009 sulla stampa era poi riportata la notizia che Tidei preannunciava una interrogazione parlamentare su tale vicenda e ulteriori commenti con cui in tono dubitativo il Tidei accreditava la notizia riferita al Moscherini. Quest'ultimo lo conveniva in giudizio per il risarcimento dei danni conseguenti alle dichiarazioni « *che si considerano particolarmente offensive, ingiuriose e diffamatorie (...)... sia per la provenienza qualificata (..) sia per il contenuto* », quantificati in un milione di euro.

Nella propria difesa in giudizio, Tidei precisa di non aver mai accusato di pedofilia Moscherini, di non aver diffuso la notizia in prima persona e di non essersi mai espresso nel senso della veridicità del documento che aveva originato lo scandalo, come invece si desumerebbe dalla sintesi giornalistica che sarebbe, dunque, a suo avviso erronea.

La I sezione del Tribunale di Roma – a seguito dell'eccezione di insindacabilità prodotta dal convenuto – ha disposto in data 16 maggio 2013 la separazione della causa pendente tra Moscherini e Tidei e ha contestualmente trasmesso alla Camera l'ordinanza con cui si respinge la suddetta eccezione e si sospende il relativo procedimento.

Per i profili di interesse della Giunta è opportuno sin d'ora evidenziare che, nella comparsa di costituzione e risposta, si afferma « *il diritto-dovere di Tidei, unico parlamentare eletto nel comprensorio di Civitavecchia, di promuovere e favorire la moralizzazione dei costumi della classe politica, animato dalla viva preoccupazione di porre un freno al degrado in cui versa la società attuale, finalità annoverabili senz'altro tra quelle afferenti il mandato parlamentare, preannunciando anche un'eventuale interrogazione parlamentare ai ministeri competenti* ».

Viceversa, l'ordinanza del Tribunale di rielezione della eccezione di insindacabilità si esprime nei seguenti termini: « *le dichiarazioni rese dal convenuto Tidei nei confronti del Moscherini, salva ogni valutazione nel merito circa l'effettiva natura diffamatoria delle stesse, riguardavano le abitudini sessuali del Moscherini e dunque una questione non di natura politica e in ogni caso non collegata a iniziative ovvero opinioni espresse dal Tidei in sede parlamentare, iniziative ovvero opinioni di cui, stando agli atti atti difensivi, e all'esito della concessione dei termini ex articolo 183 c.p.c., non vi è traccia* ».

Si riserva pertanto di formulare una proposta in relazione all'audizione dell'interessato ed all'esito del dibattito.

(Viene introdotto Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti).

Pietro TIDEI precisa preliminarmente che la controversia giudiziaria affonda le radici nelle sue costanti iniziative politiche di approfondimento, di monitoraggio e di controllo sulla gestione dell'autorità portuale di Civitavecchia, per lungo tempo diretta dal Moscherini. In numerose occasioni, con propri atti di sindacato ispettivo (di cui consegna copia alla presidenza), aveva attirato l'attenzione sulle infiltrazioni malavitose nelle attività portuali e – in termini più generali – sulle inadempienze del titolare della suddetta autorità, con il quale evidentemente non erano mancati attriti. Successivamente, le divergenze si sono acuite in conseguenza della contesa politica con il Moscherini, con il quale si è avvicinato nella carica di sindaco di quel comune.

Venendo al caso di specie, chiarisce di non aver mai in alcun modo diffuso in prima persona notizie riferite alla vicenda cubana del Moscherini né di averne accreditato la veridicità. La notizia è stata infatti divulgata da un esponente locale di SEL e nelle dichiarazioni rilasciate ai giornalisti egli si è limitato ad esprimere preoccupazione – non certo sulla veridicità di un fatto che attiene alla sfera personale di ciascuno – ma solo con

riguardo alle possibili pregiudizievoli ricadute istituzionali che tale vicenda avrebbe potuto avere nella gestione del comune, tanto più che i reati di cui si parlava sono perseguibili anche nel territorio nazionale. Proprio in ragione dei profili legati al suo interesse per il buon andamento della amministrazione comunale, aveva preannunciato uno specifico atto di sindacato ispettivo, desistendo da tale proposito in quanto era stata diffusa la notizia che fosse in corso un procedimento penale per accertare i profili della vicenda. Ricorda, infine, che si è dimesso dal mandato parlamentare prima della fine della XVI legislatura proprio in connessione alla sua rielezione a sindaco di Civitavecchia in contrapposizione con Moscherini.

Daniele FARINA (SEL), *relatore*, richiama un articolo pubblicato nell'edizione de *La Provincia* del 16 ottobre 2009, cui fa riferimento l'atto di citazione, secondo cui egli avrebbe sostenuto « *di essere stato tirato in ballo inopinatamente in una questione legata a "vizietti privati"* » ai quali non era interessato e ciò sarebbe alla base della decisione di non presentare alcuna interrogazione parlamentare. Chiede se abbia mai smentito tali affermazioni.

Pietro TIDEI ricorda di aver immediatamente fatto pervenire la sua smentita. Ribadisce, dunque, di non aver dato corso alla sua intenzione di formulare un atto di sindacato ispettivo solo perché c'era già un'indagine in corso e perché successivamente si è dimesso da deputato.

Alessio TACCONI (M5S) chiede di precisare se la vicenda oggetto della controversia si sia sviluppata in prossimità della campagna per le elezioni amministrative del comune.

Pietro TIDEI osserva che la contesa politica con il Moscherini è risalente nel tempo, ma che la sua rielezione a sindaco è avvenuta nel 2012.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede di precisare per quale ragione abbia dichia-

rato al quotidiano *La Provincia*, nell'edizione del 14 ottobre 2009, che l'accusa che avrebbe colpito l'allora sindaco di Civitavecchia « *si riferisce a fatti di cui da anni parlano un mucchio di persone* ».

Pietro TIDEI, nel precisare che non è attribuibile a lui in alcun modo la diffusione del documento che dava origine allo scandalo, ricorda che la relativa notizia è stata invece diffusa in una apposita conferenza stampa, la cui cronaca giornalistica riferiva di una « *questione cubana* » su cui si mormorava da tempo ».

(Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula).

Daniele FARINA (SEL), *relatore*, si riserva di formulare una proposta in una successiva seduta.

Ignazio LA RUSSA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 13.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL CONFLITTO D'ATTRIBUZIONI DI CUI ALL'ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 129 DEL 2013

SEGUITO DELL'ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ AVANZATA DAL DEPUTATO ANIELLO FORMISANO, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA (PROCEDIMENTO N. 12075/12 RGNR) (REL. VAZIO)

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Generale di Squadra Aerea Claudio Debertolis (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	10
--	----

AUDIZIONI

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati, Elio VITO.

La seduta comincia alle 13.30.

Audizione del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Generale di Squadra Aerea Claudio Debertolis.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Claudio DEBERTOLIS, *Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale*

degli armamenti, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Massimo ARTINI (M5S), Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), il senatore Sergio DIVINA (LN-Aut), i deputati Domenico ROSSI (SCpI), Donatella DURANTI (SEL), Salvatore CICU (PdL) e Paolo BOLOGNESI (PD).

Claudio DEBERTOLIS, *Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti*, risponde ai quesiti posti e svolge ulteriori considerazioni.

Elio VITO, *presidente*, nel ringraziare tutti gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	11
ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	16

SEDE REFERENTE

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 luglio scorso.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 230 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso della precedente Legislatura.

In particolare, nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto-legge».

Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in

cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali».

Pertanto, le Presidenze sono chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Con riferimento al contenuto proprio del provvedimento in esame, rileva innanzitutto come esso, per quanto riguarda gli aspetti tributari, recati dagli articoli 14, 15, 16, 19 e 20, si limiti a modificare alcuni aspetti della disciplina relativa alla detraibilità dall'IRPEF delle spese per interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia, nonché a modificare l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di prodotti editoriali, segnatamente per quanto riguarda gli allegati e i supporti integrativi a tali prodotti, e alle somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici.

In tale contesto risulterebbero estranei al contenuto proprio del provvedimento interventi sulla normativa generale delle detrazioni IRPEF, sul complessivo regime dell'IRPEF, sulla disciplina generale dell'IVA, ovvero che operino un riassetto complessivo delle aliquote di tale imposta, nonché, evidentemente, le proposte emendative afferenti ad ulteriori ambiti materiali ancor più palesemente estranei al contenuto proprio del provvedimento.

Per quanto concerne invece la restante parte del decreto – legge, esso contiene, nei primi 13 articoli, norme specifiche finalizzate all'attuazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, che reca modifiche al decreto legislativo n. 192 del 2005, di recepimento della precedente direttiva 2002/91/CE, in relazione ad una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. Le proposte emendative inammissibili in tale contesto sono tutte quelle non univocamente dirette a modificare singole disposizioni diretta-

mente riconducibili alle modalità attuative delle citate direttive, oltre alle proposte emendative palesemente riferite ad argomenti estranei al provvedimento in esame.

Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:

Abrignani 5.5, limitatamente agli incisi « nonché agli impianti di illuminazione pubblica » e « negli impianti di illuminazione pubblica », i quali estendono l'utilizzazione di parte delle risorse del Fondo di garanzia finalizzate, ai sensi del decreto-legge, alla realizzazione di servizi energetici e all'incremento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, all'incremento dell'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica;

Busin 5.6 e 5.7, che prevedono, il primo, l'esclusione dall'assoggettamento al Patto di stabilità interno delle spese sostenute da comuni e province per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica e, il secondo, la medesima esclusione per le spese finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica;

Abrignani 5.01, che introduce una norma diretta a trasferire al Gestore dei servizi energetici i compiti e le attribuzioni della soppressa Stazione sperimentale per i combustibili;

Allasia 13.01, che introduce un articolo aggiuntivo concernente l'adozione di un coefficiente perequativo ai fini dell'erogazione degli incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici;

Lacquaniti 13.02, che introduce un articolo aggiuntivo recante una norma di favore (concernente l'esenzione dal pagamento dell'addizionale di 6,5 punti percentuali sull'imposta sul reddito delle società di produzione e distribuzione di idrocarburi, energia elettrica e gas) per i soggetti che producono energia elettrica

mediante l'impiego prevalente di biomasse, di impianti fotovoltaici e di impianti eolici;

Lacquaniti 13.03, che introduce un articolo aggiuntivo recante la definizione delle modalità attraverso cui l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas deve definire le tariffe relative ai consumi degli utenti dei Sistemi efficienti di utenza (SEU);

Pilozzi 13.04, che introduce un articolo aggiuntivo recante indicazioni per la riforma, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili;

Pini 14.24 e gli identici Mariani 14.21, Carbone 14.22 e Caruso 14.25, i quali prevedono che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, se destinati esclusivamente all'autoconsumo, consentono l'ottenimento di titoli di efficienza energetica;

Latronico 14.01, il quale istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi di efficienza energetica nei comuni con meno di 2.000 abitanti;

Braga 15.3, Caruso 15.4 e Vallascas 15-bis.01, i quali introducono un'articolata disciplina volta a sottoporre il patrimonio immobiliare a programmi di ristrutturazione, manutenzione, risparmio energetico, efficienza energetica, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, ripristino a seguito di eventi calamitosi, prevedendo a tal fine la costituzione di un Fondo rotativo presso la Cassa depositi e prestiti, finanziato dai risparmi prodotti dagli interventi, da incentivi fiscali, nonché dalla sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento immobiliare. L'emendamento 15.4 e l'articolo aggiuntivo Vallascas 15-bis.01 prevedono inoltre un credito d'imposta per l'assunzione di personale da parte delle imprese che realizzano gli interventi, nonché sgravi previdenziali;

Rubinato 15.01, limitatamente ai commi da 1 a 7, i quali istituiscono presso la Cassa depositi e prestiti un Fondo rotativo finalizzato ad erogare anticipazioni a tasso agevolato per interventi di riqualificazione energetica, per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici;

Nardi 16.19, il quale consente di derogare, entro certe misure, alla normativa vigente in materia di distanze e di altezze per gli interventi su edifici esistenti che necessitano di cordolo antisismico, ovvero di interventi sul cappotto termico;

Schullian 17-bis.01, che introduce un articolo aggiuntivo recante deroghe in materia di limiti di distanze minime tra fabbricati;

Caruso 17-bis.02 e 17-bis.03, che modificano la definizione di « sistema efficiente di utenza » recata dal decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, di attuazione della direttiva 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;

Abrignani 17-bis.04, il quale introduce una modifica al decreto legislativo n. 22 del 2010, recante riassetto della normativa sulla ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, precisando che gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale e prevede altresì ulteriori disposizioni in loro favore;

Vignali 17-bis.05 e l'identico Pesco 17-bis.06, che concernono disposizioni in materia di destinazione di somme rivenienti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas anche in favore delle imprese oltre che dei consumatori;

Pesco 17-bis.07, che introduce un articolo aggiuntivo recante indicazioni all'AEEG per la ridefinizione delle tariffe incentivanti destinate a diverse tipologie di impianti fotovoltaici;

Alberti 17-bis.08, che introduce un articolo aggiuntivo recante misure finalizzate alla riduzione dei consumi di energia

elettrica e delle emissioni atmosferiche delle navi ormeggiate nei porti, prevedendo un apposito Piano nazionale;

Milanato 20.7, il quale introduce un credito d'imposta in favore delle imprese che esercitano attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande attraverso distributori automatici, pari al 30 per cento delle spese di investimento sostenute per l'acquisto dei distributori;

Milanato 20.8, il quale destina un importo complessivo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 per facilitare l'acquisto di macchinari da parte delle imprese che esercitano attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande attraverso distributori automatici;

Causi 20.01, il quale interviene sulla disciplina in materia di documentazione delle operazioni assoggettate all'IVA, stabilendo che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici devono essere memorizzate su supporto elettronico, prevedendo altresì una specifica attività di accertamento in materia da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza;

Carbone 20.02, il quale prevede, relativamente all'Associazione italiana della Croce Rossa, e fino al termine di soppressione di tale ente, previsto per il 1° gennaio 2016, la disapplicazione dei limiti per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale da parte delle amministrazioni dello Stato.

Avverte inoltre che il Ministro per gli affari europei ha trasmesso alla Camera la documentazione relativa alle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia per la mancata attuazione della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e per il non completo recepimento della direttiva 2002/91/CE, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, che sono alla base di alcune disposizioni contenute nel decreto – legge n. 63. Qualora i deputati intendessero prenderne

visione, tale documentazione è conservata presso le Segreterie della Commissioni VI e X.

Informa altresì che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Busin 20.6, il quale deve pertanto intendersi espunto dai fascicoli in distribuzione.

Davide CRIPPA (M5S) segnala come, a causa di un disguido tecnico, il suo gruppo abbia presentato una versione dell'emendamento De Rosa 16.22 non correttamente redatta: chiede pertanto alle Presidenze di

poter correggere la formulazione della proposta emendativa.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, accoglie, anche a nome del Presidente della VI Commissione, la richiesta avanzata dal deputato Crippa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale si procederà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative e, quindi, alle votazioni su di esse.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (C. 1310 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il presente decreto promuove la riduzione del consumo di energia da fonti non rinnovabili negli edifici ».

1. 1. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nei soli casi di impossibilità di perseguimento dell'autosufficienza energetica attraverso le sole fonti rinnovabili;

***1. 2.** Pesco, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nei soli casi di impossibilità di perseguimento dell'autosufficienza energetica attraverso le sole fonti rinnovabili;

***1. 3.** Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso il sostegno all'edilizia eco-compatibile e a basso impatto ambientale, alla generazione, produzione e trasmissione dell'energia da fonti rinnovabili, all'efficientamento energetico e allo sviluppo tecnologico »;

1. 4. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Barbanti.

ART. 2.

Sostituire il comma 01 con il seguente:

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio » è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione, e altri impianti tecnologici presenti nello stesso.

Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnologici, della presenza di sistemi di misurazione e di monitoraggio e controllo attivi dei consumi, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico »;

2. 1. Allasia, Busin.

Al comma 01, lettera c) sostituire il penultimo periodo con il seguente:

« Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico ».

2. 2. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

Al comma 1, lettera l-ter, sostituire le parole: non necessariamente estraneo con le seguenti: necessariamente estraneo.

2. 3. Pesco, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

Al comma 1, sostituire la lettera l-quater) con la seguente:

l-quater) « cogenerazione »: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia

elettrica e/o meccanica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e o), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2011;

e sostituire la lettera l-duodecies) con la seguente:

l-duodecies) « energia da fonti rinnovabili »: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi depurazione e biogas; in particolare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per « biomassa » si intende: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

2. 4. Caruso.

Al comma 1, sostituire la lettera l-quater con la seguente:

l-quater) « cogenerazione » produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e o), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2011.

2. 6. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, sostituire la lettera l-quinquies con la seguente:

«l-quinquies) «Confine di sistema edificio-impianto»: interfaccia dell'edificio (superfici, volumi ecc.) e delle sue pertinenze esterne ed interne (volumi, superfici eccetera) attraverso la quale viene determinato lo scambio di energia considerato nella certificazione/qualificazione/prestazione energetica ».

2. 7. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, alla lettera l-septies, dopo le parole: predetti soggetti aggiungere le seguenti: , inclusi quelli di edilizia residenziale pubblica.

2. 8. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, lettera l-octies), secondo periodo, sostituire parole: in misura significativa con le parole: in misura molto significativa.

2. 5. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

Al comma 1, lettera l-novies), dopo le parole: (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), aggiungere le seguenti: dotazione impiantistica.

2. 9. Allasia, Busin.

Al comma 1, lettera l-novies), alla parola: orientamento, premettere le seguenti: dotazione impiantistica,.

2. 10. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

Al comma 1, sostituire la lettera l-undecies) con la seguente:

l-undecies) « energia consegnata o fornita »: energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio per permettere il soddisfacimento delle prestazioni di progetto del sistema edificio-impianto.

2. 12. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, sostituire la lettera l-duodecies), con la seguente:

l-duodecies) « energia da fonti rinnovabili »: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, da aeriformi, liquidi (vale anche ad esempio per il contenuto entalpico delle acque reflue domestiche) e terreno, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

2. 13. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, sostituire la lettera l-terdecies), con la seguente:

l-terdecies) « energia esportata »: quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e ceduta per l'utilizzo all'esterno dello stesso confine.

2. 22. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, sostituire la lettera l-quaterdecies) con la seguente:

l-quaterdecies) « energia primaria »: energia che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione.

- 2. 11.** Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallasca, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, sostituire la lettera l-sexiesdecies), con la seguente:

l-sexiesdecies) « fabbisogno annuale globale di energia primaria »: quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi, considerati nella determinazione della prestazione/certificazione/qualificazione energetica, erogati dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno.

- 2. 14.** Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallasca, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, sostituire la lettera l-septiesdecies), con la seguente:

l-septiesdecies) « fabbricato »: sistema costituito dall'involucro e dalle partizioni interne. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno ».

- 2. 15.** Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallasca, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, dopo la lettera l-vicies semel), aggiungere la seguente:

l-vicies bis) « prestazione energetica di un edificio »: quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edifi-

cio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione e altri impianti tecnologici presenti nello stesso. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti.

- 2. 16.** Allasia, Busin.

Al comma 1, sostituire la lettera l-viciesquinquies) con la seguente:

l-viciesquinquies) « sistema di climatizzazione estiva, impianto di raffrescamento d'aria »: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata e può essere abbassata.

- 2. 17.** Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallasca, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, sostituire la lettera l-vicies sexies) con la seguente:

l-vicies sexies) « impianto tecnico, per l'edilizia »: impianto tecnologico dedicato a un servizio energetico o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell'edificio. Un impianto tecnico è suddiviso in più sottosistemi.

- 2. 18.** Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallasca, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, sostituire la lettera l-duodetricies) con la seguente:

l-duodetricies) « unità immobiliare »: parte, piano o appartamento di un edificio suscettibili di uso separato e catastalmente distinti.

2. 19. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, sostituire la lettera l-undetricies) con la seguente:

l-undetricies) « vettore energetico »: flusso energetico dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio.

2. 20. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, alla lettera l-tricies) sopprimere le seguenti parole: tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 10 kW.

2. 21. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

ART. 3.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-ter, lettera c), sostituire le parole: degli edifici a « energia quasi zero » *con le seguenti:* degli interventi per la conversione da edifici esistenti ad edifici ad energia quasi zero.

3. 1. Della Valle.

Al comma 1, capoverso comma 2-ter, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: non sottoposti a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. 2. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-ter, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, l'utilizzo di sistemi di misurazione, di monitoraggio e controllo attivi dei consumi, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

3. 3. Allasia, Busin.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-ter, lettera l), dopo le parole: utenti finali, *inserire le seguenti:* l'utilizzo di sistemi di misurazione, di monitoraggio e controllo attivi dei consumi,.

3. 4. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, lettera d), dopo la parola: isolati *inserire le seguenti:* non residenziali, non dotati di impianti di climatizzazione,.

3. 5. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di impianti di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter.

- 3. 6.** Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) edifici residenziali che sono utilizzati o sono destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno o, in alternativa, per un periodo limitato dell'anno e con un consumo energetico previsto inferiore al 25 per cento del consumo che risulterebbe dall'utilizzazione durante l'intero anno.».

- 3. 7.** Allasia, Busin.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, lettera a) sostituire il numero 1, con il seguente:

1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI/CTI e CEI, allineate con le norme predisposte dal CEN e CLC a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;

- 4. 1.** Allasia, Busin.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, numero 4, dopo le parole: energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

aggiungere le seguenti: e i sistemi di accumulo ad esse abbinati.

- 4. 2.** Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, lettera b), sostituire il numero 1, con il seguente:

1. I requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici in rapporto all'energia fossile risparmiata.

- 4. 3.** Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, *inserire le seguenti:* l'installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico,.

- 4. 4.** Allasia, Busin.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: attestati di prestazione energetica, *aggiungere il seguente periodo:* Per tale attività il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi delle competenze dell'ENEA.

- 4. 5.** Civati, Bargerò, Mazzoli.

ART. 5.

Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la

pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, con il parere della Conferenza unificata è definito il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, mediante esclusivamente sostituzioni edilizie, onde evitare consumo di territorio. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea.

5. 1. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, comma 2, sostituire le parole: ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero *con le parole:* ad accrescere gli interventi per la conversione degli edifici esistenti in edifici ad energia quasi zero.

5. 2. Della Valle.

Al comma 1, capoverso articolo 4-bis, comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

d-bis) la definizione di una strategia per la ristrutturazione e la riqualificazione diffusa del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, finalizzata in particolare al raggiungimento della classe di efficienza energetica più elevata nell'arco temporale di dieci anni per gli edifici pubblici e di quindici anni per quelli privati.

5. 3. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

Al comma 1, capoverso ART. 4-ter, comma 2, dopo le parole: edifici scolastici

aggiungere le seguenti: agli ospedali e alle università, nonché agli impianti di illuminazione pubblica;

dopo le parole: attraverso le Esco *aggiungere le seguenti:* , il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite;

alla fine del primo periodo aggiungere le parole: nonché, nei limiti della medesima disponibilità, dell'efficienza energetica negli impianti di illuminazione pubblica, anche al fine di garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'ente locale alle Esco e alle società, anche di nuova costituzione e/o nella forma di partenariato pubblico, che sono titolari degli interventi, e per la fornitura dei servizi di cui al presente articolo.

5. 5. Abrignani.

(Inammissibile, limitatamente agli incisi «nonché agli impianti di illuminazione pubblica» e «negli impianti di illuminazione pubblica»).

Al comma 1, capoverso articolo 4-ter, comma 2, dopo le parole: edifici scolastici *aggiungere le seguenti:* e agli edifici di edilizia residenziale pubblica.

5. 4. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

Al comma 1, capoverso ART. 4-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le spese sostenute da comuni e province con finalità di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, sono escluse dall'assoggettamento al patto di stabilità interno. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, che opera nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese ri-

modulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. 6. Busin, Allasia.

(Inammissibile)

Al comma 1, capoverso Art. 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per gli interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica sull'illuminazione pubblica finalizzata ad un potenziamento della sicurezza stradale e la riduzione dell'inquinamento luminoso.

Alla presente disposizione, che opera nel limite massimo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. 7. Busin, Allasia.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo il capoverso articolo 4-ter, aggiungere, il seguente:

ART. 4-quater.

(Obblighi per i nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti).

1. I progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti, al fine di ottimizzare l'autoconsumo di energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili installati sugli o negli stessi, devono prevedere l'utilizzo di sistemi di accumulo a batterie che sono obbligatoriamente installati all'interno dell'edificio in abbinamento agli impianti per la produzione di energia elettrica alimen-

tati da fonti rinnovabili. La potenza dei sistemi di accumulo a batterie è calcolata secondo le formule di cui all'allegato 3, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per uniformità con la potenza minima obbligatoria degli impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile.

2. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alla disposizioni di cui al presente articolo entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore. Decorso inutilmente il predetto termine si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

* **5. 8.** Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

Al comma 1, dopo il capoverso articolo 4-ter, aggiungere, il seguente:

ART. 4-quater.

(Obblighi per i nuovi edifici o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti).

1. I progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti, al fine di ottimizzare l'autoconsumo di energia elettrica prodotta dagli impianti da fonti rinnovabili installati sugli o negli stessi, devono prevedere l'utilizzo di sistemi di accumulo a batterie che sono obbligatoriamente installati all'interno dell'edificio in abbinamento agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. La potenza dei sistemi di accumulo a batterie è calcolata secondo le formule di cui all'allegato 3, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per uniformità con la potenza minima obbligatoria degli impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile.

2. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alla disposizioni di cui al presente articolo entro 180 giorni dalla sua entrata in

vigore. Decorso inutilmente il predetto termine si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

*** 5. 9.** Allasia, Busin.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

« ART. 5-bis. – (Trasferimento al GSE dei compiti ed delle attribuzioni della soppressa Stazione sperimentale per i combustibili). – 1. Al fine di razionalizzare le attività di ricerca nel settore dei combustibili, favorire lo sviluppo di sinergie tra soggetti pubblici che svolgono servizi di monitoraggio e controllo nell'ambito del settore energetico e facilitare l'attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi europei in termini di uso delle fonti rinnovabili e di utilizzo di carburanti di origine biologica, sono trasferiti alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. i compiti ed le attribuzioni della soppressa Stazione sperimentale per i combustibili che, ai sensi dell'articolo 7, comma 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono assegnati alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità di trasferimento dei compiti e delle attribuzioni, nonché del personale e delle risorse strumentali e finanziarie.

3. All'attuazione del presente articolo, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente ».

5. 01. Abrignani.

(Inammissibile)

ART. 6.

Al comma 1, sostituire il capoverso articolo 6, comma 1, con il seguente:

1. L'attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato: « attestato di prestazione energetica » ed è rilasciato per ciascuna unità immobiliare costruita, venduta o locata ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica, per ciascuna unità immobiliare, al termine dei lavori. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto per tutte le unità immobiliari a cura dell'Amministratore del condominio o del proprietario dell'intero immobile.

6. 1. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 2, dopo le parole: nel caso di vendita o aggiungere le seguenti: a partire dal 31 dicembre 2015.

6. 3. Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 2, sopprimere le parole: di trasferimento di immobili a titolo gratuito.

6. 4. Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 3, dopo le parole: nei contratti di vendita o aggiungere le seguenti: , a partire dal 31 dicembre 2015.

6. 5. Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito, o ai nuovi contratti di locazione pena la nullità degli stessi contratti.

6. 6. Pesco, Crippa, Prodani, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Pisano, Ruocco, Mucci, Petraroli, Da Villa.

Al comma 1, capoverso articolo 6, sopprimere il comma 4.

6. 7. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 5, sostituire le parole: degli impianti termici, con le seguenti: degli impianti tecnici dell'edificio; in particolare, per gli impianti termici,.

6. 11. Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 6, sostituire le parole: entro centottanta giorni con le seguenti: entro un anno.

6. 8. Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 6, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: A partire dal 1° luglio 2016, l'obbligo di produrre l'attestato di prestazione energetica è esteso a tutti gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale inferiore a 250 mq.

6. 9. Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 6-bis, aggiungere, in fine, le parole: di cui al precedente comma.

6. 10. Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 6, nel comma 8, sostituire le parole: di offerta di vendita o di locazione con le seguenti: di trasferimento a titolo oneroso o di locazione a nuovo soggetto.

6. 12. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

All'articolo 6, capoverso articolo 6, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

« 8-bis. Ai fini della presente legge, è considerato responsabile dell'annuncio, il proprietario o locatore che ha autorizzato la pubblicazione dell'annuncio di vendita o di locazione qualora non abbia preventivamente comunicato all'agente immobiliare i dati relativi alla prestazione energetica di cui al comma 8 ».

* **6. 15.** Vignali.

All'articolo 6, capoverso articolo 6, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

« 8-bis. Ai fini della presente legge, è considerato responsabile dell'annuncio, il proprietario o locatore che ha autorizzato la pubblicazione dell'annuncio di vendita o di locazione qualora non abbia preventivamente comunicato all'agente immobiliare i dati relativi alla prestazione energetica di cui al comma 8 ».

* **6. 13.** Zanetti, Sottanelli, Sberna, Nesci.

All'articolo 6, capoverso articolo 6, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

« 8-bis. Qualora l'annuncio venga pubblicato per il tramite di un agente immobiliare, colui che conferisce l'incarico di vendita o di locazione, dopo essere stato

informato dallo stesso agente immobiliare in ordine all'obbligo di cui al comma 8 e all'entità delle sanzioni previste in caso di inadempimento di cui all'articolo 12, comma 10, è tenuto a fornire all'agente immobiliare medesimo l'attestato di prestazione energetica prima della pubblicazione dell'annuncio. In caso di diniego da parte del venditore-locatore il medesimo è tenuto a sottoscrivere una manleva dalle responsabilità e dalle conseguenti sanzioni che dovessero derivare in capo all'agente immobiliare in caso di violazione del comma 8 dovuta alla mancata acquisizione dell'attestato di prestazione energetica per causa imputabile al venditore-locatore stesso ».

6. 14. Mariani, Realacci.

Al comma 1, capoverso articolo 6, al comma 9, sostituire la parola: termici con la seguente: tecnici.

6. 16. Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 6, al comma 12, lettera b) numero 6, aggiungere, in fine, le parole: misurata attraverso opportuni sistemi di monitoraggio e controllo.

* **6. 17.** Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 6, al comma 12, lettera b) numero 6, aggiungere in fine le parole: misurata attraverso opportuni sistemi di monitoraggio e controllo.

* **6. 18.** Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 12, lettera b), sostituire il numero 7) con il seguente:

« 7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edi-

ficio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica nonché le indicazioni per il miglioramento della gestione ».

6. 19. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, capoverso articolo 6, comma 12, lettera d), sopprimere le parole: e le province autonome.

6. 20. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata, è necessario per accedere agli incentivi e alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti ».

6. 2. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo le parole: Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, aggiungere la seguente: elettriche;

e sostituire la parola: termici con la seguente: tecnici.

7. 1. Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: impiantistiche termotecniche inserire la seguente: , elettriche.

7. 2. Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:

« 1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7 in caso di edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di *smart metering*. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area ».

* **7. 3.** Taranto, Cani, Mariastella Bianchi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo il comma 1 del citato articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è inserito il seguente:

« 1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7 in caso di edifici soggetti a ristrutturazione rilevante,

nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di *smart metering*. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area ».

* **7. 4.** Caruso.

Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, per gli edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, per gli edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di *smart metering*. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area. Per gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area.

* **7. 7.** Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

Al comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafo 1 e paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7 in caso di edifici soggetti a ristrutturazione rilevante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di *smart metering*. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica e può essere effettuata per singoli edifici, per gruppi di edifici analoghi o per tipologie comuni di edifici nella stessa area, tenuto conto che le caratteristiche di efficienza devono essere riferite ad ogni edificio. Per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento e rinfrescamento collettivi, l'esame può essere effettuato per tutti gli edifici collegati all'impianto nella stessa area.

7. 5. Vignali.

Al comma 2, sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:

1-bis. In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione e regolazione.

7. 6. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 2, alla fine del primo capoverso aggiungere le parole: di monitoraggio e controllo attivi dei consumi.

*** 7. 8.** Allasia, Busin.

Al comma 2, alla fine del primo capoverso aggiungere le parole: di monitoraggio e controllo attivi dei consumi.

*** 7. 9.** Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

ART. 8.

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera a), dopo le parole: i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano, *aggiungere le seguenti:* entro 120 giorni.

8. 1. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 5-quinquies con il seguente:

5-quinquies) Le regioni e le province autonome, coordinate dal ministero dello Sviluppo Economico, provvedono inoltre a:

a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.

b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

8. 2. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, lettera b), sostituire l'alinea del capoverso comma 5-sexies con il seguente:

5-sexies) Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche con il Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per la definizione congiunta ed unitaria:

8. 3. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, capoverso 5-sexies sostituire la lettera d) con la seguente:

d) del Piano d'azione destinato ad accrescere gli interventi per la conversione degli edifici esistenti in edifici ad energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2;

8. 4. Della Valle.

ART. 9.

Al comma 1, capoverso articolo 11, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) per l'illuminazione, UNI EN 15193 Prestazioni energetiche degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione.

* **9. 1.** Allasia, Busin.

Al comma 1, capoverso articolo 11, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) per l'illuminazione, UNI EN 15193 Prestazioni energetiche degli edifici – Requisiti energetici per illuminazione.

* **9. 2.** Latronico.

Al comma 1, capoverso articolo 11, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) UNI EN 15193 – Prestazioni energetiche degli edifici – « Requisiti energetici per illuminazione ».

* **9. 3.** Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

ART. 12.

Al comma 1, capoverso articolo 15, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il direttore dei lavori, qualora non presente il proprietario, che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve dare comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

12. 1. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, capoverso articolo 15, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1500 euro e non superiore a 7500 euro.

12. 2. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, capoverso articolo 15, ai commi 7 e 8, sostituire le parole: non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro, con le seguenti: non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro.

12. 3. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, capoverso articolo 15, al comma 7, sostituire le parole da: non inferiore a 18000 euro con le seguenti: pari al 3 per cento del valore del prezzo di vendita dell'immobile.

12. 4. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

Al comma 1, capoverso articolo 15, al comma 10, sostituire le parole: non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro, con le seguenti: non inferiore a 100 euro e non superiore a 500 euro.

12. 5. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

ART. 13.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Adozione di un coefficiente perequativo riferito alla media dell'irraggiamento solare per l'erogazione degli incentivi in favore della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici).

1. Gli incentivi erogati alle energie rinnovabili di generazione solare sono correlati al livello di irraggiamento solare al suolo, secondo la norma UNI 10349, tramite un coefficiente perequativo.

2. Il coefficiente perequativo di cui al comma 1 si calcola, sulla base dei dati provinciali, secondo la norma UNI 10349, calcolando la media dell'irraggiamento solare per ogni regione, in relazione ai valori

dell'irraggiamento solare delle province ricadenti nel territorio della stessa regione. Sulla base della media dell'irraggiamento solare di tutte le province è altresì calcolata la media dell'irraggiamento solare nazionale. Il coefficiente perequativo relativo alla singola regione, da moltiplicare per il valore dell'incentivo assegnato dal Gestore dei servizi energetici Spa, è ricavato dal rapporto tra la media nazionale e la media della singola regione.

3. Al fine di ottimizzare l'impiego dei finanziamenti pubblici, nelle regioni dove il coefficiente perequativo, calcolato ai sensi del comma 2, risulta maggiore a uno, ovvero nelle regioni dove si prevede un aumento del contributo sul kilowatt prodotto, l'incremento eccedente l'unità è applicato solo per la metà dell'eccedenza risultante. Nel caso di coefficienti che portano a una riduzione del contributo inferiore a uno, la riduzione è applicata per intero.

4. I risparmi di spesa conseguiti in base sono destinati per un importo non inferiore al 50 per cento, a incentivare la produzione nazionale di impianti solari fotovoltaici e di impianti termici.

13. 01. Allasia, Busin.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Modificazioni dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112).

1. Al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica. ». Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148, la lettera *c*) è soppressa.

2. Ai maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 200 milioni a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato *C-bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

13. 02. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. L'Autorità per l'energia elettrica e per il gas, nella definizione delle tariffe relative ai consumi degli utenti dei Sistemi efficienti di utenza (SEU), applica rigorosamente le procedure indicate al comma 2 del decreto legislativo n. 115 del 2008 di attuazione della direttiva europea 2006/32/CE relative all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, in merito alla regolazione dell'accesso al sistema elettrico, che stabiliscono che i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli di dispacciamento e quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, siano applicati esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione.

13. 03. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas emana un provvedimento di riforma della disciplina del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili basato sui seguenti principi:

a) innalzamento della soglia massima per l'accesso al servizio fino a 5 MW di potenza;

b) esclusione dell'obbligo di coincidenza fisica tra i punti di immissione e di prelievo per tutti gli utenti che si avvalgono del servizio in conto scambio, tenuto conto degli oneri di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e gestione della rete elettrica.

13. 04. Pillozzi, Zaratti, Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno.

(Inammissibile)

ART. 14.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento

anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013, incluse le spese per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 20 del 2007 per la produzione di energia elettrica e termica ad integrazione di impianti esistenti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria. Ai maggiori oneri, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

14. 1. Cani.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: al 31 dicembre 2013 e sostituire il secondo periodo con il seguente: La detrazione spettante ai sensi del primo periodo, si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Ai maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 150 milioni a decorrere per l'anno 2014, e 250 milioni dal 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 2-bis.

2-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone eco-

nomicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 150 milioni di euro per l'anno 2014 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

14. 2. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagnolo, Zaratti.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

Conseguentemente, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 55 per cento e, a partire dal 1° gennaio 2019 sino al 31 dicembre 2020, le medesime disposizioni si applicano in misura pari al 45 per cento;

e all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

14. 3. Villarosa, Cancellieri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014;

sopprimere il comma 2;

al comma 3, sostituire la parola: dieci con la seguente: otto.

14. 5. Vignali.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014;

al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: dieci quote annuali con le seguenti: otto quote annuali.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: « 0,5 centesimi » sono sostituite dalle seguenti: « 0,6 centesimi »;

b) all'ultimo periodo le parole: « Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate » sono sostituite dalle seguenti: « Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma.

14. 4. Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Pesco.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013, con le seguenti: 30 giugno 2014, e dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2015, a 160 milioni di euro per l'anno 2016 e a 110 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2025, si provvede secondo quanto previsto dal successivo comma 1-ter.

1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

14. 6. Ferrara, Lacquaniti, Matarelli, Zan, Paglia, Lavagno, Ragosta, Zaratti, Pellegri.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 30 giugno 2014.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 1, valutati in 43,4 milioni di euro per l'anno 2014, 159,4 milioni di euro per l'anno 2015, 109,8 milioni di euro per l'anno 2016, 106,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 70,9 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono

fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

14. 7. Busin, Allasia.

Al comma 1, dopo le parole: al 31 dicembre 2013 *inserire le seguenti:* incluse le spese, effettuate da persone fisiche o giuridiche, per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, articolo 2, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, finalizzata alla produzione di energia elettrica e termica a integrazione di impianti esistenti di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria, nonché quelle per l'installazione di pompe di calore elettriche ad alta efficienza energetica che utilizzino, in regime di autoconsumo, l'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, da pannelli solari o fotovoltaici destinata alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma anche alle spese, effettuate da persone fisiche o giuridiche, per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, articolo 2, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, finalizzata alla produzione di energia elettrica e termica a integrazione di impianti esistenti di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria, nonché quelle per l'installazione di pompe di calore elettriche ad alta efficienza energetica che utilizzino, in regime di autoconsumo, l'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, da pannelli solari o fotovoltaici destinata alla climatizzazione o alla pro-

duzione di acqua calda sanitaria, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2013 e in 30 milioni a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

14. 8. Mariani, Realacci, Enrico Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese quelle sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *i)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri, complessivamente pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante riduzione di 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, 2,2 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché mediante riduzione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2014, 12,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 8 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

* **14. 14.** Realacci, Mariani, Braga, Gadda, Sanna, Dellai, Carrescia, Mo-

rassut, Bianchi, Iannuzzi, Bratti, Cominelli, Manfredi, Pellegrino, Zanna, Martarrese, D'Agostino, Pastorelli, Causin, Zolezzi, Busto.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese quelle sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri, complessivamente pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 9,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante riduzione di 0,2 milioni di euro per l'anno 2014, 2,2 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nonché mediante riduzione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2014, 12,9 milioni di euro per l'anno 2015 e 8 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

* **14. 15.** Mariani, Realacci, Enrico Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al 31 dicembre 2013, *aggiungere le seguenti:* , incluse le spese per l'installa-

zione di unità di micro cogenerazione e di piccola cogenerazione ad alto rendimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per persone fisiche e giuridiche per la produzione di energia elettrica e termica ad integrazione o in sostituzione di impianti esistenti di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria. Sono altresì incluse le spese di efficientamento energetico quali l'installazione di pompe di calore elettriche ad alta efficienza, che utilizzino in regime di autoconsumo l'energia elettrica, termica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento o da pannelli solari o fotovoltaici, destinate alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria, pannelli solari o fotovoltaici o altro impianto tecnologicamente efficiente destinato all'autoconsumo.

14. 10. Mariastella Bianchi.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al 31 dicembre 2013 *aggiungere le seguenti:* incluse le spese, effettuate da persone fisiche o giuridiche, per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), finalizzata alla produzione di energia elettrica e termica a integrazione di impianti esistenti di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria, nonché quelle per l'installazione di pompe di calore elettriche ad alta efficienza energetica che utilizzino, in regime di autoconsumo, l'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, da pannelli solari o fotovoltaici destinata alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria.

* **14. 9.** Vignali.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: al 31 dicembre 2013 *aggiungere le seguenti:* incluse le spese, effettuate da persone fisiche o giuridiche, per l'installazione di unità di micro cogenerazione e

piccola cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, articolo 2, comma 1, lettere *d*) ed *e*), finalizzata alla produzione di energia elettrica e termica a integrazione di impianti esistenti di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria, nonché quelle per l'installazione di pompe di calore elettriche ad alta efficienza energetica che utilizzino, in regime di autoconsumo, l'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, da pannelli solari o fotovoltaici destinata alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria.

* **14. 13.** Caruso.

Al comma 1, dopo le parole al 31 dicembre 2013 aggiungere le seguenti: incluse le spese, effettuate da persone fisiche o giuridiche, per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento di cui al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, articolo 2, comma 1, lettere *d*) ed *e*), finalizzata alla produzione di energia elettrica e termica a integrazione di impianti esistenti di climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria, nonché quelle per l'installazione di pompe di calore elettriche ad alta efficienza energetica che utilizzino, in regime di autoconsumo, l'energia elettrica prodotta da cogenerazione ad alto rendimento, da pannelli solari o fotovoltaici destinata alla climatizzazione o alla produzione di acqua calda sanitaria.

* **14. 12.** Gianluca Pini, Allasia.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per gli interventi relativi ai commi 344 e 346 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente per impianti che utilizzano componentistica principale di provenienza europea (*made in UE*).

14. 17. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri, pari a 0,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 5,1 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le detrazioni dall'imposta lorda spettano ai sensi del comma 1 fino ai seguenti valori massimi:

a) 118.000 euro per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192:

b) 70.000 euro per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U , espressa in W/m^2K , della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) 70.000 euro per le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;

d) 35.000 euro per le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

14. 18. Lacquaniti, Ragosta, Matarrelli, Paglia, Ferrara, Lavagno.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai maggiori oneri, pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 1,6 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 1,4 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: in dieci quote annuali di pari importo aggiungere il seguente periodo: Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo.

14. 19. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagnolo, Zaratti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2013 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 65 per cento alle spese documentate sostenute per interventi relativi a schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili. La detrazione di cui al periodo precedente è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro.

Conseguentemente:

all'articolo 21, comma 3, sostituire rispettivamente le parole: 47,8 milioni; 271,3 milioni; 373,5 milioni; 260,7 milioni e 257,8 milioni, con le seguenti: 103,8 milioni, 314,3 milioni, 424,5 milioni, 311,7 milioni e 308,8 milioni;

al medesimo articolo 21, al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) quanto a 56 milioni di euro nel 2013, a 43 milioni di euro nel 2014 e a 51 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis;

all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg. ».

14. 16. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimenti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarsa.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La disposizione, di cui al comma 1, non si applica agli immobili abusivi e a quelli per i quali non risulta effettuato il pagamento dell'IMU.

14. 20. Busin, Allasia.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica nella misura del 65 per cento anche alle spese documentate, sostenute dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013, per l'acquisto di apparecchi sanitari aventi scarico massimo pari a 6 litri. La detrazione di cui al presente comma è calcolata su un ammontare non superiore a 400 euro per singolo apparecchio sanitario.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: ed idrica.

14. 23. Sanga, Mazzoli, Fioroni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di qualsiasi natura e taglia, ad esclusione degli impianti situati a terra, destinati esclusivamente all'autoconsumo consentono l'ottenimento di titoli di efficienza energetica.

14. 24. Gianluca Pini, Allasia.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di qualsiasi natura e taglia, destinati esclusivamente all'autoconsumo consentono l'ottenimento di titoli di efficienza energetica.

* **14. 21.** Mariani, Realacci.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di qualsiasi natura e taglia, destinati esclusivamente all'autoconsumo consentono l'ottenimento di titoli di efficienza energetica.

* **14. 22.** Carbone.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, di qualsiasi natura e taglia, destinati esclusivamente all'autoconsumo consentono l'ottenimento di titoli di efficienza energetica.

* **14. 25.** Caruso.

(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere le parole: o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

14. 26. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con l'obiettivo del risparmio energetico generale, nonché per interventi eseguiti solo su alcune unità immobiliari ma che arrechino vantaggi in termini di risparmio energetico per l'intero condominio.

14. 27. Pesco, Barbanti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2013, incluse le spese per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 20 del 2007 per la produzione di energia elettrica e termica ad integrazione di impianti esistenti di climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria.

Conseguentemente all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis dell'articolo 14 pari a 50 milioni per l'anno 2013 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

14. 28. Vallasca, Prodani, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Mucci, Petraroli, Da Villa, Pesco.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le detrazioni per le spese di cui all'articolo 1, commi 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono calcolate su un ammontare complessivo non superiore, rispettivamente, a 50.000 euro e a 40.000 euro.

14. 29. Busin, Allasia.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli immobili abusivi.

14. 30. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagnolo, Zaratti.

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita, su indicazione del contribuente, in cinque o dieci quote annuali di pari importo.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg ».

14. 31. Prodani, Rizzetto, Barbanti, Villarosa, Cancellieri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas, Pesco.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle spese documentate, sostenute dalla data di entrata in

vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, per interventi finalizzati al raggiungimento delle massime classi di prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 3-bis, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziali pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulado con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

14. 34. Busin, Allasia.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche alle spese, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, relative ad investimenti in nuove tecnologie volte a migliorare la qualità della vita negli edifici di nuova costruzione e in quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 3-bis valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000

euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

14. 33. Busin, Allasia.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l'ENEA elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell'ambito di tale attività, l'ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multianno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui alla legge n. 296 del 2006 già attivo ed assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

14. 36. Civati, Mazzoli, Bargerò.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto viene altresì riconosciuta una detrazione del 65 per cento dall'imposta lorda alle spese documentate e sostenute per interventi relativi a schermature solari regolabili o assimilabili, calcolata su un ammontare complessivo non superiore ad euro 40.000.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

14. 37. Garofalo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. La violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente, comporta la perdita del beneficio e l'integrale restituzione delle somme già godute.

* **14. 32.** Busin, Allasia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente, comporta la perdita del beneficio e l'integrale restituzione delle somme già godute.

* **14. 38.** Di Salvo, Airaudo, Placido, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Paglia, Rago, Lavagno.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In alternativa facoltativa rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 3, il contribuente può optare per una detra-

zione del 50 per cento ripartita in cinque quote annuali.

* **14. 35.** Pesco, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Fondo per l'incentivazione dell'efficienza energetica nei piccoli comuni).

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi di efficienza energetica nei comuni con meno di 2000 abitanti.

2. All'individuazione delle tipologie degli interventi che possono essere finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88. In deroga alle norme sulla contabilità pubblica, le somme eventualmente residue sono conservate a bilancio per i due esercizi successivi

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. 01. Latronico.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, relative agli interventi di sostituzione delle coperture in amianto con impianti fotovoltaici, che utilizzano esclusivamente componente principale di provenienza europea (*made in UE*), spetta una detrazione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 55 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per intervento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni nel 2013, 18 milioni nel 2014 e 14 milioni a decorrere dal 2015 si provvede nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14. 02. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

1. A partire dal 2014, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 12, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, il patrimonio immobiliare italiano pubblico e privato è assoggettato a riqualificazione statica, energetica e ambientale, attraverso programmi di:

a) ristrutturazione, recupero, manutenzione e miglioramento della sicurezza statica e antisismica;

b) risparmio energetico, efficienza energetica e fonti rinnovabili;

c) promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

d) ripristino a seguito di eventi calamitosi e di riduzione del rischio di dissesto idrogeologico del territorio.

2. Attività oggetto dei programmi di miglioramento sono:

a) gli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, lettere a), b), c), d), f);

b) gli interventi di cui ai commi 344, 345, 346, 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la installazione di unità di cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

c) gli interventi di diagnosi, audit energetici, statici, antisismici;

d) la certificazione obbligatoria dei risultati rilasciata da Organismo di parte terza – ante e post intervento di attuazione di una o più misure di miglioramento statico, antisismico e di efficienza energetica;

e) i sistemi di domotica e le reti energetiche private intelligenti, elettriche e termiche;

f) le colonnine di ricarica veicoli elettrici di cui agli articoli 17-*quinquies* e 17-*sexies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. I destinatari degli interventi oggetto di incentivazione, che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto dell'intervento, sono:

a) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

b) persone giuridiche comprese le E.S.Co;

c) le associazioni tra professionisti;

d) le Amministrazioni pubbliche;

e) gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

4. Per la realizzazione dei Programmi di cui al comma i del presente articolo, è costituito un fondo rotativo per la riqualificazione del patrimonio immobiliare presso la Cassa depositi e prestiti Spa, anche garantito da beni demaniali, che, finanziato, anche con parte dei risparmi prodotti dagli interventi edilizi e di risparmio ed efficientamento energetico sui relativi costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, e da incentivi fiscali finalizzati all'investimento nella misura unica del 50 per cento, nonché da sottoscrizioni di quote di fondi comuni di investimento immobiliare, prevede condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento. Il finanziamento è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, certificati da Organismo di parte terza e definiti con apposito regolamento della Cassa depositi e prestiti SpA.

5. Al Fondo rotativo hanno accesso le E.S.Co., come definite alla lettera i), comma 1, articolo 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate secondo la norma UNI CEI 11352:2010, Società di costruzioni e manutenzione, Cooperative, Consorzi artigiani, nell'ambito della legislazione vigente, in attuazione anche di procedure di *project financing* e di finanziamento tramite terzi per gli investimenti in attività di riqualificazione, ristrutturazione e rigenerazione urbana, ambientale e sociale attraverso la messa in sicurezza statica, antisismica, nel risparmio energetico e idrico del patrimonio immobiliare.

15. 3. Braga, Realacci, Tentori.

(Inammissibile)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.

(Interventi sul patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato, di riqualificazione statica, energetica e ambientale, anche a fini di mobilità sostenibile).

1. A partire dal 2014, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, degli articoli 12, 17-*quinquies*, 17-*sexies* e 17-*septies*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato, è assoggettato a riqualificazione statica, antisismica, energetica e ambientale, anche a fini di mobilità sostenibile, attraverso programmi di:

a) ristrutturazione, recupero, manutenzione e miglioramento della sicurezza statica e antisismica;

b) risparmio energetico, efficienza energetica e fonti rinnovabili;

c) promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

d) ripristino a seguito di eventi calamitosi e di riduzione del rischio di dissesto idrogeologico del territorio.

2. Le attività oggetto dei programmi di miglioramento sono:

a) gli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, lettera a), b), c), d), f);

b) gli interventi di cui ai commi 344, 345, 346, 347 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la installazione di unità di cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

c) gli interventi di diagnosi, audit energetici, statici, antisismici, anche attraverso software di applicazione del sistema BIM – *Building Information Modeling*;

d) la certificazione obbligatoria dei risultati rilasciata da Organismo di parte terza, – accreditato nel settore delle ispezioni per le costruzioni in conformità alla norma ISO/IEC 17020; l'accreditamento deve essere rilasciato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro della Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA) – ante e post intervento di attuazione di una o più misure di miglioramento statico, antisismico e di efficienza energetica;

e) i sistemi di domotica e le reti energetiche private intelligenti, elettriche e termiche;

f) le colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui agli articoli 17-*quinquies* e 17-*sexies*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. I destinatari degli interventi oggetto di incentivazione, che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto dell'intervento, sono:

a) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

b) persone giuridiche comprese le E.S.Co.;

c) le associazioni tra professionisti;

d) le Amministrazioni pubbliche;

e) gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

4. Per la realizzazione dei Programmi di cui al comma 1 del presente articolo, è costituito un fondo rotativo per la riqualificazione del patrimonio immobiliare presso la Cassa depositi e prestiti Spa.

5. Il fondo rotativo, anche garantito da beni demaniali, è finanziato con parte dei risparmi prodotti dagli interventi edilizi, dal risparmio ed efficientamento energetico, sui relativi costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, dai risparmi derivanti dalla mobilità elet-

trica, da incentivi fiscali finalizzati all'investimento nella misura unica del 50 per cento, nonché da sottoscrizioni di quote di fondi comuni di investimento immobiliare.

Il finanziamento prevede condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento ed è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, certificati da Organismo di parte terza e definiti con apposito regolamento della Cassa depositi e prestiti Spa.

6. Al fondo rotativo hanno accesso le E.S.Co. come definite dall'articolo 2, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352:2010, Società di costruzioni e manutenzione, Cooperative, Consorzi artigiani, nell'ambito della legislazione vigente, in attuazione anche di procedure di *project financing*, di finanziamento tramite terzi, di contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli investimenti in attività di riqualificazione, ristrutturazione e rigenerazione urbana, ambientale e sociale e di mobilità elettrica attraverso la messa in sicurezza statica, antisismica, nel risparmio energetico e idrico del patrimonio immobiliare. L'affidamento della gestione dei servizi di cui al presente comma da parte delle Amministrazioni pubbliche deve avvenire con gara a evidenza pubblica.

7. Alle imprese, di cui al comma 6, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dalle dimensioni aziendali nonché dal regime contabile adottato, è concesso, per il costo aziendale sostenuto per tutte le assunzioni di personale qualificato a tempo determinato e a tempo indeterminato a partire dalla data di assunzione e per un periodo massimo di 36 mesi, sia un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 35% con un limite massimo di Euro 200.000 annui ad impresa, sia uno sgravio previdenziale nella misura del 35 per cento.

Le imprese che non siano in regola con il versamento dei contributi fiscali e previdenziali sono obbligate alla restituzione di quanto percepito.

15. 4. Caruso.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo le parole: definizione di misure ed incentivi, aggiungere la seguente: permanenti.

15. 5. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: l'adeguamento antisismico, aggiungere le parole: gli interventi di sostituzione di coperture in eternit e in amianto anche attraverso l'installazione di impianti integrati di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente periodo:

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 agli interventi di sostituzione di coperture in eternit e in amianto, valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2013 e in 30 milioni a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

15. 1. Mariani, Realacci, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, dopo le parole: l'adeguamento antisismico, aggiungere le seguenti: gli interventi di sostituzione di coperture in eternit e in amianto anche attraverso l'installazione di impianti integrati di pro-

duzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,

* **15. 8.** Gianluca Pini, Allasia.

Al comma 1, dopo le parole: l'adeguamento antisismico, aggiungere le seguenti: gli interventi di sostituzione di coperture in eternit e in amianto anche attraverso l'installazione di impianti integrati di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,

* **15. 9.** Caruso.

Al comma 1, dopo le parole: realizzazione di interventi per il miglioramento e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, aggiungere le seguenti: ivi compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico anche di tipo domestico, produttivo ed agricolo, nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione Mondiale di Sanità o da norme vigenti, ovvero dove i Sindaci o Autorità locali sono state costrette ad adottare misure di precauzione o di divieto all'uso di acqua per i diversi impieghi.

15. 6. Sanga, Mazzoli, Fioroni.

Al comma 1, dopo le parole: l'incremento del rendimento energetico degli stessi aggiungere le seguenti: nonché misure atte ad incrementare l'efficienza idrica.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: ed idrica.

15. 7. Sanga, Mazzoli, Fioroni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Rientra nell'ambito delle disposizioni di cui al comma 1 anche l'adozione di sistemi di isolamento e/o dissipazione sismica nelle nuove costruzioni e nel caso

di adozione di tali sistemi nell'ambito di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

15. 10. Mariastella Bianchi, Cani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE del comune italiano di ultima residenza e che hanno prodotto reddito o possiedono beni in Italia.

15. 2. Busin, Allasia.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Ecoprestito per ecobonus e ristrutturazioni edilizie).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa di Risparmio di Roma Spa è istituito il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 70 milioni di euro per l'anno 2013. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del presente decreto e per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16 del presente decreto.

2. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 1, quanto all'articolo 14, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, per l'articolo 16, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari di cui al comma 1 adibite ad abitazione principale, nonché gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in ge-

stione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

3. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono rimborsate dai beneficiari di cui al comma 2 in un periodo non superiore a dieci anni; i relativi interessi, determinati e liquidati in base alle disposizioni del comma 4 del presente articolo, sono posti a carico del bilancio dello Stato.

4. Il tasso d'interesse applicato sulle anticipazioni di cui al comma 1 è stabilito nella misura del tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali determinato dalla Banca centrale europea.

5. Entro il 31 dicembre 2013, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti, le condizioni e i criteri per la concessione delle anticipazioni nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione con oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del presente articolo sono destinate all'incremento della dotazione del Fondo.

8. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: «La

detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi».

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo modificato dall'articolo 16 del presente decreto, spetta, sino ad un importo annuo massimo complessivo di spesa di euro 96.000 e nella misura del 50 per cento:

a) per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulle parti comuni, di cui all'articolo 1117, numero 1), del codice civile, di edifici residenziali, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969;

b) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 96.000 per ciascun contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969.

10. Per gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, il limite annuo complessivo stabilito dalla lettera *b*) del comma 9 è riferito distintamente a ciascun alloggio ad uso abitativo di proprietà o in gestione dell'Istituto medesimo.

11. Ai fini della detrazione di cui al comma 9 del presente articolo, con decreto di natura regolamentare, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero anche mediante posta elettronica certificata (PEC), una dichiarazione con la quale il beneficiario della detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire dell'agevolazione non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969.

15. 01. Rubinato, Realacci, Braga.

(Inammissibile limitatamente ai commi da 1 a 7)

ART. 15-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 15-bis.

(Monitoraggio statistico).

1. In attuazione degli articoli 40 e 42, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,

del decreto ministeriale 15 marzo 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2012, dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) rende pubblici entro il 31 marzo di ogni anno i dati statistici relativi a tutti gli impianti di produzione di energia termica ed elettrica alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione.

I dati statistici sono quelli in possesso e/o acquisiti dal GSE da altre amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

15-bis. 1. Caruso.

Al comma 2, dopo le parole: Conferenza unificata, aggiungere le seguenti: utilizzando le competenze istituzionali dell'ENEA,.

15-bis. 2. Civati, Bargerò, Mazzoli.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 299).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 344 inserire il seguente:

1. 344-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche con riferimento ai casi di ristrutturazione senza demolizione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, anche se essa presenta ampliamenti, ma solo per le spese riferibili alla parte dell'edificio preesistente. ».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate

le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui. ».

15-bis. 3. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 15-ter.

(Interventi sul patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato, di riqualificazione statica, energetica e ambientale, anche ai fini di mobilità sostenibile).

1. A partire dal 2014, in attuazione dell'articolo 11, decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, degli articoli 12, 17-*quinquies*, 17-*sexies* e 17-*septies*, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, il patrimonio immobiliare italiano, pubblico e privato, è assoggettato a riqualificazione statica, antisismica, energetica e ambientale, anche a fini di mobilità sostenibile, attraverso programmi di:

a) ristrutturazione, recupero, manutenzione e miglioramento della sicurezza statica e antisismica;

b) risparmio energetico, efficienza energetica e fonti rinnovabili;

c) promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

d) ripristino a seguito di eventi calamitosi e di riduzione del rischio di dissesto idrogeologico del territorio.

2. Le attività oggetto dei programmi di miglioramento sono:

a) gli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 3, lettere a), b), c), d), f);

b) gli interventi di cui ai commi 344, 345, 346, 347, articolo 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compreso la installazione di unità di cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera 0), decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;

c) gli interventi di diagnosi, audit energetici, statici, antisismici, anche attraverso software di applicazione del sistema BIM – *Building Information Modeling*;

d) la certificazione obbligatoria dei risultati rilasciata da Organismo di parte terza, – accreditato nel settore delle ispezioni per le costruzioni in conformità alla norma ISO/IEC 17020; l'accreditamento deve essere rilasciato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro della Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA) – *ante* e *post* intervento di attuazione di una o più misure di miglioramento statico, antisismico e di efficienza energetica;

e) i sistemi di domotica e le reti energetiche private intelligenti, elettriche e termiche;

f) le colonnine di ricarica di veicoli elettrici di cui agli articoli 17-*quinquies* e 17-*sexies*, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, in legge dall'articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. I destinatari degli interventi oggetto di incentivazione, che possiedono a qualsiasi titolo l'immobile oggetto dell'intervento, sono:

a) le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;

b) persone giuridiche comprese le E.S.Co.;

c) le associazioni tra professionisti;

d) le Amministrazioni pubbliche;

e) gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;

4. Per la realizzazione dei Programmi di cui al comma 1 del presente articolo, è costituito un fondo rotativo per la riqualificazione del patrimonio immobiliare presso la Cassa depositi e prestiti Spa.

5. Il fondo rotativo, anche garantito da beni demaniali, è finanziato con parte dei risparmi prodotti dagli interventi edilizi. Dal risparmio ed efficientamento energetico, sui relativi costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, dai risparmi derivanti dalla mobilità elettrica, da incentivi fiscali finalizzati all'investimento nella misura unica del 50 per cento, nonché da sottoscrizioni di quote di fondi comuni di investimento immobiliare.

Il finanziamento prevede condizioni finanziarie e tassi d'interesse vantaggiosi per l'investimento ed è commisurato agli obiettivi di miglioramento della sicurezza e delle prestazioni degli immobili, certificati da Organismo di parte terza e definiti con apposito regolamento della Cassa depositi e prestiti Spa.

6. Al Fondo rotativo hanno accesso le E.S.Co. come definite dall'articolo 2, lettera i), decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi della norma UNI CEI i 1352:2010, Società di costruzioni e manutenzione, Cooperative, Consorzi artigiani, nell'ambito della legislazione vigente, in attuazione anche di procedure di *project financing*, di finanziamento tramite terzi, di contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per gli investimenti in attività di riqualificazione, ristrutturazione e rigenerazione urbana, ambientale e sociale e di mobilità elettrica attraverso la messa in sicurezza statica, antisismica, nel risparmio energetico e idrico del patrimonio immobiliare. L'affidamento della gestione dei servizi di cui al presente comma

da parte delle Amministrazioni Pubbliche deve avvenire con gara a evidenza pubblica.

7. Alle imprese, di cui al comma 6, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dalle dimensioni aziendali nonché dal regime contabile adottato, è concesso, per il costo aziendale sostenuto per tutte le assunzioni di personale qualificato a tempo determinato e a tempo indeterminato a partire dalla data di assunzione e per un periodo massimo di 36 mesi, sia un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 35 per cento con un limite massimo di Euro 200.000 annui ad impresa, sia uno sgravio previdenziale nella misura del 35 per cento.

Le imprese che non siano in regola con il versamento dei contributi fiscali e previdenziali sono obbligate alla restituzione di quanto percepito.

15-bis. 01. Vallascas, Prodani, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Pesco.

(Inammissibile)

ART. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2013 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre con le seguenti: e fino al 31 dicembre 2013 sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, stimati in 150 milioni a decorrere per l'anno 2014, e 300 milioni dal 2015, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.

3-ter. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della

famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi complessivamente non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.»

16. 1. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagnolo, Zaratti.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 *con le seguenti:* 31 dicembre 2014.

16. 2. Vignali.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 *con le seguenti:* 30 giugno 2014.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 64,1 milioni di euro l'anno 2014, 172,4 milioni di euro per l'anno 2015, 115,7 milioni di euro per l'anno 2016, 115,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 86,8 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in

base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

16. 3. Busin, Allasia.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 *con le seguenti:* 30 giugno 2014.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

16. 4. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagnolo, Zaratti.

Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2013 *con le seguenti* sino al 31 dicembre 2013 e inclusa la detrazione prevista dal comma 2 e fino al 31 dicembre 2014 solo interventi per ristrutturazione edilizia.

Conseguentemente, all'articolo 21 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: « 0,5 centesimi » sono sostituite dalle seguenti: « 0,6 centesimi »;

b) all'ultimo periodo le parole: « Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate » sono sostituite dalle seguenti: « Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma ».

16. 5. Pesco, Prodani, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Le detrazioni fiscali del 50 per cento, di cui al decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche alla sostituzione di amianto con impianti fotovoltaici, che utilizzano esclusivamente componentistica principale di provenienza europea (*made in UE*).

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-bis* pari a 2 milioni per il 2013; 19 milioni per il 2014 e 12 milioni a decorrere dal 2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma *1-quater*.

1-quater. A copertura degli oneri di cui al comma *1-ter*, si provvede per l'anno 2013 nell'ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Dall'anno 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro.

16. 6. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagnolo, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 1, comma 1, primo capoverso, dopo le parole: « Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » sono inserite le seguenti: « e delle società, »;

1-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo *16-bis*, comma 1, lettera *l*), è aggiunto il seguente periodo: « Per le spese relative ad interventi di bonifica dall'amianto e connessa installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 65 per cento delle spese stesse. »

1-quater. Agli oneri di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2013 e in 180 milioni a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

16. 7. Mariani, Realacci, Borghi, Mariastella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Morassut, Moretto, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per gli interventi relativi alla installazione di sistemi di accumulo a batterie dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, la detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 134, è pari al 65 per cento senza limiti di spesa per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2014.

1-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma *1-bis* valutati in 20 milioni di euro l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

16. 14. Allasia, Busin.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali, verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2010 e nei giorni dal 16 al 20 maggio 2013, la detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 65 per cento senza limiti di spesa per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2014.

1-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma *1-bis* valutati in 129 milioni di euro per l'anno 2014, 344 milioni di euro per l'anno 2015, 232 milioni di euro per l'anno 2016, 232 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 174 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale

pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

16. 15. Busin, Allasia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, la detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 65 per cento senza limiti di spesa per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2014.

1-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma *1-bis* valutati in 129 milioni di euro per l'anno 2014, 344 milioni di euro per l'anno 2015, 232 milioni di euro per l'anno 2016, 232 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 174 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

16. 16. Busin, Allasia.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. In favore di soggetti portatori di *handicap*, ai sensi degli articoli 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione di imposta relativa ad interventi di cui alla lettera *e*), comma 1, dell'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è pari al 75 per cento per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 30 giugno 2014. La disposizione di cui al precedente periodo non preclude l'accesso alla detrazione di cui al successivo comma 2, che è in ogni caso calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 30.000 euro.

1-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma 1-bis valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2014, 200 milioni di euro per l'anno 2015, 150 milioni di euro per l'anno 2016, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 100 milioni di euro per il l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

16. 17. Busin, Allasia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, si applica, esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera *h*) dell'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ai soggetti IRES di

cui all'articolo 73 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle società di persone e persone fisiche con partita IVA.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro dal 2014.

16. 10. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagnolo, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le spese documentate di bonifica dall'amianto, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera *l*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 16, comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 29 milioni di euro per l'anno 2015, a 22 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-quater. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma *3-ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quinquies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *3-ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma *3-ter*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma *3-quater*.

*Allegato n. 1 (articolo 21, comma 3-ter)
Riduzioni di spesa dei Ministeri (Milioni di euro)*

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016 al 2024	2014	2015	Dal 2016 al 2024
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	13,0	10,0	10,0	13,0	10,0
Ministero dello sviluppo economico	1,0	4,0	3,0	1,0	4,0	3,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della giustizia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	0,0	2,0	1,0	0,0	2,0	1,0
Ministero della difesa	5,0	8,0	6,0	5,0	8,0	6,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale . . .	16,0	29,0	22,0	16,0	29,0	22,0

16. 8. Dallai.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per gli interventi di bonifica dall'amianto, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la detrazione dall'imposta lorda per le spese documentate di cui al precedente periodo è pari al 65 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 16, comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014, a 29 milioni di euro per l'anno 2015, a 22 milioni di euro per

gli anni dal 2016 al 2024, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3-ter.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

3-quater. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro il 30 marzo di

ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

3-quinquies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli

obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 3-*quater*.

*Allegato n. 1 (articolo 21, comma 3-ter)
Riduzioni di spesa dei Ministeri (Milioni di euro)*

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2014	2015	Dal 2016 al 2024	2014	2015	Dal 2016 al 2024
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	13,0	10,0	10,0	13,0	10,0
Ministero dello sviluppo economico	1,0	4,0	3,0	1,0	4,0	3,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della giustizia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero degli affari esteri	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'interno	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	0,0	2,0	1,0	0,0	2,0	1,0
Ministero della difesa	5,0	8,0	6,0	5,0	8,0	6,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero per i beni e le attività culturali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ministero della salute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale . . .	16,0	29,0	22,0	16,0	29,0	22,0

16. 9. Dallai.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse

non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di ristrutturazione dell'immobile secondo criteri e requisiti di eco-compatibilità ed eco-sostenibilità, concernenti tra l'altro le caratteristiche tecniche dei materiali certificati utilizzati nella costruzione e nelle finiture, l'utilizzo di prodotti con la marcatura CE di conformità e il marchio di sicurezza, nonché l'assenza di combustibili di origine fossile, di isolanti costituiti da materiale nocivo, di impregnanti chimici e di solventi per i pavimenti, di legni tropicali, di pavimenti e di infissi in cloruro di polivinile.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per il 2014, e 70 milioni dal 2015 al 2024.

16. 11. Pellegrino, Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di

cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 15 milioni di euro per il 2014, e 50 milioni dal 2015 al 2024.

16. 13. Paglia, Ferrara, Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Pellegrino, Lavagno, Zaratti, Nardi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A copertura degli oneri di cui al comma 1-bis, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,

provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro per il 2014, e 30 milioni dal 2015 al 2024.

16. 12. Lavagno, Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Zaratti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 1 dell'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alla lettera h), primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « che utilizzano componentistica principale di provenienza e europea (*made in UE*) ».

16. 18. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. In ogni caso, per gli edifici esistenti che necessitano di cordolo antisismico e/o di interventi sul cappotto termico, è possibile derogare alla normativa vigente in materia di distanze e di altezze anche stabilita dai piani regolatori comunali, fino ad un massimo di 50 centimetri in materia di altezze, nonché di 50 centimetri in materia di distanze tra gli edifici.

16. 19. Nardi, Ragosta, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli, Zaratti, Zan.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli immobili abusivi e a quelli per i quali non risulta effettuato il pagamento dell'IMU.

16. 20. Busin, Allasia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente, comporta la perdita del beneficio e l'integrale restituzione delle somme già godute.

16. 21. Busin, Allasia.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

Al comma 2, sopprimere le parole: per l'acquisto di mobili.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750,00 per mille kg » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg ».

16. 22. De Rosa, Crippa, Prodani, Barbanti, Villarosa, Cancelleri, Fantinati, Pisano, Ruocco, Petraroli, Da Villa, PESCO.

*Al comma 2, dopo le parole: per l'acquisto di mobili, aggiungere le seguenti: prodotti da aziende che appartengono alla filiera del *made in Italy*.*

16. 23. Allasia, Busin.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché le spese per

l'acquisto di impianti, a componentistica principale di provenienza europea (*made in UE*), per il trattamento domestico dell'acqua potabile, rispondenti ai requisiti del decreto ministeriale n. 25 del 7 febbraio 2012, permanentemente connessi con la rete idrica, e che possono essere integrati con sistemi di refrigerazione ed immissione e dosaggio di CO₂ alimentare, e al secondo periodo aggiungere in fine le parole: per l'acquisto di mobili e a 2.000 euro per gli impianti di naturizzazione domiciliare dell'acqua.

Conseguentemente, all'articolo 21 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A parziale copertura degli oneri di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 15 milioni di euro dal 2014.

16. 24. Zaratti, Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione, in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la spesa è stata sostenuta. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.

16. 25. Busin, Allasia.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, si applica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2014, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di adeguamento, miglioramento, riparazione o interventi locali di cui al punto 8.4 delle norme tecniche per le costruzioni, approvate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 4 febbraio 2008, n. 29, per le quali il prodotto dei parametri di definizione dell'azione sismica, definiti al punto 3.2.3 delle stesse norme tecniche, valutati per un periodo di ritorno pari a 475 anni, assuma un valore uguale o maggiore a 0,25g, da effettuarsi su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis, pari a 0,57 milioni di euro per l'anno 2013, a 3,99 milioni di euro per l'anno 2014, a 14,43 milioni di euro per l'anno 2015, a 14,79 milioni di euro per l'anno 2016, a 12,69 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e a 10,32 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

16. 26. Latronico.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le spese documentate, sostenute nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014, per l'acquisto di mobili ignifughi finalizzati all'arredo di strutture utilizzate dalla pubblica amministrazione e aperte al pubblico, che usufruiscono della detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare

complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

2-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma *2-bis*, valutati in 84 milioni di euro per l'anno 2014, 84 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 52 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

16. 27. Busin, Allasia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le spese documentate, sostenute nel periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2014, per l'acquisto di mobili ignifughi finalizzati all'arredo di strutture ricettive alberghiere, che usufruiscono della detrazione di imposta di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

2-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati al comma *2-bis*, valutati in 84 milioni di euro per l'anno 2014, 84 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 52

milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

16. 28. Busin, Allasia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge e fino al 30 giugno 2014 da coppie che hanno contratto matrimonio dal 1° gennaio 2013, per l'acquisto di mobili destinati all'arredo di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro per un'unica unità immobiliare. La detrazione di cui al presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente comma non è cumulabile con quella di cui al comma 2.

2-ter. Ai fini della copertura degli oneri determinati dal comma *2-bis*, valutati in 84 milioni di euro per l'anno 2014, 84 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023 e 52 milioni di euro per l'anno 2024, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in

base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

16. 29. Allasia, Busin.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «96.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 euro».

2-ter. A copertura dell'onere derivante dal comma *2-bis*, pari a 54 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

16. 32. Allasia, Busin.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo *16-bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l*), è aggiunta la seguente: «*l-bis*) relativi all'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.».

16. 30. Vignali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In alternativa facoltativa rispetto a quanto previsto dai commi 1 e 2, il contribuente può optare per una detrazione del 45 per cento ripartita in quattro

quote annuali solo per interventi di ristrutturazione edilizia.

16. 31. Pesco, Barbanti, Villarosa, Cancellieri, Fantinati, Crippa, Pisano, Ruocco, Prodani, Mucci, Petraroli, Da Villa, Vallascas.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Revisione delle modalità tecniche di attribuzione delle incentivazioni tributarie).

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 348, sono aggiunti i seguenti:

«*348-bis.* Ai benefici fiscali di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 si accede, oltre che con le modalità ed alle condizioni indicate nel precedente comma 348, anche mediante richiesta di emissione di titolo cartolare rappresentativo del credito d'imposta. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, previa opzione irrevocabile da esercitarsi nella dichiarazione resa ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche dal soggetto richiedente, procede all'emissione di un certificato di credito tributario.

348-ter. Il titolo monetario previsto dal precedente comma è emesso a nome del beneficiario dell'agevolazione fiscale, per un valore nominale pari all'ammontare delle detrazioni al medesimo riconosciute. Il diritto di credito sotteso al certificato è esercitabile in quote annuali costanti, in conformità alla disciplina della misura d'incentivazione su cui fonda.

348-quater. Il certificato di credito tributario può essere ceduto dall'intestatario ad istituti di credito e enti finanziari ovvero al soggetto che ha eseguito le opere incentivate. Il trasferimento del titolo nominativo si opera mediante l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo stesso e nel registro dell'emittente, che è tenuto ad istituirlo. Non si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2023 del codice civile.

16. 01. Pisano.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Interventi per favorire l'accesso al credito).

1. In considerazione delle particolari condizioni economico-finanziarie e al fine di favorire l'accesso al credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste ai sensi del presente decreto per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia.

16. 02. Fantinati.

ART. 17.

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: o procedono riconoscimento di fornitori di formazione;

17. 1. Pesco, Barbanti.

Al comma 1, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono riconoscere, con la seguente: riconoscono.

17. 2. Crippa, Da Villa, Della Valle, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Barbanti, Cancelleri, Chimienti, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

ART. 17-bis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17-bis.

(Requisiti degli impianti termici).

L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto

1993, n. 412, è sostituito dal seguente:

« Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari, qualora oggetto di nuovi interventi, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione legislativa e dalla normativa tecnica vigente, nei seguenti casi:

a) nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari;

b) ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;

c) ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;

d) trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali.

2. Qualora si installi un singolo generatore di calore a gas a condensazione, i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh è possibile scaricare a parete nei seguenti casi:

a) singola sostituzione di caldaia che precedentemente scaricava in canna collettiva ramificata;

b) singola sostituzione di caldaia che precedentemente scaricava a parete, anche se al servizio di una singola unità immobiliare;

c) singolo distacco dall'impianto termico centralizzato;

d) nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo;

e) singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione.

3. Qualora vengano installati uno o più generatori ibridi (intendendosi con ciò un sistema fornito da un singolo fabbricante composto almeno da una caldaia a condensazione a gas a basse emissioni e una pompa di calore), è altresì possibile scaricare a parete nei seguenti casi:

a) trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti termici autonomi in edificio ad uso abitativo con numero di piano non superiore a 4;

b) trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti termici autonomi in edificio in precedenza destinato al terziario/industria avente rapporto S/V2 non inferiore a 0,15.

4. Sono fatti salvi specifici provvedimenti restrittivi emessi per motivi igienico sanitari dall'autorità locale che potrebbero applicarsi in una particolare area/zona del territorio comunale ».

* **17-bis. 1.** Vignali.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 17-bis.

(Requisiti degli impianti termici).

L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:

« Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari, qualora oggetto di nuovi interventi, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di

combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione legislativa e dalla normativa tecnica vigente, nei seguenti casi:

a) nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari;

b) ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;

c) ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;

d) trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali.

2. Qualora si installi un singolo generatore di calore a gas a condensazione, i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh è possibile scaricare a parete nei seguenti casi:

a) singola sostituzione di caldaia che precedentemente scaricava in canna collettiva ramificata;

b) singola sostituzione di caldaia che precedentemente scaricava a parete, anche se al servizio di una singola unità immobiliare;

c) singolo distacco dall'impianto termico centralizzato;

d) nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo;

e) singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzio-

nali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione.

3. Qualora vengano installati uno o più generatori ibridi (intendendosi con ciò un sistema fornito da un singolo fabbricante composto almeno da una caldaia a condensazione a gas a basse emissioni e una pompa di calore), è altresì possibile scaricare a parete nei seguenti casi:

a) trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti termici autonomi in edificio ad uso abitativo con numero di piano non superiore a 4;

b) trasformazione da impianto termico centralizzato ad impianti termici autonomi in edificio in precedenza destinato al terziario/industria avente rapporto S/V2 non inferiore a 0,15.

4. Sono fatti salvi specifici provvedimenti restrittivi emessi per motivi igienico sanitari dall'autorità locale che potrebbero applicarsi in una particolare area/zona del territorio comunale ».

* **17-bis. 2.** Cani.

Al comma 1, sostituire le parole: Con decorrenza 31 agosto 2013 con le seguenti: Con decorrenza 31 ottobre 2013;

al comma 1, capoverso comma 9-quater, dopo le parole: I Comuni adeguano aggiungere le seguenti: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e dopo il capoverso comma 9-quater aggiungere il seguente:

9-quinquies. Qualora un comune non provveda ad adeguare il proprio regolamento nel termine di cui al comma 9-quater, il Prefetto nomina un Commissario *ad acta* che deve provvedere a tale adeguamento entro 30 giorni dalla sua nomina. Dalla disposizione di cui al presente

comma non possono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.

17-bis. 3. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Martarelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagno, Zaratti.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 17-ter.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).

1. All'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: un solo cliente finale sono sostituite dalle seguenti: al massimo tre clienti;

b) le parole: del medesimo cliente sono sostituite dalle seguenti dei medesimi clienti.

17-bis. 02. Caruso.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 17-ter.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115).

1. All'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, così come modificato dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 56, sostituire le parole: « 20 MWe » con le seguenti: « 30 MWe ».

17-bis. 03. Caruso.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 17-ter.

1. Dopo l'articolo 2 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, aggiungere il seguente:

ARTICOLO 2-*bis*.

(Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati).

1. Le distanze minime tra i fabbricati di cui all'articolo 9 del Decreto Ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 non si applicano nei comuni provvisti di strumenti urbanistici, comunque denominati, funzionali ad un assetto complessivo ed unitario del territorio comunale o di determinate zone, che contengano una propria disciplina in materia.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti, anche in deroga al Decreto Ministeriale del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti.

17-*bis*. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 17-*ter*.

(Armonizzazione autorizzativa degli impianti a fonti rinnovabili).

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente: «3-*ter*. Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale».

2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla Parte II – Allegato II, dopo il punto 7-*ter* è aggiunto il seguente: «7-

quater. Gli impianti geotermici pilota di cui al Capo I, articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni »;

b) Alla Parte II – Allegato III, lettera v) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui al Capo I, articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni »;

c) Alla Parte II – Allegato IV, punto 2, lettera b) dopo le parole: « le risorse geotermiche » sono aggiunte le seguenti: « con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui al Capo I, articolo 1, comma 3-*bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni ».

3. All'articolo 4, del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, aggiungere dopo il comma *e-bis* le seguenti parole: « Nonché quelli previsti dall'articolo 1 comma 3-*bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22; ».

17-*bis*. 04. Abrignani.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 17-*ter*.

(Progetti per i consumatori finali di energia).

1. All'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: « a vantaggio dei consumatori » sono aggiunte le seguenti: « e delle imprese meritevoli di tutela ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2007 convertito in legge n. 125 del 2007 e dei clienti vulnerabili ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto

legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 ».

* **17-bis. 05.** Vignali.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 17-ter.

(Progetti per i consumatori finali di energia).

1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: « a vantaggio dei consumatori » sono aggiunte le seguenti: « e delle imprese meritevoli di tutela ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2007 convertito in legge n. 125 del 2007 e dei clienti vulnerabili ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 ».

* **17-bis. 06.** Pesco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 17-ter.

(Ulteriori misure per impianti a fonti rinnovabili).

1. Al fine di perseguire un più efficiente utilizzo dell'energia primaria, e una riduzione del consumo di fonti non rinnovabili di energia, le tariffe incentivanti previste dal decreto ministeriale 5 luglio 2012, decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento del costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno, comunicata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, continuano ad applicarsi, con accesso diretto e senza obbligo di iscrizione

al registro di cui al comma 2 dell'articolo 3 del medesimo decreto, alle seguenti tipologie di impianti:

a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW realizzati su un edificio;

b) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'*eternit* o dell'amianto;

c) impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione produttiva non soggetti all'obbligo di prestazione energetica, barriere acustiche, tettoie e pensiline;

d) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW ubicati in discariche esaurite per le quali è stata comunicata la chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, cave dismesse, miniere, aree non agricole in concessione al gestore del servizio idrico integrato, impianti su terreni nella disponibilità del demanio militare.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 dell'articolo 21.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies*, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

17-bis. 07. Pesco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 17-ter.

(Misure per la riduzione del consumo di energia nei porti).

1. Al fine di ridurre su tutto il territorio nazionale i consumi di energia nelle aree portuali e le emissioni atmosferiche delle navi ormeggiate attraverso l'erogazione di elettricità da terra, di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale di elettrificazione delle banchine portuali destinate al traffico commerciale e di passeggeri, di seguito denominato « Piano nazionale ».

2. Il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.

3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di sistemi di elettrificazione delle banchine portuali denominati *cold ironing*, nonché di interventi per l'impiego di fonti rinnovabili, di sistemi di mobilità sostenibile per il trasporto dei passeggeri e delle merci all'interno delle aree portuali e di sistemi di impianti di illuminazione innovativi e ad alta efficienza energetica.

4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di elettrificazione nel territorio nazionale, sulla base di un'analisi sulla stagionalità, la frequenza e i tempi di permanenza delle navi presso gli ormeggi dei porti. In particolare, il Piano nazionale prevede:

a) la realizzazione di sistemi di connessione tra la rete elettrica terrestre di alimentazione e le imbarcazioni, anche attraverso l'installazione di convertitori di

frequenza e la predisposizione di un adeguato sistema di movimentazione dei cavi elettrici;

b) l'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili per lo svolgimento delle attività portuali, attraverso la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, prevedendo la copertura degli edifici ubicati nell'area demaniale dei porti, nonché da fonte eolica, e l'adozione di tecnologie che utilizzano l'energia delle onde marine;

c) l'istituzione di un servizio di ricarica per i veicoli elettrici destinati al trasporto dei passeggeri e la promozione di un trasporto sostenibile delle merci all'interno dell'area portuale;

d) l'adozione di sistemi di illuminazione a led a basso consumo in grado di garantire gli elevati standard di sicurezza per i lavoratori e i passeggeri nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di security ISPS in ambito portuale.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.

6. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013 e a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

7. A valere sulle risorse di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo dei sistemi di elettrificazione delle banchine nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.

8. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 6, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, è destinata ai porti ad alta congestione di traffico marittimo in cui vengono superati i valori limite per la qualità dell'aria oppure nei casi in cui siano stati accertati elevati livelli di inquinamento acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone residenziali. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2013 e a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti da quanto disposto al comma 3-bis dell'articolo 21.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

17-bis. 08. Alberti.

(Inammissibile)

ART. 18.

Al comma 1, dopo le parole: 19 agosto 2005, n. 192 sostituire le parole da: nonché fino alla fine del periodo con le seguenti: nonché il comma 3 dell'articolo 15, il punto 1, lettere b) e c) dell'allegato 3 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

* **18. 1.** Vignali.

Al comma 1, dopo le parole: 19 agosto 2005, n. 192 sostituire le parole da: nonché fino alla fine del periodo con le seguenti: nonché il comma 3 dell'articolo 15, il punto 1, lettere b) e c) dell'allegato 3 e il punto 4 dell'allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

* **18. 2.** Cani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto 7 è soppresso;

b) al punto 8 le parole: « Nei casi di cui al comma 7 » sono sostituite dalle seguenti: « In alternativa agli obblighi d'integrazione di cui ai precedenti paragrafi ».

18. 3. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al punto 8 dell'Allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: « Nei casi di cui al comma 7 » sono aggiunte le seguenti: « o in alternativa agli obblighi d'integrazione di cui ai paragrafi precedenti ».

18. 4. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al punto 1 dell'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,

dopo le parole: « Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione della categoria di Edifici (E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili), come da definizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 ».

* **18. 5.** Vignali.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al punto 1 dell'allegato 3 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: « Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti » sono aggiunte le seguenti: « ad esclusione della categoria di Edifici (E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili), come da definizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 ».

* **18. 6.** Cani.

ART. 19.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 20 e all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 229 milioni a decorere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

19. 4. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 20 e all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 229 milioni a decorere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19. 5. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

Sopprimerlo

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 20 e all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 229 milioni a decorere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

19. 6. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 125 milioni a decorere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

19. 9. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

Sopprimerlo.

Conseguentemente all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 125 milioni a decorere dall'anno 2014, mediante corrispondente

dente riduzione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

19. 8. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 125 milioni a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19. 10. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, lettera a) sostituire le parole: dagli articoli 14, 16, 19 e 20 con le seguenti: dagli articoli 14, 16, 20 e quanto previsto dal successivo comma 3-bis e dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda desti-

nata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

19. 7. Ragosta, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali).

1. Al sesto periodo della lettera *c)* dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole « se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione » sono sostituite dalle seguenti « in ogni caso ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 19, pari a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti per il 2013 e per il 2014 dalle misure di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, appositamente accantonate in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

19. 2. Vignali.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali).

1. La lettera *c)* dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita dalla seguente:

« c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti inte-

grativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto. ».

Conseguentemente, all'articolo 21 dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è ridotto di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

19. 11. Bargerò.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali).

1. Al sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74. primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole « se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione » sono sostituite dalle seguenti « in ogni caso ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1 gennaio 2014.

3. Agli oneri derivati dall'applicazione del presente articolo pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede secondo quanto previsto dal comma 4.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di ap-

parecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementale di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

19. 15. Ragosta, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali).

1. Al sesto periodo della lettera *c)* dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole « se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione » sono sostituite dalle seguenti « in ogni caso ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti per il 2013 e per il 2014 dalle misure di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, appositamente accantonate in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

* **19. 12.** Vignali, Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.

(Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali).

1. Al sesto periodo della lettera *c)*, dell'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: « se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e superiore al dieci per cento del prezzo dell'intera confezione » sono sostituite dalle seguenti: « in ogni caso ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1 gennaio 2014.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) ai relativi maggiori oneri pari a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti per il 2013 e per il 2014 dalle misure di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, appositamente accantonate in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

* **19. 1.** Allasia, Busin.

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: In ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti., con le seguenti: Ad eccezione dei supporti integrativi ceduti unitamente ai libri per i quali ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.;

e sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: « Non si considerano supporti integrativi quelli che, integrando il conte-

nuto dei libri, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della normativa vigente, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'articolo 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto;

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

19. 14. Causi, Bargero, Basso, Bini, Bonifazi, Cani, Capozzolo, Carbone, Civati, Colaninno, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Marco Di Maio, Donati, Folino, Fragomeli, Galperti, Ginato, Ginefra, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Impegno, Leonori, Lodolini, Mariano, Martella, Montroni, Nardella, Pelillo, Peluffo, Petitti, Petrini, Portas, Ribaud, Rostan, Sanga, Senaldi, Taranto.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: In ogni caso con le seguenti: Ad eccezione dei supporti integrativi ceduti unitamente: a prodotti per servizi della prima infanzia socio-educativi, per scuole di ogni ordine e grado, per uso di disabili visivi e ai testi destinati ad uso professionale.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis) a copertura dell'onere derivante dall'articolo 19, comma 1, lettera a), pari a 125 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le pensioni erogate da gestioni previdenziale pubbliche, ovvero i vitalizi, in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni ed i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo. Qualora il predetto trattamento sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni pre-

videnziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.

19. 3. Busin, Allasia.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: In ogni caso, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti., con le seguenti: Ad eccezione dei supporti integrativi ceduti unitamente ai libri per i quali ricorrano le condizioni di cui al periodo precedente, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti.

Conseguentemente, all'articolo 21 dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

19. 13. Causi, Bargero, Basso, Bini, Bonifazi, Cani, Capozzolo, Carbone, Civati, Colaninno, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Marco Di Maio, Donati, Folino, Fragomeli, Galperti, Ginato, Ginefra, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Impegno, Leonori, Lodolini, Mariano, Martella, Montroni, Nardella, Pelillo, Peluffo, Petitti, Petrini, Portas, Ribaud, Rostan, Sanga, Senaldi, Taranto.

ART. 20.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 104 milioni a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novem-

bre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

20. 1. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e) quanto a 104 milioni a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei Ministeri di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

20. 2. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) quanto a 104 milioni a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

20. 3. Bernardo, Laffranco, Pagano, Sandra Savino, Vignali.

Al comma 2, dopo le parole: somministrazioni di alimenti e bevande aggiungere le seguenti: ad esclusione dei succhi di frutta senza zuccheri aggiunti ed edulcoranti, e della frutta fresca.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. A decorrere dal primo gennaio 2014 è istituita un'imposta sulla produzione di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di

7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

20. 4. Lacquaniti, Ragosta, Zan, Matarrelli, Paglia, Pellegrino, Ferrara, Lavagnolo, Zaratti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prezzi dei prodotti somministrati in attuazione dei contratti di cui al comma 2, stipulati entro l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono rideterminati in aumento al fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto come risultante dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

20. 5. Milanato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per le finalità di sostegno all'attività imprenditoriale attraverso facilitazioni all'acquisto di macchinari e attrezzature, è istituito, a decorrere dall'anno 2014 e per gli anni 2015 e 2016, a favore delle imprese che esercitano attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici, un credito d'imposta nella misura pari al 30 per cento delle spese di investimento sostenute in ciascun anno per l'acquisto dei distributori automatici con cui l'attività è esercitata. Il credito d'imposta spetta, entro il limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui, per le spese di investimento di cui al presente comma realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma, anche per quanto concerne il rispetto del limite complessivo annuo di cui al secondo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis dell'articolo 20 pari a 10 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. 7. Milanato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Al fine di sostenere l'attività imprenditoriale attraverso facilitazioni per l'acquisto di macchinari, alle imprese che esercitano attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici, per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, dei distributori automatici con cui l'attività è esercitata, sono destinati finanziamenti per un importo complessivo non superiore a 90 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.

Conseguentemente, all'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri di cui all'articolo 20, comma 4, pari a 90 milioni di euro per gli anni 2014, 2015, 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. 8. Milanato.

(Inammissibile)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Ai fini del pieno rispetto della disciplina relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, i prezzi degli alimenti e bevande stabiliti nei contratti di somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici, che sono stati stipulati entro il 6 giugno 2013, sono rideterminati in aumento al fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto intervenuto nell'anno in corso. La rideterminazione dei prezzi è effettuata con decorrenza corrispondente a quella con cui si applica l'aumento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto.

20. 9. Milanato.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Memorizzazione elettronica delle cessioni di beni servizi erogati da distributori automatici).

1. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a

memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 1. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2014.

4. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 1.

20. 0. 1. Causi, Bargero, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pelillo, Petrini, Ribauda, Rostan, Sanga.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali).

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto e fino al termine di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e nel rispetto degli ambiti dell'applicazione dello stesso, non si applicano le percentuali di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165.

20. 0. 2. Carbone.

(Inammissibile)

ART. 21.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata a decorrere dall'anno 2013 fino a 4 miliardi di euro. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo nonché secondo quanto disposto dai successivi commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies.

1-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « del 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « del 23 per cento ».

1-ter. Le aliquote di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono incrementate rispettivamente di 15 punti percentuali.

1-quater. Nell'ambito della Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica,

lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, sono soppressi i contributi autorizzati, qualora non corrispondano ad impegni già assunti, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 552, Tabella E, per la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché i contributi autorizzati, di cui alla medesima Tabella E, per interventi a favore del settore aeronautico. Sono altresì soppressi i contributi autorizzati, sotto forma di spesa per investimenti, per la prosecuzione del citato programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM previsti dalla Tabella 11 del Ministero della difesa allegata al disegno di legge di bilancio 2013.

1-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

1-sexies. Sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2013:

a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

1-septies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater*, *1-quinquies* e *1-sexies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

21. 1. Di Salvo, Airaud, Placido, Rago, Paglia, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata a decorrere dall'anno 2013 fino a 4 miliardi di euro. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo nonché secondo quanto disposto dai successivi commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater* e *1-quinquies*.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 800.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

1-ter. Entro il 31 luglio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Ag-

zia del territorio individua i valori di cui al comma 1-*bis*.

1-*quater*. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 1-*bis* sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF, è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 31 luglio di ciascun anno ed, infine, è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

1-*quinquies*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

21. 2. Airaudo, Di Salvo, Placido, Rago-
sta, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Fer-
rara, Matarrelli.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) a decorrere dall'anno 2015, all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

le parole: « Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg. » sono sostituite dalle seguenti: « Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: « Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg » sono sostituite dalle seguenti: « Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg ».

21. 3. Ragosta, Paglia, Lavagno, Lacquaniti, Ferrara, Matarrelli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-*bis*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, e, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, procede con proprio decreto, sentito il Ministero degli affari esteri, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

21. 4. Pesco.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00029 Vacca: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.	
7-00048 Centemero: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.	
7-00053 Coscia: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.	
7-00054 Airaudo: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81

RISOLUZIONI

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi-Doria.

La seduta comincia alle 13.10.

7-00029 Vacca: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.

7-00048 Centemero: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.

7-00053 Coscia: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.

7-00054 Airaudo: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame congiunto delle risoluzioni in titolo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta delle Commissioni riunite ha avuto luogo l'illustrazione e l'inizio della discussione congiunta delle risoluzioni all'ordine del giorno, al termine della quale si è convenuto di rimettere ai gruppi la possibile definizione di un testo unificato dei diversi atti di indirizzo presentati.

Ritiene, pertanto, utile che, prima ancora di proseguire nella discussione, le Commissioni riunite possano acquisire l'orientamento del Governo sulle risoluzioni in titolo.

Il sottosegretario Marco ROSSI-DORIA fa notare che gli atti di indirizzo in discus-

sione riguardano il transito del personale docente permanentemente non idoneo all'insegnamento per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, e degli insegnanti tecnico-pratici delle classi di concorso C999 e C555 nei ruoli del personale ATA, come disposto dall'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012. Al riguardo, ricorda che già l'articolo 19, commi 12 e seguenti, del decreto-legge n. 98 del 2011 consentiva ai soggetti in questione di transitare a domanda nei ruoli ATA: soltanto circa 600 unità di personale, tuttavia, si avvalsero di tale possibilità. Osserva, quindi, che la disposizione in esame elimina la facoltà di scelta e immette obbligatoriamente nei ruoli ATA tutto il personale docente permanente inidoneo e gli insegnanti tecnico pratici delle suddette due classi di concorso; tale intervento consente di conseguire un risparmio per le casse dello Stato, comportando una riduzione del fabbisogno di supplenti annuali per il profilo di assistente amministrativo in misura pari al numero dei soggetti che transitano nei predetti ruoli.

Segnalato, quindi, che il personale docente collocato fuori ruolo per inidoneità permanente alla propria funzione, ma idoneo ad altri compiti, ammontava nell'anno scolastico 2010/2011 a 3.565 unità (i docenti temporaneamente inidonei ammontavano a circa 800 unità, mentre i titolari delle classi di concorso 0999 e C555 a circa 900), ricorda che il comma 15 del citato articolo 14 stabilisce che i criteri e le procedure per il passaggio vengano stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fa notare che, ad oggi, detto decreto non è stato ancora emanato.

Fatto rilevare che nella presente legislatura sono stati presentati al Senato due disegni di legge, con i quali si dispone la soppressione dei commi 14, 15 e 16 dell'articolo 14 del decreto legge n. 95 del 2012, ricorda che la medesima disposizione prevede che i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alla propria funzione per motivi di salute, ma idonei

ad altri compiti, pur non transitando nei ruoli ATA, sono utilizzati su posti di assistente amministrativo o tecnico, nella stessa scuola o comunque nella provincia di appartenenza; i suddetti atti, che differiscono solo riguardo al meccanismo di copertura finanziaria, sono stati esaminati in sede referente dalla 7^a Commissione permanente del Senato, da ultimo, lo scorso 9 luglio. In merito, segnala che il dibattito fin qui svolto si è incentrato sull'esatta quantificazione dell'onere economico: in tal senso, la Commissione competente ha richiesto al Governo di indicare il numero esatto di docenti e ITP coinvolti, supponendo che la circostanza che alcuni di essi siano rientrati in servizio o collocati in quiescenza possa modificare le quantificazioni a suo tempo indicate. In particolare, evidenzia che, nel corso della seduta del 2 luglio 2013, il sottosegretario Toccafondi ha fornito i chiarimenti richiesti, precisando anzitutto che non vi sono mutamenti rispetto all'onere economico valutato in occasione dell'approvazione del decreto-legge n. 95, quando fu stimato che la questione investisse circa 3.565 docenti permanentemente inidonei, 800 docenti temporaneamente inidonei e 900 docenti titolari delle classi di concorso C999 e C555, con risparmi di spesa pari a euro 114,31 milioni per il 2013, 110,09 milioni per il 2014, 105,86 milioni per il 2015, 101,63 milioni per il 2016 e 97,41 milioni a decorrere dal 2017. Segnala, peraltro, che la discrasia tra queste quantificazioni e quelle indicate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di audizione programmatica presso le Commissioni riunite delle due Camere (circa 93.000.000 di euro a regime), deriva dal fatto che in quella sede sono stati considerati solo i docenti permanentemente inidonei e non quelli temporaneamente inidonei e i titolari delle classi di concorso C999 e C555. Ricorda, infine, che sussistono ad oggi problemi di copertura, derivanti dalla mancata attuazione della disposizione che oggi si intende abrogare.

Fermo restando, pertanto, il vivo interesse con cui il Governo seguirà, in un'ottica di proficua dialettica istituzionale,

l'iter dei suddetti progetti di legge, dichiara altresì la disponibilità, in riferimento alle risoluzioni in discussione, ad una riformulazione del dispositivo degli atti di indirizzo, nel senso che il Governo si impegni, attraverso un confronto con le parti coinvolte, ad adottare tutte le iniziative, anche di carattere normativo, volte ad individuare le migliori soluzioni per l'utilizzo e la valorizzazione del personale docente dichiarato inadeguato e degli insegnanti tecnico pratici, che assicurino anche piena e corretta funzionalità del servizio scolastico.

Maria COSCIA (PD), nel rilevare l'opportunità che i gruppi svolgano i necessari approfondimenti sui dati appena forniti dal rappresentante del Governo, prospetta l'esigenza di differire la discussione delle risoluzioni in titolo, anche al fine di individuare una possibile soluzione condivisa.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), ritenendo necessario valutare con la massima attenzione le informazioni testé fornite dal rappresentante del Governo, giudica opportuno aggiornare la discussione, per consentire ai gruppi di svolgere gli adeguati approfondimenti.

Gianni MELILLA (SEL), ricordato che sulla problematica in oggetto sono state presentate, sin dal 30 aprile scorso, proposte di legge anche alla Camera e non solo al Senato, fa notare che occorre rimediare al più presto ai danni prodotti da una norma ingiusta, che penalizza arbitrariamente un'intera categoria di lavoratori, determinando una grave lesione dei diritti acquisiti sul piano previdenziale e sindacale.

Giudica necessario, pertanto, che il Governo metta davvero in campo tutte le iniziative possibili e realizzi il massimo sforzo per risolvere tale questione, anzitutto assicurando il pieno coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali, nonché dei rappresentanti delle categorie interessate, e, in secondo luogo, individuando le risorse finanziarie necessarie, senza le quali qualsiasi buon proposito rischia di non produrre alcun effetto concreto.

Gianluca VACCA (M5S) fa presente di aver trasmesso in via informale ai rappresentanti dei gruppi della VII Commissione, al fine di giungere a un testo unificato, una proposta di riformulazione delle risoluzioni in discussione, che auspica possa incontrare il consenso anche dei rappresentanti della XI Commissione. Nel concordare con la richiesta di approfondimenti formulata da diversi deputati, anche al fine di meglio valutare i dati forniti dal rappresentante del Governo nella seduta odierna, auspica pertanto che le Commissioni riunite possano proseguire rapidamente la discussione congiunta delle risoluzioni, in modo da tornare a convocare le Commissioni stesse in un termine congruo, che non superi i dieci giorni.

Giorgio AIRAUDO (SEL), nel concordare sulla proposta di aggiornamento della discussione nei termini appena prospettati, invita i gruppi a lavorare, nel frattempo, alla stesura di una proposta di testo unificato delle risoluzioni all'ordine del giorno, che presentano un contenuto sostanzialmente analogo tra loro, anche al fine di rafforzare la posizione del Parlamento su tale importante argomento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto degli orientamenti unanimemente emersi nel corso del dibattito e auspicato che i gruppi possano lavorare per la ricerca di un'intesa su punti condivisi, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, che – previa intesa con il presidente della VII Commissione – si riserva di fissare per la giornata di giovedì 25 luglio.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 16 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Emendamenti C. 251 Vendola ed abb-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	82
Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO <i>Programme Office on Global Water Assessment</i> , che ospita il Segretariato del <i>World Water Assessment Programme</i> , fatto a Parigi il 12 settembre 2012. C. 1247 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	86

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Emendamenti C. 251 Vendola ed abb-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO *Programme Office on Global Water Assessment*, che ospita il Segretariato del *World*

Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012.

C. 1247 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fabiana DADONE (M5S), *relatore*, illustra il disegno di legge, ricordando che lo stesso è stato approvato dal Senato il 19 giugno scorso, consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo di Intesa con l'UNESCO (*United Nations Educational Scientific and Cultural Organization*) per il funzionamento dell'UNESCO *Programme Office on Global Water Assessment* fatto a Parigi il 12 settembre 2012, di cui si dirà tra un attimo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Il Protocollo d'intesa oggetto della ratifica in esame è stato sottoscritto a Parigi il 12 settembre 2012. Il Programma di Valutazione delle Risorse Idriche Mondiali (in inglese *World Water Assessment Programme: WWAP*), fondato nel 2000, è uno dei quattro programmi in cui si articola UN-Water, il meccanismo inter-agenzia delle Nazioni Unite incaricato di coordinare le attività relative all'acqua all'interno del sistema ONU.

Ospitato dall'UNESCO, il WWAP supervisiona le questioni legate all'acqua dolce per dare raccomandazioni, sviluppare casi di studio, rafforzare la capacità di valutazione su scala nazionale ed informare

sui processi decisionali a riguardo. L'UNESCO, infatti, ha avviato tale programma permanente di valutazione dell'acqua nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo del Millennio consistente nella riduzione, entro il 2015, della quota di popolazione che non ha a disposizione acqua potabile sicura, nonché di perseguire l'arresto dello sfruttamento non sostenibile delle risorse idriche.

Il principale prodotto del WWAP è il Rapporto sullo Sviluppo delle Risorse Idriche Mondiali (WWDR). Il Rapporto, articolandosi in una componente tematica, in una metodologica e in casi di studio, fornisce una visione aggiornata dello stato, dell'uso e della gestione delle risorse di acqua dolce nel mondo. Dopo le prime quattro edizioni, rilasciate a cadenza triennale a partire dal 2003 (la più recente nel 2012), è previsto che dal 2014 il rapporto avrà cadenza annuale.

Come precisato nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del protocollo in esame (S. 590), il Programma mondiale di valutazione delle acque ha avuto sede temporanea a Parigi, presso l'UNESCO, dal 2000 al 2007. In quell'anno il WWAP si è insediato a Perugia, sede approvata all'unanimità nel febbraio 2006 dal Consiglio di coordinamento del Programma mondiale di valutazione delle acque.

L'insediamento a Perugia è avvenuto in virtù di un Accordo fiduciario con l'UNESCO sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) il 2 febbraio 2007. Tale Accordo, in attesa degli effetti di un Protocollo d'intesa tra Governo italiano ed UNESCO, impegnava il MATTM a depositare la cifra annuale di 2,5 milioni di euro per tre anni (2007- 2009). Un Protocollo tra Italia ed UNESCO firmato il 21 novembre 2007, tuttavia, non giunse alla ratifica per difficoltà in buona parte legate al finanziamento di tali oneri.

Da ciò è derivata la necessità di estendere ed aggiornare l'accordo di fondi fiduciari tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

l'UNESCO del 2 febbraio 2007, una prima volta il 14 dicembre 2009, quindi il 3 agosto 2010 e finalmente il 3 agosto 2012, con esaurimento degli effetti di questa ultima estensione il 31 dicembre 2012.

Un ulteriore accordo tra la Regione Umbria e l'UNESCO (26 luglio 2007) ha messo a disposizione di quest'ultima la sede di Villa « La Colombella ». Un nuovo negoziato con l'UNESCO sui contenuti economici del Protocollo 2007 finalizzato al raggiungimento della soluzione definitiva della questione della permanenza del Segretariato WWAP a Perugia ha condotto alla firma, il 12 settembre 2012, del nuovo Protocollo d'Intesa in esame.

Quanto al contenuto del Protocollo, l'articolo 1 è dedicato al funzionamento del Segretariato WWAP di Perugia: le Parti si accordano per fornire la continuità operativa nella sede di Villa La Colombella (Perugia) richiamando, per quanto riguarda il funzionamento e la manutenzione della sede, quanto stabilito nell'Accordo separato tra regione Umbria e UNESCO del 26 luglio 2007.

L'articolo 2 concerne lo status e l'amministrazione del Segretariato WWAP, che è parte integrante del Segretariato dell'UNESCO nell'ambito della Divisione delle scienze idrologiche, ed è soggetto al controllo e all'autorità dell'UNESCO. Ai sensi del comma 2 il Governo italiano riconosce la personalità giuridica dell'UNESCO Programme Office e la sua capacità contrattuale, di acquisizione e disposizione di beni nonché di stare in giudizio.

Con l'articolo 3 vengono dettate le disposizioni finanziarie: il comma 1 definisce l'ammontare del contributo finanziario che l'Italia si impegna ad erogare all'UNESCO per il funzionamento del Segretariato WWAP in 1,653 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2013; il comma 2 individua nel mese di maggio di ogni anno la data di accredito dei fondi; il comma 3 subordina l'erogazione del contributo finanziario alla ratifica dell'Accordo da parte del Parlamento italiano, come previsto dalla normativa nazionale.

L'articolo 4 fornisce una lista di obiettivi e funzioni del Segretariato WWAP di

Perugia. Oltre all'obiettivo generale della compilazione del « Rapporto sullo stato delle risorse idriche mondiali » (comma 1), vengono stabilite (comma 2) le funzioni principali del Segretariato WWAP, tra le quali si rammentano il supporto agli Stati membri per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia di programmi e decisioni nazionali in materia di politica idrica e monitoraggio dello stato di attuazione dei diversi obiettivi, inclusi gli Obiettivi di sviluppo del Millennio; la realizzazione di Rapporti sulla situazione delle acque con particolare riferimento alla disponibilità e all'utilizzo sui singoli piani nazionali; l'assistenza agli Stati membri perché sviluppino e migliorino le capacità di raccolta e analisi dei dati per le proprie iniziative in tema di politica idrica.

L'articolo 5 individua ulteriori possibilità di collaborazione tra Italia ed UNESCO in ambito WWAP, tra le quali, in particolare, la produzione di rapporti informativi sui progressi conseguiti, su scala sia regionale sia globale, nel raggiungimento dei traguardi stabiliti dagli Obiettivi di sviluppo del Millennio connessi all'acqua e l'organizzazione di programmi di formazione su scala regionale e nazionale nello specifico settore.

L'articolo 6 prevede la diffusione da parte di Italia e UNESCO dei risultati delle ricerche del Segretariato UNESCO di Perugia, anche tramite la rete globale dei Comitati idrologici nazionali.

Ai sensi dell'articolo 7 le Parti sono tenute ad intraprendere un regolare scambio di informazioni sulle attività del Segretariato UNESCO di Perugia.

L'articolo 8 concede benefici fiscali sia per le attività dell'Ufficio UNESCO di Perugia sia per i funzionari ivi impiegati. In particolare, ai funzionari viene riservato un trattamento agevolativo pari a quello previsto per il personale di corrispondente livello delle organizzazioni internazionali del sistema Nazioni Unite rappresentate in Italia, in aggiunta ai privilegi ed alle immunità stabiliti dalla Convenzione internazionale del 1947 sui privilegi e le immunità delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite alla quale l'Ita-

lia ha aderito nel 1985. Le agevolazioni riguardano l'esenzione da tutti i diritti doganali, le esenzioni garantite alle Amministrazioni governative italiane quanto a imposte indirette e tasse e diritti su operazioni e transazioni, l'esenzione da ogni forma di imposizione diretta su salari, emolumenti e indennità erogati dall'UNESCO *Programme Office* di Perugia e infine l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti all'ingrosso, le prestazioni d'opera e gli appalti.

L'articolo 9 disciplina i rapporti di lavoro tra l'UNESCO ed il suo personale in forza presso il Segretariato UNESCO di Perugia, rinviando alla legislazione propria dell'Organizzazione internazionale.

L'articolo 10, che concerne il regolamento delle controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del Protocollo in esame, rimette la soluzione delle medesime, quando impossibile per via amichevole, ad un lodo arbitrale inappellabile.

L'articolo 11, infine, reca le disposizioni finali stabilendo che l'Accordo entrerà in vigore quando le parti si informeranno,

per iscritto, dell'espletamento delle procedure interne previste. La durata dell'atto pattizio, emendabile in forma scritta, è indefinita, salvo denuncia scritta con preavviso di sei mesi. In caso di trasferimento del Segretariato WWAP dal territorio italiano, il Governo nazionale avrà il diritto di denunciare, nei termini sopra descritti, il protocollo.

In conclusione, considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO *Programme Office on Global Water Assessment*, che ospita il Segretariato del *World Water Assessment Programme*, fatto a Parigi il 12 settembre 2012 (C. 1247 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1247 Governo, già approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO *Programme Office on Global Water Assessment*, che ospita il Segretariato del *World Water Assessment Programme*, fatto a Parigi il 12 settembre 2012 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.

Audizione dell'avvocato Grazia Volo e dell'Associazione italiana editori (*Svolgimento e rinvio*) . 88

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni (*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*) 88

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis *indica* e dei suoi derivati. C. 1203 Daniele Farina (*Esame e rinvio*) 89

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 92

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO *Programme Office on Global Water Assessment*, che ospita il Segretariato del *World Water Assessment Programme*, fatto a Parigi il 12 settembre 2012. C. 1247 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 95

ALLEGATO (*Parere approvato*) 97

COMITATO DEI NOVE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Emendamenti C. 204-251-328-923-A 96

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.

Audizione dell'avvocato Grazia Volo e dell'Associazione italiana editori.

(Svolgimento e rinvio).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Introduce, quindi, l'audizione.

Grazia VOLO, *avvocato*, e Marco POLILLO, *presidente dell'Associazione italiana editori*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Stefano DAMBRUOSO (SCpI), Francesca BUSINAROLO (M5S) e Franco VAZIO (PD).

Grazia VOLO, *avvocato*, e Marco POLILLO, *presidente dell'Associazione italiana editori*, rispondono ai quesiti posti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.

C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 giugno 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta l'onorevole Dambruoso aveva rappresentato l'opportunità che la Commissione iniziasse a concentrare l'esame su un testo specifico, per arrivare quindi alla fase emendativa. Chiede quindi ai relatori se intendano formulare una proposta di testo base.

Walter VERINI (PD), *relatore*, all'esito del dibattito sviluppatosi in Commissione e delle audizioni sinora svolte, ritiene opportuno proporre alla Commissione di adottare come testo base la proposta di legge C. 925 presentata dall'onorevole Costa, la quale non è solamente – sia pure con una rilevante differenza – la riproduzione di un testo già approvato dalla Camera dei deputati nella XIV legislatura pressoché all'unanimità (solo 6 voti contrari e 20 astenuti) e, quindi, il risultato di una sintesi di diverse posizioni afferenti a gruppi di centro-destra e centro-sinistra, ma anche la proposta che più delle altre è strutturata in maniera tale da poter essere utilizzata, attraverso la fase emendativa, per l'elaborazione, anche in questa legislatura, di un testo che sia il più possibile condiviso.

Rispetto al testo della XIV legislatura vi è una divergenza non secondaria. Si tratta, in particolare, della disposizione contenuta al comma 1 dell'articolo 1 di quel testo originario, secondo cui le disposizioni della legge 8 febbraio 1948, n. 47, la cosiddetta « Legge sulla stampa », si applicano, altresì, ai siti internet aventi natura editoriale. Non ritiene necessario soffermarsi sull'importanza di questa estensione legislativa, limitandosi a precisare che si tratta di una questione che potrà eventualmente essere affrontata in fase emendativa, per quanto la relativa disposizione non sia ricompresa nel testo base proposto.

Chiarisce, quindi, come tutto il testo sia migliorabile, riferendosi tanto alle questioni emerse nel corso delle audizioni che alle soluzioni adottate dai diversi provvedimenti abbinati, e come i relatori siano pronti al dialogo con spirito costruttivo.

Enrico COSTA (Pdl), *relatore*, nell'associarsi alla proposta del correlatore Verini, sottolinea come il testo della proposta di legge n. 925, che non è stato da lui elaborato, possa costituire una buona base di lavoro. Ritiene, in particolare, che il testo potrà essere migliorato anche tenendo conto, e con particolare attenzione, dei rilievi che emergeranno nel corso dell'audizione dei direttori di testate giornalistiche di rilievo nazionale, prevista per giovedì 18 luglio prossimo. Ritiene inoltre che si debba valutare l'ipotesi di trasferire l'esame dei provvedimenti in titolo alla sede legislativa.

Edmondo CIRIELLI (Fdi) dichiara che il proprio gruppo concorda con il principio ispiratore della proposta di legge C. 925 Costa, che coincide con la posizione del proprio gruppo, contrario alla previsione della reclusione non solo nel caso di specie ma, più un generale, per tutti i reati di opinione. Ritiene, tuttavia, che la proposta di legge preveda delle sanzioni pecuniarie troppo tenui e, perciò, poco efficaci; che debba essere rafforzata anche sotto il versante della responsabilità deontologica, tenendo conto della credibilità

del professionista che scrive; che non debba essere ridotto il termine di prescrizione per l'azione risarcitoria civile. Per questi motivi, se il proprio gruppo fosse rappresentato in Commissione, dichiarerebbe un voto di astensione sulla proposta dei relatori.

Stefano DAMBRUOSO (Scpi) condivide la proposta dei relatori di adottare come testo base la proposta di legge C. 925 Costa.

Nicola MOLteni (LNA) condivide anch'egli la proposta dei relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione adotta come testo base la proposta di legge C. 925 Costa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 22 luglio prossimo.

Sospende quindi la seduta in sede referente per consentire lo svolgimento della seduta in sede consultiva e la riunione del Comitato dei nove.

La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.50.

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis indica e dei suoi derivati.

C. 1203 Daniele Farina.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele FARINA (SEL), *relatore*, osserva come la legge 21 febbraio 2006, n. 49, abbia apportato profonde modifiche al Testo Unico sugli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del

1990) senza risolverne – ma anzi aggravandone – le criticità che lo caratterizzano.

La Corte di Cassazione ha recentemente sollevato la questione di legittimità costituzionale sotto il profilo dell'estraneità delle norme alla finalità dell'originale contenuto del decreto-legge e in via subordinata circa la sussistenza dei motivi di necessità e urgenza. Su questo dovrà a breve decidere la Corte costituzionale.

I proponenti sono convinti che, ferma restando la necessità di procedere ad una rivisitazione completa della materia, è possibile intervenire intanto con alcune limitate modifiche, senza dubbio urgenti, in particolare relative all'articolo 73, nonché all'articolo 75 che maggiormente hanno mostrato, alla prova del tempo, evidenti limiti di efficacia e palesi irrazionalità.

Con le modifiche apportate dalla legge del 2006 a tali articoli, infatti, è stato equiparato il trattamento sanzionatorio per le ipotesi illecite penalmente rilevanti, a prescindere dalla tipologia di stupefacente, fatto che, anche alla luce dei risultati conseguiti, appare privo di qualunque motivazione razionale. Da tale osservazione, congiunta ai dati oggi disponibili, è evidente la necessità di giungere invece a definire un principio sia di individuazione che di graduazione del diverso livello di pericolosità dei comportamenti definiti ed accolti come illeciti. L'amplissimo allargamento dello spettro dei soggetti destinatari delle pesanti sanzioni (anche di natura amministrativa) introdotte con la legge n. 49 del 2006 appare sostenuto da una logica particolarmente contraddittoria. È evidente la scelta totalmente repressiva rispetto al fatto-reato, omologando in una inammissibile oggettività, indebitamente, situazioni fattuali tra loro differenti.

Peraltro, oggi, è possibile trarre un compiuto bilancio degli effetti della legge n. 49 del 2006 e, più in generale, dell'efficacia dei principi ispiratori posti da decenni a base delle normative e delle azioni di contrasto alla diffusione del consumo e del traffico di stupefacenti; principi re-

pressivi, sostanzialmente confermati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1998.

Oggi, anche per ammissione di numerosi protagonisti di quella stagione, è infatti diffusa a livello mondiale l'opinione che le politiche di « *War on Drugs* » siano fallite.

La guerra globale alla droga è fallita, con conseguenze devastanti per gli individui e le società di tutto il mondo. Cinquanta anni dopo la Convenzione Unica delle Nazioni Unite sugli Stupefacenti, e a 40 anni da quando il presidente Nixon lanciò la guerra alle droghe del governo americano, sono urgenti e necessarie riforme fondamentali nelle politiche di controllo delle droghe nazionali e mondiali.

Le immense risorse dirette alla criminalizzazione e alle misure repressive su produttori, trafficanti e consumatori di droghe illegali hanno chiaramente fallito nella riduzione dell'offerta e del consumo.

Le apparenti vittorie dell'eliminazione di una fonte o di una organizzazione vengono negate, quasi istantaneamente, con l'emergere di altre fonti e trafficanti. Gli sforzi repressivi diretti sui consumatori impediscono misure di sanità pubblica volte alla riduzione di HIV/AIDS, overdosi mortali e altre conseguenze dannose dell'uso della droga. Invece di investire in strategie più convenienti e basate sull'evidenza per la riduzione della domanda e dei danni le spese pubbliche vanno nelle inutili strategie della riduzione dell'offerta e della incarcerazione.»

Dunque « incoraggiare i governi a sperimentare modelli di regolamentazione giuridica della droga per minare il potere del crimine organizzato e salvaguardare la salute e la sicurezza dei loro cittadini. Questa raccomandazione vale soprattutto per la cannabis, ma incoraggiamo anche altri esperimenti di depenalizzazione e regolamentazione legale, che possano raggiungere questi obiettivi e fornire modelli per altri ».

Così non un qualche consorzio di storici non proibizionisti ma il Rapporto della Commissione globale per le politiche sulle droghe del giugno 2011. Organismo

internazionale di cui fanno parte, tra gli altri, César Gaviria, ex Presidente della Colombia, Ernesto Zedillo, ex Presidente del Messico, Fernando Henrique Cardoso, ex Presidente del Brasile, George Papan-dreou, ex Primo Ministro della Grecia, George P. Shultz, ex Segretario di Stato Stati Uniti, Javier Solana, ex Alto Rappresentante dell'Unione Europea per la Politica Estera e la Sicurezza Comune, Spagna, Kofi Annan, ex Segretario Generale delle Nazioni Unite, Paul Volcker, ex Presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti e dell'Economic Recovery Board.

L'approccio fin qui seguito, generalmente e quasi esclusivamente repressivo, appare oggi tanto più anacronistico in quanto in aperto contrasto con le tendenze legislative in atto negli USA, in molti Paesi del Centro e Sud America, nonché con le riflessioni in numerose Paesi europei.

Si è scelto di utilizzare ai fini della relazione che accompagna l'articolato solo dati ufficiali desunti dalle relazioni annuali della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga del Ministero degli Interni, del Ministero di Grazia e Giustizia, del Dipartimento per le Politiche Antidroga, ben sapendo che proprio sui dati è attiva da tempo una polemica tra soggetti diversi, sia di carattere quantitativo che interpretativo.

Ricorda soltanto, dalla Relazione annuale al Parlamento del 2012 redatta dal Dipartimento Politiche Antidroga, che i costi imputabili alle attività di contrasto sono ammontati, nel solo 2011, a circa 2 miliardi di euro, di cui il 48,2 per cento per la detenzione, il 18,7 per cento per le attività delle forze dell'ordine e il 32,6 per cento per attività erogate dai tribunali e dalle prefetture. Dagli stessi dati, si evince tuttavia che questa mastodontica attività di contrasto non ha portato significativi risultati sotto il profilo della riduzione dei consumi di sostanze stupefacenti, soggetti, al più, a fluttuazioni di carattere macrogeografico, generazionale o culturale. Né sono percepibili variazioni significative nel flusso di denaro di cui si appropriano annualmente diversi sodalizi criminali, variamente sti-

mato, ma quasi mai inferiore ai 60 miliardi di euro. Tutti i dati illustrati indicano, dunque, la necessità di un radicale cambio di strategia e del mutamento del quadro normativo di riferimento.

La proposta di legge in esame mira dunque a concentrare l'azione di contrasto sulle sostanze e sulle condotte di maggiore pericolosità e a sanzionare, con pene meno severe, le condotte per fatti di lieve entità, ciò anche in relazione alle sanzioni amministrative attualmente previste all'articolo 75 del Testo Unico.

Al fine di superare le incertezze che si manifestano in giurisprudenza, peraltro, l'ipotesi di lieve entità viene esplicitamente configurata come reato autonomo con la soppressione del comma 5 dell'articolo 73 e l'introduzione dell'articolo 73-bis, mentre viene esclusa la punibilità della coltivazione « domestica » di cannabis, destinata all'uso personale o ceduta a terzi per il consumo immediato (comma 3-bis aggiunto all'articolo 73). Si prevede altresì, anche con riferimento all'ipotesi ordinaria, di differenziare le pene per i diversi tipi di sostanze, aggiungendo una autonoma figura di reato al comma 1 dell'articolo 73.

I proponenti avanzano la presente proposta quale contributo alla discussione parlamentare, sempre più urgente, per modificare radicalmente l'attuale disciplina relativa agli stupefacenti, alla luce dei risultati fallimentari delle politiche sul tema adottate sinora.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione Giustizia dovrà oggi iniziare l'esame, in sede consultiva, per le sole parti di competenza, della Legge di delegazione europea 2013, della Legge europea 2013 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

La Commissione, in particolare, esaminerà prima congiuntamente i predetti documenti. In seguito, si procederà con l'esame disgiunto dei due disegni di legge, che si concluderà con la deliberazione, per ciascuno di essi, di una relazione, alla quale saranno allegati gli eventuali emendamenti approvati, e la nomina di un relatore che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione. L'esame della Relazione consultiva si concluderà invece con l'espressione di un parere.

Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti ai predetti disegni di legge scade oggi alle ore 16 e che l'esame dovrà concludersi entro questa settimana. Ciò al fine di consentire alla XIV Commissione di riferire all'Assemblea già nella prossima settimana, in quanto la Conferenza dei presidenti di gruppo ha

previsto che i disegni di legge europei siano esaminati dall'Aula entro il mese di luglio.

Con specifico riferimento agli emendamenti che potranno essere presentati al disegno di legge di delegazione europea e al disegno di legge europea, fa presente che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica della Commissione Giustizia; gli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale; gli emendamenti respinti dalla Commissione Giustizia non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, invece, essere ripresentati in Assemblea.

Con riferimento alla Legge di delegazione europea 2013 (A.C. 1326), osserva preliminarmente che gli articoli 1 e 2 contengono delle norme di sistema volte a prevedere i principi ed i meccanismi generali per l'attuazione di atti normativi dell'Unione europea.

Rientra negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, in primo luogo, l'articolo 1, comma 3, in base al quale gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

L'articolo 2 conferisce, invece, al Governo una delega legislativa per l'adozione, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge, di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ovvero per via non legislativa, o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili.

L'articolo 5 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame al Senato, detta

specifici criteri di delega per il recepimento della direttiva 2011/36/UE, sulla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (ricompresa nell'allegato B del disegno di legge).

Rispetto alla previgente disciplina, la direttiva provvede a riordinare la materia in maniera più organica proponendo, in particolare, una nuova e più ampia definizione del delitto di tratta di esseri umani, attualmente previsto dall'articolo 601 del nostro codice penale. Nella più ampia fattispecie del reato, l'articolo 1 della direttiva fa rientrare anche l'abuso della posizione di vulnerabilità della vittima, posizione definita da «una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima» (articolo 2, par. 2). Uno specifico criterio di delega fornisce la definizione di «persona vulnerabile» in riferimento alla pluralità di aspetti che determinano detto status: dall'età, al genere, alle condizioni di salute, alle violenze subite, eccetera (lettera d)).

Ricorda che il 30 maggio 2013 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione inviando all'Italia una lettera di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva in questione.

Il disegno di legge di delegazione elenca inoltre le seguenti direttive ai fini della loro attuazione: la direttiva 2010/64/UE, che individua norme minime comuni relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, con l'obiettivo di rafforzare la fiducia reciproca tra i paesi dell'Unione europea e di garantire il diritto ad un processo equo; la direttiva 2011/83/UE, che armonizza le disposizioni relative alla tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti di vendita di beni e servizi conclusi tra consumatori e commercianti, al fine di realizzare un effettivo mercato interno tra imprese e consumatori che raggiunga il giusto equilibrio tra un adeguato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese; la direttiva 2011/93/UE, che si pone l'obiettivo di ravvicinare ulteriormente le legislazioni penali degli Stati membri in ma-

teria di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali; la direttiva 2011/99/UE, che si fonda sul principio del mutuo riconoscimento e disciplina l'ordine di protezione europeo; la direttiva 2012/13/UE, che stabilisce le norme relative al diritto all'informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e sull'accusa elevata a loro carico; la direttiva 2012/29, che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato e, sostituendo la decisione quadro 2001/220/GAI, intende creare un contesto generale per la tutela di tutte le vittime, indipendentemente dal tipo di reato o dalle circostanze o dal luogo in cui è stato commesso.

Passando all'esame della Legge europea (A.C. 1327), rileva come rientri negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, anzitutto, l'articolo 5, che novella gli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 96 del 2001.

Il decreto, che ha disciplinato l'esercizio della professione di avvocato in forma societaria, ha previsto che a tale forma di attività associata possano partecipare avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi. Il vigente articolo 35, comma 1, segnatamente, stabilisce che gli avvocati stabiliti possono essere soci di una società tra avvocati solo se almeno uno dei soci sia in possesso del titolo nazionale di avvocato. Tuttavia, a seguito dell'esame del caso *Eu Pilot 1753/11/Mark*, la necessità della presenza di almeno un avvocato italiano è stata ritenuta discriminatoria dalla Commissione europea. Da qui la proposta di procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia cui le modifiche in esame intendono porre rimedio, facendo venire meno il citato riferimento al socio nazionale.

L'articolo 14 opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Anche tale disposizione è diretta a sanare una procedura di infra-

zione. Vengono, in particolare, elevati il minimo ed il massimo della sanzione amministrative pecuniarie comminate per la violazione dei divieti in tema di caratteristiche delle gabbie – di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 267 del 2003 – e degli impianti ed allevamenti – di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo citato.

L'articolo 25 modifica la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, contenuta nella parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (norme in materia ambientale), al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea con la procedura d'infrazione 2007/4679 che hanno rilevato la non conformità di alcune disposizioni del citato decreto legislativo alla direttiva 2004/35/CE.

Si tratta dell'ulteriore tentativo di adeguamento del legislatore italiano alla citata direttiva, dopo che un primo tentativo (con il decreto-legge n. 135 del 2009, convertito dalla Legge n. 166 del 2009) non è stato ritenuto sufficiente a superare le contestazioni mosse dalla Commissione europea.

Le contestazioni oggetto della procedura d'infrazione 2007/4679 e nel successivo parere motivato complementare la Commissione, evidenziano i profili di non conformità del decreto legislativo n. 152 del 2006 alla citata direttiva. Il decreto legislativo, segnatamente, non sarebbe conforme alla direttiva in quanto: *a*) restringe la responsabilità ambientale ai casi di dolo e colpa, laddove la direttiva prevede la limitazione del dolo e della colpa, e quindi dell'obbligo di ripristino, per i soli casi di danno alle specie e all'*habitat* naturale causato dall'esercizio di attività professionali non incluse nell'elenco allegato alla direttiva; *b*) introduce limitazioni, non previste dalla direttiva, del campo di applicazione delle disposizioni in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. In particolare, la normativa italiana prevede la non applicazione di tali disposizioni alle « situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica,

o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale »; *c*) prevede la possibilità di sostituire le misure di riparazione con risarcimenti per equivalente pecuniario, laddove la direttiva dispone una gerarchia di misure di riparazione, complementari e compensative, non prevedendo il ricorso al risarcimento pecuniario. Inoltre, le modalità di calcolo dell'ammontare del risarcimento, previste dal decreto legislativo, appaiono svincolate dall'entità del danno ambientale arrecato.

Per le indicate finalità di adeguamento, l'articolo 25 in questione, apporta modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'articolo 28 disciplina la collaborazione nelle indagini sugli incidenti ferroviari fra l'Organismo investigativo permanente del Ministero dei Trasporti e l'Autorità giudiziaria, la cui inefficacia, secondo la Commissione europea, si sarebbe manifestata nel gravissimo incidente ferroviario di Viareggio, avvenuto nel giugno del 2009.

La Commissione europea, nell'ambito della procedura EU Pilot 1254/10/MOVE, contesta all'Italia il non corretto recepimento della direttiva 2004/49/CE. In particolare la Commissione contesta la compatibilità con la normativa UE degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie)

La Commissione europea rileva che i sopra citati articoli prevedono un rapporto di subordinazione degli investigatori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie nei confronti dell'Autorità giudiziaria, mentre l'articolo 20 della direttiva 2004/49/CE prevede che fra tali soggetti sussista un rapporto di collaborazione.

Per adeguare la disciplina nazionale ai rilievi della Commissione europea, l'articolo 28 in esame novella, quindi, gli articoli 20 e 21 del citato decreto legislativo n. 162 del 2007.

Con riferimento, infine, alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012, segnala, in particolare, come nella parte prima, vi sia una sezione terza, relativa alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.

In quest'ambito, dal paragrafo 1, dedicato alla giustizia civile, risulta che nel corso del 2012, il Governo si è occupato principalmente dei negoziati relativi ad atti normativi dell'Unione europea nelle seguenti materie: competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile; diritto comune europeo della vendita; ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale; procedure di insolvenza aventi carattere transfrontaliero; regimi patrimoniali dei coniugi e delle unioni registrate.

Nel paragrafo 2, dedicato alla giustizia penale, sono illustrate le attività svolte dal Governo in materia di garanzie procedurali a favore degli indagati e imputati in procedimento penali nel territorio dell'unione; diritto di informazione nei procedimenti penali; diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; ordine di investigazione europeo; protezione degli interessi finanziari dell'UE.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012.

C. 1247 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sofia AMODDIO (PD), *relatore*, osserva come il Protocollo d'intesa tra l'UNESCO ed il Governo italiano relativo al funzionamento, a Perugia, del Segretariato del Programma mondiale di valutazione delle acque denominato WWAP (*World Water Assessment Programme*), sia stato sottoscritto a Parigi il 12 settembre 2012.

Si tratta di uno dei quattro programmi in cui si articola UN-Water, il meccanismo inter-agenzia delle Nazioni Unite incaricato di coordinare le attività relative all'acqua all'interno del sistema ONU. Ospitato dall'UNESCO, il WWAP supervisiona le questioni legate all'acqua dolce per dare raccomandazioni, sviluppare casi di studio, rafforzare la capacità di valutazione su scala nazionale ed informare sui processi decisionali al riguardo.

L'UNESCO, infatti, ha avviato tale programma permanente di valutazione dell'acqua nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, al fine di verificare il raggiungimento dell'obiettivo del Millennio consistente nella riduzione, entro il 2015, della quota di popolazione che non ha a disposizione acqua potabile sicura nonché di perseguire l'arresto dello sfruttamento non sostenibile delle risorse idriche

Il principale prodotto del WWAP è il Rapporto sullo Sviluppo delle Risorse Idriche Mondiali (WWDR) che, dal 2014, avrà cadenza annuale e non più triennale.

Il Programma mondiale di valutazione delle acque ha avuto sede temporanea a Parigi, presso l'UNESCO, dal 2000 al 2007. In quell'anno il WWAP si è insediato a Perugia.

L'insediamento a Perugia è avvenuto in virtù di un Accordo fiduciario con l'UNESCO sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) il 2 febbraio 2007. Un nuovo negoziato con l'UNESCO sui contenuti economici del Protocollo del 2007 finalizzato a definire la permanenza del Segretariato WWAP a Perugia ha condotto alla firma, il 12 settembre 2012, del nuovo Protocollo d'Intesa in esame.

Il Protocollo si compone di 11 articoli.

Gli articoli 8 e 10 rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.

L'articolo 8, in particolare, riserva ai funzionari un trattamento fiscale agevolato pari a quello previsto per il personale di corrispondente livello delle organizzazioni internazionali del sistema Nazioni Unite rappresentate in Italia, in aggiunta ai privilegi ed alle immunità stabiliti dalla Convenzione internazionale del 1947 sui privilegi e le immunità delle agenzie specializzate delle Nazioni Unite alla quale l'Italia ha aderito nel 1985.

L'articolo 10 concerne il regolamento delle controversie relative all'applicazione o all'interpretazione del Protocollo in esame, rimette la soluzione delle medesime, quando impossibile per via amichevole, ad un lodo arbitrale inappellabile.

Pur nella consapevolezza che il parere della Commissione Giustizia deve limitarsi alle disposizioni di competenza, rileva come gli articoli 3 e 8 del Protocollo comportino una spesa a partire dall'anno 2013 di 2.313.000 euro annui. Ritiene che, in un momento nel quale si chiedono agli italiani sacrifici e si invoca costantemente

un principio di *spending review*, assegnare un così alto contributo – ad un'istituzione senz'altro importante, che valorizza il ruolo italiano nell'ambito delle Nazioni unite – imporrebbe, a suo avviso, una riflessione ed un'analisi molto approfondita, al fine di verificare il *quantum*.

Per quanto di competenza della Commissione giustizia, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 16 luglio 2013.

**Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso.
Emendamenti C. 204-251-328-923-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle ore 14.40 alle ore 14.50.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO *Programme Office on Global Water Assessment*, che ospita il Segretariato del *World Water Assessment Programme*, fatto a Parigi il 12 settembre 2012 (C. 1247 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che articoli 3 e 8 del Protocollo comportano una spesa a partire dall'anno 2013 di 2.313.000 euro annui;

ritenuto che, in un momento nel quale si chiedono sacrifici agli italiani e si

invoca costantemente un principio di *spending review*, assegnare un così alto contributo –ad un'istituzione senz'altro importante, che valorizza il ruolo italiano nell'ambito delle Nazioni unite – imporrebbe una riflessione ed un'analisi molto approfondita;

per quanto di competenza, esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00624 Scotto: Sul rimpatrio in Kazakhstan di Alma Shalabayeva e della figlia.	
5-00625 Locatelli: Sul rimpatrio in Kazakhstan di Alma Shalabayeva e della figlia.	
5-00626 Gianluca Pini: Sul rimpatrio in Kazakhstan di Alma Shalabayeva e della figlia ..	99
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	111
5-00627 Spadoni: Sulla situazione dei profughi palestinesi	100
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	113
5-00628 Fedi: Sulla condanna e la detenzione di un cittadino italiano in Guatemala	101
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	115

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte. JOIN(2013) 4 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>) .	102
ALLEGATO 4 (Documento finale approvato dalla Commissione)	116
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati. (COM(2012)629 final).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014. (17426/12).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	103
ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)	118

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla costituzione dei Comitati permanenti	108
Sui lavori della Commissione	109
AVVERTENZA	109

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli.

La seduta comincia alle 13.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00624 **Scotto: Sul rimpatrio in Kazakhstan di Alma Shalabayeva e della figlia.**

5-00625 **Locatelli: Sul rimpatrio in Kazakhstan di Alma Shalabayeva e della figlia.**

5-00626 **Gianluca Pini: Sul rimpatrio in Kazakhstan di Alma Shalabayeva e della figlia.**

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Arturo SCOTTO (SEL) illustra l'interrogazione di cui è primo firmatario, sottolineando l'enorme rilievo politico-internazionale della vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo. Richiama pertanto il Governo a dare conto delle rilevanti relazioni commerciali che grandi aziende italiane, come l'ENI oppure Impregilo, intrattengono con il Kazakhstan, vale a dire con uno Stato dalla discutibile dinamica democratica, come dimostrano anche le denunce di importanti organizzazioni non governative del calibro di *Human Rights Watch*. Conclude auspicando che i diritti umani costituiscano una bussola di riferimento nella politica estera ed anche nel commercio internazionale.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) illustra l'interrogazione in titolo di cui è firmataria invitando a riflettere, oltre che sugli aspetti commerciali, sulla stranezza del caso che mostra una gestione non limpida e non professionale, come dimostra la messa a disposizione di un aereo privato, la sottovalutazione della condizione di rifugiato politico del marito della signora Shalabayeva, la paradossale incriminazione per aver pagato la tangente per un passaporto falso. Richiamando la costante giurisprudenza internazionale contraria alle estradizioni in Kazakhstan, au-

spica che non ci si limiti ad indagare sulla responsabilità ma si adottino gli opportuni rimedi. Si domanda al riguardo se non debba essere presa in considerazione l'ipotesi del richiamo del nostro ambasciatore dal Kazakhstan. In conclusione si dichiara stupita della carenza di coordinamento e della disinformazione dimostrata dal Ministero degli affari esteri, senza che il riferimento ad un Paese così critico abbia suscitato alcuna preoccupazione.

Gianluca PINI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo di cui è firmatario, nell'attesa che sia resa nota da parte del Ministro dell'interno la relazione circa l'indagine che lo stesso Presidente del Consiglio ha promesso rispondendo in Assemblea ad un atto di sindacato ispettivo del suo gruppo. A suo avviso, il punto di caduta della massima responsabilità è da individuarsi proprio nel Ministero degli affari esteri, non essendo credibile se non in modo svilente che i funzionari diplomatici possano aver compiuto simili gravi errori materiali. Ribadisce in proposito la richiesta che siano resi noti i nomi dei responsabili di così macroscopici sbagli eseguiti non certo per leggerezza ma per malafede magari da parte di funzionari già responsabili, come si opina, del caso dei marò trattenuti in India. Chiede al riguardo in particolare chiarimenti circa il ruolo del consigliere diplomatico presso il Ministero dell'interno.

Il viceministro Lapo PISTELLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), precisando alla deputata Locatelli che nella procedura amministrativa svolta presso il Ministero degli affari esteri la cittadinanza kazaka della persona in questione non poteva emergere dal momento che si richiedeva di verificare l'accreditamento diplomatico in Italia di « Alma Ayan » (non menzionando il cognome Shalabayeva) dotata di passaporto della Repubblica centrafricana, senza peraltro comunicare che si trattava di un caso di espulsione. Per quanto concerne i comportamenti attribuiti all'Ambasciatore del Kazakhstan in

Italia, ritiene opportuno attendere gli esiti dell'indagine in corso, ma invita a valutare che ogni eventuale iniziativa potrebbe preludere a repliche da parte kazaka che potrebbero risultare controproducenti proprio nell'ottica di una tutela da offrire alla signora Shalabayeva, la quale sta al momento beneficiando di un'attenzione particolare da parte della nostra rappresentanza diplomatica in Kazakistan, che è ricorso ad una procedura eccezionale pur di raccogliergli la firma per il ricorso contro il decreto di espulsione presso il nostro consolato onorario ad Almaty.

Arturo SCOTTO (SEL) replicando, si dichiara non pienamente soddisfatto a causa del corto circuito intervenuto sotto il profilo interministeriale che ha di fatto marginalizzato la Farnesina in una vicenda in cui avrebbe dovuto essere invece fondamentale. Non ritiene al riguardo sufficiente quella che pure sarà l'importante relazione del capo della polizia, in quanto il tema è di natura politica, alla luce della « faglia » che si è aperta e che potrebbe riguardare non solo il presente ma anche il futuro. Denuncia infatti la ritirata strategica della politica rispetto a comportamenti che avrebbero richiesto energici interventi al fine di evitare pericolosi contraccolpi. Ringrazia comunque il viceministro Pistelli per i dati oggettivi forniti sulle relazioni commerciali italo-kazake e sulle condizioni dei lavoratori in quel Paese, invitando comunque alla massima vigilanza per approfondire il rispetto dei diritti civili, che è un essenziale punto di riferimento per la politica estera in termini di democraticità, a cui in passato il mondo occidentale non ha mancato di riferirsi anche se spesso strumentalmente. Dichiara comunque di confidare in tale ottica nell'esperienza del ministro Bonino.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) replicando, si associa alla consapevolezza della sensibilità del ministro Bonino per i diritti umani dichiarata dal collega Scotti, ma proprio per questa ragione ritiene che la risposta resa lasci ancora spazi di sconcerto a causa della preoccupazione di

ridurre la vicenda ad una questione burocratica. A suo avviso, invece, il mancato raccordo interministeriale fa temere che casi analoghi possano ripetersi in futuro. Nel riservarsi di leggere il resoconto dell'intervento del viceministro Pistelli, osserva che l'immediata reazione del ministro Bonino sembra doversi ricondurre non ad informazioni ufficiali ma ad altre fonti, anticipate anche rispetto alla denuncia del CIR, benché pur sempre in sostanziale ritardo. Nel comprendere le ragioni della necessaria prudenza nel valutare il comportamento dell'ambasciatore kazako, si domanda tuttavia se non vi siano margini per richiamarlo comunque alle responsabilità eventualmente comprovate. Sottolinea infine l'esigenza di garantire il necessario equilibrio tra i diritti umani e le relazioni commerciali, profili entrambi estremamente delicati.

Gianluca PINI (LNA) replicando, si dichiara insoddisfatto, giudicando plausibile ma poco credibile la ricostruzione fornita dal viceministro Pistelli, pur comprendendo le ragioni di voler tutelare l'apparato amministrativo in una situazione di tale imbarazzo. Continua a ritenere gravissima la mancata informazione del consigliere diplomatico presso il Ministero dell'interno. Ritiene peraltro che il viceministro avrebbe potuto fare in ogni caso i nomi dei funzionari coinvolti senza per questo lederne la *privacy*. Ribadisce il sospetto che vi siano implicati diplomatici già coinvolti nella vicenda dei marò. Concordando circa la necessaria prudenza in quanto a reazioni diplomatiche, fa presente che il ministro Bonino si è disinteressata per circa un mese della vicenda, pur dopo averne interloquuto con il ministro Alfano in occasione della Festa della Repubblica, per cui il suo scandalizzarsi appare alquanto tardivo.

5-00627 Spadoni: Sulla situazione dei profughi palestinesi.

Maria Edera SPADONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è prima

firmataria, dopo aver precisato che il suo gruppo non ha inteso presentare un atto di sindacato ispettivo in questa sede sulla vicenda kazaka, in quanto ha promosso una mozione di sfiducia individuale nei confronti del ministro Alfano, per cui risultava inutile prestarsi ad uno « scari-cabarile », a fronte della patente violazione dell'articolo 10 della Costituzione. Si sofferma quindi sulla drammatica condizione dei profughi palestinesi, acuitasi a causa del conflitto siriano che ha costretto 350 mila persone a lasciare la propria casa per spostarsi in Giordania o in Libano. Sottolinea in particolare come circa i tre quarti del popolo palestinese versino in condizioni di estrema povertà.

Il viceministro Lapo PISTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Edera SPADONI (M5S), replicando, esprime apprezzamento per il sostegno garantito all'UNRWA da parte del Governo, auspicando che tale impegno non abbia natura solo economica ma si dispieghi sul piano diplomatico perché l'Italia possa svolgere un ruolo decisivo nel riconoscimento dei diritti del popolo palestinese.

5-00628 Fedi: Sulla condanna e la detenzione di un cittadino italiano in Guatemala.

Veronica TENTORI (PD) illustra l'interrogazione in titolo in qualità di cofirmataria, manifestando viva preoccupazione per le condizioni del giovane volontario di Sirtori (Lecco) S.C., condannato ad otto anni di reclusione per violenza sessuale su minore in Guatemala ed attualmente detenuto nel carcere di Città del Guatemala.

Ricorda che nella precedente legislatura era già stata presentata un'interrogazione su questo caso e che il Governo aveva dato ampia rassicurazione in merito all'attenzione con la quale avrebbe seguito

la vicenda, anche attraverso l'ambasciata italiana a Città del Guatemala.

Esprime l'auspicio che in caso di eventuale condanna definitiva sia possibile un trasferimento in Italia per scontare in patria la pena pur essendo a conoscenza del fatto che il Guatemala non è incluso tra i Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti e non ha accordi bilaterali con il nostro Paese.

Il viceministro Lapo PISTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gian Mario FRAGOMELI (PD), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto dalla risposta del Governo, rilevando che in essa sono state affrontate tutte le questioni poste. Esprime apprezzamento per la grande attenzione che le autorità italiane hanno dedicato alla delicata vicenda osservando che nella scorsa legislatura la risposta era stata meno puntuale.

Manifesta l'intenzione di continuare a vigilare sul caso, auspicando in particolare la positiva conclusione dell'accordo con il Guatemala relativo al trasferimento dei detenuti.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Alessandro DI BATTISTA. — Interviene il viceministro degli affari esteri, Lapo Pistelli.

La seduta comincia alle 13.45.

Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte.
JOIN(2013) 4 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 giugno scorso.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), relatore, illustra una proposta di documento finale (vedi allegato 4), che tiene conto del parere reso dalla Commissione XIV, nonché di un'integrazione fattale pervenire dalla collega Cimbro. Precisa che il testo muove da alcune affermazioni di principio sulla natura della PEV quale asse portante delle relazioni esterne dell'UE, che risulta tuttavia decisivo anche per la sua realtà interna, nonché sul metodo olistico che la caratterizza in relazione a tutte gli strumenti e a tutte le politiche europee. Si sofferma quindi sul principio del *more for more*, chiarendone la portata a fini incentivanti, così come richiamato nella precedente seduta dal collega Fava. Richiama poi alcune delle valutazioni svolte circa gli ancora scarsi risultati raggiunti ad esempio con riferimento alla condizione delle donne, anche se qualche progresso può ritenersi conseguito in materia elettorale. Tra i motivi di insoddisfazione, segnala il rischio di regressione acuito dall'instabilità politica e dalla crisi economica. Rimarca peraltro in modo particolare l'esigenza che l'Unione europea svolga un ruolo più incisivo nell'affrontare i conflitti regionali. Quanto alla parte dispositiva, segnala l'esigenza del pieno utilizzo dei fondi disponibili, con particolare riferimento a quelli riservati ai processi di democratizzazione ma anche al rafforzamento delle reti infrastrutturali. Conclude richiamando l'impegno dell'Italia per una ripresa della politica mediterranea dell'Unione europea in occasione del

prossimo semestre di presidenza, anche alla luce di una più incisiva azione da parte del SEAE.

Il viceministro Lapo PISTELLI, nell'esprimere vivo apprezzamento per il documento presentato, ribadisce come l'Italia più di altri Paesi europei sia interessata allo sviluppo della PEV, anche alla luce degli attuali esiti delle cosiddette primavere arabe che stanno suscitando vive preoccupazioni non solo in Egitto e in Libia ma anche in Tunisia ed hanno confermato l'esigenza di adottare un approccio distinto paese per paese. Si sofferma quindi sugli aspetti caratterizzanti degli aiuti europei in ambito PEV che si riassumono nel trinomio: *money, market, mobility*, evidenziando l'esigenza di maggiori interventi sul terzo ambito, anche alla luce del fatto che la crisi europea si sta riverberando negativamente sui paesi vicini il cui interscambio è tarato sull'UE. Concorda poi con le valutazioni relative all'applicazione del principio del *more for more* invitando a tenere conto del fatto che appaiono giustificate le proteste degli attuali governi dei Paesi mediterranei che contestano all'Unione europea di non avere preteso altrettanto dai precedenti governi dittatoriali.

Nel riferirsi anche al Partenariato orientale, fa presente come l'UE abbia avuto successo in tale direzione geopolitica e debba quindi oggi con altrettanto impegno accettare la sfida che viene dal Mediterraneo, destinandovi le risorse necessarie, come del resto previsto nel confermare il criterio di ripartizione nell'ambito della PEV di due terzi per il vicinato meridionale e di un terzo per il vicinato orientale.

Eleonora CIMBRO (PD) ringrazia la relatrice per avere accolto la sua proposta di fare riferimento nell'ambito del documento finale sia all'integrazione regionale che alla mobilità.

Edmondo CIRIELLI (FdI) dichiara di ritrovarsi sulle posizioni della relatrice e del viceministro sulla base dell'oggettiva

convenienza di promuovere lo sviluppo nei Paesi vicini favorendone l'evoluzione democratica ma al tempo stesso senza pretendere di stravolgerne l'organizzazione sociale e non ripetendo gli errori compiuti sostenendo i precedenti regimi dittatoriali. Nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, apprezza il ruolo dell'Italia che orienta le relazioni mediterranee dell'Unione europea in modo diverso rispetto ad altri Stati membri, come la Francia ovvero il Regno Unito, che spesso assumono atteggiamenti unilaterali.

Vincenzo AMENDOLA (PD) manifesta pieno sostegno alla proposta di documento finale, condividendo altresì le prospettive indicate dal viceministro Pistelli auspicando che la prossima presidenza italiana dell'UE possa dare una direzione nuova alla politica mediterranea.

Deborah BERGAMINI (PdL), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo, concorda sulla necessità di un maggiore e diverso impulso da dare alla PEV con particolare riferimento al Mediterraneo soprattutto alla luce dei recenti avvenimenti. Ritene che l'Italia abbia ampi margini per migliorare e rafforzare l'azione europea in tale contesto e che possa senz'altro utilizzarli l'anno prossimo nel semestre di presidenza, sulla base delle indicazioni fornite dal viceministro Pistelli.

Carlo SIBILIA (M5S) dichiara il sostegno del suo gruppo alla proposta di documento finale di cui apprezza la forte attenzione per i diritti umani, invitando altresì ad assumere un approccio più ispirato da idee nuove che non dalla logica dei fondi disponibili. Altrimenti, a suo avviso, si corre il rischio che gli auspici non si traducano in azioni.

Arturo SCOTTO (SEL) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto che ha aperto una discussione ricca di spunti e riflessioni. Ritene necessario che l'Italia definisca per tempo le proprie priorità relative alla PEV in relazione al prossimo semestre di presidenza dell'UE, dal momento che si

tratta di recuperare il tempo perduto con le iniziative improvvise del presidente Sarkozy, ricostruendo ponti e relazioni per la democrazia, la pace e lo sviluppo. Ritene peraltro che si debba dare un nuovo impulso da parte dell'UE al processo di pace in Medio Oriente, così come ha cominciato a fare il Presidente del Consiglio nella sua recente visita nella regione.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore*, ringrazia il viceministro Pistelli per gli spunti offerti dal suo intervento anche al fine di evitare gli errori del passato e tutti i colleghi che hanno inteso manifestare il loro sostegno.

La Commissione approva la proposta di documento finale, come formulata dalla relatrice.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati.
(COM(2012)629 final).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014.
(17426/12).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013.

(Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 2 luglio scorso.

Il viceministro Lapo PISTELLI evidenzia l'alto profilo europeista che caratterizza l'esecutivo di cui fa parte, richiamandone l'impegno per la modifica in senso federale dell'assetto istituzionale dell'UE, ferma restando nel frattempo la

valorizzazione del ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali. Ricorda altresì l'impegno per la crescita e l'occupazione al fine di superare le asimmetrie economiche, fatta salva la disciplina di bilancio.

Considera qualificante per l'indirizzo di governo la strategia volta a rafforzare la proiezione esterna dell'UE per renderla un attore globale non solo per ragioni ideali che discendono dalla prospettiva federalista, ma anche per ragioni pratiche serenamente valutabili in un contesto in cui il rischio-irrilevanza dei singoli Stati membri è così elevato che, sulla base delle attuali previsioni, nessun singolo Paese europeo farebbe più parte del G8 nel 2030.

In tale ottica, esalta il principio della sovranità condivisa che si contrappone in modo netto a qualunque cattiva lettura circa pretesi scippi di sovranità. Nel salutare la recente adesione della Croazia, ribadisce il sostegno dell'Italia all'ulteriore allargamento dell'UE sia per colmare la lacuna rappresentata dai Balcani occidentali sia per includere strategicamente, in futuro, anche la Turchia, proprio alla luce degli ultimi eventi che hanno interessato quel Paese. Auspica che la reciproca fiducia tra gli Stati membri possa riprendere a crescere favorendo anche un ripensamento delle politiche relative al Trattato di Schengen, dichiarandosi comunque abbastanza soddisfatto circa i progressi in corso nell'ambito dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con particolare riferimento alla tratta degli essere umani e alla riforma di Europol.

Si sofferma quindi sul lavoro in corso per la preparazione del semestre di presidenza italiana che sarà reso cruciale dal criterio di rotazione in atto e coinciderà con una fase particolarmente delicata e richiederà un grande lavoro politico, dal momento che a settembre 2014 è previsto l'insediamento della nuova Commissione europea.

Ribadisce il sostegno dell'Italia al rafforzamento della PSDC, in stretta solidarietà con l'Alleanza atlantica, sottolineando i forti risparmi che potrebbero derivare da una gestione integrata delle

forze armate ed augurandosi che il Consiglio europeo straordinario di dicembre consegua i risultati prefissati in termini di efficacia e visibilità della stessa PSDC e di sviluppo delle capacità dell'industria militare europea. Richiama peraltro il sostanzioso contributo dell'Italia alle missioni europee sia nelle aree vicine che in quelle più distanti, senza contare il fatto che l'Italia è lo Stato membro che maggiormente contribuisce alle missioni ONU.

Ribadisce altresì l'azione dell'Italia per il rafforzamento del SEAE, in attesa delle indicazioni del rapporto che sta per essere predisposto dall'Alto Rappresentante. Al riguardo, raccomanda una maggiore efficacia nella gestione dei fondi, una più vigile selezione nel conferimento degli incarichi apicali, una più diffusa sinergia con le rappresentanze diplomatiche nazionali, nonché lo snellimento nelle procedure interne delle delegazioni UE.

Conclude invitando il Parlamento a partecipare attivamente alla programmazione del semestre di presidenza italiano che, al pari dell'Expo 2015, rappresenta un obiettivo strategico non limitato al Governo ma comune a tutto il Paese, anche in considerazione del fatto che il prossimo turno di presidenza si verificherà soltanto tra circa quindici anni. A nome del Governo assicura comunque il più fecondo dialogo senza alcuna reticenza sia con la maggioranza che con l'opposizione.

Carlo SIBILIA (M5S) ringrazia il vicesegretario Pistelli per l'ampio intervento che gli consente di sottolineare le profonde divergenze con le posizioni politiche del suo gruppo. Svolge preliminarmente alcune considerazioni critiche di carattere metodologico sul tempo perduto nell'esame dei provvedimenti in titolo, sulle modalità di lavoro del Parlamento sempre più costretto a votare decreti-legge *omnibus*, sulla superficialità dell'analisi che dovrebbe dare gli indirizzi al semestre di presidenza dell'UE da parte dell'Italia. Facendo riferimento all'articolo 11 della Costituzione circa le limitazioni di sovranità, si domanda se sussistano veramente le condizioni di parità ivi prescritte soprat-

tutto nei confronti della Germania e della Francia, manifestando altresì seri dubbi sulle finalità di pace e di giustizia che sarebbero oggi perseguite dall'Unione europea. Per tali ragioni, non può condividere l'ottimismo del rappresentante del Governo, ritenendo invece che la sovranità nazionale sia oggi oggettivamente scippata dal momento che nulla viene fatto dall'UE per i giovani, lo sviluppo sostenibile, lo stato sociale, ma ci si limita ad attuare meccanismi di *governance* economica e finanziaria che, come il cosiddetto *two-pack*, fanno perdere al nostro Paese ogni margine di autonomia di bilancio.

Denuncia pertanto il fallimento delle politiche accentratrici dell'UE che hanno condotto alla fuoriuscita di tanti giovani dal mercato del lavoro e che condurranno ad una crisi ancora maggiore perché di natura strutturale e non di natura congiunturale. Auspica che sia possibile dare un senso diverso al lavoro parlamentare realizzando un'inversione di tendenza rispetto a quanto fatto negli ultimi venti anni.

Maria Edera SPADONI (M5S) manifesta serie perplessità circa le possibilità dell'integrazione europea della Turchia alla luce delle recenti repressioni dei movimenti di protesta, ma anche delle previsioni del codice penale turco che ancora colpiscono reati di opinione ritenuti antinazionali. Ribadisce poi l'auspicio per un maggiore ruolo dell'Italia e dell'Europa in Medio Oriente, affinché si ponga fine ad un conflitto troppo lungo in cui si continuano a violare i diritti umani, come dimostrano gli attacchi contro i civili palestinesi e le torture da loro subite nelle carceri israeliane.

Mario MARAZZITI (SCpI) ringrazia il rappresentante del Governo per la sua presenza in un momento certamente non semplice. Ricordando di essere stato in passato sostenitore dell'opportunità che l'allargamento dell'UE avrebbe dovuto essere preceduto dalla riforma istituzionale, ritiene che si debba comunque oggi portare avanti il processo iniziato anche con

riferimento alla Turchia che resta un elemento importante nel quadro regionale. Ritiene che anche l'elemento destabilizzante del conflitto israelo-palestinese potrebbe trovare soluzione nell'allargamento di un'area di integrazione economica collegata con l'Unione europea.

Coglie poi l'occasione per richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di utilizzare pienamente i fondi europei sostenendo al riguardo i soggetti che ne potrebbero beneficiare.

Auspica infine che il Governo possa superare le attuali polemiche ed arrivare pienamente preparato alle prossime scadenze europee stabilendo un rapporto proficuo con il Parlamento.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ringrazia il viceministro per il suo ampio e ricco intervento, condividendone l'impostazione in particolare per quanto concerne le prospettive di allargamento dell'UE non solo per i Balcani occidentali ma anche per la Turchia. Ritiene infatti che proprio il rallentamento del negoziato europeo ha causato come conseguenza la difficile situazione delle ultime settimane in quel Paese, che peraltro non ha ancora risolto la questione curda, anche se alcuni progressi sono stati fatti. Rivolgendosi quindi al collega Sibilica con riferimento al sentimento critico nei confronti dell'Unione europea a cui egli ha dato voce, invita a ricordarsi della storia recente dell'integrazione europea, ed in particolare del gravissimo errore compiuto nel 1992 quando si è abbandonato il metodo comunitario e si è preferito il metodo intergovernativo.

Concorda peraltro con il viceministro Pistelli circa l'esigenza che, sia per ragioni ideali che pratiche, soltanto la dimensione europea possa garantire un futuro agli Stati membri nell'età della globalizzazione. A suo avviso, quindi, l'Europa è una necessità e non un inciampo, nonostante le tante difficoltà. Sostiene perciò con convinzione l'attuale esecutivo che il Presidente del Consiglio guida con autentico spirito europeista. Invita pertanto a superare la dimensione orizzontale che sta

causando tanti problemi all'UE, incastrandola nella contrapposizione tra Stati del Nord e del Sud, mentre la dimensione verticale andrebbe nella direzione sovranazionale degli Stati Uniti d'Europa.

Vincenzo AMENDOLA (PD) dichiara di ritrovarsi largamente nella relazione svolta nella precedente seduta dalla collega Bergamini e di condividere le considerazioni squisitamente politiche appena svolte dal viceministro Pistelli. Ritenendo che spetti alla politica superare le pastoie burocratiche che talora avviluppano l'integrazione europea, considera una svolta l'impostazione adottata dal Governo Letta. Ricorda con commozione in proposito il monito rivolto, poco prima di morire, dal senatore a vita Emilio Colombo in occasione dell'audizione sulle linee programmatiche tenuta dal ministro Bonino.

Sostiene pienamente la prospettiva dell'allargamento dell'Unione, non solo alla Croazia, ma anche con riferimento alla Turchia, con cui da ben dieci anni è in corso il negoziato d'adesione, in nome dell'appartenenza ad una comune culla di civiltà. Considera infatti il ritardo in tale processo una sconfitta dell'Europa prima che della Turchia.

Anche con riferimento al conflitto israelo-palestinese, denuncia le responsabilità dell'Unione europea nel non avere adeguatamente sostenuto la prospettiva di un'integrazione economica regionale, dal momento che la soluzione non può che venire dall'interno dell'area di crisi.

Auspica che l'Italia riesca a far cambiare direzione e destino all'UE, confida che la Commissione, anche attraverso l'istituzione di un Comitato permanente, possa contribuire a tale obiettivo.

Laura GARAVINI (PD), nell'apprezzare l'intervento del viceministro Pistelli, manifesta amarezza per le parole di alcuni colleghi, in quanto cittadina non solo dell'Italia ma anche di un altro Stato membro dell'UE oltre che cittadina europea in senso proprio, così come del resto lo sono altri deputati componenti della Commissione. Esprime sconcerto per il fatto che

mostrino rabbia ed ingratitudine nei confronti dell'Europa giovani italiani che invece traggono beneficio dalle nuove possibilità di viaggiare e studiare senza conoscere le frontiere interstatali, godendo altresì dell'armonizzazione legislativa che favorire i cittadini e i consumatori. Pur condividendo le preoccupazioni che si nutrono sull'Europa dei banchieri ed auspicando invece un'Europa dei cittadini, invita a non confondere i piani ed a denunciare le connesse responsabilità dei governi di destra. Elogia invece le politiche del Governo in carica, che sta cercando di rimettere in moto l'economia ed ha già conseguito importanti risultati che hanno consentito l'uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per eccesso di deficit. Conclusivamente, si attende un importante risultato da parte dell'Italia nell'esercizio del semestre di presidenza dell'UE.

Arturo SCOTTO (SEL) manifesta viva preoccupazione per il diffondersi dell'idea che l'Europa sia un vincolo burocratico, mentre prevalgono paure e solitudini dettate da euroscetticismo ed isolazionismo. Invita a prendere atto dell'oggettiva debolezza che oggi l'Europa vive sul piano economico e demografico rischiando di diventare un vaso di coccio nella competizione globale se si continua con le attuali politiche di penalizzazione. Condivide pertanto a questo proposito alcune delle preoccupazioni formulate circa le conseguenze di alcuni meccanismi economico-finanziari messi in atto. Poiché ritiene che in Europa il Governo rappresenti tutto il Paese e non solo la maggioranza parlamentare, auspica che si apra una partita diversa e si superi l'inadeguatezza attuale della classe dirigente europea e si rianimi l'utopia spinelliana degli Stati Uniti d'Europa. Al riguardo, considera negativamente emblematica la definizione di « macchia umana » dell'Europa che la giornalista Barbara Spinelli ha individuato nella Grecia prendendo a prestito il titolo di un noto romanzo di Philip Roth. Chiede quindi che il Governo si muova più nettamente in tal senso.

Carlo SIBILIA (M5S) rassicura la collega Garavini, ritenendo che non vi sia da parte del suo movimento politico nessun sentimento di rabbia nei confronti dell'Europa, anche perché forse le posizioni sono più vicine di quanto non possa sembrare. Ribadisce la contestazione dell'attuale centralizzazione del sistema monetario che sta creando scompensi che sono un inopugnabile dato di fatto.

Vincenzo AMENDOLA (PD) si domanda, con riferimento all'ultimo intervento, se si intende prefigurare una fuoriuscita dell'Italia dall'area dell'euro.

Deborah BERGAMINI (PdL), *relatore*, nel concordare con l'intervento svolto dal viceministro Pistelli, auspica che Governo e Parlamento possano sviluppare un proficuo lavoro comune sui temi europei anche in virtù del Comitato permanente che si è concordato di costituire in seno alla Commissione. Procede quindi alla formulazione di una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 5*).

Il viceministro Lapo PISTELLI ringrazia i colleghi che hanno manifestato espressioni di apprezzamento per i contenuti del suo intervento. In merito al dibattito che si è svolto sulle prospettive dell'Unione europea desidera richiamare l'attenzione su alcuni argomenti.

In primo luogo ritiene che il tema rivesta una grande importanza e che su di esso sia doveroso, anche in sede parlamentare, un ampio confronto di tipo politico. A suo avviso l'Unione europea rappresenta, sin dalla sua creazione, una grande ambizione che se per alcuni aspetti può dirsi realizzata, per altri è ancora ben lungi dall'esserlo. Per questo ritiene che il dibattito debba essere il più possibile approfondito. In proposito osserva che in ogni caso l'Europa, che è stata la culla degli Stati nazionali, è all'avanguardia nel processo di superamento degli stessi e

rappresenta un modello per altre esperienze di integrazione, a cominciare da quella africana.

In secondo luogo ricorda che l'Unione europea rappresenta attualmente circa il sette per cento della popolazione mondiale, il trenta per cento del PIL e il cinquanta per cento della spesa sociale. Osserva quindi che, sulla base di tali dati, appare inevitabile una riflessione sulle prospettive di tale modello.

Come terzo punto intende fornire ulteriori riflessioni in merito alla possibile adesione alla UE della Turchia. Ricorda che, diversamente dal processo di integrazione dei paesi dell'Europa orientale, il negoziato con la Turchia è sempre stato basato sulla possibilità che l'adesione non si realizzi. Osserva però che il processo in corso rappresenta una sfida che può agevolare la modernizzazione del Paese. In relazione ad alcune norme penali turche richiamate in altri interventi, rileva che l'eliminazione del delitto d'onore dal nostro ordinamento è avvenuta dopo oltre un ventennio dalla firma del Trattato di Roma. Riconosce in ogni caso che alcuni dati salienti della Turchia, la dimensione e la composizione demografica, la forte crescita economica, l'Islam, la collocazione geografica, possono essere oggetto di analisi e visioni diametralmente opposte.

Conclusivamente ribadisce che, anche per l'avvicinarsi di alcune scadenze e per una presenza in Parlamento per la prima volta consistente di una generazione che ha vissuto più compiutamente l'esperienza europea – la cosiddetta generazione *Erasmus* – siano maturi i tempi per una riflessione approfondita, libera da unanimismi e da luoghi comuni, sulle prospettive politiche dell'Unione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni come formulata e nomina l'onorevole Bergamini relatore presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

La seduta termina alle 15.20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Alessandro DI BATTISTA.

La seduta comincia alle 15.20.**Sulla costituzione dei Comitati permanenti.**

Alessandro DI BATTISTA, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato all'unanimità sull'opportunità di istituire, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento, cinque Comitati permanenti, rispettivamente sui Diritti umani, Italiani nel mondo e promozione del Sistema Paese, Politica estera e relazioni esterne dell'Unione europea, Agenda post-2015, cooperazione allo sviluppo e partenariato pubblico-privato, Africa e questioni globali. Ricordando che in seno ai Comitati permanenti si deve garantire congiuntamente il rispetto dei principi di rappresentatività e di proporzionalità, comunica la composizione dei Comitati predetti sulla base dell'unanime intesa raggiunta tra i gruppi parlamentari.

Il Comitato permanente sui diritti umani risulta così composto: per il gruppo del Partito democratico i deputati Chaouki, Cimbri, Lattuca, Nicoletti e Tidei; per il gruppo Movimento 5 Stelle i deputati Del Grosso e Scagliusi; per il gruppo Popolo della Libertà i deputati Carfagna e Crimi; per il gruppo Scelta civica il deputato Marazziti; per il gruppo Sinistra, ecologia e libertà il deputato Fava; per il gruppo Lega Nord il deputato Gianluca Pini; per il gruppo Fratelli d'Italia il deputato Cirielli e per il gruppo Misto il deputato Bueno.

Il Comitato permanente sugli Italiani nel mondo e promozione del Sistema Paese risulta così composto: per il gruppo del Partito democratico i deputati Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta e Tidei; per il gruppo Movimento 5 Stelle i deputati Del Grosso e Tacconi; per il gruppo Popolo

della Libertà i deputati Crimi e Picchi; per il gruppo Scelta civica il deputato Nissoli; per il gruppo Sinistra, ecologia e libertà il deputato Scotto; per il gruppo Lega Nord il deputato Gianluca Pini; per il gruppo Fratelli d'Italia il deputato Cirielli e per il gruppo Misto il deputato Bueno.

Il Comitato permanente sulla Politica estera e relazioni esterne dell'Unione europea risulta così composto: per il gruppo del Partito democratico i deputati Cimbri, Galli, Manciuoli, Monaco e Quartapelle Procopio; per il gruppo Movimento 5 Stelle i deputati Grande e Sibilìa; per il gruppo del Popolo della Libertà i deputati Bergamini e Valentini; per il gruppo Scelta civica il deputato Rabino; per il gruppo Sinistra, ecologia e libertà il deputato Fava; per il gruppo Lega Nord il deputato Gianluca Pini; per il gruppo Fratelli d'Italia il deputato Cirielli e per il gruppo Misto il deputato Locatelli.

Il Comitato permanente sull'Agenda post-2015, cooperazione allo sviluppo e partenariato pubblico-privato risulta così composto: per il gruppo del Partito democratico i deputati Arlotti, Beni, Chaouki, Mogherini e Sereni; per il gruppo Movimento 5 Stelle i deputati Sibilìa e Spadoni; per il gruppo del Popolo della Libertà i deputati Palmizio e Valentini; per il gruppo Scelta civica il deputato Caruso; per il gruppo Sinistra, ecologia e libertà il deputato Scotto; per il gruppo Lega Nord il deputato Gianluca Pini; per il gruppo Fratelli d'Italia il deputato Cirielli e per il gruppo Misto il deputato Locatelli.

Il Comitato permanente su Africa e questioni globali europee risulta così composto: per il gruppo del Partito democratico i deputati Amendola, Gentiloni, Quartapelle Procopio, Rigoni e Speranza; per il gruppo Movimento 5 Stelle i deputati Di Battista e Di Stefano; per il gruppo del Popolo della Libertà i deputati Carfagna e Palmizio; per il gruppo Scelta civica il deputato Rabino; per il gruppo Sinistra, ecologia e libertà il deputato Scotto; per il gruppo Lega Nord il deputato Gianluca Pini; per il gruppo Fratelli d'Italia il deputato Cirielli e per il gruppo Misto il deputato Locatelli.

Comunica, altresì, che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato, all'unanimità, la seguente composizione degli Uffici di presidenza dei predetti Comitati permanenti:

Comitato permanente sui Diritti umani

Mario Marazziti (SCpI), presidente;
Emanuele Scagliusi (M5S), vicepresidente;
Micelle Nicoletti (PD), segretario;

Comitato permanente sugli Italiani nel mondo e promozione del Sistema Paese

Fabio Porta (PD), presidente;
Edmondo Cirielli (FDI), vicepresidente;
Renata Bueno (Misto-MAIE), segretario;

Comitato permanente sulla Politica estera e relazioni esterne dell'Unione europea

Deborah Bergamini (PdL), presidente;
Gianluca Pini (LNA), vicepresidente;
Eleonora Cimbri (PD), segretario;

Comitato permanente sull'Agenda post-2015, cooperazione allo sviluppo e partenariato pubblico-privato

Maria Edera Spadoni (M5S), presidente;
Paolo Beni (PD), vicepresidente;
Mario Caruso (SCpI), segretario;

Comitato permanente su Africa e questioni globali

Arturo Scotto (SEL), presidente;
Pia Elda Locatelli (Misto-PSI-PLI), vicepresidente;
Elio Massimo Palmizio (PDL), segretario.

Formula, infine, i migliori auguri di buon lavoro ai colleghi chiamati ai suddetti incarichi.

La Commissione prende atto.

Sui lavori della Commissione.

Mario MARAZZITI (SCpI) rende noto che sta per incontrare, nella sua qualità di neo-nominato presidente del Comitato permanente sui diritti umani, la Premio Nobel per la pace 1976, Mairead Corrigan Maguire, che è in visita in Italia per richiamare l'attenzione sulla situazione della Siria.

Vincenzo AMENDOLA (PD) fa presente che sta per recarsi, insieme al collega Manciuoli, in Egitto per una missione a nome del Partito democratico i cui risultati auspica di poter sottoporre alla valutazione di tutta la Commissione.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2012. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione).

SEDE REFERENTE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il

Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012.

C. 1247 Governo, approvato dal Senato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

5-00624 Scottò: Sul rimpatrio in Kazakistan di Alma Shalabayeva e della figlia.

5-00625 Locatelli: Sul rimpatrio in Kazakistan di Alma Shalabayeva e della figlia.

5-00626 Gianluca Pini: Sul rimpatrio in Kazakistan di Alma Shalabayeva e della figlia.

TESTO DELLA RISPOSTA

1. Vorrei subito dire in premessa quanto segue:

a) il Ministero degli esteri, per legge, non ha alcuna competenza in materia di espulsione di cittadini stranieri dall'Italia né ha accesso ai dati relativi a cittadini stranieri ai quali sia riconosciuto da Paesi terzi lo status di rifugiato politico;

b) la sola prerogativa del Ministero degli esteri è pertanto quella di verificare l'eventuale presenza nella lista di agenti diplomatici accreditati in Italia di nominativi che possano essere di volta in volta segnalati dalle Autorità di Sicurezza italiane;

c) nel caso di specie, nessuna indicazione è stata fornita alla Farnesina circa i motivi della richiesta di informazioni sull'eventuale status diplomatico della signora Shalabayeva. Vorrei peraltro rilevare come la richiesta non fosse corredata dal nome completo della signora – il fax della Questura si riferiva solo ad «Alma Ayan» (senza menzione del cognome Shalabayeva) – né da una segnalazione circa il rapporto di parentela con il dissidente Ablayazov, né con chicchessia, né tantomeno veniva specificato che si trattasse di un caso di espulsione.

A parte, quindi, tale richiesta di informazioni presentata dalla Questura di

Roma al nostro Cerimoniale Diplomatico, in nessuna delle fasi che hanno preceduto l'espulsione della cittadina kazaka è stato mai coinvolto alcun funzionario del Ministero degli affari esteri, né il Consigliere Diplomatico presso il Ministero dell'interno è stato informato dei contenuti della vicenda.

2. Come noto, in occasione del «question time» del 10 luglio scorso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato «l'avvio di un'accurata ed articolata indagine» sulla vicenda che ha interessato l'espulsione della cittadina kazaka, Alma Shalabayeva, e della figlia minore con l'obiettivo di fornire una pronta ed adeguata «risposta ai più che legittimi interrogativi» avanzati.

Occorrerà quindi attendere i risultati di tale indagine che, come preannunciato dal Presidente Letta, «saranno resi noti al più presto al Parlamento ed alla pubblica opinione». Alla luce degli esiti di tale indagine si valuteranno i termini delle iniziative da assumere verso le autorità kazakhe.

3. La Farnesina, non appena appreso della vicenda, si è immediatamente attivata al fine di verificare le condizioni della signora e della figlia.

Il Ministro Bonino ha quindi dato istruzioni alla nostra Ambasciata ad Astana: *a)* di compiere un passo presso il locale Ministero degli affari esteri per manifestare l'attenzione con cui la vicenda viene seguita da parte italiana con specifico riferimento ai diritti individuali della signora e *b)* di inviare un funzionario ad Almaty, dove la signora risiede, per accertarsi delle sue condizioni e per raccogliere sin dal 18 giugno scorso la sua firma per iniziare le procedure per il ricorso avverso il decreto di espulsione. Al contempo, su istruzione del Ministro Bonino, gli avvocati della signora Shalabayeva sono stati ricevuti alla Farnesina il 13 giugno e il 2 luglio per fornire ogni possibile assistenza. Un prossimo incontro con i legali è previsto il 18 luglio.

4. Con riferimento ai rapporti economici tra Italia e Kazakhstan, si precisa che l'interscambio tra i due Paesi ammonta a 5,5 miliardi di euro nel 2012. L'Italia è nel contempo il secondo Paese esportatore in Kazakhstan, ed il sesto in assoluto, con oltre 800 milioni di euro di export nel 2012 (pari ad oltre il 70 per cento di tutto il nostro export in Asia Centrale). L'Italia è al contempo uno fra i principali importatori di prodotti kazaki, in particolare

quelli energetici (le nostre importazioni si sono assestate a circa 4,7 miliardi di euro nel 2012).

Con riferimento al rapporto di « Human Rights Watch » sulle violazioni dei diritti dei lavoratori del settore petrolifero in Kazakhstan compiute durante gli scioperi avvenuti nel Paese nel 2011, in particolare nella regione occidentale del Mangistau, esso ha costituito oggetto di uno specifico approfondimento richiesto dalla Farnesina alla nostra Ambasciata ad Astana. Dalle verifiche svolte anche con società italiane *in loco*, risulta che esso conterrebbe alcune inesattezze con riferimento all'operato di Ersai (*joint-venture* partecipata da SAIPEM). In particolare, il personale impiegato presso quest'ultima, infatti, non risulta essere stato oggetto della repressione subita dagli scioperanti a Zhanaozen (che dista circa 80 km dagli impianti di SAIPEM ubicati nella località di Kurik). Semmai è dimostrabile che pressoché tutto il personale di Ersai precedentemente in sciopero sarebbe stato reintegrato al proprio posto di lavoro già da molto tempo. I licenziamenti « di massa » denunciati nel rapporto citato non riguarderebbero pertanto in alcun modo tale società.

ALLEGATO 2

5-00627 Spadoni: Sulla situazione dei profughi palestinesi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo ha ben presente le difficili condizioni di vita dei profughi palestinesi che hanno trovato riparo nei Paesi Arabi limitrofi alla Palestina sin dal 1948. Il loro destino, oltre a rappresentare uno dei temi cruciali del Processo di pace tra Israele e Palestina, costituisce – come opportunamente segnalato dall'onorevole interrogante – un'emergenza umanitaria attualmente aggravata dalla guerra in Siria.

L'Italia non ha mai fatto mancare il proprio contributo all'UNRWA, che da sempre fornisce un'assistenza di estremo valore ai rifugiati palestinesi. Ed è proprio a testimonianza del sostegno del Governo italiano all'importante ruolo svolto da UNRWA che il Presidente Letta, in occasione di una sua recente visita in Israele e Palestina, ha voluto incontrare il suo Commissario Generale Filippo Grandi. Quest'ultimo ha tenuto a ringraziare l'Italia per il contributo finanziario prestatosi nell'anno corrente. Sempre in termini di risorse, egli ha messo in risalto la decisione di costituire un Comitato Italiano a favore dell'UNRWA, presieduto da Tana de Zelueta, con l'obiettivo di promuovere la raccolta di fondi nel nostro Paese.

Il sostegno alle attività di UNRWA da parte della Cooperazione allo sviluppo si sostanzia concretamente attraverso tre canali di finanziamento: *Core Programme*, specifici progetti ed attività di emergenza. Dal 2000 ad oggi, l'Italia ha contribuito alle attività di UNRWA con finanziamenti che ammontano a circa 110 milioni di dollari, costituendo un partner consolidato dell'Organismo.

Lo scorso anno, pur in una situazione di forte contrazione delle risorse da destinare agli Organismi Internazionali, l'Ita-

lia è comunque intervenuta in risposta ai bisogni della popolazione palestinese residente nell'area, assicurando sostegno alla strategia regionale dell'UNRWA, da una parte fornendo assistenza alimentare d'emergenza ai rifugiati palestinesi in Siria, dall'altra sostenendo le attività nel settore sanitario nei campi palestinesi in Libano.

Nel 2013, consapevole della necessità di contribuire al risanamento del bilancio dell'Agenzia e rispondere adeguatamente alle necessità dei palestinesi colpiti dalla crisi siriana, l'Italia ha assicurato un contributo complessivo di 8 milioni di euro di cui 4 milioni destinati al bilancio regolare, 1 milione per finanziare un progetto volto a garantire il diritto all'istruzione nella Striscia di Gaza e 3 milioni specificamente destinati ad attività in favore dei palestinesi colpiti dalla crisi siriana, in considerazione della necessità condivisa dalla Cooperazione Italiana di intervenire in presenza delle drammatiche necessità segnalate da UNRWA.

Per quanto riguarda specificamente gli interventi in favore dei palestinesi colpiti dalla crisi siriana, 2,5 milioni di euro sono stati destinati ai profughi palestinesi in Libano, con un contributo di 1,5 milioni di euro per interventi nel settore igienico-sanitario ed 1 milione di euro a sostegno della riforma sanitaria nei campi palestinesi presenti nel Paese. È infine stato erogato un contributo di 500.000 euro per assistenza alimentare ai rifugiati palestinesi in Siria, in risposta all'appello di UNRWA per la crisi siriana, che si inserisce nel piano di risposta delle Nazioni Unite.

Ad ulteriore testimonianza della forte attenzione del Governo per i tanti profughi presenti nella regione mediorientale, la stessa Ministro Bonino ha effettuato una visita a giugno con il Commissario UE Georgeva in Giordania. In quell'occasione, il Ministro non ha mancato di assicurare

circa la continuità dell'assistenza italiana alla Giordania – il Paese che con il Libano è più direttamente esposto ai rischi di destabilizzazione derivanti dalla guerra siriana – volta a migliorare la risposta di quel Paese alle drammatiche conseguenze umanitarie della crisi siriana.

ALLEGATO 3

5-00628 Fedi ed altri: Sulla condanna e la detenzione di un cittadino italiano in Guatemala.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La vicenda del volontario italiano S.C. è stata seguita, sin dall'inizio, con grande attenzione dalla Farnesina e dall'Ambasciata a Città del Guatemala. Ricordo infatti che l'Ambasciata ha partecipato alle udienze del processo e a un incontro con il capo della competente Procura di Antigua e con il magistrato inquirente. Anche al Presidente del Tribunale di Antigua è stata sottolineata l'attenzione con la quale seguiamo il caso del nostro connazionale. I legali del signor S.C., anche alla presenza dello stesso interessato, sono stati più volte invitati in Ambasciata per fare il punto della situazione e fornire un aggiornamento sulla strategia difensiva da loro adottata. Frequentissimi sono stati i contatti con i familiari e con le Suore Somasche, presso la cui scuola egli svolgeva attività di volontariato.

L'Ambasciatore in prima persona ha sensibilizzato a più riprese vari rappresentanti della Procura Generale della Nazione della Repubblica del Guatemala, inclusi la Procuratrice Generale ed il Segretario Generale, e diversi membri della Corte Suprema di Giustizia, fra cui l'attuale Presidente della Corte, terza carica dello Stato. I magistrati contattati hanno assicurato il proprio interessamento, nei limiti del possibile, affinché il processo venisse svolto in modo equo ed imparziale. In più occasioni, l'Ambasciatore ha inoltre sensibilizzato entrambi i locali Vice Ministri degli Esteri.

Come noto, il 4 luglio 2013 si è svolta l'ultima udienza del processo che si è concluso, nel primo grado di giudizio, con la condanna del connazionale a otto anni di reclusione perché riconosciuto colpevole di molestie sessuali nei confronti della bambina. Il Tribunale ha disposto l'incarcerazione

immediata nella prigione di Chimaltenango, a 50 km a nord della capitale. Il nostro Ambasciatore è tuttavia riuscito a ottenere il trasferimento del nostro connazionale presso un carcere ritenuto più sicuro presso Città del Guatemala, dopo aver sensibilizzato, fra gli altri, il Ministro ed il Vice Ministro dell'Interno, il Presidente della Corte Suprema ed il Direttore Generale del Sistema Penitenziario del Guatemala.

L'Ambasciata si è inoltre immediatamente adoperata per accompagnare i genitori a rendere visita al figlio subito dopo il suo trasferimento nell'istituto di pena della capitale e per ottenere un permesso quotidiano di visita a loro favore, nonostante il regolamento carcerario preveda la possibilità di tre sole visite settimanali. Sono state inoltre richieste tutte le necessarie autorizzazioni a rendere il meno disagiate possibili le condizioni di detenzione.

In questa nuova fase processuale, la vicenda continuerà ad essere seguita con la massima attenzione dalla Farnesina e dell'Ambasciata a Città del Guatemala, sempre in stretto contatto con i legali e con i familiari del connazionale. Non si mancherà di porre in essere, come sempre fatto sino ad oggi, ogni utile ed opportuna iniziativa per tutelare tutti i diritti del Signor S.C. nei limiti concessi dalla normativa nazionale ed internazionale vigente in materia.

Nel pieno auspicio che non si debba ricorrere a questo mezzo al fine di risolvere la vicenda del connazionale, si segnala infine che, di recente, è stato avviato un negoziato con le Autorità guatemalteche per giungere alla firma di un Trattato per il trasferimento delle persone condannate.

ALLEGATO 4

Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte. JOIN(2013) 4 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminata la Comunicazione « Politica europea di vicinato: contribuire ad un partenariato più forte », presentata il 20 marzo 2013 dall'Alto rappresentante e dalla Commissione europea;

riaffermato che la PEV è infatti uno degli assi portanti delle relazioni esterne dell'Unione europea, ma è al tempo stesso decisiva anche per la sua realtà interna;

sottolineata la positività dell'approccio globale alla politica estera della PEV che si avvale di tutti gli strumenti e di tutte le politiche a disposizione della UE e si fonda sulla collaborazione sia interna sia internazionale;

evidenziato che una politica di vicinato efficace richiede, in particolare, la costruzione di una reale politica estera e di sicurezza dell'UE, in quanto soltanto un'azione unitaria, autorevole e forte dell'Unione negli scenari critici che interessano le regioni vicine può creare i presupposti per la stabilità, la crescita democratica e l'instaurazione dello stato di diritto;

condiviso il principio del « *more for more* », in base al quale gli aiuti sono incrementati sulla base dei progressi compiuti sulla strada delle riforme, secondo un approccio incentivante che tenga in debito conto le specifiche condizioni iniziali di ciascun Partner e il contesto in cui i progetti di riforma si inseriscono;

preso atto della carenza delle politiche messe in atto e dei limitati risultati ottenuti in entrambi i contesti geografici di riferimento, anche se l'evoluzione di ciascun paese si rivela particolarmente differenziata;

lamentata la discriminazione culturale e sociale della comunità LGBT e delle donne, le seconde continuando ad essere un grave problema soprattutto nel vicinato meridionale, benché esse abbiano partecipato attivamente alla primavera araba;

sottolineato il rischio di regressione che può essere attenuato soltanto in virtù di un esame rigoroso degli impegni di riforma a favore di trasformazioni democratiche per costruire solide democrazie, partnership di cittadinanza e società civile, sviluppo sostenibile ed inclusivo;

tenuto conto che la stabilità sociale e la transizione verso la democrazia di gran parte dei Paesi vicini potrebbero essere compromessi dal ritardo nella ripresa economica, dal forte livello di disoccupazione, soprattutto giovanile, e le disparità socioeconomiche, determinati non soltanto dalla situazione economica mondiale ma anche dall'instabilità politica e dai conflitti;

rilevato che la PEV funziona soltanto in presenza di una volontà di riforma e laddove la società svolge un ruolo attivo, in quanto valori, modelli di Governo o riforme non possono essere imposti dall'esterno ma attecchiscono solo se fatti propri dai cittadini;

auspicato un ruolo più incisivo dell'UE nell'affrontare i conflitti che affliggono la regione, con particolare riferimento alla questione israelo-palestinese ed alla crisi siriana;

ritenuta l'opportunità che nell'ambito del negoziato sulla proposta di regolamento che istituisce uno strumento europeo di vicinato (COM(2011)839) presentata il 7 dicembre 2011, in relazione al quadro finanziario 2014-2020, sia assicurata l'assegnazione di risorse più significative al partenariato meridionale,

esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo

a sostenere in sede europea l'esigenza di conservare alla PEV il quadro finanziario previsto per il periodo 2014-2020, esentandolo dai tagli che colpiranno le relazioni esterne, nel rispetto dell'equilibrio a suo tempo stabilito che destina i due terzi delle risorse al vicinato meridionale ed un terzo a quello orientale;

a promuovere l'effettiva utilizzazione dei fondi messi a disposizione dalla BEI e dalla BERS;

a vigilare affinché sia assicurata una attenzione prioritaria, nell'attuazione della PEV, alla tutela dei diritti umani, alla libertà di espressione, di associazione e di riunione, alla libertà religiosa, al ruolo della società civile e dei sindacati nonché alla discriminazione culturale e sociale;

a verificare che il principio del *more for more* sia applicato tenendo conto dei progressi in tutti gli ambiti delle riforme previste dalla PEV;

a contribuire a rafforzare la dotazione dei fondi per la democrazia e per la società civile;

sia assicurato l'impegno ad affrontare il tema della politica di integrazione regionale (come, ad esempio, nella regione maghrebina), e anche con riferimento alle

politiche di mobilità che riguardano l'immigrazione regolare e la cosiddetta «immigrazione circolare» (per motivi di studio e di lavoro);

a dare impulso alla stipula ed alla ratifica degli accordi di associazione non ancora in vigore;

a rafforzare la cooperazione in settori quali il commercio, l'energia e i trasporti, utilizzando in modo adeguato gli strumenti di politica commerciale comune e sviluppando ulteriormente la dimensione esterna del mercato interno, della politica energetica e climatica, delle reti transeuropee, anche prolungando gli assi prioritari delle reti di trasporto verso i Paesi vicini, e delle altre politiche di settore;

a promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini dei Paesi vicini ai programmi dell'UE in materia di istruzione, garantendo, in particolare, una maggiore disponibilità di borse di studio universitarie (Erasmus mundus) e di scambi;

a far sì che il Servizio europeo per l'azione esterna, nel quadro della revisione del suo funzionamento previsto per il 2014, partecipi alla PEV in modo più coordinato ed incisivo anche verificando la validità e l'efficacia di metodi e strumenti di intervento;

a svolgere un ruolo attivo nel vicinato per ricercare e promuovere – a partire dalla ripresa del negoziato israelo-palestinese – la soluzione dei conflitti che costituiscono un grave ostacolo per realizzare riforme democratiche e promuovere uno sviluppo inclusivo e sostenibile;

ad appoggiare la prossima presidenza lituana nel favorire il successo del vertice del Partenariato orientale che si terrà a Vilnius;

a impegnarsi per rilanciare, in occasione della presidenza italiana, la politica mediterranea dell'UE, superando l'*impasse* dell'Unione per il Mediterraneo.

ALLEGATO 5

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati. (COM(2012)629 final).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014. (17426/12).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

concluso l'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2013 (COM(2012)629 final), del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013 – 30 giugno 2014 (17426/12) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1), assegnati alla Commissione Politiche dell'Unione europea per l'esame ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento;

preso atto che i predetti documenti vengono esaminati con notevole ritardo, a causa dell'intervenuto scioglimento delle Camere, per cui si rende necessario valutarli alla luce dei successivi sviluppi;

segnalato, a seguito del Consiglio europeo di fine giugno, il persistente rilievo prioritario del completamento del sistema di *governance* economica europea con particolare riferimento ai profili della costruzione di un'autentica Unione economica e monetaria, ma anche bancaria e fiscale, così da consentire di implementare strategie volte a promuovere la crescita e l'occupazione;

preso atto che il Consiglio europeo di fine giugno ha riaffermato la sinergia tra promozione della crescita e risanamento di bilancio;

condiviso l'obiettivo indicato dal Governo di contribuire attivamente alla progressiva elaborazione di un'autentica politica estera comune che consenta all'UE di parlare con una sola voce su tutte le principali questioni dell'agenda globale specialmente quelle relative al vicinato meridionale, all'area balcanica oltre alle altre crisi regionali;

manifestata viva soddisfazione per l'adesione della Croazia all'UE lo scorso 1° luglio e per l'impegno preso dal Consiglio europeo di aprire entro l'anno il negoziato per l'adesione della Serbia;

osservato che il rallentamento del negoziato di adesione con la Turchia sta influenzando negativamente l'evoluzione politica interna ed esterna di quel Paese;

riaffermato che la PEV è infatti uno degli assi portanti delle relazioni esterne dell'Unione europea, ma è al tempo stesso decisiva anche per la sua realtà interna;

sottolineato che la dimensione esterna è fondamentale per promuovere la crescita e la competitività dell'UE nel suo complesso;

rilevata positivamente la novità che ha portato per la prima volta nello scorso 29 novembre 2012 il Ministero degli affari esteri italiano a vedersi accreditato dalla Commissione europea per la gestione di

programmi di cooperazione allo sviluppo finanziati sugli strumenti di azione esterna dell'UE;

auspicato che il Consiglio europeo straordinario sulla difesa comune del prossimo dicembre sia l'occasione per attualizzare i principi cardine della PSDC: l'integrazione dell'approccio civile e militare alla pianificazione e gestione delle missioni; l'individuazione di un nuovo processo europeo di pianificazione della difesa; la valorizzazione delle forze multinazionali e la ricerca di nuove forme di finanziamento comune; l'aggancio degli investimenti per la difesa alle strategie pro-crescita; lo sviluppo di un mercato unico per la difesa e l'allargamento della collaborazione nella formazione militare europea,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

sia predisposta ogni iniziativa politica ed amministrativa volta a rendere la presidenza di turno dell'Italia nel secondo semestre del prossimo anno capace di dare un impulso decisivo ai necessari sviluppi dell'integrazione europea, nell'ottica dell'Unione politica, economica, fiscale e bancaria;

l'Italia contribuisca a fare del 2014, anche nell'esercizio della presidenza di turno nel secondo semestre, l'anno di svolta nel processo di integrazione dell'Europa sud-orientale, nel ricordo del primo centenario dallo scoppio della prima guerra mondiale, nonché nel rilancio del dialogo euro-mediterraneo;

sia rafforzato il ruolo di coordinamento dell'azione esterna dell'Unione eu-

ropea che il Trattato di Lisbona ha affidato all'Alto rappresentante/Vice presidente della Commissione;

sia ottimizzato l'impiego dei diversi strumenti PESC-PSDC a disposizione dell'UE (misure restrittive, rappresentanti speciali e delegazioni dell'UE, capacità civili e militari per la gestione delle crisi) al fine di sviluppare in ogni area il cosiddetto *comprehensive approach*;

sia avviata la revisione del SEAE, migliorando le sinergie tra le delegazioni dell'UE e le rappresentanze degli Stati membri, sia sotto il profilo dello scambio di informazione che di quello della condivisione di immobili e servizi per contenere i costi di funzionamento, nonché garantendo efficienza e trasparenza nelle procedure di selezione dei funzionari e di assegnazione degli incarichi apicali;

il quadro finanziario previsto per la Politica europea di vicinato per il periodo 2014-2020 sia esentato dai tagli subiti dalle relazioni esterne, nel rispetto dell'equilibrio a suo tempo stabilito che destina i due terzi delle risorse al vicinato meridionale ed un terzo a quello orientale;

sia promossa una nuova iniziativa politica europea nel Mediterraneo e sia assicurato il massimo impegno italiano in vista di partenariati rinnovati con Paesi rivieraschi al fine di contribuire significativamente ai processi democratici in corso;

sia dato impulso ai negoziati degli accordi di libero scambio con paesi e regioni di importanza strategica;

si porti avanti l'Agenda globale post-2015 di cui alle Conclusioni del Consiglio del 25 giugno 2013.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, relativa all'anno 2012. Doc. CLXIV, n. 1 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	120
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di relazione dell'onorevole Calipari</i>)	127

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2013 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	123
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	130
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 12.

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, relativa all'anno 2012.

Doc. CLXIV, n. 1.

(*Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio*).

Elio VITO, *presidente*, ricorda che l'esame della Relazione in titolo potrà

concludersi con una relazione, da trasmettere alla Commissione Bilancio entro questa settimana.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) si riserva di presentare una proposta di relazione sulla base degli eventuali chiarimenti che il rappresentante del Governo potrà portare sulla base delle questioni sollevate nella precedente seduta.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, in risposta alle richieste formulate dall'onorevole Villecco Calipari nella precedente seduta, si sofferma in primo luogo sul progetto «Vivi le Forze armate, militare per tre settimane», altrimenti noto come mini naia. Al riguardo osserva che l'inserimento del citato progetto all'interno dell'Obiettivo Strategico n. 218 ed il suo

posizionamento nell'ambito della priorità politica n. 1, riferita all'Operatività ed impiego dello strumento militare, rappresentano aspetti meramente formali che non incidono sostanzialmente sulla medesima priorità politica. Tale progetto, conclusosi il previsto triennio di sperimentazione, è stato confermato in via definitiva, per quanto ridimensionato in termini di dotazioni finanziarie, ridotte da 3 milioni di euro a 1 milione di euro a decorrere dal 2013.

Relativamente all'Obiettivo Strategico afferente la realizzazione di un piano alloggi per il personale militare e l'implementazione di attività di benessere per le famiglie, evidenzia che, nell'ambito del documento in esame, la rendicontazione riferita al conseguimento degli obiettivi avviene esclusivamente a livello di Obiettivo Strategico ed investe tutti i molteplici aspetti che lo compongono. In particolare, la questione relativa agli alloggi non è specificamente rendicontata all'interno della relazione, ma entra a far parte delle più ampie rilevazioni riferite al complesso dell'Obiettivo Strategico. Ciononostante, la materia continua ad essere all'attenzione del Dicastero che già con decreto del 28 gennaio 2010 aveva individuato in 3.131 il numero degli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze funzionali dell'Amministrazione della difesa.

Per quanto concerne, poi, la richiesta di chiarimento in merito alla disciplina contabile che presiede alla formazione dei residui passivi, evidenzia che l'ammontare dei residui passivi propri è determinato sulla base delle vigenti disposizioni legislative che prevedono di iscrivere nel nuovo esercizio finanziario le somme impegnate, ma non ancora pagate. Per la medesima ragione, non è possibile indirizzare tali residui su capitoli di spesa diversi da quello di iniziale iscrizione. Quanto al periodo di conservazione in bilancio, al momento è previsto che essi possano rimanere per due esercizi finanziari successivi a quello iniziale.

Infine, con riguardo ai settori maggiormente interessati dal ricorso all'*insourcing*,

osserva che i servizi interessati sono attinenti ad attività istituzionale o a corollario delle stesse.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, illustra quindi una proposta di relazione favorevole con osservazioni, auspicando che su di essa vi sia un ampio consenso da parte dei gruppi (*vedi allegato 1*).

Salvatore CICU (PdL) ringrazia in modo non formale la relatrice per l'approfondita relazione svolta e formula alcune osservazioni sulla proposta testé presentata.

In particolare, con riguardo all'invecchiamento del personale, ritiene che debba essere evidenziato come tale problematica interessi principalmente il personale militare e in maniera meno pregnante il personale civile.

In riferimento alla mini naia, osserva che tale istituto ha rappresentato anche una forma di pubblicità della vita militare, che ha fornito a molti giovani l'occasione di avvicinarsi alle Forze armate per capire se queste potevano costituire o meno un'opportunità per il loro futuro.

Dalla proposta di relazione espungerebbe, poi, il riferimento all'anno 2008 quale termine di raffronto per il calcolo del livello più basso di risorse messe a disposizione degli investimenti, così come non ritiene che sia opportuno parlare di una prospettiva di *default* che potrebbe ingenerare comparazioni con situazioni di Paesi in una condizione economica di gran lunga più problematica rispetto a quella italiana.

Nell'ambito del riequilibrio delle risorse aggiungerebbe, invece, dopo il riferimento alla capacità militare, anche un riferimento alla sicurezza dei militari poiché non è possibile trascurare tale aspetto.

Infine, sul tema dei residui passivi, ritiene esaustive le precisazioni rese dal sottosegretario Alfano.

Donatella DURANTI (SEL) ritiene che la proposta di relazione illustrata dall'onorevole Villecco Calipari necessiti di essere

discussa in maniera esaustiva e che non sia sufficiente il dibattito della seduta odierna. Peraltro, preannuncia che il proprio gruppo non esprimerebbe un parere favorevole non concordando sulle conclusioni espresse relativamente alla riforma dello strumento militare e alla politica di riequilibrio del bilancio della difesa.

Auspica, quindi, che possa prevedersi un'ulteriore seduta dedicata all'esame del provvedimento per poter svolgere gli opportuni approfondimenti.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che la Commissione deve esprimersi entro il termine fissato di trenta giorni. Si riserva, dunque, qualora l'esame del provvedimento non dovesse concludersi entro la seduta odierna, di provvedere affinché il calendario dei lavori già previsto per la giornata di domani sia ulteriormente integrato.

Domenico ROSSI (SCpI) esprime apprezzamento per la proposta di relazione dell'onorevole Villecco Calipari. Ritiene, tuttavia, che essa possa essere utilmente integrata rispetto a tre questioni.

In primo luogo, la soddisfazione per i risultati a cui sono pervenute le nostre Forze armate dovrebbe essere accentuata evidenziando come tali risultati siano stati conseguiti senza incidere sul naturale contributo da esse fornito alla sicurezza nazionale.

In secondo luogo, nell'ambito del processo di revisione degli organici, appare doveroso fare un riferimento al principio di equiordinazione con le Forze di polizia, verificando anche le eventuali esigenze di una revisione del trattamento economico del personale.

Infine, con riguardo alla situazione del piano per gli alloggi della difesa, occorre aggiungere un inciso con il quale si faccia riferimento anche agli alloggi a riscatto.

Emanuela CORDA (M5S) concorda con le valutazioni espresse dall'onorevole Duranti, ritenendo che il tempo a disposizione per esaminare con pienezza la relazione proposta sia insufficiente. Ritiene,

peraltro, che sia opportuno proseguire l'esame del provvedimento anche nella giornata di domani.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, sottolinea che la Commissione sta svolgendo un importante ruolo di controllo e che per questo motivo è essenziale che la relazione che dovrà essere trasmessa alla Commissione Bilancio tenga in opportuno conto le osservazioni che provengono da tutti i gruppi. Condivide, quindi, la richiesta dell'onorevole Duranti e dell'onorevole Corda di svolgere un'ulteriore seduta nella giornata di domani.

Con riguardo, invece, alle osservazioni che sono state formulate già nella seduta odierna, fa presente che il tema posto relativamente all'inserimento della mini naia tra gli obiettivi della priorità politica n. 1 non può essere ricondotto ad una questione formale o meramente contabile dal momento che il fallimento del progetto è del tutto evidente e che esso è stato inserito tra gli obiettivi strategici.

Con riguardo alla situazione del piano per gli alloggi della Difesa, ritiene che la Commissione non possa esimersi dall'osservare come fino al momento attuale, al di là delle cifre fornite dal sottosegretario, siano stati commessi tantissimi errori che hanno portato l'Amministrazione della difesa a dover affrontare una notevole mole di ricorsi. Coglie a questo punto l'opportunità per ricordare la figura di Beniamino Andreatta, illustre ed autorevole Ministro della difesa del primo governo Prodi, cui è stata dedicata nei giorni scorsi un'importante commemorazione e cui si deve l'avvento di una nuova visione della Difesa, incentrata anche sui valori del benessere delle famiglie e sui diritti dei lavoratori.

Quanto all'*insourcing*, fa presente di essere sempre stata scettica e critica rispetto alla tendenza favorevole alla esternalizzazione di funzioni proprie dell'Amministrazione della difesa in nome di presunti valori di cifra liberista laddove nella realtà del nostro Paese tale tendenza ha comportato una levitazione dei costi ed una riduzione dei livelli di efficienza. Esprime soddisfazione per il sostegno che

adesso emerge per la tendenza opposta sottolineando che è importante che l'« internalizzazione » non riguardi mansioni esecutive od accessorie ma attività di tipo istituzionale ad alto valore aggiunto.

Quanto ai residui passivi, disciplinati dalla normativa generale in materia di contabilità di Stato, ringrazia il sottosegretario Alfano per i chiarimenti forniti.

In risposta alla proposta del collega Cicu, ritiene che il tema dell'invecchiamento concerne, anche se in misura minore, anche il personale civile e che tale riferimento non sminuisce in alcuno modo la specificità del problema rispetto al personale militare.

Salvatore CICU (PDL) osserva che il personale civile è per lo più impiegato in mansioni di tipo amministrativo.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, osserva che alcuni dipendenti civili svolgono anche mansioni di tipo operativo in cui il requisito d'età incide in modo significativo. Concorda con le proposte del collega Rossi cui chiede di precisare la questione degli alloggi a riscatto. Si riserva quindi di presentare una nuova proposta di relazione nel prosieguo dell'esame al fine di tenere conto degli utili contributi emersi nel corso di questo dibattito.

Domenico ROSSI (SCpI) fa presente che si tratta di alloggi già esistenti per i quali è previsto l'esercizio di un diritto di prelazione.

Gian Piero SCANU (PD), alla luce della complessità delle questioni poste, condivide la proposta avanzata da più colleghi affinché la Commissione prosegua questo dibattito nella giornata di domani.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 12.35.

DL 63/2013 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI (PD), *relatore*, osserva che il decreto-legge n. 63 del 2013 è finalizzato a dare un'adeguata risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano.

In particolare, gli articoli da 1 a 13-*bis* del provvedimento sono volti a recepire la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la prestazione energetica degli edifici nell'edilizia, il cui termine per il recepimento è scaduto il 9 luglio dello scorso anno.

Ricorda che il ricorso alla decretazione d'urgenza per il recepimento di una Direttiva europea trova il suo fondamento nella legge n. 234 del 2012 che, all'articolo 37, precisa che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consigli dei ministri l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia

dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

Passando al merito del provvedimento, osserva che esso giunge all'esame della Camera in seconda lettura, ampiamente modificato e integrato dall'esame svolto al Senato.

I profili di competenza della Commissione si rinvergono nei soli articoli 4 e 20.

In particolare, l'articolo 4, modificato nel corso dell'esame in Senato, novella l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 192 in materia di metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici, e ora prevede che non sia più un decreto del Presidente della Repubblica, ma uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico – da emanare di concerto con gli altri ministri interessati, tra cui anche il Ministro della difesa, con possibile riferimento alla realizzazione di caserme o altri edifici di pertinenza delle Forze armate – a definire le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in base ad una serie di criteri generali, nonché l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari. Lo strumento del decreto del Presidente della Repubblica permane, invece, per l'aggiornamento delle modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.

L'articolo 20, reca, invece, modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e di bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati a collettività. In base alla nuova formulazione definita dal Senato, dal 1° gennaio 2014 anche per tale fattispecie troverà applicazione l'aliquota del 10 per cento, anziché quella attualmente prevista del 4

per cento, abrogata dal comma 1 del citato articolo. In sostanza, con la presente disciplina, tutte le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici, indipendentemente dal luogo in cui sono collocati, saranno assoggettate all'aliquota IVA del 10 per cento.

Al riguardo segnala che la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge quantifica l'incremento di gettito dovuto all'innalzamento di 6 punti percentuali dell'aliquota IVA in appena 104 milioni di euro su base annua dal 2014. Alla luce di tale dato, non può non rilevarsi l'opportunità di ripristinare per i distributori automatici collocati in luoghi di evidente rilevanza sociale l'applicazione dell'IVA al 4 per cento al fine di non comprimere i consumi di cittadini svantaggiati, fragili o che comunque non sono nelle condizioni di esprimere una scelta tra più opzioni disponibili.

In via generale, va segnalato, infine, l'articolo 5, che – introducendo un nuovo articolo 4-*bis* al decreto legislativo n. 192/2005 – prevede che, a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di quest'ultime debbano soddisfare i requisiti richiesti dagli edifici a energia quasi zero.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul provvedimento in esame per le parti di competenza della Commissione, formula una proposta di parere favorevole con una condizione che illustra (*vedi allegato 2*), riservandosi di integrarla con gli eventuali elementi che potranno emergere nel corso del dibattito.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice, che ha opportunamente evidenziato le attività in base alle quali è stato previsto il concerto del Dicastero della difesa sui decreti di cui all'articolo 4.

Con riferimento, invece, alla condizione apposta al parere, pur ritenendola condivisibile nella sostanza, osserva che essa

incide su una norma fiscale che il provvedimento applica a un'attività non istituzionale del Dicastero. Nel formulare, pertanto, dubbi sull'effettiva competenza della Commissione a esprimersi sulla materia, si rimette alla Commissione stessa qualora la condizione non sia trasformata in un'osservazione.

Elio VITO, *presidente*, osserva che i problemi di carattere finanziario giustamente sollevati dal sottosegretario Alfano potranno trovare soluzione presso le Commissioni di merito e presso la Commissione Bilancio. Ciò non impedisce, tuttavia, che la Commissione Difesa possa esprimersi con pienezza sulla norma poiché è in funzione anche di essa che il provvedimento le è stato assegnato in sede consultiva.

Gian Piero SCANU (PD) condivide le esaustive argomentazioni testé espresse dal presidente sottolineando come, nel caso di specie, il sottosegretario avrebbe dovuto più opportunamente parlare di un coinvolgimento *ope legis* della Commissione.

Nel ringraziare, quindi, l'onorevole Pini per il lavoro svolto, auspica che la Commissione si esprima favorevolmente sulla proposta di parere illustrata ed invita il Governo a svolgere una proficua opera di *moral suasion* nelle competenti sedi ritenendo che la sorte delle finanze pubbliche non sia messa in pericolo da una norma che non svantaggia studenti o militari.

Salvatore CICU (PDL) osserva che il provvedimento si occupa, in primo luogo, del recepimento di importanti atti normativi europei che disciplinano la materia energetica nell'edilizia. Pertanto, pur dichiarandosi favorevole alla proposta di parere della relatrice, ritiene che sia necessario svolgere un ragionamento per evitare che, attraverso un comportamento emulativo da parte di altre Commissioni, possa comprometersi il difficile lavoro di risanamento svolto dal Governo. Inoltre, osserva che negli edifici indicati dall'articolo 20 sono solitamente disponibili possibilità di ristorazione ed esercizi commer-

ciali che ampliano l'offerta rappresentata dai distributori automatici.

Domenico ROSSI (SCpI) ritiene che la Commissione debba evidenziare nel proprio parere anche le motivazioni alla base delle osservazioni o delle condizioni che sono ad esso apposte. Ciò, infatti, permetterebbe alle Commissioni di merito di svolgere una profonda riflessione che vada ben al di là delle conclusioni dettate dalle esigenze puramente finanziarie. Invita, infine, a valutare la possibilità di inserire nella premessa relativa all'articolo 20 un inciso che precisi la portata della norma a livello di coesione sociale e nelle sue ripercussioni sul principio stesso di specificità.

Elio VITO, *presidente*, ritiene che l'inserimento di un tale inciso porterebbe allargare eccessivamente la discussione laddove la norma che interessa le competenze della Commissione riveste, invece, un carattere più residuale.

Emanuela CORDA (M5S) condivide il ragionamento svolto dall'onorevole Rossi volto a favorire un dialogo e una collaborazione con le altre Commissioni. Peraltro, pur essendo favorevole alla proposta di parere formulata, ritiene non particolarmente incisiva la condizione apposta ad essa anche in considerazione del fatto che le poche risorse necessarie per evitare l'aumento dell'IVA sui distributori automatici di bevande e di alimenti dovrebbero comunque essere reperite in altro modo.

Donatella DURANTI (SEL) si dichiara d'accordo con la proposta di parere dell'onorevole Pini, evidenziando come effettivamente nei luoghi presi in riferimento dalla norma non siano quasi più presenti punti di ristorazione aperti con regolarità.

Con riguardo alla premessa relativa al concerto del Ministro della difesa previsto dall'articolo 4, evidenzia come il patrimonio immobiliare della Difesa risulta costituito per la gran parte da edifici assai datati che risultano, peraltro, i più bisognosi di adeguamento ai nuovi *standard* previsti dalle normative europee.

Elio VITO, *presidente*, sottolinea che, con riferimento all'articolo 4, il parere della Commissione è da riferire alla sola previsione attinente il concerto con il Ministro della difesa.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO condivide l'orientamento di coloro, tra cui l'onorevole Duranti, ritengono che anche gli edifici di pertinenza della Difesa siano conformi alle norme vigenti in materia di risparmio ed efficienza energetica. Con riferimento alla norma di cui all'articolo 20, ribadisce di condividere sul piano del merito le considerazioni svolte sulla rilevanza sociale dei luoghi in cui i distributori sono in genere collocati. Esprime assenso sulla condizione apposta al parere favorevole proposto dalla relatrice, nel presupposto che vi sia consapevolezza sulla necessità che la norma sia adeguatamente coperta sul piano finanziario.

Giuditta PINI (PD), alla luce del dibattito svoltosi, ritiene che la proposta di

parere possa essere integrata accogliendo il rilievo formulato dall'onorevole Duranti. Propone, pertanto, una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con una condizione, espungendo dalla seconda premessa la parola « realizzazione » (*vedi allegato 3*).

Domenico ROSSI (SCpI) preannuncia il voto di astensione da parte del proprio gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.30.

ALLEGATO 1

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, relativa all'anno 2012 (Doc. CLXIV, n. 1).

PROPOSTA DI RELAZIONE DELL'ONOREVOLE CALIPARI

La IV Commissione Difesa,

esaminata la Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, relativa all'anno 2012, denominata « Rapporto di *performance* 2012 », presentata lo scorso 14 giugno 2013 ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

condivisa l'opportunità che la Commissione, nell'esercizio della propria funzione di indirizzo e in un'ottica di continuità e sinergia interistituzionale, partecipi al processo di analisi e valutazione della spesa pubblica, comunemente denominato *spending review*, di cui al decreto-legge n. 95 del 2012 convertito con legge n. 135 del 2012, in vista della prossima manovra di finanza pubblica e, in particolare, della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, predisposta dalla Corte dei Conti;

espresso apprezzamento al Ministro della difesa per la tempestiva presentazione della Relazione, anche nella prospettiva dell'esame parlamentare del « Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 », trasmesso al Parlamento in attuazione dell'articolo 536 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244;

richiamato il processo di revisione dello strumento militare in atto, da cui dovrebbe derivare – come in più occasioni

affermato dall'allora Ministro Di Paola durante i lavori preparatori della legge n. 244 del 2012 – una razionalizzazione della dinamica della spesa del Comparto difesa e sicurezza tale da riequilibrare gli oneri per « personale », « esercizio » e « investimento » secondo un rapporto pari a 50-25-25, in linea con la tendenza in atto nell'Unione europea; nel pieno rispetto delle priorità politiche dell'Italia connesse ad una convinta partecipazione al quadro delle alleanze euro-atlantiche; nella necessità, infine, di rafforzare in modo progressivo il quadro capacitivo delle Forze armate, scongiurando che alla riduzione del personale militare e civile corrisponda un progressivo invecchiamento dello stesso personale;

apprezzati i risultati conseguiti sotto il profilo della « prontezza operativa », anche grazie ad un maggior ricorso all'*insourcing*, che dovrà in via prioritaria interessare personale adeguatamente formato e settori ad alto valore aggiunto;

rilevata, pertanto, l'inopportunità, con riferimento alle priorità politiche e agli obiettivi strategici, dell'inserimento del progetto « Vivi le Forze Armate, Militare per tre settimane », altrimenti noto quale « mini-naia », come componente della priorità politica n. 1, riguardante l'esigenza di assicurare l'operatività dell'impiego dello strumento militare e dell'obiettivo strategico del supporto alla funzione di indirizzo politico, essendo opportuno che le relative risorse siano

più proficuamente utilizzate per interventi di contrasto all'invecchiamento del personale militare;

ritenuto, altresì, doveroso che – nel quadro della priorità politica n. 3, relativa alla riorganizzazione del modello organizzativo e miglioramento della *governance* – il riferimento all'obiettivo strategico relativo alla «realizzazione di un piano di alloggi per il personale militare e l'implementazione di attività di assistenza e benessere per le famiglie» sia accompagnato da una valutazione sulle ragioni dei mancati risultati conseguiti nel 2012 sia in termini di vendita che di costruzione di nuovi alloggi, trattandosi di questione assai risalente e a questo punto necessitante di urgente soluzione;

con riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, preso atto della consistenza sostanzialmente inalterata della spesa per redditi da lavoro dipendente, che assorbe il 71 per cento del totale degli stanziamenti a fronte di una media europea della spesa del personale del 51 per cento; del rilevante decremento delle risorse destinate all'investimento, il cui volume totale, pari a 2.418 milioni di euro, è il più basso registrato a partire dal 2008; infine, dell'incremento seppur contenuto, dei consumi intermedi, da cui emerge l'opportunità di uno stretto monitoraggio sugli effetti derivanti dall'attuazione della citata legge n. 244 del 2012;

ritenuto, in particolare, necessario – in tema di riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, da conseguire complessivamente entro il 2024, ivi compresi gli organici complessivi dei generali, dei colonnelli e gradi corrispondenti – che i relativi interventi siano adottati in parallelo ad un'analisi del rapporto tra gradi e funzioni, da sviluppare in sede di attuazione della revisione dello strumento militare;

espressa preoccupazione per la prospettiva di *default* connessa alla carenza di risorse destinate al settore «esercizio», che solo in parte è scongiurata mediante il finanziamento degli interventi «fuori

area», e per il processo di erosione dei livelli di scorte e della possibilità di pianificare il ripianamento di componenti tecnologiche essenziali;

valutato opportuno, con riferimento all'incidenza dei residui passivi, provvedere affinché tali importi possano essere ascritti contabilmente a capitoli in sofferenza, come ad esempio per il ripianamento dell'esposizione debitoria del Dicastero della difesa che, meritevolmente, per l'anno 2012 evidenzia una contrazione del pregresso ad esito di una efficace strategia adottata dallo stesso Dicastero;

espressa, inoltre, soddisfazione per il sostegno che le Forze armate assicurano in supporto alla collettività e alle autorità locali nell'espletamento di numerose attività ad elevato impatto sociale ed economico, con particolare attenzione alle attività svolte in zone terremotate e in aree altrimenti colpite da calamità e alle attività di cooperazione civile e militare (CiMiC) nell'ambito delle operazioni internazionali in Afghanistan, Libano e Kosovo,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

si valuti, in attuazione della riforma dello strumento militare, di cui alla legge n. 244 del 2012, quale obiettivo primario del processo di razionalizzazione della spesa del Comparto difesa e sicurezza quello del riequilibrio degli oneri per personale, esercizio e investimento, provvedendo affinché gli obiettivi programmati in termini di riduzione delle dotazioni di personale siano realizzati scongiurando un impatto negativo sulla capacità operativa dello strumento militare e garantendo, nella revisione degli organici, un rapporto equilibrato tra gradi, con particolare riguardo a quelli dirigenziali, e le funzioni corrispondenti;

conseguentemente, si valuti, con riferimento alle priorità politiche e agli obiettivi strategici, l'opportunità di riconside-

rare il progetto «Vivi le Forze Armate, Militare per tre settimane», altrimenti noto quale «mini-naia», essendo necessario che le relative risorse siano comunque proficuamente utilizzate per contribuire con efficacia a scongiurare l'invecchiamento del personale militare;

si provveda senza ritardo ad implementare una strategia efficace per la realizzazione di un piano di alloggi per il personale militare sulla base di una rigorosa valutazione delle cause dei mancati

risultati conseguiti fino ad oggi, sia in termini di vendita che di costruzione di nuovi alloggi;

si promuova il maggior ricorso all'*insourcing* in modo da coinvolgere prioritariamente settori ad alto valore aggiunto e personale adeguatamente formato;

si provveda, infine, ad una più efficiente gestione dei residui passivi in modo tale da beneficiare capitoli in sofferenza, a partire da quelli relativi all'esposizione debitoria del Dicastero.

ALLEGATO 2

DL 63/2013 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (C. 1310 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale;

rilevato che l'articolo 4, al comma 1, nel modificare l'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005, prevede che il decreto ministeriale con il quale verranno definite le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici sia emanato di concerto con il Ministro della difesa con riferimento alla realizzazione di caserme o immobili di pertinenza delle Forze armate;

considerato che l'incremento di gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 20 che applica l'aliquota IVA del 10 per cento anche alle somministrazioni di alimenti e di bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati a collettività, risulta assai modesto, come precisato anche dalla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 20, si mantenga l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento per le somministrazioni di alimenti e di bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole e caserme.

ALLEGATO 3

DL 63/2013 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (C. 1310 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale;

rilevato che l'articolo 4, comma 1, nel modificare l'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005, prevede che il decreto ministeriale con il quale verranno definite le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, sia emanato di concerto del Ministro della difesa con riferimento alle caserme o immobili di pertinenza delle Forze armate;

considerato che l'incremento di gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 20 che applica l'aliquota IVA del 10 per cento anche alle somministrazioni di alimenti e di bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati a collettività, risulta assai modesto, come precisato anche dalla relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in titolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 20, si mantenga l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento per le somministrazioni di alimenti e di bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole e caserme.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, sulle tematiche relative all'operatività del Corpo (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 132

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone 132

AUDIZIONI

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 11.35.

Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, sulle tematiche relative all'operatività del Corpo.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Saverio CAPOLUPO, *Comandante generale della Guardia di finanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Giovanni SANGA (PD), Maurizio BERNARDO (PdL), Enrico ZANETTI (SCpI), Filippo BUSIN (LNA), Itzhak Yoram GUTGELD (PD), Alessandro

PAGANO (PdL), Carla RUOCCO (M5S), Giovanni PAGLIA (SEL), Francesco RIBAUDO (PD), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Sebastiano BARBANTI (M5S) e Marco CAUSI (PD), ai quali risponde Saverio CAPOLUPO, *Comandante generale della Guardia di finanza*, nel corso della cui replica interviene Francesco RIBAUDO (PD).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia il Generale Capolupo per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 16 luglio 2013.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.10 alle 14.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia 133

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla presentazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e V) (*Esame e rinvio*) 133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 137

COMITATO RISTRETTO

Martedì 16 luglio 2013.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11 alle 12.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 12.20.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla presentazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

C. 1310 Governo, approvato dal Senato
(Parere alle Commissioni riunite VI e V).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luigi GALLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta il mancato inserimento all'ordine del giorno della Commissione della corrente settimana di progetti di legge segnalati dal Movimento 5 Stelle, nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti di gruppo della Commissione, svoltosi nella settimana precedente.

Maria MARZANA (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato

Gallo, precisa che, in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione, si era convenuto di inserire all'ordine del giorno del calendario settimanale corrente la proposta di legge A.C. 1159 di iniziativa dei deputati Vacca ed altri, recante modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. Auspica, quindi, che tale proposta di legge possa essere inserita all'ordine del giorno della Commissione quanto prima.

Simone VALENTE (M5S), dopo aver affermato di condividere quanto esposto dai colleghi Gallo e Marzana, auspica un aumento dei tempi di effettivo lavoro in Commissione, utilizzando ad esempio anche le giornate del lunedì e del venerdì.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nel dichiararsi disponibile a considerare le richieste appena esposte dai colleghi Gallo, Marzana e Valente, sottolinea che deve essere dato rilievo soprattutto alla qualità del lavoro parlamentare e non solo alla sua quantità. Precisa, comunque, che tali questioni saranno esaminate nel corso dell'Ufficio di Presidenza della Commissione che si riunirà nella giornata odierna.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame – composto di 21 articoli – approvato dal Senato il 3 luglio 2013, con modificazioni, è volto, in primo luogo a recepire la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Ricorda che in tale prima parte del provvedimento le disposizioni che attengono anche alla competenza della VII Commissione sono rinvenibili all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso comma 3, recante modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e all'articolo 5, concernente gli «edifici ad energia quasi zero». Aggiunge quindi, con riferimento all'articolo 3, che questo prevede modificazioni all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 192

del 2005 al fine di adeguare l'ambito di intervento a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE: in particolare i commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* regolamentano le esclusioni. Specifica, inoltre, che secondo il nuovo comma 3, l'ambito delle esclusioni dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 fa riferimento all'edificio (e non più anche all'impianto) che sia vincolato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), fatto salvo l'obbligo di dotarsi dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e di uniformarsi alle norme sull'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici. Ricorda, quindi, che il testo vigente, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, circoscriveva l'esclusione dei beni vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 ai casi in cui il rispetto delle prescrizioni avrebbe comportato «un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici».

Tale limitazione, soppressa nel testo del decreto-legge adottato dal Governo, è stata reinserita nel corso dell'esame al Senato, mediante l'introduzione di un nuovo comma 3-*bis* nell'articolo in commento, ai sensi del quale i citati edifici vincolati sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 solo nei casi in cui il rispetto della prescrizione implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto, con particolare riferimento ai profili storici e/o artistici. Fa quindi presente che a tale disposizione, che riproduce nella sostanza quella vigente prima dell'entrata in vigore del decreto, viene aggiunto un inciso volto a ricomprendere nei casi di esclusione quelli in cui l'intervento non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell'autorità preposta.

Con riferimento all'articolo 5 del disegno di legge in esame, ricorda che questo introduce due nuovi articoli al decreto legislativo n. 192 del 2005, ed in particolare l'articolo 4-*bis*, in merito agli edifici

ad energia quasi zero. In particolare il nuovo articolo 4-bis del predetto decreto legislativo prevede che dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici ad energia quasi zero. Aggiunge inoltre che la direttiva 2010/31/UE, all'articolo 2, lettera b), definisce «edificio a energia quasi zero» un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I: il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze. Sottolinea, inoltre, come, in linea con gli orientamenti europei che prevedono per le pubbliche amministrazioni un ruolo «esemplare» in materia di efficientamento energetico, la norma in esame prevede per le stesse pubbliche amministrazioni un anticipo di due anni rispetto al termine del 1° gennaio 2021. A partire dal 31 dicembre 2018, infatti, gli edifici di nuova costruzione, occupati da pubbliche amministrazioni compresi gli edifici scolastici e di proprietà di queste ultime devono essere edifici a energia quasi zero.

Segnala altresì, con riferimento al resto del provvedimento, l'articolo 19, recante modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali. In particolare, ricorda che il predetto articolo 19 reca modifiche all'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente il regime speciale IVA per le pubblicazioni editoriali, eliminando dal 1° gennaio 2014 l'applicazione di aliquote IVA agevolate per gli allegati e i supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali. Entrando nel dettaglio della predetta disposizione, precisa che il comma 1 reca una serie di novelle all'articolo 74, primo comma, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale è delineato il regime speciale IVA applicato alle pubblicazioni editoriali. Precisa quindi che la lettera a) del comma 1 ne sostituisce il quinto periodo al fine di

modificare il regime IVA applicabile ai cosiddetti supporti integrativi. A questo proposito chiarisce che, ai sensi dell'articolo 74 citato, per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa.

Aggiunge quindi che in sostanza, la differenza tra questi beni e gli altri supporti integrativi – nei quali l'allegato può essere del tutto eterogeneo rispetto al prodotto editoriale – risiede nel rapporto di funzionalità che li fa diventare elemento essenziale ai fini dell'illustrazione e della didattica che sono il fine della pubblicazione. Precisa, inoltre, che mentre la normativa originaria prevede per i supporti integrativi l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4 per cento qualora il costo del supporto non superi il cinquanta per cento del prezzo della confezione, per effetto della modifica in esame si applica comunque ai supporti integrativi l'aliquota IVA propria di ciascuno dei beni ceduti.

Con riferimento alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 19, ricorda che la stessa modifica il sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente in questo caso il regime IVA applicabile ai beni diversi dai supporti integrativi, ceduti con giornali, quotidiani e così via, con prezzo indistinto ed in unica confezione. Precisa quindi che possono essere considerati tali i beni diversi da quelli che caratterizzano i supporti integrativi e che rientrano nelle seguenti categorie merceologiche: giocattoli, articoli da bigiotteria, *gadget*. Aggiunge altresì che anche in tale ipotesi, mentre la normativa originaria prevede che, solo qualora il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, con la pubblicazione è superiore al

dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti – altrimenti si applica l'aliquota agevolata del 4 per cento – per effetto della modifica in esame a tali beni si applica comunque l'aliquota IVA propria dei beni ceduti. Con riferimento poi alla lettera c) dello stesso comma 1, dell'articolo 19, ricorda che questa sopprime l'ottavo periodo della lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Specifica quindi che tale disposizione prevede che non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, siano a esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata prima della commercializzazione presso il competente ufficio IVA. Al riguardo, segnala che, poiché un gran numero di libri di testo scolastici sono caratterizzati dalla presenza di prodotti multimediali allegati, necessari ad esempio per lo svolgimento di lezioni *on line*, sarebbe opportuno valutare attentamente la possibilità di modificare la predetta disposizione al fine di mantenere, quantomeno in tali casi, una disciplina fiscale agevolata.

Ricorda infine che ai sensi del comma 2, dell'articolo 19 del provvedimento in esame, le disposizioni in materia di IVA recate dal comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014.

Mara CAROCCI (PD), intervenendo in particolare sull'articolo 19 del disegno di legge in esame, concernente modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali, sottolinea come siano da considerare in maniera differenziata i semplici *gadget* allegati alle pubblicazioni dal materiale utilizzabile a fini scolastici o educativi in genere, quali ad esempio i *compact disc* allegati alle pubblicazioni che sono di ausilio a soggetti diversamente abili.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA avverte che, non avendo ricevuto in anticipo il testo predisposto dalla relatrice Malpezzi, non è in grado di esprimere al momento l'avviso del Governo sulle considerazioni svolte nella relazione e si riserva di rispondere in una successiva seduta avente a oggetto il provvedimento in esame.

Giancarlo GALAN, *presidente*, precisa che, di norma, il Governo esprime le sue valutazioni sul testo della proposta di parere presentata dal relatore e non sulla relazione.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA segnala che, pur avendo rilevato nella relazione illustrata dalla deputata Malpezzi argomenti di sicuro interesse per il Governo, potrebbero tuttavia esservi problemi di copertura finanziaria con riferimento ad eventuali modifiche al disegno di legge in discussione.

Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che, ai fini di una efficace interlocuzione tra Governo e Commissione, si potrebbe valutare l'opportunità di anticipare al Governo una bozza di parere sul provvedimento in esame. Auspica, quindi, una collaborazione da parte di tutti i gruppi nella stesura di una proposta di parere condivisa sul disegno di legge in esame.

Gianna MALISANI (PD) sollecita il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad adottare le linee guida per l'efficientamento energetico per gli edifici storico-artistici.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) dichiara di condividere le osservazioni svolte dalla collega Malpezzi riguardanti l'articolo 19 del provvedimento recante modifiche alla disciplina IVA della cessione di prodotti editoriali.

Al riguardo, fa presente che sarebbe opportuno valutare attentamente anche i possibili effetti negativi dell'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria agli allegati ai prodotti editoriali, quali, ad esempio, i testi scolastici ed universitari.

Roberto RAMPI (PD), nel ringraziare la collega Malpezzi per l'esauritiva relazione appena svolta, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Decreto-legge 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Alle Commissioni VI e X) (*Esame e rinvio*) 138
- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.
- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.
- Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 144

SEDE REFERENTE:

- Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana. C. 70 Realacci (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 150*) 151

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Decreto-legge 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

(Alle Commissioni VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame in sede consultiva del decreto legge n. 63 del 2013, nel testo approvato con modificazioni dal Senato il 3 luglio scorso. Si tratta di un provvedimento importante volto, in primo luogo (articoli da 1 a 13-*bis*), a recepire la direttiva europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. Al riguardo, osserva, anzitutto, che il ricorso alla decretazione d'urgenza per il recepimento di una direttiva europea è una procedura espressamente prevista dall'articolo 37 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea,

il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

Osserva, inoltre, che la direttiva in questione doveva essere recepita dall'Italia entro il 9 luglio 2012 e che il 24 settembre 2012 la Commissione europea, in relazione al suo mancato recepimento, ha avviato a carico del nostro Paese la procedura d'infrazione n. 2012/0368.

Rileva, infine, che, nell'ambito di tale procedura di infrazione, il 24 gennaio 2013 la Commissione europea ha inviato un parere motivato all'Italia richiedendo un'implementazione delle misure sull'efficienza energetica in edilizia.

Detto questo sull'origine del decreto-legge in esame, rileva che esso ricade in una materia posta a confine fra quelle tradizionalmente rientranti nelle competenze delle Commissioni VIII e X e che, l'assegnazione del provvedimento alla Commissione Ambiente « solo » in sede consultiva ha pregiudicato, oggettivamente, la possibilità di svolgere una discussione approfondita su un provvedimento che pure ha evidenti ricadute in materie di stretta competenza della VIII Commissione. È indubbio, infatti, che tale provvedimento incide in modo significativo sulle effettive possibilità, da un lato, di definire efficaci politiche integrate dell'energia e del clima e, dall'altro, sulla concreta messa in campo di misure urgenti per risollevare, e al tempo stesso riorientare in senso sostenibile, il settore dell'edilizia dalla profondissima crisi in cui è venuto a trovarsi.

Non è un caso, peraltro, che dall'inizio della legislatura, proprio in ragione del profilo sempre più integrato delle proposte di atti normativi europei in materia di energia e clima, molti di essi – dalla comunicazione della Commissione europea sulle tecnologie energetiche e innovazione (COM(2013) 253 final), alla proposta di regolamento sui progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea (COM(2013) 153 final), al Libro verde « *Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030* » (COM(2013) 169 final), alla relazione della Commissione europea sui progressi nel campo delle energie rinnovabili (COM(2013) 175 final) – sono stati assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

Stigmatizza, dunque, il fatto che, come già accaduto per il decreto-legge per il rilancio dell'economia, l'assegnazione del provvedimento in esame si traduce in un'oggettiva penalizzazione del ruolo e delle competenze della VIII Commissione.

Passa poi a dare conto sinteticamente del contenuto del provvedimento, rinviando per una dettagliata descrizione alla documentazione predisposta dagli uffici.

Al riguardo, osserva anzitutto che il decreto legge, in attuazione di quanto previsto dalla citata direttiva 2010/31/UE, interviene novellando in modo significativo il decreto legislativo n. 192 del 2005 recante attuazione della precedente direttiva 2002/91/CE in materia di rendimento energetico degli edifici (che la direttiva 2010/31/UE rifonde e abroga).

In particolare il decreto-legge, il cui testo ha subito una serie di modifiche nel corso dell'esame presso il Senato, interviene: sulle definizioni (articolo 2), sostituendo, tra l'altro, la definizione di « attestato di certificazione energetica » con quella di « attestato di prestazione energetica » e prevedendone il rilascio ad opera di esperti qualificati e indipendenti; sulla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici (articolo 4). In particolare, circa la metodologia, vengono stabiliti i principi e criteri cui dovranno

uniformarsi i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico volti all'aggiornamento della metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici – lettera *a*) – nonché all'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici – lettera *b*). Il provvedimento interviene poi: sulla disciplina degli edifici ad energia quasi zero (cioè ad altissima prestazione energetica secondo quanto previsto dalla direttiva), prevedendo che dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici ad energia quasi zero (articolo 5), con un anticipo di due anni, a partire dal 1° gennaio 2019, per gli edifici di nuova costruzione di proprietà di pubbliche amministrazioni o occupati da pubbliche amministrazioni, compresi gli edifici scolastici; sulla fase di progettazione delle costruzioni e delle ristrutturazioni degli edifici (articolo 7) tramite l'integrazione del contenuto dei documenti progettuali e la previsione di una valutazione preliminare della possibilità di inserimento di sistemi ad alta efficienza; sulle funzioni delle regioni, delle province autonome e degli enti locali (articolo 8), introducendo altresì alcune disposizioni di semplificazione burocratica sui controlli e di collaborazione tra le varie amministrazioni coinvolte; in materia di norme transitorie, con particolare riferimento all'individuazione della normativa tecnica per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, che si applica in attesa dell'attuazione con i decreti ministeriali delle specifiche disposizioni della direttiva 2010/31/UE (articolo 9); sull'impianto sanzionatorio in materia di certificazione energetica degli edifici (articolo 12); sull'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione europea, da parte delle regioni e delle province autonome, nelle materie di loro competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma quinto della Costituzione (articolo 13-*bis* inserito nel corso dell'esame in Senato); sulla specificazione delle abrogazioni conseguenti le novelle apportate alla disciplina vigente (articolo 18).

Con riferimento all'articolo 5, segnala l'esigenza di un chiarimento da parte del Governo circa le fonti di finanziamento del programma, che peraltro giudica molto positivamente, di interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, con particolare attenzione agli edifici scolastici.

Al riguardo, osserva, infatti, che secondo quanto disposto dal comma 2 del nuovo articolo 4-*ter* del decreto legislativo n. 192 del 2005, introdotto dal citato articolo 5 del decreto-legge, a sostegno dei citati interventi è previsto, oltre all'utilizzo del fondo di garanzia per la realizzazione delle reti di teleriscaldamento (istituito dal decreto legislativo n. 28 del 2011), anche l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ (disciplinati dal decreto legislativo n. 30 del 2013).

In tal senso, ritiene utile, atteso che ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, la quota disponibile dei citati proventi (pari alla metà del loro ammontare complessivo) è ripartita per il 70 per cento a favore del Ministero dell'ambiente e per il restante 30 per cento a favore del Ministero dello sviluppo economico, che il Governo chiarisca secondo quali criteri intende procedere, concretamente, nell'utilizzo dei citati proventi.

Tornando al contenuto del decreto-legge, osserva che lo stesso contiene ulteriori disposizioni che, in particolare, riguardano: l'introduzione di una banca dati nazionale in cui far confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 15-*bis* introdotto dal Senato); la modifica dei requisiti per la qualifica professionale degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili (articolo 17), introducendosi come requisito sufficiente per l'attribuzione della qualifica professionale anche la prestazione lavorativa svolta, per un periodo non inferiore a tre anni, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata; la previsione che gli impianti termici, installati dopo la data del

31 agosto 2013, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione (articolo 17-*bis* introdotto dal Senato).

Accanto alle norme sull'efficienza energetica degli edifici, il decreto-legge recala proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici.

In particolare, l'articolo 14, al comma 1, prevede che la vigente detrazione d'imposta (pari al 55 per cento) per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici si applichi nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento) fino al 31 dicembre 2013. Con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che la detrazione del 65 per cento si applica alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2014. Il successivo comma 3 prevede, infine, che le suddette detrazioni vadano ripartite in dieci quote annuali di pari importo.

Ricorda, altresì, che nel corso dell'esame al Senato sono state reintrodotte fra le tipologie di spesa che possono godere della detrazione d'imposta del 65 per cento, quelle relative agli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, nonché quelle per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, originariamente escluse dal testo del decreto emanato dal Governo.

Il successivo articolo 15 prevede, quindi, che in attesa della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico (quest'ultimo inserito nel corso dell'esame al Senato) e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico, si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 14

(riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e dal successivo articolo 16 (riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia).

Al riguardo, ricorda anzitutto che l'approvazione al Senato della richiamata modifica dell'articolo 15 con cui è stata inserita fra le fattispecie elencate nel medesimo articolo anche quella relativa agli interventi per l'adeguamento antisismico degli edifici, ha suscitato una vasta eco nella stampa e fra gli operatori del settore. In tal senso, cita, per tutti, il comunicato stampa dell'ANCE del 5 luglio 2013 con cui si sottolinea, indicandola fra le principali novità introdotte dal Senato, che « nelle more della definizione di misure e incentivi selettivi di carattere strutturale, le agevolazioni fiscali del 65 per cento e del 50 per cento si applicano, oltre che per gli interventi di miglioramento e messa in sicurezza degli edifici esistenti e per l'incremento del rendimento energetico degli stessi, anche per l'adeguamento antisismico degli edifici ».

Un'attenta lettura del testo dell'articolo 15 approvato dal Senato pone tuttavia in serio dubbio il fatto che esso consenta di applicare, sia pure solo fino al momento della definizione di misure strutturali e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 (o il 30 giugno 2014 per i lavori nei condomini), l'agevolazione fiscale del 65 per cento anche agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici.

Non sembra, infatti, che l'articolo 15, nel testo approvato dal Senato, presenti un contenuto innovativo dell'ordinamento, limitandosi, da un lato, ad annunciare un'iniziativa legislativa, peraltro sicuramente positiva, diretta a rendere più chiaro e stabile il quadro delle misure e degli incentivi selettivi previsti in materia e, dall'altro, a confermare che, nelle more, si applicano le vigenti disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (articolo 14) e di ristrutturazione degli edifici (articolo 16).

Del resto, una implicita conferma della lettura « restrittiva » della modifica apportata dal Senato all'articolo 15, sembra

potersi ricavare anche dal fatto che né i presentatori dell'emendamento approvato né, soprattutto, il Governo abbiano ritenuto (per quel che risulta dagli atti parlamentari) di dover individuare una copertura finanziaria ai maggiori oneri che sarebbero dovuti derivare dall'approvazione della proposta emendativa.

In questo quadro, ferma restando la necessità – costantemente affermata dalla VIII Commissione e da ultimo ribadita in occasione dell'approvazione, all'unanimità, nella seduta del 15 maggio 2013, della risoluzione n. 8-00001 – di procedere alla stabilizzazione dell'agevolazione fiscale in questione, nella nuova quantificazione del 65 per cento prevista dal decreto in esame, resta intatta, a suo avviso, la necessità di procedere ad una modifica dell'articolo 14 del decreto stesso allo scopo di rendere certa l'estensione, almeno fino al termine del 31 dicembre 2013, dell'agevolazione fiscale del 65 per cento agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici, come peraltro esplicitamente richiesto al Governo dalla citata risoluzione n. 8-00001.

Nel preannunciare la presentazione di specifici emendamenti presso le Commissioni di merito, ritiene importante che il Governo si esprima sulla reale portata delle disposizioni approvate dal Senato, anche al fine di poter predisporre una chiara e ben definita proposta di parere.

Proseguendo, quindi, nell'illustrazione del decreto-legge in esame, rileva che l'articolo 16, al comma 1, proroga dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia. Il comma 2 dello stesso articolo, modificato dal Senato, introduce inoltre una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto

di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri finanziari recati dal decreto-legge, sono in primo luogo modificati alcuni regimi IVA agevolati: ai sensi dell'articolo 19, che reca modifiche all'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente il regime speciale IVA per le pubblicazioni editoriali, dal 1° gennaio 2014 viene eliminata l'applicazione di aliquote IVA agevolate per gli allegati e i supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali.

L'articolo 20 assoggetta inoltre all'aliquota IVA del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici.

L'articolo 21, al comma 1, incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Il comma 2 incrementa di 413,1 milioni di euro per il 2024 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5 della legge n. 7 del 2009, di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008. Il rifinanziamento per l'anno 2024 in oggetto è disposto: a reintegro delle riduzioni per gli anni 2014-2023 disposte a copertura di alcuni oneri recati dal decreto-legge in commento; a parziale recupero della riduzione di 100 milioni di euro per il 2013 disposta dall'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 2, del decreto-legge n. 54 del 2013 (interventi urgenti in materia di IMU e CIG – approvato dalla Camera dei deputati e in corso di esame al Senato (A.S. 843), a copertura degli interventi in esso previsti in materia di cassa integrazione guadagni. I successivi commi 3 e 4 provvedono alla copertura degli oneri recati dal decreto-legge in esame, tra le quali si

segnala la riduzione di 35 milioni di euro per l'anno 2015 della quota di pertinenza statale dell'otto per mille IRPEF.

Conclude, quindi, richiamando il Governo alla necessità, purtroppo rimasta clamorosamente inevasa negli ultimi anni, che nel caso specifico siano adottati tempestivamente, nel rigoroso rispetto dei termini previsti, tutti i decreti attuativi necessari a far sì che l'iter parlamentare di conversione in legge del decreto-legge e lo stesso impegno assunto dal Governo di fronte al Paese al momento della sua emanazione, non restino lettera morta, come troppo spesso è avvenuto in passato in casi analoghi, penso ad esempio ai gravi ritardi registrati in sede di attuazione del decreto legislativo n. 28 del 2011 per lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Al riguardo, osserva infatti, in via soltanto esemplificativa, che il decreto-legge in esame prevede l'emanazione di provvedimenti ministeriali in materie delicate e importanti, come ad esempio: la definizione dei criteri per la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e l'individuazione dei requisiti minimi di prestazioni energetiche degli edifici (articolo 4); la definizione di un piano d'azione per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici e la promozione degli edifici a energia quasi zero, da trasmettere alla Commissione europea (articolo 5); la concreta utilizzazione, a fini di efficientamento energetico degli edifici pubblici, delle risorse del fondo di garanzia per la realizzazione delle reti di teleriscaldamento (articolo 5).

Ritiene quindi fondamentale che la conversione in legge del decreto-legge in esame costituisca un esempio positivo, non solo in termini di capacità di adeguare l'ordinamento legislativo nazionale a quello europeo ponendo termine alla procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea, ma anche e soprattutto in termini di capacità del Governo nazionale di tradurre in atti e provvedimenti applicativi immediati lo sforzo e l'impegno comune, di Governo e Parlamento, per dare nuovo impulso alle attività economiche in un settore fondamentale come

quello dell'edilizia, per riorientarlo nella direzione della sostenibilità ambientale e dell'innovazione tecnologica, per fare, finalmente, dell'efficienza energetica una leva importante per la creazione di nuova e buona occupazione e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi vincolanti assunti dall'Italia per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e il contenimento dell'effetto serra.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, nel ringraziare la deputata Mariani per la completezza della relazione svolta, si associa, anzitutto, alle espressioni di rammarico dalla stessa pronunciate per la mancata assegnazione in sede primaria, anche alla VIII Commissione, del provvedimento in esame. Si sofferma, quindi, sull'importanza delle norme – giustamente sottolineate dalla relatrice – di proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici, facendo presente di avere presentato presso le Commissioni di merito un emendamento diretto a estendere l'agevolazione fiscale del 65 per cento agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici e chiedendo ai colleghi della Commissione di dividerlo, nel solco di quanto già deliberato dalla Commissione e giustamente richiamato dalla relatrice, in occasione dell'approvazione della risoluzione n. 8-00001 nella seduta del 15 maggio 2013.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) si dichiara anzitutto d'accordo con quanto detto dalla relatrice e dal presidente della Commissione sulla necessità di assumere iniziative per la modifica del decreto-legge allo scopo di consentire la stabilizzazione dell'attuale livello delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per l'estensione dell'agevolazione del 65 per cento agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici.

Rileva, tuttavia, che nel decreto sono previsti incentivi anche a sostegno di produzioni che poco hanno a che vedere con l'efficientamento energetico degli edifici e

auspicando, per questo, una loro rimodulazione che li renda più coerenti e aderenti allo scopo dichiarato del provvedimento in esame.

Serena PELLEGRINO (SEL) esprime apprezzamento per quanto detto dalla relatrice in ordine alla necessità di provvedere alla stabilizzazione delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 14 e 16 del provvedimento e all'estensione dell'agevolazione del 65 per cento agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici. Ribadisce, inoltre, come già chiesto dai deputati di Sinistra e Libertà in occasione dell'esame di altri provvedimenti, la necessità di rimodulare gli incentivi previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia nel senso di aumentare il livello delle agevolazioni fiscali per gli interventi nei quali si preveda l'utilizzo di materiali eco-sostenibili.

Alessandro ZAN (SEL), nell'associarsi a quanto appena detto dalla collega Pellegrino, preannuncia la presentazione di specifici emendamenti diretti a sostenere l'utilizzo di materiali eco-sostenibili nell'attività edilizia, manifestando altresì la volontà di sottoscrivere l'emendamento del presidente della Commissione diretto a garantire l'estensione dell'agevolazione del 65 per cento agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici, ferma restando l'esigenza di qualificare le proposte emendative condivise dalla Commissione in modo distinto rispetto al decreto-legge anche sotto il profilo della loro copertura finanziaria.

Tino IANNUZZI (PD) esprime apprezzamento per quanto detto dalla relatrice e dal presidente della Commissione in ordine alla necessità che la Commissione assuma un'iniziativa politica chiara rappresentando alle Commissioni di merito, sia in sede di espressione del prescritto parere che attraverso la presentazione di specifiche proposte emendative, l'esigenza di modificare il decreto-legge in esame allo scopo di stabilizzare all'attuale livello le agevolazioni fiscali per gli interventi di

riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, nonché di estendere l'agevolazione del 65 per cento agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici. Aggiunge, tuttavia, che sarebbe altrettanto importante segnalare la necessità di apportare al testo del decreto-legge due ulteriori modifiche: la prima diretta ad aumentare, coerentemente con l'innalzamento della percentuale di detraibilità delle spese effettuate, anche i limiti massimi di detrazione previsti per le diverse tipologie di interventi di riqualificazione energetica degli edifici; la seconda diretta a ridurre da 10 a 5 annualità il periodo di ripartizione della detrazione fiscale.

Massimiliano MANFREDI (PD), nell'associarsi a quanto proposto dai colleghi del Partito democratico, ricorda che il provvedimento in esame è stato emanato anche allo scopo di chiudere una procedura d'infrazione comunitaria, sottolineando la necessità che la Commissione solleciti il Ministero dell'ambiente ad assumere una specifica iniziativa legislativa volta a ridurre l'abnorme numero di infrazioni avviate dalla Commissione europea a carico dell'Italia in materia ambientale.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dei nuovi strumenti di adeguamento nazionale all'ordinamento europeo che hanno sostituito il disegno di legge comunitaria (e precisamente il disegno di legge C. 1326 Governo, approvato dal Senato, Legge di delegazione europea 2013 e il disegno di legge C. 1327 Governo, Legge europea 2013) e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1.

Comunica che l'esame si svolgerà secondo le procedure dettate dall'articolo 126-*ter* del regolamento per il disegno di legge comunitaria, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione medesima. Poiché i disegni di legge ora previsti dalla legge n. 234 del 2012 sono distinti, le Commissioni dovranno esprimere su ciascuno di essi una distinta relazione, accompagnata da eventuali emendamenti approvati. Aggiunge che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, ora legge di delegazione europea e legge europea, la Commissione esamina – sempre a norma dell'articolo 126-*ter* – anche le parti di sua competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e conclude tale esame con l'approvazione di un parere.

Ricorda altresì che l'articolo 126-*ter*, comma 5, del regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti ai disegni di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Avverte infine che, a norma di regolamento, l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2013 (C. 1326) e del disegno di legge europea (C. 1327) si svolgerà congiuntamente all'esame della

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.

Alessandro BRATTI (PD), ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad avviare l'esame congiunto di tre provvedimenti incidenti in ambito europeo: si tratta della legge di delegazione europea 2013, della legge europea 2013 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

La legge di delegazione e la legge europea, presentati dal Governo al Senato il 2 maggio scorso, sono i due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, che hanno sostituito la legge comunitaria prevista dalla legge n. 11 del 2005. Tale riforma è stata disposta con la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

In particolare l'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 chiarisce il contenuto proprio dei nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, stabilendo che, per quanto riguarda la legge europea, essa contiene: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti

previsti dall'articolo 41 della stessa legge n. 234 per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato.

Quanto alla legge di delegazione europea, a norma del citato articolo 30, essa reca: disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei; disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare; delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea; delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome; disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)*, autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di norma-

tive di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome; delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Fa presente che, a seguito della mancata approvazione nella passata legislatura dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, i relativi contenuti sono stati riproposti all'interno dei due nuovi strumenti normativi.

Prima di passare a esaminare il contenuto specifico della legge di delegazione 2013 e della legge europea 2013, segnala che, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge di delegazione europea, tra l'altro, riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

Con particolare riferimento a tale adempimento richiesto al Governo, evidenzia che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa all'originario disegno di legge di delegazione 2013, alla data del 31 dicembre 2012, risultano ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia 99 procedure d'infrazione, delle quali la maggior parte (esattamente 22) afferiscono a settori di competenza del Ministero dell'ambiente. Sono poi ben 11 le procedure di infrazioni rientranti nella responsabilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Circa poi la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il Governo precisa nella richiamata relazione illustrativa che nel 2012 la Repubblica italiana è stata condannata nella causa C-565/10 relativa alla procedura di infrazione 2004/2034 (acque reflue urbane). In particolare, con sentenza del 19 luglio 2012, l'Italia è stata condannata a prevedere le disposizioni necessarie affinché tutti gli agglomerati urbani, aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000, siano prov-

visti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all'articolo 3 della direttiva 91/271/CEE (più di una cinquantina di agglomerati ne sono privi), garantendo altresì che le acque reflue urbane confluenti in reti fognarie siano sottoposte ai trattamenti previsti dall'articolo 5 della suddetta direttiva e che la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle stesse siano conformi ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271/CEE, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008.

Passando all'esame del contenuto specifico dei provvedimenti in esame, rileva che il disegno di legge di delegazione europea 2013 consta, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, di 13 articoli ed è corredato da tre allegati. Gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato B sono riportate in particolare le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Nell'allegato C sono riportate le rettifiche alla direttiva 2006/112/UE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto e alle direttive di modifica della direttiva medesima, per il cui recepimento il disegno di legge conferisce delega al Governo.

Con specifico riferimento alle disposizioni del disegno di legge di delegazione europea 2013 di competenza della VIII Commissione, segnala l'articolo 3 che detta specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE che integra, fra le altre, la direttiva 2008/1/UE (c.d. direttiva IPPC – *Integrated Pollution Prevention and Control*) relativa alle emissioni industriali. Rinviando per gli aspetti di dettaglio alla documentazione predisposta, fa presente che l'articolo 3 individua quali principi e criteri direttivi specifici, che si uniscono a quelli generali stabiliti dall'articolo 1, comma 1: *a)* il riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli; *b)* la previsione, per determinate categorie di

installazioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, di requisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali vincolanti; *c)* la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione ad altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale; *d)* l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva 2010/75/UE e delle ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi autorizzatori per gli impianti già esistenti e privi di autorizzazione, in deroga a quanto indicato dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio; *e)* la revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.

Quanto alle direttive inserite nell'allegato B della legge di delegazione 2013, da recepire pertanto con decreti legislativi i cui schemi dovranno essere sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, segnala, relativamente agli ambiti di competenza della VIII Commissione: 1) la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione), che disciplina l'impiego di metalli pesanti quali piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente e di bifenili polibromurati (PBB) e di eteri di difenile polibromurato (PBDE) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), compresi i relativi cavi e pezzi di ricambio (da recepire entro il 2 gennaio 2013); la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, che impone agli Stati membri l'adozione di adeguati provvedi-

menti in ambito nazionale volti a garantire un elevato livello di sicurezza nella gestione di tali materiali, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni (da recepire entro il 23 agosto 2013); la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, che prevede una revisione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (cd. direttiva Seveso II) a seguito delle modifiche apportate al sistema europeo di classificazione delle sostanze pericolose cui la direttiva fa riferimento (da recepire entro il 31 maggio 2015); la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che costituisce una rifusione di precedenti direttive, che vengono accorpate in un unico testo e aggiornate per tenere conto dell'evoluzione delle tecniche di gestione dei rifiuti e per garantire un maggior livello di tutela ambientale; la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE – da recepirsi entro il 5 giugno 2014 – che intende aggiornare il quadro giuridico dell'Unione relativo all'efficienza energetica mirando a tal fine a raggiungere l'obiettivo di ridurre del 20 per cento il consumo di energia primaria dell'Unione entro il 2020, nonché di realizzare ulteriori miglioramenti in materia di efficienza energetica dopo il 2020. Per quanto riguarda quest'ultima direttiva, segnalo che l'articolo 4 dello stesso disegno di legge di delegazione europea prevede, quale criterio specifico di delega, l'introduzione di disposizioni che attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di adottare

uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio.

Passando alla legge europea 2013, fa presente che le disposizioni di interesse della VIII Commissione si ritrovano agli articoli 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27.

L'articolo 6 mira a prevenire l'avvio di una procedura d'infrazione per erroneo recepimento della direttiva 2009/81/CE in materia di coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza. La disposizione novella l'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 208 del 2011, al fine di sostituire il riferimento contenuto nella richiamata disposizione agli « Stati membri » con quello, ritenuto maggiormente aderente alla direttiva 2009/81/CE, ai « Paesi terzi ».

L'articolo 18 sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 116 del 2008 – che attua la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione – prevedendo, anche per i bacini idrografici che comportano un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo stesso principio di collaborazione tra lo Stato italiano e gli altri Stati dell'Unione europea già previsto per i bacini idrografici che comportano un impatto transregionale (cioè che coinvolge più regioni e province autonome) sulla qualità delle acque di balneazione. La novella consente di rimediare ai profili, sottolineati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2011/2217, di non conformità tra l'articolo 13 del decreto legislativo 116/2008 e l'articolo 10 della direttiva.

L'articolo 19 reca novelle al decreto legislativo 49/2010 che ha dettato una specifica disciplina per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni in attuazione della direttiva 2007/60/CE, al fine di rendere tale disciplina più conforme alla direttiva stessa come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2012/2054. Le novelle riguardano la definizione di alluvione, le

mappe della pericolosità da alluvione ed i Piani di gestione del rischio di alluvioni.

L'articolo 20 novella il decreto legislativo 117/2008, di attuazione della direttiva 2006/21/CE, introducendo modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave. Le modifiche sono volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2011/2006 per il non corretto recepimento della direttiva stessa.

L'articolo 21 novella il decreto legislativo 188/2008, al fine di dare una più compiuta attuazione alla direttiva 2006/66/CE in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti. Tali modifiche sono volte ad ovviare alla messa in mora da parte della Commissione europea circa la non corretta trasposizione della suddetta direttiva europea 2006/66/CE nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2218.

L'articolo 22 novella il decreto legislativo 151/2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. A seguito delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2264, l'articolo include un elenco di apparecchiature nel campo di applicazione delle procedure di smaltimento RAEE (rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettroniche) garantendo la corretta trasposizione della direttiva 2002/96/CE. Segnalo che l'Allegato B del disegno di legge di delegazione europea contiene la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che opera una rifusione in relazione alla direttiva 2002/96/CE, che, pertanto risulta abrogata con effetto dal 15 febbraio 2014.

L'articolo 23 si propone di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati pro-

getti pubblici e privati. Al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, l'articolo prevede l'emanazione di linee guida statali finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura prevista per la VIA.

L'articolo 24 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 152/2006, recante norme in materia ambientale, al fine di superare le contestazioni mosse nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Specifiche disposizioni riguardano, inoltre, l'inquinamento da nitrati di origine agricola relativamente alle zone vulnerabili e ai programmi di azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai predetti nitrati.

L'articolo 25 modifica la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, stabilita nella Parte sesta del decreto legislativo 152/2006 (Testo unico ambientale), al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4679 sulla non conformità di alcune disposizioni del Testo unico alla direttiva 2004/35/CE.

L'articolo 27 abroga l'articolo 36, comma 7-*quater*, del decreto legge 179/2012, che disponeva una deroga, valida dodici mesi, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, prevista in attesa dell'aggiornamento regionale dei piani relativi alle zone vulnerabili per inquinamento da nitrati. La disposizione mira a sanare la procedura di infrazione 2013/2032 della Commissione europea per la violazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati.

Passando poi alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n.1), relativa all'anno 2012, fa presente che essa è stata presentata dal Governo ai sensi dell'arti-

colo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente. In sostanza, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento in questione dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. Il documento consente di ricostruire l'impostazione complessiva della politica europea del Governo Monti, nell'ultimo scorcio della passata legislatura e di valutarne l'efficacia complessiva.

La relazione è articolata in una premessa – che delinea in modo sintetico la posizione assunta dall'Italia sui grandi temi e politiche dell'UE – ed in quattro parti. La prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea e si compone, a sua volta, di tre capitoli (relativi, rispettivamente, al quadro generale, alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne e ai settori della giustizia e affari interni). La seconda parte illustra la partecipazione dell'Italia alla formazione delle principali politiche settoriali. La terza espone, invece, più in dettaglio la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione ed è articolata in tre capitoli, che danno conto della partecipazione alla fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi europei, dell'attuazione della normativa europea in Italia e delle attività di formazione e comunicazione in materia europea svolte dal Governo. La quarta parte, infine, prende in considerazione l'attuazione in Italia delle politiche di coesione, l'andamento dei flussi finanziari tra l'Unione e il nostro Paese, nonché i risultati conseguiti attraverso il loro utilizzo.

Rinviando per i dettagli al contenuto testuale della Relazione, sottolinea come essa, relativamente alle politiche ambientali ed energetiche, evidenzia che l'Italia è in prima linea nel promuovere in sede europea la transizione verso un'economia verde e l'adozione, nel perseguimento delle politiche ambientali, di un approccio integrato con aspetti sociali e economici. Nella materia degli appalti, la relazione riporta l'atteggiamento costruttivo del Governo italiano nel facilitare gli sforzi della Presidenza danese per la conclusione del negoziato e la rapida approvazione delle tre proposte di direttive in materia di appalti e di concessioni, ritenute di grande rilevanza per il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa. Sul punto fa notare che nella relazione alcuna menzione è fatta agli indirizzi delle Camere, in particolare all'articolato documento finale approvato dalla Camera nel dicembre 2012.

Ciò premesso, si riserva di presentare due distinte proposte di relazione sul disegno di legge di delegazione europea e sul disegno di legge europea, nonché una proposta di parere sulla Relazione consultiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012, al termine del dibattito che seguirà, in modo da potere valutare i rilievi e suggerimenti che i colleghi vorranno formulare.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta di domani, 17 luglio, proseguirà l'esame preliminare congiunto dei provvedimenti in titolo e che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di delegazione europea e al disegno di legge europea è fissato per la medesima giornata di domani, 17 luglio, alle ore 17. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.50.

Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana.

C. 70 Realacci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 150).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 29 maggio scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 150 Causi « Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana » che presenta contenuto identico a quello della proposta in titolo. Ne dispone pertanto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) fa presente che il gruppo M5S ha presentato la proposta di legge C. 1050 recante « Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio », assegnata alla VIII Commissione. Ne chiede quindi l'abbinamento alle proposte di legge C. 70 e C. 150.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'evidenziare che la proposta di legge C. 1050 De Rosa presenta un contenuto più ampio

di quello delle proposte di legge C. 70 e C. 150, intervenendo anche su profili quali il consumo del suolo agricolo e il governo del territorio, fa presente che l'abbinamento potrà essere disposto solo su deliberazione della Commissione, fermo restando comunque che il tema del consumo del suolo agricolo rientra nella competenza delle Commissioni riunite VIII e XIII.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, dichiara il proprio orientamento favorevole all'abbinamento alle proposte in titolo di altre proposte di legge che incidano sul tema del consumo del suolo e su temi ad esso correlati, quali la fiscalità urbanistica e la rigenerazione urbana. Precisa poi che è indubbia la specificità della proposta di legge C. 948 Catania che reca principalmente disposizioni per la valorizzazione del suolo agricolo.

Ermete REALACCI, *presidente*, in considerazione dell'imminenza dell'inizio dei lavori in Assemblea, propone di rinviare la decisione sull'abbinamento della proposta di legge C. 1050 De Rosa, sollecitata dal collega De Rosa e di altre eventuali proposte incidenti su temi connessi a quello del consumo del suolo, ad altra seduta.

La Commissione consente.

Ermete REALACCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00170 Marantelli: Tempi di realizzazione della ferrovia Arcisate-Stabio, ai fini del collegamento diretto Lugano-Varese-Milano Malpensa	152
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	160
5-00385 Tullo: Conseguenze sulla qualità del servizio ferroviario e possibili ricadute occupazionali derivanti dall'ipotesi di chiusura delle officine di manutenzione del materiale rotabile di Genova Brignole e Terralba (OR)	153
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	162

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	153

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del presidente esecutivo di Telecom Italia, Franco Bernabè, sullo scorporo della rete Telecom	159
---	-----

INTERROGAZIONI

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Erasmo D'Angelis.

La seduta comincia alle 11.45.

5-00170 Marantelli: Tempi di realizzazione della ferrovia Arcisate-Stabio, ai fini del collegamento diretto Lugano-Varese-Milano Malpensa.

Il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Daniele MARANTELLI (PD), replicando, nel fare presente che in data 25 giugno 2013 è stata data risposta ad un'analoga interrogazione, peraltro presentata successivamente alla propria, la cui risposta gli ha consentito di conoscere la posizione del Governo riguardo ai temi posti nell'atto ispettivo, sottolinea che l'opera oggetto dell'interrogazione, il cui progetto è stato finanziamento nel 1997, nel corso del primo governo Prodi, è indispensabile per il collegamento di Malpensa ed è considerata strategica, in quanto contenuta nella legge obiettivo. Osserva che la scoperta di arsenico nel territorio interessato dall'opera non è tale da giustificare le continue interruzioni dei

cantieri, a seguito delle quali la regione Lombardia ha proceduto ad avviare un'iniziativa che sembrava risolutiva ai fini della conclusione di un accordo tra Rfi e l'impresa Salini. Rileva che le responsabilità imputate dal Governo alla regione Lombardia, che si evincono dalla risposta al citato analogo atto di sindacato ispettivo, sono per lo più di carattere formale, dal momento che né le amministrazioni locali, né tantomeno i cittadini del territorio, sono contrari alla realizzazione di tale importante collegamento. Osserva che il problema dell'individuazione dell'area di stoccaggio può, a suo giudizio, essere facilmente risolto e che non può costituire un alibi a problemi che, a suo giudizio, sono di mera natura economica. Ribadisce, quindi, la necessità di concludere l'opera in tempi certi e brevi, rispettando il cronoprogramma e comunque prima dell'avvio di Expo 2015, sia per restituire fiducia ai cittadini e ai lavoratori, che sono solo formalmente impiegati nei cantieri che in realtà sono fermi, sia anche per rispettare gli accordi presi con la Svizzera che sta procedendo alla realizzazione della medesima opera sul proprio territorio. Auspica, quindi, che il Governo assuma un'iniziativa urgente volta alla definitiva e indifferibile realizzazione di un'opera strategica per quel territorio e per il Paese.

5-00385 Tullo: Conseguenze sulla qualità del servizio ferroviario e possibili ricadute occupazionali derivanti dall'ipotesi di chiusura delle officine di manutenzione del materiale rotabile di Genova Brignole e Terralba (OR).

Il sottosegretario Erasmo D'ANGELIS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mario TULLO (PD), replicando, nel prendere atto favorevolmente delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo in merito alla conservazione dei livelli occupazionali sia dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato sia di quelli delle società appaltatrici, esprime tuttavia, an-

che a nome del deputato Quaranta, cofirmatario dell'interrogazione, la propria insoddisfazione per quanto concerne il merito della risposta resa, non ritenendo quello di Rfi un intervento di razionalizzazione e di efficientamento, bensì di riduzione, come dimostra il peggioramento verificatosi negli ultimi anni riguardo alla manutenzione del materiale rotabile. Ritiene, infatti, che la costituzione di un unico centro di manutenzione per tutta la regione Liguria non sia una scelta razionale e fa presente che continuerà a vigilare sulla questione al fine di indurre Rfi a non procedere alla chiusura delle officine di manutenzione del materiale rotabile oggetto dell'atto ispettivo.

Ivan CATALANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

La seduta comincia alle 12.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Ivan CATALANO, *presidente*, ricorda che la trattazione dei tre provvedimenti ha luogo congiuntamente fino al termine dell'esame preliminare. Fa presente che l'esame congiunto dei provvedimenti si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano su ciascuno dei due disegni di legge una distinta relazione. Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno invece esprimere un parere. Le relazioni ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione. Ricorda che l'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento prevede che le Commissioni di settore possano altresì, con riferimento a ciascuno dei due disegni di legge, esaminare ed approvare emendamenti. Gli emendamenti eventualmente approvati sono trasmessi alla XIV Commissione, che potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Al riguardo segnala che gli emendamenti presentati sono ricevibili soltanto se si riferiscono a materie di competenza specifica della Commissione. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera, rileva che devono ritenersi inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente, vale a dire, dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012. Per quanto concerne la legge di delegazione europea, rammenta che il citato articolo 30 prevede che essa possa contenere esclusivamente disposizioni di delega legislativa al Governo per l'attuazione di direttive europee e di decisioni quadro ovvero per la modifica dell'ordinamento nazionale, nei casi

in cui sia stata avviata nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione e, nell'ambito di questa, sia stato adottato da parte della Commissione europea un parere motivato, ovvero nei casi in cui occorra adeguare l'ordinamento nazionale a sentenze di condanna per inadempimento emesse dalla Corte di giustizia della Corte europea. Per quanto concerne la legge europea fa presente che il suo contenuto specifico, definito dal medesimo articolo 30, comporta che in essa possano essere inserite esclusivamente disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea o di sentenze della Corte di giustizia ovvero disposizioni necessarie per dare attuazione ad atti dell'Unione europea. Fa presente quindi che gli emendamenti eventualmente presentati saranno pertanto esaminati e posti in votazione dalla Commissione soltanto se rispettano i limiti di contenuto sopra indicati. Ricorda la facoltà dei deputati di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini che in quella sede saranno stabiliti. Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge di delegazione europea e al disegno di legge europea a mercoledì 17 luglio, alle ore 15, dal momento che la Commissione è tenuta a concludere l'esame dei provvedimenti in oggetto entro la giornata di giovedì 18 luglio, al fine di permettere alla XIV Commissione di completarne l'esame in tempo utile per consentire all'Assemblea la votazione degli stessi prima della sospensione dei lavori.

La Commissione concorda.

Andrea VECCHIO (SCpI), *relatore*, ricorda che il disegno di legge di delegazione europea 2013 e il disegno di legge europea 2013, che sono stati trasmessi dal Senato e di cui la Commissione avvia l'esame, hanno sostituito la vecchia legge comunitaria a seguito dell'entrata in vigore della nuova legge che disciplina la partecipazione dell'Italia all'Unione europea (la

legge n. 234 del 2012). In particolare, osserva che la legge di delegazione europea ha un contenuto limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie ovvero per garantire la conformità dell'ordinamento italiano ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea mentre la legge europea contiene disposizioni volte a garantire più in generale l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo, quali, ad esempio, quelle volte a risolvere procedure di infrazione non giunte allo stadio di parere motivato o ad adeguare l'ordinamento interno a trattati internazionali conclusi nell'ambito dell'Unione europea.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza della IX Commissione Trasporti, segnala, con riferimento alla legge di delegazione europea, il conferimento al Governo della delega per il recepimento tre direttive. In particolare si tratta della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE, cosiddetta «*Eurovignette*», riformulando le regole europee sulla tassazione degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci e prevedendo una maggiorazione dei costi dei pedaggi o dei diritti di utenza al fine di coprire i «costi esterni» (o esternalità dovute all'inquinamento atmosferico o acustico causato dal traffico) o degli oneri di infrastruttura (vale a dire oneri dovuti al recupero dei costi dell'infrastruttura). In base alla direttiva, gli Stati membri potranno: aumentare i pedaggi o diritti di utenza a copertura dei costi esterni per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate, fatta eccezione per i veicoli Euro 5 a tutto il 2013 ed Euro 6 fino a tutto il 2017 (nuovo allegato III-ter della direttiva 1999/62/CE); escludere dalla maggiorazione i veicoli di peso inferiore a 12 tonnellate, se lo Stato membro lo giudichi necessario in determinati casi (nuovo articolo 7, paragrafo 5, della direttiva 1999/62/CE); in casi

eccezionali, riguardanti infrastrutture situate in regioni montane e previa comunicazione alla Commissione; applicare una maggiorazione agli oneri per l'infrastruttura su tratti stradali specifici che soffrono di una forte congestione, a determinate condizioni, entro il limite del 15 per cento o, per percorsi transfrontalieri, entro il limite del 25 per cento; modulare i pedaggi nelle aree congestionate, in ragione di un tasso di variazione massima del 175 per cento durante i periodi di punta, pari a cinque ore al giorno (nuovo articolo 7-otties della direttiva 1999/62/CE). Il termine per il recepimento della direttiva è il 16 ottobre 2013.

Rileva che la seconda direttiva che affronta temi di competenza della Commissione cui è stata data delega al Governo è la direttiva 2011/82/UE, in materia di scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale e di applicazione di sanzioni, qualora le infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale è stata commessa l'infrazione. In particolare, per determinate tipologie di infrazioni stradale (quali eccesso di velocità; guida in stato di ebbrezza; guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti; uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida), si prevede che: gli Stati membri autorizzino le competenti autorità degli altri Stati membri ad accedere ai dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con riferimento ai dati relativi ai veicoli, ai dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli; l'invio di una lettera d'informazione da parte dello Stato membro nel quale è stata commessa l'infrazione al proprietario o intestatario o comunque alla persona identificata come sospettato di avere commesso l'infrazione, nel caso in cui si intenda dare un seguito all'infrazione commessa, che deve contenere, tra le altre, informazioni circa la natura dell'infrazione, il luogo, la data e l'ora dell'infrazione e la sanzione. Il termine per il recepimento della direttiva è il 7 novembre 2013.

Infine segnala la terza direttiva per il cui recepimento è stata data delega al Governo, ossia la direttiva 2012/34/UE la quale prevede la rifusione delle direttive in materia di licenze e sviluppo delle imprese ferroviarie (91/440/CEE; 95/18/CE; 2001/14/CE). Rileva che, trattandosi di una direttiva di rifusione, non viene mutato sostanzialmente l'impianto normativo esistente. Tra le novità segnala tuttavia, in primo luogo, il rafforzamento dei poteri dei regolatori nazionali (artt. 55 e 56) e la costituzione di una rete europea dei regolatori (articolo 57). In particolare osserva che l'articolo 55 rafforza le caratteristiche di indipendenza dell'organismo di regolamentazione prevedendo che «ciascuno Stato membro istituisca un organismo di regolamentazione unico per il settore ferroviario» e che questo «sia un'autorità indipendente che sotto il profilo organizzativo, funzionale, gerarchico e decisionale è giuridicamente distinta e indipendente da qualsiasi altro ente pubblico o privato». Al riguardo, rileva che tale articolo rafforza l'esigenza di avviare al più presto l'Autorità dei trasporti, per la quale il Consiglio dei ministri ha individuato, nella riunione del 12 luglio, la terna di componenti da sottoporre al parere parlamentare; ricordo infatti che l'Italia ha già aperta una procedura di infrazione (2008–2009) per la mancata istituzione di un organismo indipendente di regolazione, che peraltro faceva riferimento ai contenuti, più blandi in materia, della precedente direttiva 1991/440/CEE. Segnala inoltre l'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo di rete da parte del gestore dell'infrastruttura in almeno due lingue ufficiali dell'Unione europea e la sua disponibilità gratuita in formato elettronico sul portale internet del gestore dell'infrastruttura ed accessibilità mediante un portale internet comune (articolo 27) e l'obbligo di pubblicazione, da parte degli Stati membri, di una strategia indicativa di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria almeno quinquennale (articolo 8). Il termine per il recepimento della direttiva è il 16 giugno 2015.

Ricordo peraltro che in materia ferroviaria le istituzioni dell'Unione europea stanno esaminando un insieme di proposte legislative – il cosiddetto «quarto pacchetto» – volte tra le altre cose a prevedere una diversificazione dell'offerta di servizi grazie all'ingresso di nuovi operatori nella gestione del trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia a decorrere dal dicembre 2019. Fa presente che l'esame del quarto pacchetto sta procedendo lentamente, dal momento che il Parlamento europeo ne ha previsto la discussione da parte dell'Assemblea plenaria solo nel febbraio 2014; si tratta comunque di iniziative che la IX Commissione deve cercare di seguire da vicino.

Per quanto concerne il disegno di legge europea segnala come di interesse della IX Commissione, l'articolo 31, il quale istituisce nell'ambito del Ministero per le infrastrutture ed i trasporti un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra i singoli esattori di pedaggi stradali ed i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (SET), in attuazione di alcune disposizioni della Decisione 2009/750/CE della Commissione europea, con la quale è stato definito il S.E.T.; l'articolo 32, il quale attenua il carattere precettivo di disposizioni che vincolano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nell'attività di regolazione del mercato dell'accesso all'ingrosso alla rete fissa di telecomunicazioni e dai servizi accessori. In particolare viene riformulata l'alinea del comma 2-quater dell'articolo 47 del decreto-legge 5/2012, prevedendo che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), in accordo con i principi, gli obiettivi e le procedure definite dal quadro normativo europeo in materia di comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento nazionale dal codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003), possa considerare di adottare misure volte a: a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla

rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva; b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete. Rileva che il testo vigente impone, invece, all'Autorità nazionale di regolamentazione, l'AGCOM, di intervenire per assicurare le misure sopra richiamate, con una potenziale lesione dell'indipendenza dell'autorità di regolamentazione, come rilevato dalla Commissione europea che per questo motivo ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione 2012/2138 (già giunta peraltro allo stadio di parere motivato).

Quanto alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 fa presente che, in base all'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 questa deve esaminare: gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento; la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea; l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale e l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia; il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.

Ricorda che la relazione deve essere presentata entro il 28 febbraio di ogni anno, in coincidenza quindi con la presentazione alle Camere del disegno di legge di delegazione europea e del disegno di legge europea e che essa si affianca alla relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, chiamata invece ad indicare gli orientamenti e gli indirizzi che l'Italia intende seguire sui

principali dossier dell'integrazione europea per il nuovo anno, che è invece presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno ed è esaminata dalle Camere congiuntamente al programma annuale della Commissione europea ed al programma di diciotto mesi delle presidenze del Consiglio.

Osserva che la relazione consuntiva relativa all'anno 2012 giunge all'esame delle Camere con un grave ritardo, dovuto allo scioglimento e alla lunga fase di avvio della legislatura e che, conseguentemente, il suo contenuto appare in molti casi superato dai fatti.

Per quel che concerne gli aspetti generali del processo di integrazione europea, fa presente che la relazione indica il Consiglio europeo del 28-29 giugno 2012 come «tappa fondamentale per il rilancio dell'Unione», nel quale, da un lato, è stato raggiunto l'impegno politico per il «Patto sulla crescita e l'occupazione», e, dall'altro lato, si è confermato l'impegno per il «rafforzamento dell'architettura istituzionale» dell'Unione, su quattro assi portanti: unione bancaria; nuova cornice comune in materia fiscale e di bilancio; integrazione delle politiche economiche; legittimità e controllo del processo decisionale. Rileva che la relazione ricorda che il dossier dell'unione bancaria è quello che ha compiuto progressi sostanziali più rilevanti, con la decisione (la cui entrata in vigore è prevista per il gennaio 2014) di un meccanismo unico di vigilanza bancaria per la zona euro. In realtà come gli eventi delle ultime settimane testimoniano, il dossier a metà 2013 risulta tutt'altro che chiuso, dovendosi ancora trovare l'accordo sul meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie. Segnala che la relazione ricorda anche il negoziato sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020 dell'Unione, sul quale l'accordo è stato infine raggiunto all'ultimo Consiglio europeo di fine giugno.

Per quanto concerne i profili di interesse della IX Commissione trasporti, fa presente che la relazione segnala con riferimento al trasporto stradale, l'ado-

zione da parte del Consiglio di un orientamento generale sulla proposta di regolamento sul controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che abroga la direttiva 2009/40/CE; l'adozione di due regolamenti relativi all'omologazione di veicoli agricoli e forestali e alla omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli; il raggiungimento di un accordo politico, nell'ambito del quale viene sottolineato il contributo italiano, sulla proposta di regolamento relativa all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. Con riferimento al trasporto ferroviario, la relazione sottolinea l'adozione della direttiva 2012/34/UE di rifusione per l'illustrazione della quale rinvio a quanto osservato nell'ambito dell'esposizione sul disegno di legge di delegazione europea, che infatti contiene la delega per il recepimento di questa direttiva. Con riferimento al trasporto aereo, la relazione evidenzia la presentazione, nel novembre 2012, di una proposta di decisione recante una moratoria di un anno, per tutti i voli con arrivo o partenza fuori dal territorio dell'Unione, dell'applicazione del meccanismo ETS per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra stabilito dalla direttiva 2003/87/CE, il quale, applicandosi anche alle emissioni derivanti dagli aerei, poteva danneggiare le imprese europee. In proposito, la relazione sottolinea i dubbi espressi dalla delegazione italiana sulle modalità del rinvio, che, « congelando » le quote già assegnate potrebbero provocare distorsioni alla concorrenza tra le imprese europee. Al riguardo, giudica opportuno che il Governo illustri alla Commissione le eventuali novità intervenute nel frattempo nel negoziato. Con riferimento al trasporto marittimo, la relazione segnala l'inserimento della disciplina in materia di aiuti di Stato per la costruzione navale (di cui alla decisione 2003/C317/06) all'interno della nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione n. 2011/C364/06, in vigore fino al 31 dicembre 2013 e la riflessione in corso sulla revisione di alcuni temi

della portualità europea, quali la gestione dei porti, i regimi di lavoro portuale, le autorizzazioni, gli oneri, le concessioni ed i servizi e, da ultimo, le relazioni tra autorità portuali e prestatori di servizi. In proposito, la relazione ricorda che non si è ancora giunti alla formulazione di una proposta di direttiva da parte della Commissione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca alla Commissione aggiornamenti sul dossier, anche alla luce dell'avvenuta presentazione della proposta di regolamento sui servizi portuali. Con riferimento alle reti transeuropee, la relazione evidenzia la partecipazione dell'Italia ai negoziati in corso sia sul regolamento sulle linee guida delle reti (COM(2011)650) sia su quello relativo al meccanismo finanziario (*Connecting Europe Facility* COM(2011)665). Anche con riferimento a questo dossier giudica necessari aggiornamenti da parte del Governo, alla luce dell'avvenuta intesa politica, nelle ultime settimane, su entrambi i provvedimenti.

Con riferimento specifico poi al tema dell'agenda digitale, la relazione segnala l'adozione, da parte della Commissione, l'11 luglio 2012, di una proposta di direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno; l'approvazione da parte della Commissione europea (decisione C(2012)3488 del 24 maggio 2012) del piano nazionale banda larga italiano, finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali per circa 850 milioni di euro; l'approvazione da parte della Commissione europea (decisione C(2012)9833 del 18 dicembre 2012) del piano nazionale banda ultra larga italiano, con la previsione di 500 milioni di euro di investimenti da parte delle regioni del Sud Italia; l'avvio del dibattito su una proposta di raccomandazione della Commissione europea per l'armonizzazione delle metodologie di costo e l'attuazione di obblighi di non discriminazione per lo sviluppo delle reti di nuova generazione. Al riguardo, giudica

opportuno acquisire elementi di informazione da parte del Governo sugli eventuali ulteriori sviluppi intervenuti.

Ivan CATALANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 luglio 2013.

Audizione del presidente esecutivo di Telecom Italia, Franco Bernabè, sullo scorporo della rete Telecom.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 14.

ALLEGATO 1

5-00170 Marantelli: Tempi di realizzazione della ferrovia Arcisate-Stabio, ai fini del collegamento diretto Lugano-Varese-Milano Malpensa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Interroganti pongono in evidenza le problematiche connesse alla realizzazione del progetto del nuovo collegamento ferroviario Arcisate Stabio che il Governo si impegna a seguire e monitorare fino alla loro soluzione.

Lo scorso 25 giugno, presso questa Commissione, l'argomento in esame è stato già oggetto di interrogazione parlamentare; in tale sede, pertanto, si è già avuto modo di ripercorrere le vicende che hanno determinato il ritardo dei lavori nel tratto italiano.

Illustro nuovamente le criticità emerse e mi riferisco, in particolare, alle terre da scavo.

Devo ricordare che l'opera, pur rientrando fra quelle strategiche di legge obiettivo, è sottoposta a VIA Regionale, per cui la soluzione delle questioni ambientali emerse dopo la consegna dei lavori è di esclusiva competenza della regione Lombardia.

Circa il rispetto del cronoprogramma, il gruppo Ferrovie dello Stato, come noto agli Interroganti, ci ha confermato che dopo la consegna dei lavori avvenuta a luglio 2010 sono emersi ritardi riconducibili all'impossibilità di movimentare i materiali di scavo per via del superamento della concentrazione di arsenico nelle terre. A seguito di ciò, l'appaltatore ha acceso un contenzioso con la stazione appaltante che si è concluso con accordo bonario del 9 ottobre 2012.

È stato poi avviato il percorso approvativo gestito dagli Enti locali per ottenere l'autorizzazione al conferimento delle

terre in esubero (variante urbanistica area Rainer nel comune di Arcisate quale sito di deposito definitivo).

Nel periodo immediatamente successivo alla definizione dell'accordo bonario e fino al dicembre 2012 sono state effettuate le lavorazioni di scavo in galleria e nelle trincee all'aperto con numerose ispezioni effettuate da parte delle Autorità, senza rilievi di sorta.

Come precisato da RFI, in seguito a diverse segnalazioni nel mese di dicembre 2012, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) – Dipartimento di Varese – ha emesso una richiesta di chiarimenti in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo proveniente dalla galleria Bevera, alla gestione delle acque reflue, alla gestione dell'impianto di lavaggio betoniere e alle caratteristiche dell'impianto di betonaggio. L'ARPA ha inoltre richiesto che, in pendenza del riscontro ai chiarimenti richiesti, venissero sospese le attività di trasporto e deposito del materiale dalla galleria Bevera.

Il 6 febbraio 2013 la regione Lombardia, sulla base della nota redatta da ARPA, evidenziava che i materiali di scavo effettuati in galleria erano da ritenersi rifiuti e conseguentemente da assoggettare alla gestione secondo tale regime normativo (a meno di un passaggio alla nuova normativa, presentando il Piano di utilizzo delle terre).

Sempre nel mese di febbraio il comune di Arcisate ha emanato la delibera che incamerava (tra le altre prescrizioni) una disposizione della provincia di Varese che prevedeva un supplemento di indagini al fine di definire la presenza di arsenico nel

suolo dell'area. In merito, sulla base di un apposito studio di Italferr, ARPA certificava, già nell'ottobre 2011, che l'arsenico contenuto nei terreni in argomento fosse di origine naturale e attribuibile alla specifica geologia dei luoghi.

L'appaltatore, pur rifiutandosi di elaborare le integrazioni progettuali, ha condotto le indagini rilevando anche la (debole), presenza di idrocarburi; in tempi pressoché immediati la provincia ha quindi emanato una nota nella quale dichiarava l'area « sito potenzialmente inquinato ».

La regione Lombardia ha proposto anche l'utilizzo della cosiddetta cava Femar come eventuale deposito definitivo dei materiali in esubero ma l'adozione di tale soluzione necessita di un apposito iter autorizzativo, purtroppo non immediato.

Per individuare una soluzione condivisa, nell'ultimo periodo sono intercorse riunioni tra regione Lombardia, ARPA, RFI/Italferr e altri Enti nel corso delle quali si è discusso su due ipotesi di conferimento delle terre in esubero: area Rainer (come previsto da Piano di gestione delle terre e rocce da scavo PGTR) e cava Femar (nuova ipotesi per cui bisogna presentare un nuovo progetto e su cui è necessario anche il coinvolgimento della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici).

Al termine di tali incontri, l'Assessore regionale ha quindi istituito e convocato un apposito Tavolo di concertazione istituzionale (compresi i Sindacati) con RFI e l'appaltatore.

Il primo incontro si è svolto l'11 giugno 2013. In tale occasione è stato stabilito che la regione Lombardia impiegherà circa 3 mesi per individuare la soluzione definitiva sul tema delle terre e rocce da scavo; nel frattempo l'appaltatore dovrà lavorare negli ambiti che non prevedono scavi per mantenere l'obiettivo della regione Lombardia dell'attivazione entro EXPO 2015.

Inoltre, la Regione ha ipotizzato la sottoscrizione di un Protocollo di intesa e/o Accordo quadro (una volta trovata la

soluzione alle terre e rocce da scavo) unitamente all'introduzione di un apposito Collegio di Vigilanza ed ha chiesto all'appaltatore di restare in cantiere verificando le lavorazioni proposte da RFI per 3 mesi.

Infine, sempre in tale sede, ARPA ha disposto l'istituzione di una *task force* per riverificare tutta la procedura sin qui seguita per lo stoccaggio delle terre, composta da esperti (un chimico, un idrogeologo e un funzionario di ARPA). Il compito specifico è di indagare ancora una volta sulla cessione di arsenico dalle terre alle acque di falda e sulla individuazione di un sito compatibile (all'interno o all'esterno della Valle della Bevera) in caso di rilascio. I lavori della *task force* dovrebbero durare circa un mese.

RFI ha comunicato che in attesa dell'individuazione (di competenza della regione Lombardia) del sito di conferimento delle terre in esubero, non è comunque possibile effettuare le lavorazioni sul percorso critico (scavo gallerie e trincee).

Al riguardo, devo evidenziare che a fronte di ciò, il MIT e la Struttura Tecnica di Missione deputata al monitoraggio delle infrastrutture strategiche, non ha alcun potere di intervento, tale da poter accelerare il superamento delle problematiche ambientali riscontrate in corso d'opera e consentire la effettiva (e totale) ripresa dei lavori.

In ogni caso, è fermo l'impegno del MIT a valutare ed istruire nel più breve tempo possibile eventuali varianti al progetto approvato che dovessero rendersi necessarie all'esito degli studi ambientali della regione Lombardia, così da sottoporle all'approvazione del CIPE senza indugio.

Nella consapevolezza che tale opera transfrontaliera, è di rilevanza strategica per il territorio e le questioni attengono a normative nazionali, confermo l'importanza del progetto e la ferma volontà della sua realizzazione: proprio in tale ottica il Governo continuerà ad adoperarsi affinché possano essere superate quanto prima tutte le criticità emerse che impediscono la normale ripresa dei lavori.

ALLEGATO 2

5-00385 Tullo: Conseguenze sulla qualità del servizio ferroviario e possibili ricadute occupazionali derivanti dall'ipotesi di chiusura delle officine di manutenzione del materiale rotabile di Genova Brignole e Terralba (OR).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Va premesso, sulla scorta delle informazioni di RFI, che le motivazioni che hanno reso necessaria la dismissione dell'Impianto di Genova Trasta (nel 2007) e la conseguente riallocazione delle relative attività produttive sugli Impianti di Savona e Genova Terralba sono riconducibili essenzialmente:

a gli elevati tempi di movimentazione dei rotabili dalla stazione all'impianto;

all'attraversamento di un tratto di strada urbana con conseguente interruzione del traffico cittadino;

alla mancanza di attrezzature per la manutenzione programmata e correttiva a « treno completo » (comprensiva di mezzo di trazione).

Il progetto di riorganizzazione delle attività di manutenzione della Liguria, finalizzato alla concentrazione e al riassetto degli Impianti operativi, prevede principalmente la razionalizzazione del ciclo produttivo attraverso la realizzazione di siti polifunzionali adibiti alla manutenzione cosiddetta « a treno completo » per migliorare l'offerta e l'affidabilità del materiale rotabile impiegato nei servizi ferroviari regionali, perseguendo obiettivi di ottimizzazione produttiva, organizzativa e tecnologica.

Il progetto iniziale di Trenitalia prevedeva, tra l'altro, la dismissione dell'Officina di Genova Brignole (caratterizzata da obsolescenza e non adeguabile alle lavorazioni a « treno completo »), la realizza-

zione di un nuovo impianto a Genova Terralba – con la ricostruzione del piano del ferro a cura di RFI – presso il quale effettuare le attività di manutenzione secondo il modello a « treno completo » e la costruzione di fabbricati da destinare ad uso ufficio; nell'ambito del piano era stato progettato l'ampliamento dei fabbricati industriali già esistenti a Savona.

Successivamente, a seguito dell'aggiornamento del Contratto di Programma 2007-2011 tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e il Gestore dell'Infrastruttura (RFI), non essendo più disponibili parte delle risorse finanziarie necessarie agli interventi progettuali e infrastrutturali previsti, nell'ambito del potenziamento del Nodo di Genova, per il nuovo impianto di Terralba, RFI ha comunicato l'impossibilità di restituire all'esercizio l'area dell'impianto stesso ricostruita al piano del ferro.

Inoltre, sulla base di nuove esigenze progettuali inerenti, fra l'altro, al tema della sicurezza delle opere sotterranee relative al piano di lavoro per il potenziamento del Nodo di Genova, la superficie del nuovo impianto di Terralba risultava ridimensionata negli spazi rispetto al perimetro precedentemente previsto.

In considerazione di tale situazione, è stata individuata – in alternativa a Terralba – l'area di Savona Parco Doria quale sito per la realizzazione di un impianto da destinare alle lavorazioni di manutenzione programmata e ciclica dei rotabili impiegati nel servizio ferroviario regionale ligure; tra l'altro l'area di Savona Parco

Doria risulta compatibile con l'esigenza infrastrutturale, come emerge da recenti studi.

Al riguardo devo precisare che la zona di Terralba è attualmente interessata (come d'altra parte previsto nel progetto iniziale dei lavori di potenziamento del Nodo di Genova) da una progressiva trasformazione in area di cantiere, con conseguente ridotta disponibilità della propria capacità produttiva e, pertanto, circa il 50 per cento delle attività svolte in precedenza presso tale Impianto, è stato già trasferito presso il sito operativo di Savona.

Relativamente, poi, all'Impianto di Genova Brignole (Piazza Giusti), per il quale il comune di Genova ha in progetto i lavori di prosecuzione della linea metropolitana, oggi attestata presso la locale Stazione, è previsto il mantenimento delle attività di pulizia e lavaggio dei rotabili, essendo l'impianto già dotato delle attrezzature tecniche necessarie per tali lavorazioni (platee di lavaggio); di conseguenza, non sono previste ricadute di carattere occupazionale tra le maestranze delle imprese appaltatrici. Dunque, come riferisce RFI,

la riorganizzazione dell'apparato manutentivo del servizio ferroviario regionale, oltre a migliorare il servizio ferroviario presso la stazione di Genova Brignole, consente di rendere disponibile un'area di un'ampia e popolosa zona di Genova utile per attuare un riassetto infrastrutturale ottimale al servizio di trasporto pubblico e di mobilità urbana, attraverso la prosecuzione del servizio ferroviario metropolitano Voltri-Brignole, con una nuova fermata cittadina a Terralba e l'ulteriore eventuale sviluppo della metropolitana comunale nel tratto terminale Brignole-Terralba.

Per quanto concerne, infine, gli aspetti riguardanti il personale ferroviario impiegato presso gli impianti, RFI ci ha assicurato che non sono al momento previste modifiche delle attuali piante organiche. Non si registrerà pertanto alcuna riduzione. Anzi, anche grazie agli efficientamenti prodotti dai nuovi impianti è previsto un incremento delle attività manutentive, realizzabile attraverso l'internalizzazione di manutenzioni cicliche ai rotabili, attualmente svolte fuori dal territorio regionale e da terzi.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese. Doc. XXVII, n. 1 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio*) 164

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 165

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 12.20.

Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

Doc. XXVII, n. 1.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 luglio 2013.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda nella precedente seduta il relatore

Vignali ha presentato una proposta di risoluzione. Nessuno chiedendo di intervenire, invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulla proposta presentata.

Il sottosegretario Simona VICARI accoglie gli impegni contenuti nelle lettere *a)*, *b)*, *f)*, *g)* e *j)* della proposta di risoluzione. Pur giudicando rilevanti e opportuni gli impegni delle lettere *c)*, *d)* e *h)*, riterrebbe tuttavia preferibile trasferirne il contenuto in emendamenti al decreto-legge n. 69 del 2013 attualmente in discussione presso le Commissioni congiunte I e V, il quale reca disposizioni di analogo contenuto. Esprime perplessità sulla lettera *i)*, che impegna il Governo a uniformare la tipologia dei *software* utilizzati dalle pubbliche amministrazioni, privilegiando l'*open source*, non ritenendo questa la sede idonea per affrontare la questione. Manifesta infine un orientamento contrario alla lettera *k)* della parte dispositiva.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, si dichiara disponibile a presentare emendamenti al decreto-legge n. 69 del 2013 in Assemblea (essendo scaduto il termine di presentazione presso le Commissioni di merito) che riproducano il contenuto delle lettere *d)* e *h)*, purché il Governo si impegni fin d'ora ad esprime su di essi parere favorevole. In particolare, riguardo al contenuto della lettera *h)*, sottolinea che in Italia vi è un'assoluta necessità di semplificare il sistema fiscale, oltre che di ridurre le tasse. Ritiene invece assolutamente prioritario il contenuto della lettera *c)* sottolineando il diritto dei cittadini e delle imprese a conoscere preventivamente e in modo certo i tempi dell'azione amministrativa. Osserva altresì che il soggetto responsabile dei ritardi dovrebbe rispondere nei confronti del cittadino o delle imprese per i danni da questi subiti. Riguardo al contenuto della lettera *i)*, manifesta disponibilità ad una riformulazione, rilevando tuttavia il problema dell'interoperabilità dei diversi sistemi di software proprietari che non riescono a dialogare tra loro.

Riguardo al contenuto della lettera *k)*, ritiene si possa specificare che il sistema di sussidiarietà orizzontale deve intervenire nel rispetto del principio di liberalizzazione. Osserva che molte agenzie per le imprese operano in base al principio di sussidiarietà che rappresenta un evidente elemento di semplificazione della vita delle aziende. I corpi sociali intermedi, incluso il sistema delle professioni, possono rappresentare una valida alternativa al monopolio spesso inefficiente della pubblica amministrazione.

Il sottosegretario Simona VICARI propone al relatore di riformulare la lettera *c)* prevedendo una riforma organica della pubblica amministrazione volta a introdurre il principio della conoscibilità preventiva dei tempi dell'azione amministrativa. Ribadisce che non ritiene accoglibile l'impegno recato dalla lettera *k)* che, a suo avviso, rappresenta un elemento di forte resistenza allo snellimento delle procedure della pubblica amministrazione.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, osserva che interesse primario dei cittadini e delle imprese è che la pubblica amministrazione funzioni correttamente e spedatamente. Una volta che ciò sia realizzato probabilmente non vi sarà più bisogno di corpi sociali intermedi (come sono attualmente, ad esempio, i CAAF), ma al momento prevale la necessità di avere un sistema che funzioni semplificando la vita dei cittadini e delle imprese. Sottolinea che il motivo per cui molte imprese del Nord delocalizzano in Austria o in Slovenia è da ricercarsi non tanto nell'abbattimento fiscale quanto nella semplificazione amministrativa che quei Paesi sono in grado di garantire. Ritiene che spesso il monopolio pubblico attuale è inefficace e inefficiente e che la valorizzazione dei corpi intermedi possa contribuire a semplificare il rapporto tra le imprese e la pubblica amministrazione.

Il sottosegretario Simona VICARI ribadisce un orientamento critico sulla lettera *k)* della parte dispositiva della risoluzione e si riserva ulteriori approfondimenti al riguardo.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI, indi del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.50.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.
C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che, la Commissione deve esprimere un parere alla XIV Commissione, competente in sede referente, sui seguenti disegni di legge europei, trasmessi dal Senato:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 (C. 1326, approvato dal Senato);

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013 (C. 1327, approvato dal Senato).

A norma dell'articolo 126-ter, comma 1, del Regolamento, è stata altresì assegnata alla XIV Commissione, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012 (doc. LXXXVII, n. 1).

L'esame congiunto dei citati provvedimenti si svolge secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento (per il « disegno di legge comunitaria »), in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione medesima. Poiché i disegni di legge ora previsti dalla legge n. 234 del 2012 sono distinti, le Commissioni dovranno esprimere su ciascuno di essi una distinta rela-

zione, accompagnata da eventuali emendamenti approvati. Al relativo esame può procedersi congiuntamente.

Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno invece esprimere un parere.

Le relazioni ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

L'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti ai disegni di legge, per le parti di competenza.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata: in primo luogo possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente; in secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (articolo 30 della legge n. 234 del 2012).

In particolare, si segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge

comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale. A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Avverte infine che il termine per la presentazione degli emendamenti presso la X Commissione è fissato alle ore 16 di giovedì 18 luglio 2013.

Caterina BINI (PD), *relatore*, ricorda come la Commissione Attività produttive è chiamata ad esprimere un parere alla XIV Commissione Politiche europee sui disegni di legge in titolo, approvati dal Senato, che vengono esaminati congiuntamente alla relazione consuntiva sulla

partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2012).

Sottolinea in proposito che il 2 maggio 2013 il Governo ha presentato al Senato i citati disegni di legge europea e di delegazione europea relativi all'anno 2013 (atti S. 587 e S. 588). Si tratta dei due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Con l'entrata in vigore della legge n. 234, che trova qui prima applicazione, la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 è sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 è stato approvato dal Senato l'8 luglio e trasmesso alla Camera dei deputati il 9 luglio 2013 (C. 1326).

Il provvedimento, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, consta di 13 articoli ed è corredato da tre allegati. Gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari. Nell'allegato C sono riportate le rettifiche alla direttiva 2006/112/UE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto e alle direttive di modifica della direttiva medesima, per il cui recepimento il disegno di legge conferisce delega al Governo.

Passando al contenuto di merito del provvedimento e con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Attività produttive, si segnalano in particolare le seguenti disposizioni.

L'articolo 4, introdotto al Senato, introduce un criterio di delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, contenuta nel disegno di legge in esame (allegato B). Secondo il comma 1, nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della citata direttiva, il Governo è tenuto a introdurre disposizioni che attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di adottare uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio. Si tratta di un cambiamento significativo nell'approccio che l'Autorità è chiamata ad assumere, evidentemente finalizzato a ridurre i costi dell'energia che nel nostro Paese restano tuttora più alti rispetto alla media degli altri paesi dell'UE, con conseguente aggravio dei costi per le imprese. I dati a disposizione evidenziano che nel 2012 le imprese italiane hanno pagato prezzi per l'energia elettrica più elevati della media europea per tutte le classi di consumo, sia al netto che al lordo delle imposte e degli oneri generali. I differenziali rispetto agli altri paesi, misurati sui prezzi netti, per i valori più bassi si attestano sul 13 per cento, e raggiungono picchi decisamente elevati, fino al 37 per cento. Questa è, fra tutte le modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, la più significativa per l'impatto che potrà avere sul sistema produttivo nazionale e, in ultima istanza, sui costi di merci e servizi.

Per quanto concerne le direttive contenute nell'allegato B si segnalano una serie di direttive.

La direttiva 2011/83/UE armonizza le disposizioni relative alla tutela dei consumatori nell'ambito dei contratti di vendita di beni e servizi conclusi tra consumatori e commercianti, al fine di realizzare un effettivo mercato interno tra imprese e consumatori che raggiunga il giusto equi-

librio tra un adeguato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese. Nel fare ciò la presente direttiva modifica e accorpa in un unico strumento orizzontale il quadro normativo di riferimento, composto da quattro direttive.

La direttiva 2011/83/UE mira pertanto a rimuovere le incoerenze e colmare le lacune esistenti in materia di diritti dei consumatori in relazione a contratti conclusi con i professionisti, e rafforzare i diritti dei consumatori tentando di dare nuovo impulso alle vendite a distanza transfrontaliere, incluse quelle via Internet. L'ambito di applicazione è esteso anche ai contratti per fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di pubbliche amministrazioni, ove detti prodotti siano forniti su base contrattuale (articolo 3).

Le principali novità introdotte dalla direttiva 2011/83/UE, che consta di 35 articoli e due allegati, riguardano l'introduzione di una disciplina più dettagliata degli obblighi di informazione al consumatore da parte del commerciante che dovrà fornire alcune informazioni tra cui: il proprio indirizzo; le caratteristiche del prodotto; il prezzo, comprensivo delle spese di spedizione di consegna e postali; le modalità di pagamento; l'esistenza o le condizioni di un servizio postvendita; l'eventuale interoperabilità dei prodotti digitali con hardware e software (articoli 5 e 6).

Per i contratti a distanza è previsto il diritto di recesso (articoli 9 e ss), portato dagli attuali 7 giorni sanciti dalla direttiva 97/7/CE a 14 giorni, entro i quali il consumatore potrà recedere dal contratto senza il pagamento di alcuna penalità.

Tale termine decorre non più dalla data di conclusione del contratto di vendita ma dalla data di consegna della merce. Inoltre, se il consumatore non sarà stato informato sul diritto di recesso, questo è protratto per un anno (articolo 10). La domanda di recesso dovrà esser redatta secondo il modello di cui all'allegato 1.

Ulteriori novità riguardano l'obbligo per il commerciante a consegnare la merce entro 30 giorni dalla data di con-

clusione del contratto, scaduti i quali il consumatore può chiedere un nuovo termine di consegna. In caso di mancato rispetto di quest'ultimo il consumatore avrà diritto al rimborso delle somme versate (articolo 18).

Inoltre, la direttiva pone a carico del venditore sino al momento della consegna il rischio di perdita o danneggiamento dei beni (cd. passaggio del rischio) (articolo 20).

Infine, per quanto concerne i mezzi di pagamento, non sarà possibile imporre al consumatore, qualora non utilizzi contante, tariffe superiori a quelle sostenute dal professionista per l'uso degli appositi strumenti (esempio: commissioni su carte di credito) (articolo 19). Analogo limite riguarda la tariffa per comunicazioni telefoniche su linee dedicate messe dal professionista a disposizione del consumatore (articolo 21).

Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è fissato al 13 dicembre 2013 e le relative disposizioni si applicheranno a partire dal 13 giugno 2014.

La direttiva 2012/4/UE è stata adottata dalla Commissione europea.

L'articolo 14, comma 2, della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, ha previsto che la Commissione possa adottare misure volte a stabilire le condizioni d'applicazione dell'obbligo, per le imprese, di disporre di un sistema di rintracciamento per identificare in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi per uso civile.

Sulla base di questa norma la Commissione ha in precedenza adottato la direttiva 2008/43/CE del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema «armonizzato», di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. L'articolo 4 specifica che l'identificazione univoca deve essere «apposta tramite marcatura o in modo stabile sul prodotto, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibile». Ai fini di poter sempre individuare i detentori degli esplosivi le imprese devono istituire un sistema

di raccolta dei dati relativi agli esplosivi, che ne garantisca l'identificazione durante l'intera catena della fornitura ed il ciclo di vita. La conservazione dei relativi dati deve garantirsi per un periodo di dieci anni dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo anche qualora le imprese abbiano cessato le proprie attività (articolo 13). Gli obblighi delle imprese vengono dettagliati nell'articolo 14.

Nel 2012 la Commissione europea ha emendato la disciplina del sistema di identificazione e tracciabilità con la direttiva 2012/4/UE che, in estrema sintesi, ha introdotto le seguenti modifiche alla precedente 2008/43/CE:

1. la sottrazione delle micce e degli inneschi a percussione dal campo di applicazione della direttiva (articolo 1, paragrafo 1), in considerazione del fatto che essi vengono utilizzati per fini più pirotecnici che esplosivi;

2. l'introduzione di una nuova disciplina per i detonatori comuni (articolo 1, paragrafo 2), gli inneschi e cariche di rinforzo e le micce detonanti (articolo 1, paragrafo 3);

3. il rinvio dell'applicazione della direttiva 2008/43/CE al 5 aprile 2013, con deroga al 5 aprile 2015 per l'obbligo di apporre l'identificazione univoca sulle confezioni elementari al livello dei distributori e per l'istituzione del sistema di raccolta dei dati (articolo 1, paragrafo 4). Tale posticipazione si è resa necessaria in quanto lo sviluppo dei sistemi informatici per il sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi ha richiesto un tempo più lungo di quanto inizialmente previsto;

4. l'obbligo di apporre l'identificazione univoca su ogni confezione elementare qualora le dimensioni o la forma degli articoli non ne consentano altrimenti l'inserimento (articolo 1, paragrafo 6);

5. la previsione di un riesame, da porre in essere a cura della Commissione entro il 31 dicembre 2020, al fine di valutare se il progresso tecnico abbia reso

possibile revocare le deroghe contenute nell'Allegato (articolo 1, paragrafo 5).

Il termine per il recepimento nell'ordinamento nazionale è stabilito dall'articolo 2 al 4 aprile 2012 mentre per l'applicazione il termine fissato è il 5 aprile 2013. Il 27 novembre 2012 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione inviando all'Italia una lettera di messa in mora (ex articolo 258 TFUE) per il mancato recepimento della direttiva 2012/4/UE. Si segnala che la medesima direttiva è oggetto dell'articolo 29 del disegno di legge europea il quale prevede, appunto, ad apportare alcune modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, al fine di recepire la citata direttiva 2012/4/UE. La norma è volta ad istituire un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, dando corso a previsioni della direttiva 2012/4/UE per il cui mancato recepimento (entro il 4 aprile 2012) la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 2012/0433.

La direttiva 2012/27/UE – da recepire entro il 5 giugno 2014 – intende aggiornare il quadro giuridico dell'Unione relativo all'efficienza energetica mirando a tal fine a raggiungere l'obiettivo di ridurre del 20 per cento il consumo di energia primaria dell'Unione entro il 2020, nonché di realizzare ulteriori miglioramenti in materia di efficienza energetica dopo il 2020.

A tal fine, la direttiva stabilisce norme atte a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e nell'uso dell'energia e prevede la fissazione di obiettivi nazionali indicativi in materia di efficienza energetica per il 2020. I requisiti stabiliti sono requisiti minimi, che non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o introdurre misure più rigorose.

La direttiva si compone di 30 articoli (suddivisi in 5 Capi) e 15 allegati. I Capi si articolano come segue: il Capo I riguarda l'oggetto, l'ambito di applicazione, le definizioni e gli obiettivi di efficienza energetica (articoli 1-3); il Capo II concerne l'Efficienza nell'uso dell'energia (ar-

ticoli 4-13); il Capo III attiene all'Efficienza nella fornitura dell'energia (articoli 14-15); i Capi IV e V recano – rispettivamente – Disposizioni Orizzontali (articoli 16-21) e finali (articoli 22-30).

Si segnala in particolare l'articolo 3, il quale – nel disciplinare gli obiettivi di efficienza energetica – prevede che ciascuno Stato membro stabilisca un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica, notificando tali obiettivi alla Commissione.

Le principali misure previste dalla direttiva riguardano:

gli edifici pubblici dotati di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, per i quali, fatto salvo l'articolo 7 della direttiva 2010/31/UE, ciascuno Stato membro garantisce che dal 1° gennaio 2014 il 3 per cento della superficie coperta utile totale sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito. La quota del 3 per cento è calcolata sulla superficie coperta totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m²; da luglio 2015 tale soglia è abbassata a 250 m²;

le imprese energetiche di pubblica utilità, che devono raggiungere un risparmio energetico di almeno 1,5 per cento per anno sul totale dell'energia venduta ai consumatori finali. Il calcolo del risparmio energetico aggiuntivo va effettuato sulla base della media dei consumi dei 3 anni precedenti l'entrata in vigore della direttiva in esame, avvenuta il 4 dicembre 2012; possono invece essere escluse le vendite di energia per i trasporti;

le grandi imprese, che saranno obbligate ad *audit* energetici svolti ogni 4 anni, in modo indipendente da esperti accreditati. L'inizio di questi cicli di *audit* deve avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva (ovvero entro tre anni dal 4 dicembre 2012). Sono escluse dall'*audit* le piccole e medie imprese;

gli strumenti di finanziamento, che devono favorire l'attuazione delle misure di efficienza energetica. Pertanto, gli Stati membri devono impegnarsi a facilitare la costituzione di questi strumenti finanziari.

La direttiva modifica le preesistenti direttive 2009/125/CE *Energy related Products* (ErP) e 2010/30/UE sull'etichettatura dei prodotti che consumano energia e dispone i termini per l'abrogazione delle direttive 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione e 2006/32/CE sull'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

Per quanto concerne la legge europea 2013 segnalò che il provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della citata legge n. 234 del 2012, contiene le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di *pre-infrazione*, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di *infrazione*, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

L'articolo 2 è diretto a risolvere le contestazioni sollevate nell'ambito del caso EU Pilot 2066/11/MARK mediante l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 203 del Codice della proprietà industriale, che prevede l'obbligo di domiciliazione in Italia dei consulenti in materia di proprietà industriale che abbiano il domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea che richieda l'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale.

A tal fine quindi viene abrogato il comma 4 dell'articolo 203 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), che per i richiedenti l'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale – che avessero domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea – prevedeva l'obbligo ad eleggere domicilio in Italia ai fini della determinazione della competenza e di ogni

notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative.

L'articolo 3 è volto a risolvere le contestazioni sollevate nell'ambito del caso EU Pilot 4277/12/MARK in materia di guide turistiche, prevedendo che le guide turistiche, abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri, possano operare in regime di libera prestazione di servizi sul territorio nazionale senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni.

In particolare si attesta la validità in Italia dell'abilitazione alla professione di guida turistica e del riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro. I cittadini UE che abbiano ottenuto l'abilitazione in uno Stato membro non necessitano di autorizzazioni o abilitazioni, ad eccezione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico individuati dal Ministero. In particolare, il comma 1 prevede che l'abilitazione alla professione di guida turistica sia valida su tutto il territorio nazionale; abbia efficacia su tutto il territorio nazionale – ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica – il riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro.

Il comma 3, aggiunto dal Senato, prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una speciale abilitazione. Al riguardo, ferme restando le ragioni condivisibili che hanno ispirato l'inserimento della disposizione, sembra comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la piena conformità della stessa alla disciplina dell'Ue, onde evitare l'insorgere di nuovo contenzioso.

Si segnala che la previsione introdotta va nella direzione indicata dalla X Commissione Industria del Senato nel proprio

parere sull'articolo in esame, in cui ha sottolineato l'esigenza di preservare la figura della guida turistica abilitata in Italia quale custode del patrimonio storico, artistico e culturale nazionale, in modo da non confondere la guida turistica con l'accompagnatore turistico. Secondo la Commissione, nell'ambito della procedura di accertamento (EU Pilot 4277/12/MARK) rispetto a possibili violazioni della direttiva «servizi», può essere utilmente motivata dai competenti organi di governo la specificità della professione svolta dalla guida turistica (in modo particolare in quei Paesi dove è presente un patrimonio storico e artistico senza eguali), professione rispetto alla quale è da intendersi applicabile la direttiva sulle professioni (2005/36/CE, recepita dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206).

La Commissione europea, nell'ambito della procedura EU Pilot 4277/12/MARK, contesta la compatibilità con la normativa dell'Unione europea della legislazione nazionale relativa alle guide turistiche, laddove essa prevede che l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica abbia validità solo nella regione o provincia di rilascio. La Commissione ha infatti rilevato l'esistenza nella legislazione italiana di norme in materia di guide turistiche che violano la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e in particolare del paragrafo 4 dell'articolo 10 che stabilisce la portata nazionale dell'autorizzazione ad esercitare la professione. A tale proposito la Commissione ricorda la sua politica «di tolleranza zero» nei confronti di violazioni degli obblighi incondizionati imposti dalla direttiva servizi, per altro incoraggiata anche dalla conclusioni del Consiglio europeo di giugno 2012. Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha richiesto al Governo italiano di fornire un calendario dettagliato per la definizione di un testo normativo in materia di guide turistiche.

Come segnalato dal Governo nella relazione allegata al presente disegno di legge, sarebbe necessario un riordino normativo dell'intera disciplina. Pertanto, nel

ddl in esame, al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione, ci si è limitati a stabilire la portata nazionale dell'autorizzazione e a consentire alle guide turistiche – abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri – di operare su tutto il territorio nazionale, senza ulteriori autorizzazioni. Nella medesima procedura EU Pilot, la Commissione segnala ulteriori violazioni della direttiva servizi anche da parte della normativa nazionale e regionale che disciplina la professione dei maestri di sci.

L'articolo 4 incrementa le risorse del Fondo Nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, per porre rimedio ai profili di non corretto recepimento degli obblighi derivanti dall'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti « tutto compreso », sollevati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2012/4094.

A tal fine, viene riformulato l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo) per disporre l'aumento dal 2 per cento al 4 per cento della quota dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria come fonte di alimentazione del Fondo, anche al fine di stipulare dei contratti assicurativi che possano coprire l'eventuale differenza economica tra la disponibilità finanziaria del relativo capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'effettivo importo da rimborsare.

Ricorda in proposito che l'articolo 51, comma 1, del Codice del turismo ha istituito il Fondo Nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Tuttavia la gestione della

previsione s'è dimostrata, secondo la stessa relazione governativa, alquanto problematica: al coinvolgimento del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nella gestione di reclami circa l'osservanza delle disposizioni del codice del turismo, non corrispondeva un'adeguata dotazione finanziaria del Fondo Nazionale di garanzia.

Si segnala che la Commissione europea ha inviato all'Italia, il 24 ottobre 2012, una lettera di messa in mora per non corretta attuazione degli obblighi imposti dall'articolo 7 della direttiva 90/341/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti « tutto compreso ». Tale articolo prevede, infatti, che l'organizzatore e/o il venditore del contratto diano prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o fallimento, il rimborso dei fondi e il rimpatrio del consumatore.

Secondo la Commissione il sistema adottato dall'Italia, con il Fondo nazionale di garanzia – introdotto con l'articolo 51 del decreto legislativo 79/2011 – non è in grado di fornire una garanzia effettiva di rimborso di tutte le somme versate dagli acquirenti di pacchetti turistici nonché il rimpatrio degli stessi in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzazione. In particolare, il Fondo, che non dispone di alcuna dotazione a carico del bilancio dello Stato e che è alimentato con il 2 per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli organizzatori e dei venditori di pacchetti turistici, si è dimostrato insufficiente a garantire il rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 7 della direttiva.

Come ricordato dalla Commissione, la necessità di attribuire al fondo risorse integrative per renderlo uno strumento efficace di garanzia per il consumatore era già stata sollevata nella procedura EU Pilot 1965/11/JUST.

L'intervento del Governo è dunque volto a sanare la procedura di infrazione, portando dal 2 al 4 per cento la quota dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria che alimenta il fondo. Su questo aspetto, ferma restando la necessità di evitare un aggravio dei costi

sostenuti dai consumatori, sarebbe opportuno che il Governo confermasse che l'aumento nella misura indicata è effettivamente sufficiente a corrispondere ai rilievi avanzati dalle istituzioni europee.

Infine ricorda che la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 1), relativa all'anno 2012, è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012.

In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare: gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio.

In sostanza, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento oggi al nostro esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

Si tratta dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

La relazione è articolata in una premessa – che delinea in modo sintetico la posizione assunta dall'Italia sui grandi temi e politiche dell'UE – ed in quattro parti. La prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea e si compone, a sua volta, di tre capitoli (relativi, rispettivamente, al quadro generale, alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne e ai settori della giustizia e affari interni). La seconda parte illustra la partecipazione dell'Italia alla forma-

zione delle principali politiche settoriali. La terza espone, invece, più in dettaglio la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione ed è articolata in tre capitoli, che danno conto della partecipazione alla fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi europei, dell'attuazione della normativa europea in Italia e delle attività di formazione e comunicazione in materia europea svolte dal Governo. La quarta parte, infine, prende in considerazione l'attuazione in Italia delle politiche di coesione, l'andamento dei flussi finanziari tra l'Unione e il nostro Paese, nonché i risultati conseguiti attraverso il loro utilizzo.

Con riferimento alla politica commerciale, la relazione ricorda come l'Italia abbia sostenuto con convinzione l'impegno dell'Alto Rappresentante Ashton volto a rafforzare le relazioni con i Paesi terzi (in particolare con partner strategici dell'UE), quale strumento per promuovere la crescita e l'occupazione in Europa.

Allo scopo di tutelare le specifiche caratteristiche del sistema produttivo e industriale italiano, il Governo si è inoltre impegnato affinché in sede europea venisse raggiunta una soluzione di compromesso per l'adozione di una regolamentazione sull'etichettatura di origine di alcuni prodotti provenienti da Paesi terzi (il cosiddetto regolamento « Made in »). In seguito alla decisione della Commissione di ritirare la proposta, l'Italia ha insistito affinché fossero valutate soluzioni alternative, e fosse effettuata un'analisi giuridica dettagliata per definire uno schema di etichettatura a tutela dei consumatori, della trasparenza sui mercati e della concorrenza leale, suscettibile di non essere considerato un ostacolo tecnico agli scambi internazionali e di contribuire efficacemente a contrastare l'uso ingannevole e fraudolento delle indicazioni di origine europee. Merita ricordare in proposito che lo stesso Parlamento europeo è intervenuto recentemente per sollecitare la Commissione europea affinché non rinunci a disciplinare puntualmente la materia, nel senso prospettato dall'Italia. In questa materia si confrontano, a livello europeo,

le posizioni e gli interessi di paesi, come l'Italia, che mantengono una forte vocazione manifatturiera e paesi meno attenti a tutelare le loro produzioni, avendo economie più orientate alle attività finanziarie o di servizi.

La relazione si sofferma diffusamente sul processo di revisione della disciplina settoriale ed orizzontale degli aiuti di Stato alle imprese (aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà; aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione; aiuti agli investimenti; aiuti alle PMI; aiuti alla tutela ambientale, ecc.) sottolineando come il Governo abbia perseguito, nell'interlocuzione con le Istituzioni dell'Unione, l'obiettivo di continuare a garantire un elevato livello di protezione della concorrenza, senza ostacolare la ripresa economica e la riconversione del tessuto industriale. In questa materia è bene che l'Italia ribadisca il suo impegno affinché si eviti un ampliamento dell'importo degli aiuti erogabili che privilegierebbe i Paesi partner che possono avvalersi di più favorevoli condizioni finanziarie e che potrebbero erogare, a favore delle rispettive imprese, aiuti di ammontare più consistente, distorcendo fortemente la concorrenza. Già oggi paesi come la Germania e la Francia erogano, a favore dei propri sistemi produttivi, aiuti di ammontare largamente superiori a quello di cui fruiscono le imprese italiane. .

La relazione richiama inoltre le questioni connesse alla cooperazione rafforzata sul brevetto unico, che sono tuttavia state oggetto di approfondimento presso la nostra Commissione nell'ambito dell'esame della relazione programmatica.

Nel settore del turismo, la relazione considera interessante la prospettiva dell'istituzione di un marchio di qualità europeo, che si propone di aumentare la sicurezza e la fiducia dei consumatori nei prodotti turistici e di premiare gli sforzi dell'industria per offrire servizi di qualità.

Con riferimento alla tutela dei consumatori, la relazione ricorda l'approvazione, da parte del Consiglio competitività di una risoluzione sull'Agenda europea del consumatore, futura strategia pluriennale

europea nel settore della politica dei consumatori, oltre alla prosecuzione del negoziato sulla proposta di direttiva sull'ADR (risoluzione alternativa delle controversie) e sulla proposta di regolamento relativo alla risoluzione delle controversie *on-line*.

La relazione richiama il contributo offerto dal Governo nel corso del 2012 a tutte le iniziative per il sostegno delle attività di ricerca e sviluppo, con particolare attenzione al negoziato sul pacchetto legislativo Horizon 2020. È proprio di questi giorni al notizia per cui la Commissione europea ha proceduto a ripartire quota parte delle risorse di Horizon 2020, per un ammontare pari a circa 22 miliardi di euro, insieme ad ulteriori fondi europei, tra diversi progetti di ricerca e innovazione. È appena il caso di richiamare il Governo affinché segua con al massima diligenza e attenzione il processo attuativo di Horizon in modo da consentire al nostro Paese, che notoriamente soffre di una grave carenza di risorse finanziarie destinate alla ricerca e all'innovazione, sia in valore assoluto che in rapporto al PIL, di poter accedere per una quota rilevante alle disponibilità assegnate dall'UE.

Relativamente alle politiche ambientali ed energetiche, la relazione ricorda come l'Italia sia in prima linea nel promuovere in sede europea la transizione verso un'economia verde e l'adozione, nel perseguimento delle politiche ambientali, di un approccio integrato con aspetti sociali e economici.

Rileva infine come, nell'ambito dell'esame innanzi alla commissione di merito, il relatore ha evidenziato come, con

riferimento alla relazione in esame, rappresenta da un lato un forte progresso rispetto alle relazioni consuntive precedenti, in quanto salvo che per alcuni settori, riporta la posizione rappresentata dal Governo nei negoziati.

Nella medesima sede il relatore ha peraltro evidenziato come permangono purtroppo anche alcune criticità che confermano le difficoltà del Parlamento nell'esercitare le proprie funzioni di indirizzo e controllo in materia europea e la necessità di rafforzare il dialogo con il Governo sulle questioni specifiche di competenza delle singole Commissioni parlamentari, a cominciare dalla necessità che nella relazione consuntiva si debba dare riscontro degli indirizzi approvati dalle Camere sulle politiche di settore in ambito europeo, cosa che non sempre avviene con la medesima accuratezza, nonché dalla opportunità di rafforzare la presenza dei rappresentanti del Governo alle sedute delle Commissioni in cui si approvano indirizzi su progetti di atti europei.

Con particolare riferimento, infine, ai tempi di esame dei documenti in discussione segnala che il Governo ha espresso l'auspicio di una rapida approvazione di tali provvedimenti, prima della sospensione estiva, anche in considerazione dell'altissimo numero di procedure di infrazioni pendenti nei confronti dell'Italia.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) 176

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Relazioni e parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) . 179

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00620 Pizzolante: Vicende occupazionali dei lavoratori della TNT Express Italy 184

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 189

5-00621 Airaud: Strumenti di sostegno del reddito e ricollocazione per i lavoratori della società De Tomaso 184

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 190

5-00622 Rostellato: Sulla situazione del personale ispettivo in organico presso INAIL, INPS e direzioni territoriali del lavoro 185

ALLEGATO 3 (*Testo della risposta*) 191

RISOLUZIONI:

7-00018 Gribaudo: Equo compenso dei lavoratori (*Discussione e rinvio*) 185

7-00063 Rostellato: Sulle misure volte alla riduzione del costo del lavoro e del ricorso a forme di impiego flessibili (*Discussione e rinvio*) 187

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e

del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

C. 1310 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Monica GREGORI (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per quanto di competenza, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2013, già approvato dal Senato, che ha apportato al testo del provvedimento d'urgenza significative modifiche. Fa presente, anzitutto, che il testo in esame è volto (articoli da 1 a 13-*bis*) a recepire la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia: si tratta, pertanto, di un provvedimento necessario e urgente, in vista dell'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo, a fronte della procedura d'infrazione avviata in data 24 settembre 2012 nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea, in relazione alla mancata attuazione della predetta direttiva. Osserva, peraltro, che il fondamento giuridico del ricorso alla decretazione d'urgenza per il recepimento di una direttiva (pertanto, al di fuori della legge di delegazione europea e dalla legge europea) si rinviene nella legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, la quale, all'articolo 37, ammette tale possibilità normativa, in presenza di obblighi di adeguamento di un Paese derivanti, ad esempio, dall'avvio di una procedura d'infrazione nei suoi confronti (laddove ricorrano determinati presupposti temporali d'urgenza, rispetto all'entrata in vigore della legge di delegazione europea), come nel caso in esame. Al riguardo, sottolinea come l'Italia mantenga uno stato di sofferenza cronica sul fronte delle violazioni alle norme europee: d'altro canto, la recente introduzione di nuovi strumenti normativi nazionali di adeguamento all'ordinamento dell'Unione Europea rappresenta un elemento di novità che, anche grazie al rafforzamento della partecipazione del Parlamento nella cosiddetta « fase ascendente » del processo legislativo europeo, innesta un elemento di organica riforma della partecipazione italiana ai processi comunitari, che auspica

possa contribuire soprattutto allo sforzo di riduzione del contenzioso.

Fa notare che il decreto-legge di cui al provvedimento approvato dal Senato, dunque, in attuazione di quanto previsto dalla citata direttiva 2010/31, interviene novellando in modo significativo il decreto legislativo n. 192 del 2005 recante attuazione della precedente direttiva 2002/91/CE in materia di rendimento energetico degli edifici (che la direttiva 2010/31 rifonde e abroga), anche allo scopo di adeguarne le finalità a quanto previsto dalla direttiva, tra cui si segnala, in via generale, la promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. Fa notare che tra le finalità viene citata anche quella di coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di tecniche di costruzioni e apparecchiature e tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione: esso interviene, peraltro, sulle definizioni, sulla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici, sulla disciplina degli edifici ad energia quasi zero, sulla fase di progettazione delle costruzioni e delle ristrutturazioni degli edifici, sulle funzioni delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, sull'impianto sanzionatorio in materia di certificazione energetica degli edifici, prevedendo l'introduzione di una banca dati nazionale.

Fa presente poi che, accanto alle norme sulla prestazione energetica nell'edilizia, il decreto-legge reca anche la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli edifici, i cui ambiti applicativi vengono anche estesi, in parte, ad ulteriori settori merceologici: si tratta, a suo avviso, di un provvedimento dovuto e necessario, vista la grave crisi economica e la necessità di rilanciare prospettive di sviluppo e di lavoro, in particolare nel campo dell'energia e dell'edilizia.

Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, osserva che il provvedimento in esame, al

comma 1, lettera *b*), dell'articolo 4, inserisce – con una novella all'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005 – una nuova disposizione che demanda a uno o più regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti, nonché per la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione. In particolare, osserva che l'articolo 17 della predetta direttiva stabilisce che gli Stati membri devono mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla formazione e l'accreditamento e devono provvedere affinché siano messi a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate che offrono servizi di tali esperti. Ritiene che tale aspetto risulti essenziale, soprattutto in tema di obblighi informativi a tutela del consumatore, così come stabilito dall'articolo 5 del Codice del consumo.

Fa poi notare che, in base all'articolo 8, le regioni e le province autonome provvedono a istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, così come avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi. Al riguardo, sottolinea la necessità di armonizzare i vari profili regionali ad un sistema di riconoscimento che sia il più possibile uniforme agli *standard* comunitari. Specialmente nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale, auspica l'elaborazione di percorsi comuni, di concerto con le autorità regionali e i

vari ministeri competenti, al fine di favorire in materia una conoscenza del settore di livello adeguato, anche in termini di *standard* di sicurezza, e di sviluppare una efficace mobilità lavorativa sia a livello inter-regionale che nazionale.

Segnala, quindi, che il testo, all'articolo 17, prevede la modifica dei requisiti per la qualifica professionale degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili, introducendo anche la prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata. Al riguardo, rileva come il termine del 31 ottobre 2013, stabilito dal comma 2 del suddetto articolo, presenti alcuni elementi di criticità, trattandosi, infatti, di un termine che sembra risultare troppo ravvicinato e che potrebbe, quindi, non consentire l'attivazione di efficaci programmi di formazione a livello regionale ed un coerente controllo di qualità degli stessi da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Evidenzia, infine, l'articolo 21, di particolare interesse per la Commissione, atteso che, al comma 1, incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Ricorda che un ulteriore rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga è previsto (in misura di 715 milioni di euro, relativi interamente all'anno 2013) dall'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, attualmente in fase di conversione: tali importi si sommano agli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga già previsti dalla legislazione antecedente, importi pari a 1.200 milioni di euro per il 2013, 1.000 milioni per il 2014, 700 milioni per il 2015 e 400 milioni per il 2016.

Pur rilevando che tale norma non appare del tutto omogenea e coerente con il contenuto del provvedimento, evidenzia come la misura da essa recata non possa che essere accolta con favore dalla Commissione, essendo rivolta a fronteggiare la grave crisi occupazionale che affligge il Paese, ribadendo un'attenzione sia del Go-

verno sia del Parlamento nell'attivazione di ogni risorsa disponibile per cercare di rilanciare l'occupazione e stabilizzare i lavoratori che si trovano maggiormente in difficoltà. Inoltre, facendo riferimento alle criticità generali degli ammortizzatori sociali, ricorda, anche in questa sede, l'estrema urgenza e necessità di un nuovo e significativo intervento di rifinanziamento della cassa integrazione in deroga di almeno 1 miliardo e 400 milioni di euro, così come il « varo » di una cabina di regia a livello governativo che sia in grado di monitorare preventivamente la distribuzione delle risorse a livello regionale, in attesa di una riforma complessiva dei criteri di erogazione degli ammortizzatori sociali, che giudica non più procrastinabile.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo della Commissione sul provvedimento in esame: si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere in tal senso per la seduta già fissata per la giornata di domani.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.
C. 1326, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.
C. 1327, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Relazioni e parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge di delegazione europea 2013, del disegno di legge europea 2013 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza dei citati disegni di legge, assegnati in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione per ciascun provvedimento e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale: a tal fine, gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità.

Come rilevato in precedenza, ricorda altresì che, congiuntamente ai disegni di legge in questione, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e conclude tale esame con l'approvazione di un parere.

Avverte, pertanto, che, al fine di consentire la conclusione dell'esame dei predetti provvedimenti entro la giornata di giovedì 18 luglio, il termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge in esame, per le parti di competenza della XI Commissione, sarà fissato per le ore 18 di domani, mercoledì 17 luglio.

La Commissione prende atto.

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, fa presente innanzitutto che i provvedimenti in titolo sono i primi ad essere esaminati dal Parlamento dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha

innovato, sostituendola integralmente, la legge n. 11 del 2005, introducendo una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona: tra le novità introdotte da tale provvedimento, infatti, segnala la riorganizzazione del processo di recepimento della normativa europea che ha previsto, in particolare, lo sdoppiamento della precedente « legge comunitaria annuale » in due distinti provvedimenti, la legge di delegazione europea (il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie) e la legge europea, che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo.

Fa notare, quindi, che, come previsto dalla legge, il Governo ha presentato al Senato due disegni di legge, uno recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2013), l'altro recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2013); a seguito della trasmissione di tali provvedimenti da parte del Senato, spetta ora alla Camera completare il percorso di approvazione dei disegni di legge in esame.

Ricorda, peraltro, che, congiuntamente ai disegni di legge citati, la XI Commissione, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2013, è chiamata a esaminare anche le parti di propria competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012, concludendo tale esame con l'approvazione di un parere, al fine di favorire una trattazione unica delle questioni attinenti alle cosiddette « fase ascendente » e « fase discendente » del diritto comunitario e di configurare in tal modo una sorta di « sessione comunitaria » parlamentare.

Ricorda, inoltre, che la XI Commissione ha già esaminato, esprimendo un

parere favorevole con osservazioni, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il documento nel quale, nell'ambito della « fase ascendente » del diritto comunitario, il Governo indica gli obiettivi, le priorità e gli orientamenti che esso stesso intende perseguire a livello europeo.

Passando, quindi, all'esame del disegno di legge europea (C. 1327), considerato che – secondo le procedure previste dall'articolo 126-ter del Regolamento – l'esame presso ciascuna Commissione riguarda esclusivamente gli ambiti di propria competenza, fa presente che la sua relazione illustrativa si soffermerà solo sulle parti relative alla materia del lavoro.

In particolare, rileva che l'articolo 11 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 271 del 1999, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali: l'articolo in esame ha lo scopo di recepire in maniera corretta le disposizioni della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST), al fine di evitare che la procedura di pre-contenzioso, già attivata, divenga una procedura di infrazione. Fa notare, peraltro, che la normativa applicabile ai lavoratori marittimi in materia di sicurezza, al pari di quella relativa ad altre categorie di lavoratori dei trasporti, è ancora in attesa di un'adeguata attuazione, ai fini del coordinamento con il testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008): in proposito, auspica che possa essere conferita quanto prima una apposita delega al Governo, al fine dell'adozione dei necessari decreti attuativi, che consentano di rendere finalmente operative le misure introdotte a tutela della specificità di tali categorie di lavoratori.

Osserva, quindi, che l'articolo 12 ha lo scopo di sanare la procedura d'infrazione 2010/2045, relativa alla non conformità

dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 2001 ai requisiti della clausola 7 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), nonché il non corretto recepimento dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, attuata con il decreto legislativo n. 25 del 2007. Più specificamente, osserva che il comma 1 sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 2001, che disciplina le modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato nelle imprese ai fini dell'applicazione dello « Statuto dei lavoratori » per quanto concerne le soglie occupazionali necessarie per lo svolgimento dell'attività sindacale, precisando che gli stessi siano computabili nel caso in cui il contratto abbia durata superiore a 9 mesi; il nuovo testo prevede che i limiti richiamati per il computo dei dipendenti a termine si basino sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Rileva che il successivo comma 2 sostituisce l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2007, emanato in attuazione della direttiva 2002/14/CE (applicabile a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori); il nuovo testo del comma 2 prevede che la soglia numerica occupazionale sia definita nel rispetto delle norme di legge e si basi sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato e indeterminato, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Sottolinea, al riguardo, che l'adeguamento alle citate normative comunitarie appare particolarmente opportuno, considerata la diffusione crescente, nel Paese, dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di cui appare necessario contemplare la rilevanza, al fine di rendere concretamente esigibili talune prerogative riconosciute ai lavoratori dallo « Statuto dei lavoratori ». Infine, fa notare che il comma 3 prevede, in sede di prima ap-

plicazione delle disposizioni in precedenza richiamate, che il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi delle suddette normative venga effettuato il 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.

Rileva, quindi, che l'articolo 13 estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, riconoscendone il diritto alla fruizione anche ai cittadini di Paesi terzi (rispetto all'Unione europea): in particolare, attraverso una modifica all'articolo 65, comma 1, della legge n. 448 del 1998, il godimento del suddetto beneficio viene esteso ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari, nonché ai familiari extracomunitari di cittadini comunitari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (comma 1). Osserva che la misura in esame tende, pertanto, a riconoscere un fenomeno in controtendenza rispetto alla denatalità che caratterizza le società del « vecchio continente »: la presenza delle famiglie dei cittadini di Paesi terzi rappresenta, infatti, un valore aggiunto da incentivare, dal momento che contribuisce al riequilibrio demografico delle popolazioni. Tuttavia, segnala l'esigenza di valutare con attenzione le modalità individuate per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della misura in esame, atteso che, alla lettera c), comma 2, dell'articolo 13 si prevede un'ulteriore riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dalla legge n. 449 del 1997, le cui risorse non andrebbero ridotte in un momento di grave crisi sociale come quello attuale.

Preso atto, pertanto, delle norme di competenza della Commissione, preannuncia sin d'ora l'intenzione di esprimere un orientamento favorevole sul disegno di legge europea 2013.

Passando al disegno di legge di delegazione europea per il 2013 (C. 1326), rileva che esso delega il Governo ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive

elencate negli allegati A e B; tra questi allegati segnala, sotto il profilo delle competenze della Commissione, esclusivamente la direttiva 2011/98/UE, del 31 dicembre 2011, finalizzata a semplificare le procedure di ingresso e soggiorno a fini lavorativi dei cittadini di Paesi terzi (soprattutto mediante la previsione di un permesso unico di soggiorno) e di garantire un insieme comune di diritti su un piano di parità rispetto ai cittadini nazionali. Osserva che tali materie sono attualmente disciplinate dal Testo unico immigrazione (TUI), adottato con il decreto legislativo n. 286 del 1998; la direttiva fa salva la competenza degli Stati membri a regolamentare l'ingresso di cittadini di Paesi terzi ammessi a fini lavorativi: pertanto, i Paesi membri che, come l'Italia, contingentano l'immigrazione per motivi di lavoro, non dovranno modificare in questa parte il proprio ordinamento interno. Fa presente che la direttiva interviene piuttosto su due altri aspetti del diritto dell'immigrazione: le procedure di concessione del titolo di soggiorno; la garanzia ai lavoratori immigrati di diritti pari a quelli dei cittadini. Per quanto riguarda le prime, fa notare che la direttiva istituisce una procedura unica di domanda volta al rilascio di un permesso unico di soggiorno, ossia un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno, sia il permesso di lavoro in un unico atto amministrativo, in modo da contribuire alla semplificazione e all'armonizzazione delle norme che vigono attualmente negli Stati membri; la semplificazione procedurale è finalizzata a rendere più efficiente la procedura sia per i migranti sia per i loro datori di lavoro e agevolare i controlli sulla regolarità del soggiorno e dell'impiego. Per quanto riguarda il diritto alla parità di trattamento, osserva che la direttiva individua un insieme comune di diritti che devono essere garantiti ai lavoratori immigrati alla stregua dei lavoratori cittadini: si tratta di un pacchetto di diritti che riguardano prevalentemente le condizioni di lavoro e lo status di lavoratore e che ovviamente non esauriscono il novero dei diritti garantiti

in quanto persone (si cita, a titolo di esempio, il diritto del ricongiungimento familiare oggetto di specifica normativa comunitaria). Tra i diritti garantiti al pari dei cittadini, segnala quelli concernenti: le condizioni di lavoro, tra cui retribuzione e licenziamento, salute e sicurezza sul luogo di lavoro; la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; l'istruzione e la formazione professionale; i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.

Pur sottolineando che le questioni di merito connesse all'attuazione della direttiva in questione potranno essere esaminate in altra sede, atteso che i decreti legislativi in materia saranno trasmessi per il parere alle Camere, giudica opportuno evidenziare da subito talune indicazioni contenute nel medesimo atto comunitario: in particolare, laddove viene richiamata l'esigenza di fare riferimento ai contratti collettivi in vigore rispetto alla disciplina delle condizioni di lavoro di tali soggetti, ovvero in materia di retribuzione e licenziamento, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, orari di lavoro e ferie, andrebbero riportati testualmente i principi enumerati nella stessa direttiva comunitaria, affinché il Governo ne tenga conto nella predisposizione dei relativi decreti; analoghe considerazioni valgono per il punto della direttiva che interviene in materia di diritto all'informazione, riconoscimento delle qualifiche professionali e assenza di qualsiasi discriminazione.

Preso atto, pertanto, dell'unica direttiva che investe la competenza della Commissione, preannuncia, anche in questo caso, l'intenzione di esprimere un orientamento favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2013.

Esaminando, infine, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che essa costituisce un importante strumento informativo sulle politiche generali, poiché dà conto dell'attività svolte dalle istituzioni

comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano. Si tratta, a suo giudizio, di un documento che sintetizza le azioni svolte dal Governo italiano nel 2012; rispetto ad esso, pertanto, la XI Commissione è chiamata sostanzialmente a una presa d'atto delle misure intraprese e a una valutazione dei relativi effetti.

Con riferimento alle parti di interesse della XI Commissione, sottolinea anzitutto che la Relazione consuntiva mette in risalto certifica il significativo lavoro svolto presso le istituzioni europee in materia di occupazione e politiche sociali. Segnala, in particolare, che nel corso del 2012 il Governo ha affrontato la problematica del distacco transnazionale dei lavoratori e che, al di là dell'attività legislativa, l'Italia ha svolto un ruolo attivo nel Comitato tecnico e nel Comitato consultivo per il monitoraggio dell'operatività del regolamento relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché nel Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro per migliorare i servizi ispettivi in materia di lavoro.

In materia di politiche per l'occupazione, segnala la partecipazione alla Rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, che, riunendo tutti i servizi pubblici per l'impiego degli Stati membri e di quelli rientranti nello spazio economico europeo, definisce strategie d'azione comuni per il mercato del lavoro. Sulle politiche di coesione, fa notare che il documento evidenzia che i programmi operativi nazionali, regionali e interregionali, previsti dal Quadro Strategico Nazionale, sono 52, di cui 28 finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e 24 dal Fondo sociale europeo (al 31 dicembre 2012 le somme accreditate all'Italia sono rispettivamente 1 miliardo e 171.456.629,28 di euro dal Fondo sociale europeo e 1 miliardo e 307.899.974,63 di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale). In particolare, rileva come l'azione di revisione della programmazione dei fondi strutturali sia proseguita e sia stata rafforzata nel maggio 2012 e nel dicembre 2012, con il « varo » della seconda e terza riprogrammazione:

gli avvisi pubblicati per il credito di imposta per l'assunzione di lavoratori svantaggiati hanno ricevuto una risposta molto positiva, superiore alle disponibilità finanziarie, e la seconda riprogrammazione, in particolare, è stata orientata dalla necessità di intervenire sia su obiettivi di inclusione sociale sia di crescita e di competitività, con una particolare attenzione all'aggravarsi della condizione giovanile.

Ravvisa, peraltro, l'esigenza che, come già sottolineato nel parere formulato su tale provvedimento dalla 11^a Commissione permanente del Senato, si possano valutare più approfonditamente (inquadrandole nella stessa Relazione consuntiva) talune questioni – che non sembrano avere ricevuto in ambito europeo una rilevanza analoga a quella riservata alle problematiche economico-monetarie – riguardanti, in particolare, il coordinamento delle politiche del lavoro e della previdenza, nonché l'impatto dei provvedimenti di consolidamento fiscale sui temi della coesione sociale, ambiti nei quali si rilevano taluni profili di criticità, non sufficientemente analizzati in sede comunitaria. Valuta, inoltre, utile rafforzare ulteriormente l'azione in sede europea, al fine di creare le condizioni per una maggiore espansione economica – senza le quali la pur importante incentivazione all'assunzione, nonché l'attivazione di politiche attive per l'occupabilità, non produrrebbero gli effetti desiderati – garantendo, in proposito, un pieno e più celere utilizzo delle risorse comunitarie.

Riguardo all'obiettivo dell'inclusione, osserva che la Relazione consuntiva informa che è stata definita un'azione generale per l'incremento e il miglioramento della condizione giovanile, con misure per contrastare la dispersione scolastica e incentivare l'attività *no profit* degli under 35 nel Mezzogiorno; un'attenzione specifica per la formazione ha connotato i bandi per la promozione dell'apprendistato e per l'inserimento degli studenti italiani in circuiti di ricerca internazionali, oltre che il rifinanziamento delle misure previste dal decreto legislativo n. 185 del 2000 per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego.

In conclusione, trattandosi di un documento prevalentemente ricognitivo delle iniziative adottate dal Governo italiano nel 2012, ritiene che – anche alla luce della scelta dichiarata dal Governo di considerare l'occupazione dei giovani e delle categorie di lavoratori svantaggiate come priorità della propria azione – vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole anche sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ferma restando l'opportunità di acquisire valutazioni e proposte nel corso del dibattito.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel ricordare che il seguito del dibattito è previsto anche per la giornata di domani, nella quale si concluderà l'esame preliminare, prende atto che non vi sono richieste di intervento e rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Jole Santelli.

La seduta comincia alle 13.35.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto che il rappresentante del Governo incaricato di rispondere alle interrogazioni all'ordine del giorno è, al momento, impegnato presso le Commissioni riunite I e V, per l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013, avverte che occorrerà sospendere la seduta, che riprenderà dopo le ore 14.

Sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 14.20.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma

5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-00620 Pizzolante: Vicende occupazionali dei lavoratori della TNT Express Italy.

Sergio PIZZOLANTE (Pdl) illustra la sua interrogazione, evidenziando la grave situazione dei numerosi lavoratori dell'azienda TNT Express Italy e chiedendo al Governo di assumere le iniziative opportune che siano tese a salvaguardare il posto di lavoro di tali soggetti, anche assicurando loro i necessari strumenti di sostegno al reddito.

Il sottosegretario Jole SANTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Sergio PIZZOLANTE (Pdl), preso atto con soddisfazione dell'apertura di tavoli di confronto tra le parti interessate e valutato favorevolmente che il Governo si sia impegnato a individuare soluzioni alternative al licenziamento di tali lavoratori, incoraggia l'Esecutivo a proseguire lungo tale strada, nella prospettiva di una piena salvaguardia dei lavoratori coinvolti.

5-00621 Airaudo: Strumenti di sostegno del reddito e ricollocazione per i lavoratori della società De Tomaso.

Giorgio AIRAUDO (SEL) illustra la sua interrogazione, chiedendo delucidazioni al Governo circa la proroga degli strumenti di sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori impiegati nell'azienda indicata nell'atto di sindacato ispettivo, atteso che, a quanto risulta, la relativa procedura è stata avviata, ma non risulta ancora firmato l'atto di autorizzazione dei trattamenti di cassa integrazione. Chiede, inoltre, al Governo se sia a conoscenza delle ripetute offerte di acquisto dell'azienda in questione che sarebbero state presentate

da diversi soggetti e se, più in generale, intenda perseguire obiettivi di rilancio di quella specifica area industriale.

Il sottosegretario Jole SANTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giorgio AIRAUDO (SEL) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, atteso che essa non ha fornito alcuna rassicurazione in ordine alla sorte dei lavoratori coinvolti, costretti a vivere una situazione di profonda incertezza, anche in relazione all'esito della procedura di proroga dei trattamenti di integrazione salariale. Ritiene, inoltre, necessario che il Governo verifichi con puntualità le offerte di acquisto giunte all'azienda in questione da parte di diversi soggetti, sulle quali giudica opportuno svolgere adeguati accertamenti, tenuto conto che non appare chiaro se tali offerte riguardino la rilevazione delle attività economiche, gli immobili o altro e possano, pertanto, produrre effetti positivi dal punto di vista dell'occupazione. Reputa necessario che, al di là della concessione degli strumenti di sostegno al reddito, il Governo si impegni per assicurare una soluzione strutturale a tale problematica, creando le condizioni per un rilancio economico dell'area del torinese.

5-00622 Rostellato: Sulla situazione del personale ispettivo in organico presso INAIL, INPS e direzioni territoriali del lavoro.

Gessica ROSTELLATO (M5S), nell'illustrare la propria interrogazione, evidenzia la carenza di personale in seno all'organico dell'INAIL, dell'INPS e delle direzioni territoriali del lavoro, paventando il rischio che ciò possa determinare pesanti conseguenze sotto il profilo della tutela e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Chiede, pertanto, al Governo di fornire i dati precisi circa l'esatto numero di personale ispettivo coinvolto.

Il sottosegretario Jole SANTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gessica ROSTELLATO (M5S), considerato l'elevato numero di aziende operanti nel territorio, giudica impossibile che i servizi ispettivi possano garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza, attesa l'attuale consistenza degli organici a tal fine preposti. Ritiene che sia inutile continuare a legiferare su tale materia, se poi le norme risultano inapplicabili a causa della mancanza di controlli e sanzioni nei confronti delle imprese che violano la normativa, carenza alla quale ritiene sia necessario quanto prima fare fronte con le più opportune iniziative, tese alla promozione della cultura della legalità.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO indi del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Jole Santelli.

La seduta comincia alle 14.35.

7-00018 Gribaudo: Equo compenso dei lavoratori. (*Discussione e rinvio*).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna avrà luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo, mentre l'orientamento del Governo — secondo le intese intercorse per le vie brevi — sarà acquisito in una successiva seduta, da convocare in base alle determinazioni che verranno assunte nell'ambito di una pros-

sima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Ricorda, altresì, che lo stesso Ufficio di presidenza ha convenuto di procedere, nell'ambito dell'istruttoria sull'atto di indirizzo in discussione, allo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, le cui modalità di organizzazione saranno definite nella riunione già prevista per domani.

Chiara GRIBAUDO (PD) fa notare che, come specificato all'articolo 36 della Costituzione, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Osserva che, al contrario, per molti lavoratori oggi questo non si verifica e il problema rischia di assumere forme patologiche. Rileva che a subire le conseguenze sono soprattutto i giovani, esposti in misura esponenziale a una condizione di fragilità lavorativa, che frequentemente condiziona il percorso professionale per tutto il resto della vita. Per quanto riguarda il binomio relativo alla subordinazione-autonomia, osserva che la cosiddetta « fuga dal diritto del lavoro » si realizza utilizzando prestazioni che, a causa della loro natura giuridica autonoma, sfuggono ai normali parametri di attribuzione delle tutele, riconosciute a favore dei soli lavoratori subordinati. Fa presente che tali fenomeni sono da tempo oggetto di attenzione anche delle istituzioni internazionali competenti, come l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dove l'ampio dibattito testimonia la preoccupazione con cui si guarda ai processi di indebolimento della protezione del lavoro, derivanti da una crisi del campo di applicazione del diritto del lavoro.

Guardando i dati dei lavoratori parsubordinati, ritiene che si evinca che la mancanza di regole sui compensi porta con sé la reintroduzione, di fatto, delle gabbie salariali e un'enorme differenza di reddito fra uomini e donne, con una sproporzione media di 11 mila euro lordi annui. Ritiene che a queste categorie va-

dano aggiunte, secondo dati provenienti da diverse fonti autorevoli, le prestazioni rese da iscritti agli ordini professionali e anche le partite IVA individuali senza dipendenti e non costituite in impresa, oltre che, più in generale, i lavoratori autonomi individuali, ai quali non si applicano i contratti nazionali di lavoro, senza dipendenti né collaboratori. Fa presente che non si tratta solo di lavoratori dipendenti mascherati, ma prevalentemente di lavoratori autonomi e professionisti, che avrebbero le caratteristiche per essere tali: quindi, il tema non è solo l'abuso, bensì la qualità delle retribuzioni, le protezioni sociali e le regole contrattuali, anche individuali.

Evidenzia che un ulteriore esempio di iniquità è rintracciabile fra i professionisti con partita Iva iscritti alla gestione separata, sui quali pesano compensi limitati e differenze di genere e regionali rilevanti, citando le diverse categorie professionali interessate. Rileva che il fatto che i compensi siano bassi, specie nelle professioni intellettuali, comporta una netta differenza nelle capacità di reddito e di spesa di questi lavoratori. Osserva che questa situazione retributiva crea un forte disagio sociale e di prospettiva professionale per intere generazioni di lavoratori autonomi e professionali, che vedono minate alla base anche le proprie aspettative previdenziali. Dopo avere citato numerosi dati a sostegno di questa lettura, ribadisce che non esiste solo un problema di abuso o elusione del lavoro dipendente, ritenendo che l'esempio dei traduttori sia emblematico: sono, questi, dei lavoratori che operano dalla propria abitazione o studio, con la sola propria attività individuale e intellettuale per molti clienti all'anno, per un breve lasso di tempo per ogni periodo, su obiettivi di risultato specifici e identificabili; sono, quindi, lavoratori che non hanno nessuna delle caratteristiche del lavoro subordinato, eppure operano in assenza di compensi regolati.

Dopo avere richiamato il reddito medio annuo di diverse categorie di professionisti e praticanti che fanno riferimento alle figure indicate, fa notare che questi lavoratori chiedono proprio di avere, prima di

tutto, compensi equi, ma anche tutele sociali in caso di malattia, infortunio, maternità, disoccupazione, assieme all'accesso al credito, alla regolazione dei tempi di pagamento, alla formazione, laddove solo il 13,7 per cento di tali soggetti si sente un dipendente mascherato e chiede di essere trasformato in lavoratore subordinato. Osserva, pertanto, come vi sia una fascia amplissima del mondo del lavoro autonomo che chiede di poter essere tale, regolando per legge quello che fino a 15 o 20 anni fa era regolato individualmente, perché la concorrenza era minore, le attività erano prevalentemente nazionali e la crisi non mordeva come ora.

Concentrandosi, quindi, sulla problematica dell'equità dei compensi di questi lavoratori, che è alla base della sua risoluzione, fa notare che agevolare un percorso che conduca le parti sociali a dare vita a contratti collettivi nazionali di lavoro per quelle attività che ad oggi risultano prive di disciplina può certamente essere uno strumento; ritiene, tuttavia, che il precedente dei giornalisti offra, in questo contesto, un'ulteriore prospettiva sugli strumenti che si possono utilizzare. Sottolinea, infatti, che la legge n. 233 del 2012 ha già istituito il principio dell'equo compenso nel settore giornalistico, individuando all'articolo 2 l'istituzione di una Commissione, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, come sede per la valutazione dei parametri utili a definire un compenso equo per la categoria: tale Commissione è significativamente composta da tutte le parti coinvolte e rappresenta lo strumento giudicato, appena sei mesi fa, il più idoneo dal legislatore; uno strumento, quindi, già operante secondo gli obiettivi di legge, limitatamente alla categoria individuata. Ritiene, pertanto, utile porre in discussione, su tali basi, l'estensione analogica di questa Commissione dalla singola categoria per cui è prevista alle restanti, tenendo presente la necessità di alcune premure circa efficienza, efficacia e ragionevole limite di mandato della stessa, indispensabili nel

passaggio dalla dimensione singola a quella complessiva sulla quale questa sarebbe chiamata ad esprimersi.

Premesso, dunque, che l'idea di partenza della sua risoluzione era quella di rappresentare le categorie « di margine », auspica che si possa avviare una discussione che, anche tramite le audizioni in corso di programmazione, sia arricchita di ulteriori elementi. A tal fine, manifesta la propria disponibilità anche verso una riformulazione del testo, a condizione, però, che ciò non comporti un totale stravolgimento degli intenti e degli obiettivi da raggiungere.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia la discussione ad altra seduta.

7-00063 Rostellato: Sulle misure volte alla riduzione del costo del lavoro e del ricorso a forme di impiego flessibili.

(Discussione e rinvio).

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che oggi avrà luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo, mentre il parere del Governo – secondo le intese intercorse per le vie brevi – sarà acquisito in una successiva seduta, da definire in base alle determinazioni che saranno assunte in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Gessica ROSTELLATO (M5S), illustrando la sua risoluzione, fa notare che, pur comprendendo la finalità sottesa a proposte tese a garantire un equo compenso ai lavoratori, ritiene che non sia corretta una correlazione tra retribuzione e compenso che non distingua tra le diverse categorie di lavoratori. Giudica, dunque, opportuno ragionare piuttosto su come combattere l'abbassamento del reddito disponibile e delle tutele previdenziali e assistenziali dei lavoratori, individuando soluzioni che rilancino la propensione al consumo delle famiglie, contrastino le di-

storsioni del mercato del lavoro e superino la tendenza generalizzata delle imprese al ricorso ai contratti di lavoro flessibile, sul cui utilizzo disfunzionale, teso al mero risparmio dei costi, ritiene che si registri una mancanza di controlli da parte degli istituti competenti.

Passa, quindi, a dare puntuale lettura della risoluzione presentata dal suo gruppo, con specifico riferimento alle riflessioni contenute nelle premesse, segnalando poi come si richieda al Governo, tra le altre cose, di definire in maniera più stringente le condizioni per il ricorso a forme flessibili di lavoro (contratti a progetto, associazione in partecipazione e simili) e di attivare procedure di controllo sul corretto inquadramento rispetto alla mansione svolta.

Fa presente, inoltre, che la risoluzione in discussione chiede all'Esecutivo di impegnarsi a promuovere misure volte alla riduzione del costo del lavoro, con particolare riferimento al lavoro subordinato a tempo indeterminato, assumendo anche iniziative per snellire ed unificare la legi-

slazione in tema di lavoro, con l'introduzione di passi concreti in direzione della creazione sia pure graduale di un testo unico sul lavoro.

Ritiene, quindi, necessario che il Governo miri ad abbassare per le imprese e per i lavoratori l'onere fiscale e contributivo che grava sulla prestazione lavorativa (prevedendo interventi, di breve e medio periodo, sull'Irap e sul cuneo fiscale).

Infine, giudica opportuno agevolare un percorso che conduca le parti sociali a istituire contratti collettivi nazionali di lavoro per quelle attività che ad oggi risultano prive di disciplina, assumendo ogni iniziativa di competenza affinché si pervenga a una rimodulazione e, in taluni casi, all'introduzione di un salario minimo che i datori di lavoro devono corrispondere ai lavoratori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia la discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

5-00620 Pizzolante: Vicende occupazionali dei lavoratori della TNT Express Italy.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli Interroganti richiamano l'attenzione sulla situazione aziendale e occupazionale della *TNT Global Express SpA* in vista dell'annunciata procedura di licenziamento collettivo.

Preliminarmente faccio presente che la TNT lamenta, sin dal 2009, un forte peggioramento dei risultati economici a causa della perdurante crisi economica e finanziaria che ha investito le aziende del settore industriale e dei beni di consumo che, com'è noto, rappresentano la base clienti più importante per la TNT stessa.

Sulla base di queste argomentazioni, lo scorso 10 giugno, la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/91, dichiarando complessivamente un esubero di 854 lavoratori impiegati su tutte le sedi del territorio nazionale.

Successivamente, la TNT nel comunicare ai competenti uffici del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali la conclusione con esito negativo dell'esame congiunto in sede sindacale, ha chiesto l'attivazione della seconda fase prevista per la procedura di licenziamento collettivo.

Al riguardo, faccio presente che il prossimo 18 luglio si svolgerà, presso i competenti uffici del Ministero del lavoro, un incontro per la prosecuzione – in ambito ministeriale – della consultazione tra le parti.

In tale sede le medesime parti potranno valutare la possibilità di adottare eventuali misure di sostegno al reddito alternative al licenziamento.

Da ultimo faccio presente che il Ministero dello sviluppo economico – consultato sulla questione – ha fatto sapere che per domani (17 luglio) è stato convocato, presso i competenti uffici di tale dicastero, un « tavolo di confronto » tra le parti per l'esame della crisi aziendale in parola.

ALLEGATO 2

5-00621 Airaudo: Strumenti di sostegno del reddito e ricollocazione per i lavoratori della società De Tomaso.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Interrogante richiama l'attenzione sulla situazione aziendale e occupazionale della *De Tomaso Automobili SpA* in fallimento con particolare riferimento alla richiesta di proroga della cassa integrazione guadagni avanzata dalla società.

Preliminarmente faccio presente che, i competenti uffici del Ministero che rappresento, il 28 agosto 2012, a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento del 5 luglio 2012, hanno autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale – ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 223/91 – per il periodo dal 5 luglio 2012 al 4 luglio 2013 in favore di 1030 lavoratori operanti presso la sedi di Collesalvetti (LI) e Grugliasco (TO) della società in parola.

Successivamente, in data 14 maggio 2013, la De Tomaso ha presentato istanza di proroga del precedente periodo di trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge 223/91, per il semestre dal 5 luglio 2013 al 4

gennaio 2014 in favore di 1000 lavoratori in forza presso i citati siti produttivi.

Faccio inoltre presente che, lo scorso 4 luglio, la parti hanno sottoscritto, presso gli uffici del Ministero che rappresento, verbale di accordo funzionale alla presentazione dell'istanza di CIGS ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 3 della legge 223/91.

Ricordo, altresì, che tale norma prevede che l'istanza di proroga della CIGS sia corredata da una relazione, predisposta dalla curatela ed approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale.

A tal proposito posso assicurare che, i competenti uffici del Ministero che rappresento, non appena saranno in possesso della predetta relazione, effettueranno la necessaria valutazione al cui esito positivo è subordinata l'emissione del provvedimento autorizzativo in parola.

ALLEGATO 3

5-00622 Rostellato: Sulla situazione del personale ispettivo in organico presso INAIL, INPS e direzioni territoriali del lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto parlamentare presentato dall'onorevole Rostellato, relativo alle paventate criticità relative – da un lato – all'esiguità degli organici e alla carenza di personale ispettivo in seno all'INAIL, all'INPS e alle Direzioni territoriali del lavoro, – dall'altro – alla carenza degli strumenti e delle risorse disponibili per l'espletamento delle attività di vigilanza.

Preliminarmente vorrei ricordare che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene istituzionalmente svolta dalle Aziende sanitarie locali competenti per territorio, così come previsto dall'articolo 13 del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e solo in alcune attività (essenzialmente in edilizia) la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può essere esercitata anche dai servizi ispezione del lavoro delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro. Fra le altre attività svolte, gli ispettori delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro effettuano indagini di polizia giudiziaria generalmente a seguito di specifico incarico ricevuto dall'Autorità Giudiziaria.

In secondo luogo, mi sembra doveroso rammentare che la lamentata esiguità dei contingenti ispettivi non è certo imputabile alle Amministrazioni richiamate dagli Onorevoli Interroganti bensì ai diversi provvedimenti di contenimento della spesa di personale che si sono succeduti dal 2008 ad oggi, fondati sull'obiettivo di una graduale riduzione del personale in servizio, che riguardano tutte le Amministrazioni Pubbliche.

Con specifico riferimento ai quesiti posti, segnalo che il personale ispettivo del Ministero che rappresento è inquadrato in due diversi profili professionali: l'ispettore del lavoro e l'ispettore tecnico, affiancandosi ad esso il personale dell'Arma dei Carabinieri nei Nuclei Ispettorati Lavoro presso le strutture territoriali del Ministero stesso, operante, con i poteri ispettivi di vigilanza e controllo sulla legislazione sociale tipici degli ispettori del lavoro, ed alle dipendenze funzionali del dirigente della Direzione territoriale. La vigilanza in materia di salute e sicurezza viene effettuata soltanto dagli ispettori tecnici, che comunque sono impegnati anche in altre attività istituzionali nelle varie Commissioni tecniche (a titolo esemplificativo: commissione d'esame per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore; commissione d'esame per l'abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi; comitato tecnico regionale di prevenzione incendi etc.).

Alla data odierna il personale ispettivo in servizio presso gli Uffici territoriali del Ministero che rappresento è di n. 3095 unità complessive (pari all'83 per cento dell'intero contingente di area III presente nell'intero territorio), di cui n. 2.772 ispettori del lavoro e n. 323 ispettori tecnici, a cui vanno aggiunti n. 456 militari dell'Arma dei Carabinieri, in forza presso il Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, i Gruppi Carabinieri ed i Nuclei Ispettorato del Lavoro (NIL).

In relazione alle paventate carenze di risorse strumentali per l'espletamento delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza, faccio presente che

l'attività ispettiva in quanto tale non richiede sofisticate strumentazioni di carattere tecnico. Tutto il personale ispettivo è comunque dotato di strumenti informatici, e da qualche mese è a regime un applicativo per la gestione dei procedimenti ispettivi e la redazione dei relativi verbali, mentre da qualche anno è disponibile una strumentazione di supporto alla vigilanza tecnica per effettuare rilievi fotografici sui siti oggetto di ispezione tecnica.

Per quanto attiene, invece, al personale ispettivo degli Istituti previdenziali e assistenziali, ricordo che le loro competenze sono strettamente connesse agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa riferiti alle strutture di appartenenza ed esulano dalla vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con riferimento all'INPS, segnalo che alla data del 1° giugno 2013 il personale ispettivo in servizio presso l'istituto ammonta a complessive 1.468 unità – tutte

distribuite sull'intero territorio nazionale e appartenenti all'Area C –, a fronte di 32.322 dipendenti INPS.

L'Istituto ha ritenuto opportuno precisare che ogni ispettore è munito di un'adeguata strumentazione consistente in *personal computer* portatili direttamente connessi al sistema informativo dell'istituto, sistematicamente aggiornati, che permettono agli operatori di usufruire in tempo reale di tutte le Banche dati interne ed esterne nella disponibilità dell'INPS.

Con riguardo all'INAIL, faccio presente che alla data del 31 marzo 2013 risultano in servizio 354 unità di personale del profilo vigilanza, con un soprannumero di n. 5 unità rispetto all'organico attuale, che si prevede di riassorbire, a causa delle cessazioni per limiti di età, entro il 31 dicembre 2014, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge cosiddetto « *spending-review* ».

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e rinvio*) 193
- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).
- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione).
- Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 195
- #### RELAZIONI AL PARLAMENTO:
- Rapporto di *performance* per l'anno 2012 del Ministero della salute. Doc. CLXIV, n. 2 (*Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio*) 215

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

C. 1310 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, sostituendo il relatore, deputato Marti, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni VI (Finanze) e X (Attività produttive) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 1310, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 63 del 2013, recante « Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale ».

Fa presente che il decreto-legge in oggetto, il cui testo ha subito una serie di

modifiche nel corso dell'esame presso il Senato, in attuazione di quanto previsto dalla citata direttiva 2010/31 interviene novellando in modo significativo il decreto legislativo n. 192 del 2005, recante attuazione della precedente direttiva 2002/91/CE in materia di rendimento energetico degli edifici.

L'obiettivo perseguito dal provvedimento in esame è quello di dare un'adeguata risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformità al diritto dell'Unione europea e nell'approssimarsi della scadenza degli attuali benefici. La necessità e urgenza del decreto deriva dal fatto che sono in corso due procedure di infrazione nei confronti dell'Italia (n. 2012/0368 e n. 2006/2378).

Rileva, quindi, che il provvedimento si prefigge di promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici; favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; sostenere la diversificazione energetica; promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica ed ambientale; consentire in via d'urgenza la qualificazione e l'operatività degli installatori di impianti concernenti le fonti rinnovabili.

Accanto alle norme sulla prestazione energetica nell'edilizia, il decreto-legge reca la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli edifici.

Osserva, pertanto, che il provvedimento in titolo reca una serie di disposizioni che, in generale, non sembrano idonee a incidere in modo diretto sulle competenze della Commissione affari sociali.

Le uniche disposizioni rilevanti rispetto alle competenze della XII Commissione sono quelle previste dall'articolo 4 che, nel testo modificato dal Senato, novella la disciplina in materia di metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici, stabilendo, in particolare, i principi e criteri cui dovranno uniformarsi i successivi decreti che saranno adottati dal

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza – riferendosi, evidentemente, agli edifici e strutture ospedaliere e sanitarie –, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata.

Evidenzia, poi, che anche il nuovo articolo 4-bis del decreto legislativo n. 192 del 2005, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge in esame, prevede il concerto con il Ministro della salute, per i profili di competenza, nell'ambito della procedura di adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale è definito il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero.

Anna Margherita MIOTTO (PD), pur condividendo il fatto che il decreto-legge in esame incide sotto aspetti molto limitati sulle competenze della Commissione affari sociali, segnala tuttavia l'opportunità di invitare le Commissioni di merito, attraverso il parere che sarà espresso, a individuare una diversa copertura degli oneri finanziari recati dal provvedimento stesso, dal momento che, ai sensi dell'articolo 20, viene eliminata l'applicazione di aliquote IVA agevolate con riferimento alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Miotto, segnalando il rilievo sociale che assume la possibilità di accedere all'erogazione automatica di cibi e bevande presso le strutture ospedaliere.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ritiene che, stante l'accordo da parte del relatore, non vi siano ostacoli all'inserimento, nella proposta di parere che questi predisporrà, di un'osservazione che recepisca i rilievi emersi dagli interventi dei deputati Miotto e Burtone. Nessun altro chiedendo di

intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame in sede consultiva dei disegni di legge « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 » (C. 1326 Governo, approvato dal Senato), « Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 » (C. 1327 Governo, approvato dal Senato) e « Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 » (Doc. LXXXVII, n. 1), il cui esame preliminare avverrà congiuntamente. Successivamente, i provvedimenti proseguiranno in forma disgiunta, avranno cioè un iter autonomo.

Ricorda, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione su ciascun disegno di legge, nominando al-

trèsì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. Le relazioni potranno essere accompagnate da eventuali emendamenti approvati. Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno invece esprimere un parere. Le relazioni ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione.

Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.

In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, saranno sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione.

Fa presente, in ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Osserva, quindi, che per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

Ricorda, infine, che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione le due relazioni sui disegni di legge di delegazione europea 2013 e sulla legge europea 2013 e il parere sulla relazione annuale al massimo entro martedì prossimo.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, ricorda che i disegni di legge di delegazione europea (C. 1326) e europea (C. 1327) relativi all'anno 2013 – presentati dal Governo al Senato lo scorso 2 maggio – sono due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea previsti dalla legge n. 234 del 2012, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Con l'entrata in vigore della legge n. 234, applicata ora per la prima volta, la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 è sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea e la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Fa quindi presente che la legge di delegazione europea 2013, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, consta di 13 articoli ed è corredata da tre allegati. Gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Nell'allegato C sono riportate le rettifiche alla direttiva 2006/112/UE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

Illustrando sinteticamente l'articolato del provvedimento, ricorda che l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati

A e B secondo le procedure, i principi ed i criteri direttivi di carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, stabilendo i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi; all'articolo 2 conferisce al Governo una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.

I successivi articoli da 3 a 12 dettano specifici principi e criteri direttivi per l'attuazione di una serie di direttive che incidono su materie non attinenti alla competenza della XII Commissione (direttiva 2010/75/UE che integra la direttiva 2008/1/UE (c.d. direttiva IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) relativa alle emissioni industriali; direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica; direttiva 2011/36/UE, sulla tratta di esseri umani e la protezione delle vittime; direttiva 2011/51/UE, relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale; direttiva 2011/95/UE recante norme minime comuni sull'attribuzione della qualifica di rifugiato; direttiva 2011/85/UE, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri, che fissa le regole minime perché sia garantita l'osservanza da parte degli Stati membri dell'obbligo, derivante dal Trattato, di evitare disavanzi pubblici eccessivi; direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, ecc).

L'articolo 13, inserito nel corso dell'esame al Senato, riguarda invece materie di rilevante interesse per la competenza della Commissione Affari sociali, recando principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Al riguardo ricorda che il mancato recepimento entro il termine del 10 novembre 2012, ha indotto la Commissione europea ad avviare la procedura di infrazione « per la mancata adozione delle

misure di attuazione che garantiscono l'esecuzione di ciascuna disposizione della direttiva 2010/63/ UE ».

Prima di illustrare i principi e criteri direttivi posti all'articolo 13 ritiene opportuno soffermarsi sul contenuto della direttiva 2010/63/UE, composta da sei Capi, 66 articoli, e otto Allegati, ed entrata in vigore il 9 novembre 2010, al fine migliorare il benessere degli animali utilizzati nelle procedure scientifiche, rafforzando le norme minime per la loro tutela, in linea con i più recenti sviluppi scientifici. Il termine di recepimento è fissato, come già detto, al 10 novembre 2012. Il 30 gennaio 2013 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione inviando all'Italia una lettera di messa in mora per il mancato recepimento, dando come termine ultimo il 2 aprile 2013.

In precedenza la materia era disciplinata dalla direttiva 86/609/CEE, adottata per eliminare le disparità tra le disposizioni normative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Essendo emerse divergenze tra gli Stati membri nell'applicazione della suddetta disciplina – alcuni Stati membri hanno adottato misure nazionali di attuazione che garantiscono un elevato livello di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, mentre altri si limitano ad applicare i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva 86/609/CEE – la Comunità europea ha ritenuto opportuno emanare norme più dettagliate, al fine di ridurre le disparità, ravvicinando le norme applicabili in tale settore, anche al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti e delle sostanze ottenuti attraverso la sperimentazione animale.

Illustra, poi, le norme principali presenti nella direttiva 2010/63/UE.

Nel Capo I (articoli 1-6), l'articolo 1 stabilisce la sostituzione e la riduzione dell'uso di animali e la valutazione e l'autorizzazione dei progetti che ne prevedono l'uso. La normativa si applica ai seguenti animali: a) vertebrati vivi non umani; b) cefalopodi vivi, escludendo dall'applicazione della disciplina determinate

pratiche. L'articolo 2 consente di mantenere nella disciplina nazionale misure nazionali più rigorose, informandone la Commissione prima del 1° gennaio 2013; tuttavia, lo Stato in questione, non può vietare od ostacolare la fornitura di animali allevati o l'immissione sul mercato di prodotti derivanti da un altro Stato membro che agisce in conformità della presente direttiva. L'articolo 4 stabilisce il principio della sostituzione della procedura di sperimentazione sugli animali, della riduzione del loro uso e del perfezionamento dell'allevamento, della sistemazione e della cura, e dei metodi usati nelle procedure. L'articolo 5 contiene l'elenco delle finalità delle procedure, tra cui la ricerca di base, applicata o traslazionale, la protezione dell'ambiente naturale, la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie, l'insegnamento superiore o la formazione ai fini dell'acquisizione o del miglioramento di competenze professionali, nonché le indagini medicolegali. Infine, l'articolo 6 disciplina i metodi di soppressione, assicurando che gli animali siano soppressi negli stabilimenti di un allevatore, fornitore o utilizzatore, da personale competente.

Il Capo II (articoli 7-11) reca disposizioni sull'uso di taluni animali nelle procedure, in particolare sull'uso dei primati non umani.

Il Capo III disciplina le procedure (articoli 12-19). Tra queste ricorda che l'articolo 14 disciplina l'uso dell'anestesia nelle procedure, prevedendo, salvo determinati casi, l'anestesia totale o locale o altro metodo mentre l'articolo 16 prevede il riutilizzo di un animale, come mezzo per ridurre l'uso di animali da laboratorio, e la sua regolamentazione, per una nuova procedura, considerando la gravità delle procedure combinate, la salute dell'animale e il parere del veterinario. L'articolo 17, che disciplina la fine della procedura, prevede che una volta conclusa una procedura, il veterinario o una persona competente decide se l'animale può essere mantenuto in vita. Gli animali tenuti in vita ricevono cure adeguate e una sistemazione adeguata.

Rileva, poi, che il Capo IV disciplina la materia dell'autorizzazione (articoli 20-45), stabilendo i requisiti per gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori, le ispezioni e i requisiti relativi ai progetti.

Il Capo V reca le misure per evitare duplicazioni e approcci alternativi (articoli 46-49). L'articolo 49 istituisce i Comitati nazionali per la protezione degli animali usati a fini scientifici, consulenti per le autorità competenti e per gli organismi preposti al benessere degli animali su questioni relative all'acquisizione, all'allevamento, alla sistemazione, alla cura e all'uso degli animali nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche.

Il Capo VI reca le disposizioni finali (articoli 50-66). L'articolo 57 prevede una Relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 10 novembre 2019, e successivamente ogni cinque anni. L'articolo 62 abroga la direttiva 86/609/CEE a decorrere dal 1° gennaio 2013. L'articolo 61 prevede che gli Stati membri adottino entro il 10 novembre 2012 le disposizioni normative necessarie per conformarsi alla direttiva.

Tornando ora all'articolo 13, segnala che, tra i principi di delega introdotti, figura la limitazione dell'utilizzo degli animali da laboratorio in favore dell'uso di metodi alternativi e il divieto di allevamento di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione.

Sulla sperimentazione animale ricorda che il fenomeno non accenna a diminuire, nonostante la ricerca scientifica sia sempre più rivolta alla promozione di metodi sostitutivi all'impiego di animali. Gli animali utilizzati in ambito sperimentale appartengono alle più svariate specie: topi, ratti e cavie, ma anche conigli, cavalli, pecore, uccelli, cani, gatti e primati non umani. Nella maggior parte dei casi gli animali provengono da stabilimenti fornitori, che allevano animali destinati esclusivamente ai laboratori e spesso geneticamente modificati, ma in altri casi, devono essere prelevati in natura con conseguenze dirette sull'ecosistema di origine; inoltre le

condizioni di cattura, detenzione e trasporto risultano gravemente impattanti sulla salute degli animali. L'attuale disciplina interna in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici è posta dal decreto legislativo n. 116 del 1992, recante attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, che prevede, ove possibile, il ricorso a metodi alternativi, ma la procedura autorizzativa tramite il meccanismo del silenzio-assenso lascia ampio spazio all'utilizzo degli animali per fini scientifici.

Relativamente ai criteri e principi di delega introdotti dall'articolo 13, ricorda, che l'articolo 2 della direttiva non consente di introdurre nella disciplina nazionale misure più rigorose di quelle previste dalla stessa direttiva. Le misure nazionali con livello di protezione più elevato già in vigore possono essere mantenute, purché vigenti al 9 novembre 2010. In tal caso, gli Stati membri interessati avrebbero dovuto informare la Commissione della loro vigenza, entro il 1° gennaio 2013.

Il percorso di recepimento della direttiva 2010/63/UE è stato avviato dall'articolo 14 della legge comunitaria 2011, mai approvata definitivamente entro la fine della XVI legislatura, il cui contenuto è stato in parte trasfuso nell'articolo in esame.

Più in dettaglio, il comma 1 elenca i principi e criteri direttivi – ulteriori rispetto a quelli dettati dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame – che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega. Nello specifico i criteri e i principi da seguire sono i seguenti:

Fa presente che, ai sensi della lettera a) il Governo dovrà orientare la ricerca all'impiego di metodi alternativi alla sperimentazione animale.

A tale proposito ricorda che a livello europeo è stato creato il Laboratorio di riferimento dell'Unione per la convalida di metodi alternativi ai test sugli animali (*European Union Reference Laboratory for alternatives to animal – EURL ECVAM*),

che ha contribuito a definire i principi di base della validazione e le relative procedure. La definizione di tali metodi è comunemente conosciuta come il Principio delle 3Rs, dall'inglese *Replacement*, nel caso l'animale venga completamente sostituito; *Reduction*, se si riesce ad attuare lo stesso esperimento con un numero inferiore di animali; *Refinement*, ovvero qualsiasi metodo o approccio che impedisce o riduce l'esistente o potenziale condizione di pena, dolore o qualsiasi condizione avversa all'animale. In Italia è già stato istituito, con decreto 20 aprile 2011, il Centro di riferimento nazionale presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna che funge da doppio collegamento con il Ministero della Salute e con ECVAM, assicurando un approccio consistente nell'adozione di strategie sulle 3Rs. È altresì prevista la creazione di una rete nazionale che veda coinvolti gli operatori del settore.

Osserva, poi, che la lettera *b)* vieta l'utilizzo di primati, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte. Le ricerche che utilizzano tali animali dovranno comunque essere condotte in conformità ai principi della Direttiva 2010/63/UE, che definisce chiaramente i modelli animali utilizzabili, con particolari vincoli riguardanti l'uso di primati non umani, cani, gatti e animali in via d'estinzione. Tali ricerche dovranno inoltre essere previamente autorizzate dal Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità.

A tale riguardo osserva che nella Sesta relazione sulle statistiche riguardanti il numero di animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici negli Stati membri presentata dalla Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, sono forniti una serie molto complessa e articolata di dati statistici sul numero di animali utilizzati annualmente, sulle differenti finalità della loro utilizzazione (studi di tossicologia e valutazione della sicurezza, valutazione di prodotti da usare in medicina umana e veterinaria, nell'in-

dustria, in agricoltura, ecc), sull'impiego delle specie rodentrici e non rodentrici, di primati non umani (argomento a cui la Direttiva 2010/63/UE dedica ampio spazio).

Fa presente, quindi, che la lettera *c)* prevede di sottoporre ad altre sperimentazioni un animale che sia già stato utilizzato in una procedura, fino a quelle in cui l'effettiva gravità delle procedure precedenti era classificata come « moderata » e quella successiva appartenga allo stesso livello di dolore o sia classificata come « lieve » o « non risveglio », ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva 2010/63/UE.

La lettera *d)* vieta gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, ad eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici.

Sull'impiego dell'anestesia, la Direttiva 2010/63/UE prevede l'uso dell'anestesia totale o locale e l'impiego di analgesici per ridurre al minimo dolore, sofferenza e angoscia. Le procedure che comportano gravi lesioni che possono causare intenso dolore devono essere effettuate con anestesia. L'uso dell'anestesia viene viceversa ritenuto non opportuno se si ritiene che l'anestesia sia più traumatica per l'animale della procedura stessa e se l'anestesia è incompatibile con lo scopo della procedura. Si ricorda infine il riferimento della direttiva all'obbligatorietà, compatibilmente con le finalità dell'esperimento, dei trattamenti analgesici post-operatori qualora gli animali siano sottoposti a interventi chirurgici per ragioni sperimentali. Il decreto legislativo n. 116 del 1992 ha invece previsto, per animali impiegati in procedure sperimentali effettuate senza anestesia il rilascio dell'autorizzazione ministeriale previa dimostrazione della mancanza di metodi alternativi e per verifiche medico-biologiche essenziali.

Al riguardo, rileva che il divieto posto dalla lettera *d)* appare più generale e restrittivo rispetto alle norme in materia di anestesia ed analgesia poste dalla Direttiva 2010/63/UE e dall'attuale disciplina interna, di cui al citato decreto legislativo n. 116 del 1992. Inoltre, l'articolo 2, pa-

ragrafo 1, della medesima direttiva ammette che le disposizioni interne assicurino una protezione più estesa degli animali solo qualora le stesse fossero già vigenti alla data del 9 novembre 2010.

La lettera *e*) stabilisce che la generazione di ceppi di animali geneticamente modificati deve tener conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, del possibile impatto che potrebbe avere sul benessere degli animali, valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e l'ambiente.

Anche in questo caso il criterio introdotto appare più restrittivo di quanto stabilito al riguardo dalla Direttiva 2010/63/UE e dalle norme interne vigenti.

La lettera *f*) vieta l'utilizzo di animali per gli esperimenti bellici, per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso, negli ambiti sperimentali e di esercitazioni didattiche prevedendo una deroga per le esercitazioni didattiche nell'ambito della formazione universitaria in medicina veterinaria e dell'alta formazione dei medici e dei veterinari.

Rileva al riguardo che la Direttiva 2010/63/UE non contiene alcun divieto nei confronti degli xenotrapianti — che vengono effettuati utilizzando organi e tessuti provenienti da animali appartenenti a specie diverse da quella del ricevente — né per le ricerche su sostanze d'abuso. Anche in questo caso, il criterio introdotto risulta più restrittivo di quanto stabilito a livello comunitario.

Ai sensi della lettera *g*) è vietato l'allevamento nel territorio nazionale di cani, gatti e primati non umani destinati alla sperimentazione.

In proposito, osserva che il divieto di allevare cani, gatti e primati non umani non è presente nella Direttiva 2010/63/UE né nell'attuale disciplina interna.

La lettera *h*) rinvia alla definizione di un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del Titolo IX-*bis* del libro II del Codice penale. Il Titolo IX-*bis* del Codice penale, Dei delitti contro il sentimento per gli animali, detta

una disciplina diretta a garantire agli animali una tutela giuridica in quanto portatori di diritti individuali, punendo i reati a danno degli animali a titolo di delitto. Le singole fattispecie prevedono: l'uccisione di un animale; il maltrattamento; spettacoli o manifestazioni vietati; combattimenti tra animali. Le multe previste vanno da 3.000 a 15.000 euro per l'uccisione e per gli spettacoli e le manifestazioni non autorizzate e da 50.000 a 160.000 euro per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali.

Fa presente, poi, che la lettera *i*) finalizza l'utilizzo delle risorse provenienti dalle sanzioni, di cui alla precedente lettera *h*), allo sviluppo di approcci alternativi che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un numero minore di animali o comportano procedure meno dolorose in grado di fornire lo stesso livello o un livello superiore di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali; la lettera *l*) prevede di destinare, annualmente, una quota dei fondi nazionali ed europei finalizzati alla ricerca per lo sviluppo e la convalida di metodi sostitutivi a corsi periodici di formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati, nonché di adottare tutte le misure ritenute opportune per incoraggiare la ricerca con l'obbligo per l'autorità competente di comunicare il recepimento dei metodi alternativi e sostitutivi.

A livello europeo, il Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (ECVAM) dispone di una banca dati *on line* sui metodi alternativi alle sperimentazioni sugli animali e fornisce informazioni concrete, presentate sotto forma di schede tecniche relative a procedure avanzate e alternative attinenti alla valutazione tossicologica.

Infine, il comma 2 ricorda che, nell'attuazione dei principi e criteri direttivi sopra illustrati, il Governo è tenuto a rispettare gli obblighi che derivano da legislazioni o farmacopee nazionali, europee o internazionali, mentre il comma 3 è

diretto ad assicurare che l'attuazione dell'articolo in esame non comporti nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Infine, sulle procedure di contenzioso aperte si ribadisce che il 30 gennaio 2013 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione inviando all'Italia una lettera di messa in mora per il mancato recepimento della direttiva 2010/63/UE, che avrebbe dovuto essere attuata nei singoli Stati membri entro il 10 novembre 2012, dando come termine ultimo per conformarsi il 2 aprile 2013.

Procede, quindi, ad illustrare le direttive contenute nell'Allegato A (pertanto da recepire senza sottoporre gli schemi di decreto al parere delle Commissioni parlamentari) che incidono su materie di competenza della XII Commissione.

Fa presente che si tratta in particolare della Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi. La direttiva, entrata in vigore il 12 agosto 2010, è volta ad aggiornare la disciplina recata dalla direttiva 90/426/CEE, che ha subito nel tempo, diverse e sostanziali, modificazioni, al fine di stabilire norme comuni, in materia di polizia sanitaria, per favorire uno sviluppo razionale della produzione di equidi ed aumentare la produttività del settore. In particolare, la direttiva in esame fissa le regole per i movimenti di equidi tra gli Stati membri e quelle per le importazioni di equidi da Paesi terzi, prevedendo inoltre una possibile regionalizzazione delle misure restrittive, per le importazioni da Paesi terzi.

Tra i principali articoli si segnalano: l'articolo 3, in base al quale uno Stato membro autorizza il movimento nel proprio territorio di equidi registrati e spedisce equidi verso un altro Stato membro, solo se soddisfatte determinate condizioni di polizia sanitaria, al fine di evitare la propagazione di malattie infettive o contagiose; l'articolo 7, che prevede che il trasporto degli animali sia effettuato assicurando una protezione sanitaria efficace

e il benessere degli equidi; gli articoli 8 e 16, che prevedono che gli equidi siano scortati da un certificato sanitario compilato da un veterinario ufficiale.

Si sofferma quindi sulle direttive incluse nell'Allegato B (da attuare con decreti legislativi i cui schemi saranno sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti) di interesse della XII Commissione. Si tratta in particolare, oltre ovviamente alla già descritta direttiva 2010/63/UE, delle seguenti direttive:

Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, che provvede alla codificazione della direttiva 90/539/CE relativa alle norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova di cova, che ha subito numerose e sostanziali modificazioni al fine di garantire chiarezza e razionalizzazione della disciplina. La direttiva in esame è entrata in vigore l'11 gennaio 2010. La necessità nello stabilire a livello comunitario delle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di tali prodotti (volatili e uova destinate all'incubazione) ha come finalità ultima la garanzia di uno sviluppo razionale della produzione di pollame e l'aumento in tal modo della produttività del settore, nonché la riduzione delle disparità di disciplina esistenti negli Stati membri con conseguente miglioramento e sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari.

La direttiva in esame stabilisce dei criteri per l'accreditamento degli stabilimenti di produzione volti a garantire la sicurezza sanitaria delle strutture attraverso la predisposizione di controlli restrittivi volti ad evitare rischi di contagio da malattie e fissa anche dei requisiti di polizia sanitaria per il pollame stesso e le uova sul presupposto che gli stessi prodotti possono essere veicolo principale per la diffusione di malattie contagiose. In proposito possono essere oggetto di scambio solo i volatili e le uova accompagnati da

un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale che accompagna i prodotti fino a destinazione.

Fa presente, che per quanto riguarda le importazioni provenienti dai paesi terzi, la direttiva delinea la necessità di compilare un elenco di paesi terzi legittimati alle importazioni sulla base di una verifica dello stato sanitario del pollame e degli altri animali, escludendo per prevenzione i paesi contaminati o indenni da troppo poco tempo da malattie contagiose del pollame. Anche i prodotti provenienti da paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme ad un determinato modello. La direttiva consente poi di adottare tutte le misure appropriate, comprese la macellazione e la distruzione, al momento dell'arrivo del pollame o delle uova sul territorio della Comunità. Essendo una direttiva di codificazione non è previsto un termine di recepimento espresso.

L'altra direttiva di interesse della XII Commissione è la Direttiva 2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

La direttiva 2010/32/UE attua l'accordo quadro firmato il 17 luglio 2009 dalle parti sociali HOSPEEM (Associazione europea datori di lavoro del settore ospedaliero e sanitario) e FSESP (Federazione sindacale europea dei servizi pubblici), in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Va recepita entro l'11 maggio 2013, termine entro il quale gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni normative necessarie per conformarsi alla direttiva o si accertano che le parti sociali la attuino mediante accordo.

L'obiettivo della direttiva è di garantire la massima sicurezza possibile dell'ambiente di lavoro tramite la prevenzione delle ferite provocate da tutti i dispositivi medici taglienti (punture di ago comprese) e tramite la protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e sanitario.

In particolare, la direttiva prevede una serie di misure preventive e di protezione, tra cui la definizione di procedure di

utilizzo e di eliminazione di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati, di procedure efficaci di eliminazione dei rifiuti e installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale d'iniezione usa e getta, il divieto della pratica di reincappucciamento degli aghi e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Gli Stati membri devono stabilire sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione.

Un'altra direttiva di interesse della XII Commissione è la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

La Direttiva 2011/24/UE disciplina i diritti dei pazienti riguardo l'assistenza sanitaria transfrontaliera e il rimborso delle spese sostenute, al fine di garantire la libertà di scelta del paziente sul prestatore di assistenza sanitaria in Europa, sia per l'assistenza di base che per le cure ospedaliere. Il termine per il recepimento è il 25 ottobre 2013.

La normativa vigente in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera dispone, in applicazione di regolamenti comunitari e di quanto disposto dagli accordi bilaterali conclusi, di volta in volta, con Stati *extra* UE, che gli assistiti che si spostano in Europa e negli Stati in convenzione, per motivi vari, per poter godere dell'assistenza sanitaria a carico dello Servizio sanitario nazionale, devono presentare alle istituzioni competenti degli Stati esteri alcuni formulari che attestano il diritto alle prestazioni sanitarie. In seguito alla presentazione della documentazione vengono erogate le prestazioni sanitarie e, successivamente, gli Organismi di collegamento degli Stati UE inviano le relative fatture al Ministero della salute, chiedendone il rimborso. Il Ministero, a sua volta, per conto delle regioni e delle ASL di rispettiva appartenenza, chiede agli Stati esteri il rimborso dei crediti relativi all'assistenza fornita a cittadini stranieri in Italia. Debiti e crediti vengono imputati

alle ASL competenti e, in sede di assegnazione della quota di Fondo sanitario nazionale alle regioni, si tiene conto della compensazione debiti-crediti.

Illustrando nello specifico la Direttiva 2011/24/UE, fa presente che le norme contenute nel Capo I, artt. 1 e 2 sono volte a garantire il diritto alla salute del paziente, rispetto alle cure sanitarie prestate in Paesi membri dell'Unione Europea diversi da quello di residenza del paziente, attraverso l'accesso ad un'assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di qualità, con esclusione dei seguenti servizi: assistenza alle persone non autosufficienti (servizi di *long term care*); assegnazione e accesso ai trapianti d'organo; programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose. Le cure d'emergenza, mentre si è in viaggio o si soggiorna all'estero, sono disciplinate dalla normativa vigente, che già prevede la prestazione di assistenza sanitaria attraverso la tessera sanitaria di Assicurazione malattia (*TEAM*).

Fa presente, quindi, che l'articolo 3 contiene le principali definizioni di concetti quali: l'assistenza sanitaria prestata, che riguarda i servizi di professionisti sanitari concernenti lo stato di salute dei pazienti, compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici; la persona assicurata, ovvero i cittadini di uno Stato membro, gli apolidi e i rifugiati residenti in uno Stato membro che sono soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché i loro familiari e superstiti; lo Stato membro di affiliazione, quale Stato membro competente a concedere alla persona assicurata un'autorizzazione preventiva a ricevere cure adeguate al di fuori dello Stato membro di residenza; lo Stato membro di cura, quale Stato membro nel cui territorio viene effettivamente prestata al paziente l'assistenza sanitaria; il professionista sanitario, che è il medico, l'infermiere responsabile dell'assistenza generale, l'odontoiatra, l'ostetrica o il farmacista o altro professionista del settore, o una persona considerata professionista sanitario conformemente alla legislazione dello Stato membro di cura.

Nel Capo II si afferma che ogni Stato membro ha l'obbligo di istituire Punti di contatto nazionali, al fine di informare i pazienti dei loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera e sui prestatori di assistenza sanitaria dello Stato membro di cura.

Il Capo II contiene la norma per cui lo Stato membro di cura ha l'obbligo di prestare l'assistenza sanitaria transfrontaliera conformemente alla propria legislazione in vigore, ai propri *standard* e orientamenti di qualità e sicurezza e alla normativa dell'Unione in materia di standard di sicurezza. Nell'ambito delle informazioni sulle prestazioni erogate, qualità e sicurezza dei trattamenti, prestatori sanitari, costi e modalità di fatturazione, che, su richiesta, sono fornite al Punto di contatto nazionale, lo Stato membro di cura, al fine di garantire la continuità della cura fornisce ai pazienti che hanno ricevuto un trattamento, una cartella clinica, scritta o elettronica.

Lo Stato membro di affiliazione ha l'obbligo di rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera e di garantire le informazioni sui diritti del paziente a ricevere le cure presso altro Stato membro. Lo Stato membro di affiliazione ha l'obbligo di fornire il prosieguo delle cure per un paziente assistito transfrontaliero.

Per quanto attiene ai rimborsi e autorizzazioni, nel Capo III si dispone che lo Stato membro di affiliazione rimborsa o paga direttamente le prestazioni di assistenza transfrontaliera, se comprese tra le prestazioni assicurate dalla propria legislazione, fino al corrispondente costo della prestazione erogata nello Stato membro di affiliazione, e senza superare l'ammontare effettivo dell'assistenza sanitaria ricevuta, con facoltà di rimborsare l'intero costo della prestazione ricevuta.

L'assistenza sanitaria è autorizzata preventivamente solo nei seguenti casi: il ricovero del paziente per almeno una notte; l'utilizzo di un'infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; in casi gravi e specifici correlati alla qualità o alla

sicurezza dell'assistenza prestata all'estero. Gli Stati membri comunicano alla Commissione una lista di prestazioni che prevedono un'autorizzazione preventiva, la quale autorizzazione può essere rifiutata per motivi di sicurezza del paziente.

Lo Stato membro di affiliazione mette a disposizione del pubblico le informazioni sull'assistenza sanitaria soggetta ad autorizzazione preventiva ai fini della presente direttiva nonché tutte le informazioni pertinenti sul sistema di autorizzazione preventiva.

Per quanto riguarda, invece la mutua assistenza e cooperazione, di cui al Capo IV, gli Stati membri assicurano mutua assistenza e cooperazione in merito a standard e orientamenti di qualità e sicurezza e lo scambio di informazioni, soprattutto tra i loro punti di contatto nazionali, nonché in merito alle disposizioni sulla vigilanza e la mutua assistenza per chiarire il contenuto delle fatture.

Ricorda, poi, che per quanto attiene alle prescrizioni farmacologiche, il Capo IV dispone che il riconoscimento della prescrizione di un medicinale e la dispensazione in uno Stato membro, se prescritto in un altro Stato membro, sono consentite conformemente alla legislazione nazionale in vigore, e se il farmaco è autorizzato nel proprio territorio, tranne in alcuni casi. Al fine di garantire la continuità delle cure, lo Stato membro di affiliazione adotta tutte le misure per il riconoscimento della prescrizione e per la dispensazione del farmaco. In particolare, la Commissione adotta un atto sul mutuo riconoscimento tra Stati delle prescrizioni farmacologiche, non oltre il 25 dicembre 2012, mentre, per l'identificazione dei medicinali o dei dispositivi medici e la loro sostituibilità, l'atto sarà adottato non oltre il 25 ottobre 2012. La Commissione dovrà adottare inoltre una lista di farmaci e di dispositivi medici esclusi dal riconoscimento della prescrizione.

In attuazione di quanto ora illustrato, è stata emanata la Direttiva di Esecuzione 2012/52/UE della Commissione comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche

emesse in un altro Stato membro, contenuta nell'allegato B del provvedimento in esame.

Evidenzia, poi, che per quanto riguarda le reti di riferimento europee (Capo IV, artt. 12, 13, 14 e 15) è incentivato lo sviluppo di reti di riferimento europee tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza negli Stati membri, su base volontaria, in particolare, nel settore delle malattie rare, secondo criteri e condizioni stabilite dalla Commissione. In particolare, si prevede che la cooperazione europea per la diagnosi e la cura della malattie rare deve basarsi sui dati *Orphanet* e sulle reti di riferimento europee.

L'assistenza sanitaria *online* deve essere sviluppata tra i Paesi membri, volontariamente, per rafforzare la continuità delle cure e garantire l'accesso ad un'assistenza sanitaria sicura e di elevata qualità per i pazienti. In particolare la rete adotta linee guida al fine elaborare una base di dati da inserire nelle carte cliniche, nonché per l'identificazione elettronica del paziente e degli operatori sanitari.

Per quanto attiene alle deleghe e relazioni (Capo V, artt. 16, 17, 18, 19 e 20), per cinque anni, a decorrere dal 24 aprile 2011, la Commissione adotta atti delegati e fornisce una relazione, prima della scadenza dei cinque anni. La delega può essere revocata in qualsiasi momento e nei confronti degli atti delegati è possibile l'opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. La delega è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio. Entro il 25 ottobre 2015, e successivamente ogni tre anni, la Commissione redige una relazione sul funzionamento della direttiva e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Ricorda, poi, che nel marzo 2009, la XII Commissione della Camera, dopo aver esaminato la proposta di direttiva concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (COM(2008)414 def.), ha ritenuto opportuno soffermarsi su alcuni profili problematici della proposta di direttiva.

Come rilevabile nel Doc. XVIII, n. 8, la Commissione XII ha invitato il Governo a: valutare l'impatto economico e finanziario che la proposta di direttiva avrebbe prodotto sui sistemi sanitari nazionali e regionali, sulla loro programmazione e sulle modalità di accesso alle prestazioni; valutare l'esigenza di un potenziamento della disciplina comune europea sul tema degli standard minimi di garanzia delle cure erogate, al fine di omogeneizzare sistemi sanitari tra loro molto diversi in termini di affidabilità delle prestazioni; ponderare il problema dei meccanismi di rimborso delle prestazioni tra i diversi Stati membri, al fine di evitare che la libera circolazione dei pazienti determini un ampio contenzioso tra i diversi paesi sull'entità dei rimborsi e la tempestività dei relativi pagamenti.

Tale aspetto sembra essere risolto dalla direttiva emanata poiché viene introdotta la previsione che il diritto al rimborso delle spese sanitarie deve seguire la legislazione dello Stato membro di affiliazione del cittadino-paziente che intende recarsi all'estero. Il fatto che l'obbligo di rimborso dell'assistenza sanitaria transfrontaliera si limiti all'assistenza sanitaria figurante tra le prestazioni cui il paziente ha diritto nel proprio Stato membro di affiliazione non impedisce però agli Stati membri di rimborsare il costo dell'assistenza sanitaria transfrontaliera al di là di tali limiti. Gli Stati membri infatti possono rimborsare spese supplementari, come le spese di alloggio e di viaggio o le spese supplementari sostenute dalle persone con disabilità, anche se tali spese non sono rimborsate in caso di assistenza sanitaria prestata sul loro territorio.

La XII Commissione aveva anche invitato il Governo ad introdurre, anche per le cure non ospedaliere, una clausola di garanzia atta a consentire a uno Stato membro la limitazione della mobilità in entrata qualora la domanda di assistenza rivolta nei confronti dei propri fornitori rischi di compromettere il rispetto degli obiettivi programmatici nazionali in tema di razionalizzazione del settore ospedaliero e rispetto dei tempi medi di attesa.

Rispetto alla proposta di direttiva, la direttiva sembra introdurre, per quanto riguarda l'autorizzazione preventiva per fruire delle cure sanitarie all'estero, una clausola di garanzia. Infatti, il combinato disposto degli artt. 7 e 8 richiama la necessità dell'autorizzazione preventiva (ovvero il suo diniego), da stabilirsi da parte di ciascun Stato membro, non solo per le cure ospedaliere, ma altresì a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in base ad una valutazione clinica, in base alla presunta esposizione del cittadino-paziente a situazioni di pericolo per la propria salute, nonché in base alla possibilità che il sistema sanitario riesca a dare risposta alle istanze di cura dei cittadini di quel Paese membro entro tempi ragionevoli.

Il documento approvato nella scorsa legislatura faceva poi riferimento alla necessità di valutare, al fine di evitare che il flusso di pazienti in uscita comprometta l'equilibrio finanziario del sistema sanitario nazionale e regionale o la programmazione del servizio ospedaliero, l'ipotesi di offrire ai pazienti un sistema volontario di autorizzazione preventiva, grazie al quale, il paziente riceva un buono con l'indicazione dell'importo massimo rimborsabile, nonché alla esigenza di valutare il riparto di competenza che, nell'ordinamento giuridico italiano, attribuisce anche alle regioni determinate potestà in materia di tutela della salute ed, infine, alla opportunità di prevedere misure volte a garantire l'effettiva circolazione dei professionisti della sanità.

Fa presente, poi, che la Commissione Igiene e sanità del Senato, nel corso dell'esame del disegno di legge in oggetto, ha ribadito quanto osservato in occasione dell'esame in fase ascendente della direttiva (Doc. XVIII, n. 15 della XVI legislatura), invitando il Governo ad adoperarsi nelle competenti sedi comunitarie affinché: sia adeguatamente ponderato il problema dei meccanismi di rimborso delle prestazioni tra i diversi Stati membri, al fine di evitare che la libera circolazione dei pazienti determini un ampio contenzioso tra i diversi Paesi sull'entità dei

rimborsi e la tempestività dei relativi pagamenti; sia valutata la possibilità di adottare provvedimenti che prevedano accordi internazionali sui sistemi di remunerazione e procedure contabili snelle.

Ricorda, quindi, le altre direttive contenute nell'Allegato B di interesse della XII Commissione, tra cui in primo luogo, la Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

In proposito, fa presente che, poiché il termine di recepimento della Direttiva 2011/62/UE, fissato al 2 gennaio 2013, è già scaduto, il termine di esercizio della delega è fissato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

La direttiva, già presente nell'Allegato B della Legge comunitaria 2011, reca misure contro il sempre più diffuso fenomeno delle sostanze medicinali falsificate circolanti nel mercato europeo con gravi rischi per la salute umana. Le principali misure poste possono essere così sintetizzate: i medicinali con obbligo di prescrizione medica devono presentare elementi che consentano l'individuazione di ciascuna confezione attraverso tutta la catena di distribuzione e impediscano la manomissione delle confezioni stesse. Normalmente i farmaci senza obbligo di prescrizione medica non sono soggetti a tale obbligo, ma nell'ottica di prevenire i rischi la direttiva non esclude di estendere anche ad alcuni di essi l'applicazione di dispositivi di sicurezza degli imballaggi, anche nel caso di re-packaging.

La produzione di sostanze attive utilizzate nella composizione dei farmaci deve seguire le buone pratiche di fabbricazione, sia che tali sostanze provengano da paesi UE sia che si tratti di prodotti importati da paesi terzi. In questo caso, l'autorità competente del Paese esportatore dovrà attestare che gli stabilimenti interessati siano sottoposti a controlli periodici severi e trasparenti, disposti anche senza preav-

viso, a garanzia di un livello di tutela della salute pubblica almeno pari agli standard richiesti a livello europeo.

Per una maggiore tutela della catena distributiva legale, gli importatori e i distributori di sostanze attive dovranno essere registrati presso un'autorità competente con la qualifica di « intermediari » e i titolari delle autorizzazioni dovranno verificare che i fabbricanti e i distributori rispettino le buone pratiche. In caso di sospetti circa l'autenticità delle sostanze medicinali utilizzate, i fabbricanti sono obbligati ad informarne le autorità competenti. Viene prevista la creazione di una rete informativa tra queste autorità in modo da impedire che le sostanze segnalate come sospette possano essere messe in circolazione. L'Agenzia europea per i farmaci e le autorità nazionali competenti svolgono, in collaborazione tra loro, periodiche ispezioni nelle sedi di produzione e di stoccaggio di sostanze utilizzate per uso medicinale.

Gli Stati membri devono attivare un sistema di controlli che impedisca l'introduzione in commercio di sostanze medicinali di dubbia origine, consentendo il ritiro di tali sostanze, anche con la collaborazione dei medici di base e degli operatori sanitari (ad avviso della Commissione Igiene e sanità del Senato deve essere previsto anche il coinvolgimento dei farmacisti). È previsto anche un sistema per consentire alle autorità nazionali di estendere l'allerta alle autorità degli altri Stati membri e di procedere immediatamente al ritiro dei farmaci pericolosi. La nuova direttiva intende inoltre far fronte alla minaccia rappresentata dalla vendita illegale di farmaci tramite internet, pratica che favorisce la circolazione di medicinali falsificati. Infine, gli Stati membri dovranno imporre sanzioni efficaci contro le attività di fabbricazione, importazione, distribuzione di sostanze medicinali falsificate.

Ricorda infine che l'articolo 44, commi 3 e 4, del disegno di legge di conversione del DL 69/2013 (Decreto del fare) reca una disciplina transitoria in materia di certificazione di qualità delle materie prime

utilizzate per la produzione di medicinali, da applicare fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/62/UE. Ricorda infine che l'Italia il 20 marzo 2013 ha ricevuto una lettera di messa in mora dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2013/147, per mancato recepimento della direttiva 2011/62/UE.

Altra direttiva che norme su materie di interesse della XII Commissione è la Direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

Al riguardo, fa presente che il 27 aprile 2012 è stata pubblicata la direttiva 2012/12/CE che vieta l'aggiunta di zucchero ai succhi di frutta. La norma nasce dall'esigenza di adeguare le disposizioni della direttiva 2001/112/CE allo sviluppo delle norme internazionali in materia, in particolare della norma del Codex relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005) che è stata adottata dalla Commissione del Codex Alimentarius. Tra le modifiche più rilevanti alla normativa vigente si segnala: il mix di due o più succhi di frutta dovrà indicare esplicitamente il nome dei frutti secondo l'ordine decrescente del volume dei succhi o delle puree di frutta. Nel caso di prodotti con tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura « più specie di frutta ». Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 28 ottobre 2013. Sono previste disposizioni transitorie a tutela degli interessi degli operatori economici che hanno immesso sul mercato o etichettato i propri prodotti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva.

Illustra quindi la Direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.

Tale Direttiva ha come obiettivo l'armonizzazione in tutta l'Unione delle norme in materia di farmacovigilanza, stabilendo, tra l'altro, che l'Unione stessa possa intervenire in base al principio di sussidiarietà. Pertanto la direttiva, al fine di rafforzare la trasparenza e l'efficacia della farmacovigilanza, ha stabilito che in caso di interruzione della commercializzazione di un medicinale in uno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) abbia l'obbligo di informare l'Autorità competente dello Stato medesimo, specificando se la decisione sia stata presa per ragioni attinenti all'efficacia del medicinale o alla protezione della sanità pubblica. Ciò al fine di evitare che le ragioni commerciali – che a volte giustificano il ritiro di un prodotto – fornite dalle società non siano in realtà legate alla sua sicurezza.

La medesima direttiva stabilisce che uno Stato membro possa, con un'azione d'urgenza, sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale sul proprio territorio, anche temporaneamente. Tale azione d'urgenza deve essere comunicata tempestivamente alla Commissione, all'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e agli altri Stati membri. In casi particolari, la Commissione può adottare le decisioni di modifica, sospensione o revoca delle autorizzazioni alla messa in commercio. Si danno altresì indicazioni relativamente al foglietto illustrativo dei farmaci che deve essere redatto in modo chiaramente leggibile nelle lingue ufficiali degli Stati membri nonché alla distribuzione all'ingrosso di medicinali verso i paesi terzi.

Gli Stati membri hanno tempo sino al 28 ottobre 2013 per recepire le disposizioni della Direttiva in esame.

Passa infine alla Direttiva 2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.

La direttiva in esame è stata adottata in esecuzione dell'articolo 11, par. 1, della direttiva 2011/24/UE, concernente l'assistenza sanitaria transfrontaliera, che pre-

vede che le prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro ad un determinato paziente debbano poter essere dispensate nel territorio degli altri Stati membri conformemente alla legge nazionale in vigore. A tal fine, si incarica la Commissione di adottare misure che consentano al farmacista di verificare l'autenticità delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Tali misure dovranno comportare « l'elaborazione di un elenco non esaustivo di elementi da inserire nelle prescrizioni e che devono essere chiaramente identificabili in tutti i formati di prescrizione ». La Commissione ha, quindi, adottato la direttiva di esecuzione 2012/52/UE, che contiene appunto un « elenco non esauriente dei dati da includere nelle ricette mediche », che costituirà il contenuto minimo della ricetta da utilizzare in uno Stato membro diverso da quello di emissione. Resta comunque la possibilità per gli Stati membri di affiancarvi dati ulteriori e di applicare il principio del reciproco riconoscimento alle ricette non contenenti i dati richiesti. In premessa è specificato che « i prodotti medicinali vanno (...) indicati con la loro denominazione generica », in modo da agevolarne la corretta identificazione mentre per i dispositivi medici « la ricetta deve (...) contenere dati che permettano di contattare direttamente il prescrivente in modo che il farmacista possa all'occorrenza chiedere informazioni sul dispositivo medico prescritto e identificarlo correttamente ». Il termine per il recepimento è fissato al 25 ottobre 2013.

Per quanto riguarda, poi, la legge europea 2013 (C. 1237), fa presente preliminarmente che il provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, contiene le disposizioni, con esclusione delle discipline di delega, finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, laddove si è riconosciuta la fondatezza delle censure mosse dalla Commissione europea.

Tale disegno di legge è particolarmente corposo e affronta temi delicati e importanti. Con specifico riferimento alle com-

petenze della Commissione affari sociali, segnala innanzitutto l'articolo 15, che detta disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea in materia di biocidi, principi attivi utilizzati nell'industria chimica e farmaceutica per eliminare, rendere innocui o impedire l'azione di organismi nocivi per l'uomo, gli animali, i materiali e i beni di consumo diversi dai prodotti alimentari.

Ai sensi dei commi 1 e 2, spetta al Ministro della salute, quale autorità competente in materia, il compito di provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi.

I commi da 3 a 5 demandano a decreti ministeriali la definizione: delle tariffe in materia – in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio –, con aggiornamento ogni tre anni; delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato; delle procedure ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi (rilasciati dal Ministero della salute) previsti dal citato regolamento n. 528/2012.

Segnala poi che l'articolo in oggetto ha l'obiettivo di garantire la piena applicabilità del predetto regolamento, considerato che, a partire dal 1° settembre 2013, la direttiva 98/8/CE in materia dei biocidi non troverà più applicazione, e con essa di conseguenza la normativa nazionale di recepimento, contenuta nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.174, ciò che comporterebbe un vuoto normativo in materia di controlli, di autorità competente e di *iter* autorizzativi.

Un'altra disposizione rilevante per le competenze della XII Commissione è quella di cui all'articolo 16, che reca alcune norme tese a garantire l'applicabilità del regolamento n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo ai prodotti cosmetici.

In proposito, segnala che, con decorrenza dall'11 luglio 2013, è abrogata la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il « ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici », e, di con-

seguenza, non potrà trovare più applicazione la normativa nazionale di recepimento di quest'ultima, posta dalla legge n. 713 del 1986 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici).

Entrando nel merito dell'articolo in esame, i commi 1 e 2 specificano che l'autorità competente per la disciplina in oggetto, nonché quella preposta ai relativi adempimenti, è il Ministero della salute, che, ai sensi del comma 3, è l'autorità centrale dello Stato a cui spettano, in materia: i compiti di indirizzo generale e coordinamento in materia di cosmetici; l'elaborazione e l'adozione dei piani pluriennali di controllo; la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dalle aziende sanitarie locali.

Il comma 4 specifica i compiti spettanti alle regioni e alle province autonome, tra cui i compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle aziende sanitarie locali e l'elaborazione e l'adozione dei piani regionali di controllo.

Richiama altresì l'articolo 17 del disegno di legge in titolo, che modifica il decreto legislativo n. 109 del 1992, recante la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. In sostanza, la modifica introdotta è diretta a evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. La novella ribadisce dunque l'indicazione già espressa con la circolare 22 luglio 2010, n. 5107 del Ministero dello sviluppo economico, che era stata adottata dopo che la Commissione europea aveva contestato all'Italia l'incertezza derivante dall'interpretazione di alcune disposizioni recate dal suddetto decreto legislativo.

Sempre con riferimento alle competenze della Commissione affari sociali, un'ulteriore disposizione rilevante, almeno

sotto certi profili, è quella di cui all'articolo 14, che opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, le disposizioni in esame sono dirette a sanare la procedura di infrazione 2011/2231, avviata da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia, per la non corretta applicazione degli articoli 3 e 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE, attestata dalla presenza sul territorio di allevamenti di galline ovaiole con gabbie non modificate (allevamento in batteria), nonostante il divieto di utilizzo entrato in vigore il 1° gennaio 2012.

Passando, infine, alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012, presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, ricorda che, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – tale documento dovrebbe invece recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. Si tratta dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

Nel caso di specie, il documento consente di ricostruire l'impostazione complessiva della politica europea del Governo Monti, nell'ultimo scorcio della passata legislatura, e di valutarne l'efficacia complessiva. Pertanto – come è stato evidenziato nella relazione che si è svolta presso la XIV Commissione lo scorso 11 luglio – tenuto conto dell'avvio della nuova legislatura e della costituzione del Governo Letta, l'obiettivo dell'esame della relazione consuntiva 2012 deve essere non quello di

formulare un giudizio « storico » sulla politica europea del precedente Governo ma piuttosto quello di identificare i fattori strutturali di forza e di debolezza della partecipazione italiana alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Entrando nel merito dei capitoli che rientrano nella competenza della Commissione affari sociali – si tratta delle sezioni relative all'Occupazione e alle politiche sociali (p. 100) e alla Salute (p. 126) – rileva, in generale, come non sempre venga indicata in modo chiaro la posizione assunta dall'Italia rispetto ai singoli temi.

Fa presente, quindi, che, in materia di salute, la relazione segnala in particolare i lavori per la definizione della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e riafferma, al riguardo, l'importanza di continuare a porre l'attenzione sui risvolti connessi con la libera circolazione delle persone e con la libera prestazione di servizi sanitari nei Paesi europei.

È proseguito, poi, il negoziato sulla proposta di direttiva relativa alla protezione dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici (COM 11951/11).

L'Italia ha preso parte, altresì, ai lavori del gruppo istituito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2011/24/UE, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché ai gruppi tecnici di progetto inerenti l'impiego inerenti l'impiego della *Information and Communication Technology* (ICT) nella salute (*eHealth*).

La relazione in esame dà conto, inoltre, dell'attività che si sta svolgendo nel settore dei dispositivi medici nell'ambito del quale, soprattutto a seguito dello scandalo concernente le protesi mammarie (PIP), la Commissione europea ha ritenuto di formulare delle richieste agli Stati membri al fine di sviluppare azioni congiunte e condivise in grado di migliorare il settore dei dispositivi medici per quanto riguarda la sicurezza ed efficacia di tali prodotti. Si specifica che il Ministero della salute ha

fornito puntuale risposta a tali richieste, in particolare fornendo il proprio contributo all'elaborazione della nuova normativa sui dispositivi medici, che avrà la forma di un regolamento.

Per quanto concerne il settore farmaceutico, la relazione riferisce dalla prosecuzione dei lavori relativi alle modifiche del regolamento (CE) n. 726/2004 e della direttiva 2001/83/CE, con riferimento alla comunicazione al pubblico di informazioni sui medicinali per uso umano soggetti a prescrizione medica e sulla farmacovigilanza.

Con riferimento, poi, al settore dell'igiene, sicurezza degli alimenti e nutrizione, la relazione si sofferma soprattutto sulla questione concernente la modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento e del Consiglio concernente la revisione dell'ispezione delle carni, rispetto alla quale è in atto una discussione a livello europeo. In questo contesto, l'Italia si è espressa a favore di una semplificazione delle procedure riguardanti l'ispezione *post mortem*, ritenendo tuttavia che la visita *ante mortem*, configurandosi come un'attività squisitamente clinica, debba essere effettuata in tutte le fasi esclusivamente da un medico veterinario.

Altri temi rilevanti in questo settore riguardano, rispettivamente, l'approvazione del regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione, con riferimento ai requisiti relativi agli alimenti congelati di origine animale destinati al consumo umano, del regolamento (UE) n. 101/2013, relativo all'impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse bovine, nonché i negoziati concernenti il regolamento n. 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e la partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro per l'aggiornamento del regolamento (CE) n. 669/2009 relativo ai controlli all'importazione di alimenti.

Vengono, altresì, riportati elenchi di attività svolta nell'ambito dei vari comitati e gruppi di lavoro attivi presso le istituzioni europee, afferenti ai settori dei prodotti fitosanitari e della sanità veterinaria.

Per quanto riguarda, infine, il capitolo delle politiche sociali, la relazione dà conto, innanzitutto dell'impegno del Governo a seguire con attenzione l'attuazione della iniziativa-faro « Una piattaforma europea contro la povertà e l'emarginazione », lanciata dalla Commissione europea nell'ambito della Strategia Europa 2020.

Nel corso del 2012, l'Italia ha partecipato, inoltre, al Comitato FSE, che ha funzioni consultive e di assistenza alla Commissione europea nell'amministrazione del Fondo sociale europeo, in particolare sulle questioni attinenti le proposte di regolamento e i documenti programmatici che ne derivano. Oltre al livello europeo, l'attività italiana in materia di FSE si è concentrata sul negoziato interno tra ministeri, regioni e parti sociali, procedendo in particolare ad una ricognizione da parte di tutte le amministrazioni interessate sulla condizionalità *ex ante* — ovvero sui requisiti istituzionali, amministrativi, regolatori, pianificatori e progettuali la cui soddisfazione è necessaria per poter accedere ai finanziamenti europei — che sarà propedeutica alla elaborazione nel 2013 del documento programmatico italiano, l'Accordo di partenariato, che dovrà stabilire gli impegni per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea attraverso la programmazione dei fondi europei.

Si segnala, inoltre, l'impegno del Governo per la promozione degli obiettivi dell'anno, sul piano sia nazionale che europeo, con riferimento alla celebrazione dell'Anno europeo 2012 dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni.

Nella relazione viene altresì riportato l'impegno del Governo sul fronte delle politiche antidroga, soprattutto per quanto concerne il contributo alla realizzazione della nuova Strategia Europea 2013-2020, rimarcando la necessità di un approccio bilanciato tra la riduzione della domanda e dell'offerta della droga.

Si riserva infine di formulare proposte di relazione e di parere al termine della discussione generale.

Paola BINETTI (SCpI), dopo aver ringraziato il deputato Miotto per la relazione svolta, particolarmente ampia e dettagliata, si sofferma su quello che, a suo avviso, è il punto più critico dei documenti in esame, ovvero l'articolo 13 del disegno di legge di delegazione europea 2013, recante principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato. In proposito, rileva, innanzitutto, come sia venuta a crearsi una discrepanza tra la direttiva, finalizzata a far sì che la sperimentazione sugli animali sia disciplinata in modo da non creare eccessive e inutili sofferenze a questi ultimi, e la disposizione di cui all'articolo 13, che finisce per ostacolare del tutto tale sperimentazione, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano della tutela della salute dell'uomo.

Fa presente, infatti, come allo stato attuale non vi siano metodi alternativi a quello della sperimentazione sugli animali. Sul punto, ritiene che sarebbe utile procedere, nel corso delle giornate successive, all'audizione di scienziati e di esperti della materia.

Ribadisce, dunque, l'opportunità di attuare la direttiva così com'è, senza introdurre una disciplina ancora più rigida, che finirebbe inevitabilmente per comportare danni alla scienza, alla ricerca e alla salute umana che, in una scala di priorità dei valori, non può non collocarsi al primo posto. Evidenzia peraltro come la « vocazione » della Commissione affari sociali sia proprio quella di tutelare in primo luogo la salute delle persone.

Fa presente, inoltre, che, anche qualora l'Italia dovesse adottare una normativa particolarmente rigida in materia di sperimentazione sugli animali, limitando così la produzione di determinati medicinali, vi sarebbe comunque la possibilità di acquistare all'estero, a costi più elevati, quegli stessi prodotti. Rileva altresì come il nostro Paese venga accusato di « medievalismo » per quanto riguarda la ricerca, anche a seguito della vicenda connessa al

metodo cosiddetto Stamina, che non è stato sperimentato secondo le procedure previste dai protocolli.

Dopo aver preannunciato la presentazione di emendamenti con riferimento al suddetto articolo 13, precisa che la sua non è una posizione di scarsa sensibilità nei confronti degli animali, bensì di attenzione verso la salute dell'uomo, che rischia di essere seriamente compromessa se non si consente la sperimentazione animale.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, a seguito della richiesta avanzata dal deputato Binetti, di prevedere lo svolgimento di alcune audizioni informali, segnala che, come ricordato all'inizio della seduta, sulla base della tempistica prospettata dalla Commissione di merito, le Commissioni competenti in sede consultiva dovrebbero concludere l'esame dei documenti in esame, al massimo, entro la giornata di martedì 23 luglio.

Per tale ragione, chiede ai vari gruppi parlamentari di esprimersi in merito alla predetta richiesta di audizioni.

Andrea CECCONI (M5S) osserva che, in base alla mole dei documenti in titolo, al numero e alla complessità delle problematiche ad essi connesse, è difficile pensare di poterne concludere l'esame entro la giornata di martedì. A suo avviso, infatti, sarebbe necessario approfondire i temi principali, quali il tema ricordato dal deputato Binetti, della sperimentazione animale, e quello dell'assistenza transfrontaliera.

Per tale ragione, condivide la richiesta di procedere allo svolgimento di alcune audizioni che, a suo avviso, dovrebbero riguardare anche l'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Gian Luigi GIGLI (SCpI) concorda con i rilievi formulati dai colleghi intervenuti nel dibattito, essendo egli stesso favorevole all'idea di procedere ad un approfondimento dei temi più delicati e complessi, ovvero l'assistenza sanitaria transfrontaliera e la sperimentazione animale.

Per quanto riguarda quest'ultima, ritiene che, a seguito dell'intervento del Senato, vi è il pericolo che si venga a creare una situazione simile a quella denunciata in occasione dell'esame del cosiddetto decreto Stamina, laddove le modifiche introdotte al testo del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento rischiavano di portare l'Italia fuori dalla comunità scientifica internazionale.

Fa altresì presente che, se non si vuole correre tale rischio, occorre smantellare il testo dell'articolo 13 inserito nel corso dell'esame al Senato, che a suo avviso si ispira ad una visione manichea, al punto da prevedere che gli animali dovrebbero essere sottoposti ad anestesia anche solo per effettuare un prelievo.

Alla luce delle considerazioni svolte, ribadisce l'opportunità di procedere allo svolgimento di audizioni sulla materia.

Maria AMATO (PD) condivide i rilievi critici formulati dai deputati intervenuti nel dibattito con riferimento all'articolo 13 del disegno di legge di delegazione europea 2013, osservando che tale disposizione non fa altro che stressare l'emotività legata al rispetto degli animali. A suo avviso, è ipocrita pensare di vietare ogni forma di sperimentazione che possa comportare dolore per gli animali.

A questo proposito, rileva che, ad esempio, esistono farmaci per i quali è necessario conoscere gli effetti epilettologici, che non possono che essere testati sugli animali. Allo stesso modo, ritiene che non possano essere introdotti divieti nei confronti degli xenotrapianti, che vengono effettuati utilizzando organi e tessuti provenienti da animali appartenenti a specie diverse da quella del ricevente, dal momento che la direttiva non contempla affatto questo tipo di divieto.

Ribadisce, dunque, che non si può fermare la scienza in nome di una difesa degli animali che definisce ipocrita, precisando altresì che alla sperimentazione animale per usi scientifici è connessa un'idea di costi-benefici che non può venire meno.

Elena CARNEVALI (PD) esprime innanzitutto un ringraziamento al relatore per il lavoro svolto, evidenziando come dalla relazione siano emersi vari temi particolarmente corposi e complessi, *in primis* quello della sperimentazione animale.

Rispetto a tale questione, condivide, in generale, le perplessità emerse da più parti con riferimento al fatto che l'articolo 13 del disegno di legge di delegazione europea 2013 introduce criteri più restrittivi rispetto a quelli previsti a livello comunitario. In particolare, ritiene poco giustificabili i limiti posti agli xenotrapianti, che rischiano di tradursi in un vero e proprio ostacolo alla ricerca.

Fa presente, tuttavia, che occorre valutare in maniera ponderata il lavoro svolto presso l'altro ramo del Parlamento, in quanto si deve ritenere che la soluzione prevalsa – e recepita dal richiamato articolo 13 – sia il risultato di un compromesso tra posizioni contrapposte e non il frutto di un atteggiamento emotivo.

Raffaele CALABRÒ (PdL) osserva come dal dibattito emerga, in generale, l'esigenza di intervenire sul testo licenziato dal Senato, apportando modifiche, in particolare, all'articolo 13 del disegno di legge di delegazione europea 2013. Si domanda, pertanto, se la Commissione avrà effettivamente il tempo di procedere ai necessari approfondimenti, al fine di approvare emendamenti da trasmettere alla XIV Commissione, insieme alle relazioni e al parere concernenti i documenti in oggetto.

Entrando nel merito della questione problematica che è stata sollevata da più parti, fa presente che, negli anni in cui egli stesso si è formato come medico, non esistevano dubbi in ordine alla legittimità della sperimentazione animale per fini scientifici. Preso atto del fatto che, nel corso degli anni, la sensibilità è evidentemente cambiata, s'interroga tuttavia sulla possibilità concreta di utilizzare metodi alternativi alla sperimentazione animale.

Pertanto, pur accogliendo l'esigenza di tenere conto di nuove sensibilità, ritiene indispensabile verificare preventivamente

se esistono strade alternative all'utilizzazione di animali per sperimentare farmaci e terapie mediche.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, con riferimento alla domanda posta dal deputato Calabrò in ordine alla tempistica da seguire, ribadisce che la Commissione competente per il merito ha fissato tempi stretti per la conclusione dell'esame dei documenti in titolo da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva. Pertanto, la XII Commissione può decidere di rispettare il termine ultimo di martedì 23 luglio, procedendo eventualmente allo svolgimento di audizioni compatibilmente con tale data, oppure decidere di andare oltre, assumendosene evidentemente la responsabilità.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) rileva come il tema della sperimentazione animale sia oggetto di un'attenzione molto forte, che probabilmente va al di là dei confini della Commissione affari sociali.

Fa presente, altresì, di aver ricevuto un'informazione «ufficiosa» e, pertanto, da verificare, secondo la quale la disciplina introdotta nel corso dell'esame al Senato in questa materia rischia di comportare grandi difficoltà economiche per i soggetti produttori di vaccini, ciò che reputa gravissimo, soprattutto in considerazione dalla fase di crisi che attraversa il Paese.

Per le ragioni esposte, ritiene che sia utile procedere ai necessari approfondimenti, anche attraverso lo svolgimento di audizioni che, a suo parere, dovrebbero riguardare anche l'altro grande tema, dell'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Filippo FOSSATI (PD), intervenendo in parziale dissenso dai deputati che l'hanno preceduto, rileva una sorta di drammatizzazione nel dibattito che, a suo avviso, non ha ragione di porsi in quanto si sta discutendo di una direttiva europea che tratta il tema della protezione degli animali con riferimento al loro utilizzo per fini scientifici.

Fa presente, quindi, che in ambito comunitario è stata sicuramente prestata la dovuta attenzione alle esigenze connesse al progresso della scienza e della ricerca, non essendo certamente la direttiva in questione un atto emanato da un gruppo di animalisti estremisti.

Ritiene, altresì, che non si possa istituire un confronto con quanto accadde in occasione dell'approvazione del cosiddetto decreto Stamina, laddove effettivamente, a differenza del caso di specie, il dibattito al Senato fu caratterizzato da una sorta di approssimazione.

Vanna IORI (PD) condivide l'impostazione seguita dal deputato Fossati. In particolare, ritiene che si possa procedere alle audizioni al fine di approfondire il tema in oggetto, in modo da fare emergere tutte le preoccupazioni ad esso connesse, anche distanti tra loro, comprese quelle concernenti la necessità di far cessare le sperimentazioni inutili e le sofferenze eccessive che vengono inflitte agli animali.

Pur condividendo, dunque, la scala di priorità cui faceva riferimento il deputato Binetti nel suo intervento, osserva che occorre valutare senza emotività i valori coinvolti dalla sperimentazione animale, con l'obiettivo di tutelare senz'altro la salute umana in via prioritaria, ma tenendo conto, al tempo stesso, dell'esigenza di proteggere gli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, rileva come dalla discussione sia emersa un'attenzione forte e generalizzata verso il tema della sperimentazione animale, anche da posizioni differenti. In proposito, fa notare innanzitutto che la Commissione affari sociali non sta intervenendo nella fase ascendente della direttiva, bensì sta discutendo dell'articolo 13 del disegno di legge di delegazione europea 2013, che reca principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

A suo avviso, occorre tenere conto di tale circostanza, anche nello svolgimento delle audizioni che sono state richieste.

Fa presente, inoltre, che, rispetto alla predetta direttiva, il Governo può darvi attuazione oppure incorrere nell'infrazione e che, evidentemente, con il suddetto articolo 13 ha scelto la prima via, anche se, per certi versi, tale disposizione sembra introdurre criteri più restrittivi rispetto al contenuto della direttiva, al punto da ostacolare o, comunque, rendere più difficile la sperimentazione.

Alla luce di tali premesse, ritiene che sarebbe opportuna la presenza del Governo nella seduta della Commissione che avrà luogo nella giornata di domani, per il prosieguo del dibattito.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, alla luce degli interventi svolti, e preso atto dei chiarimenti forniti dal relatore, ritiene che nella mattina di domani potranno svolgersi alcune audizioni al fine di approfondire i temi più controversi connessi al recepimento della direttiva sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Ricorda, tuttavia, che la Commissione affari sociali sta discutendo, in sede consultiva, delle parti di propria competenza di documenti dal contenuto molto complesso e articolato. Pertanto, ferme restando le legittime richieste di approfondimento avanzate da più parti, fa presente che occorre inquadrare la discussione che si sta svolgendo in un contesto ben più ampio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.55.

Rapporto di performance per l'anno 2012 del Ministero della salute.

Doc. CLXIV, n. 2.

(Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del documento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Presidente della Camera, il 27 giugno scorso, dando seguito ad una sollecitazione emersa in occasione della riunione della Conferenza dei presidenti di Commissione, ha portato all'attenzione di tutti i presidenti delle Commissioni permanenti la necessità di un maggior coinvolgimento delle stesse Commissioni nel programma, avviato negli ultimi anni dal Governo, di analisi e valutazione della spesa, comunemente denominato spending review. La Presidente della Camera ha, in particolare, sottolineato che un'occasione per approfondire la discussione sul tema, in vista della manovra di finanza pubblica per il prossimo anno e nell'ottica di razionalizzazione della spesa, è rappresentata dall'esame della relazione che ogni Ministro presenta entro il 15 giugno di ciascun anno ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Segnala, quindi, che il Ministro della salute ha provveduto in tal senso, trasmettendo la propria Relazione, denominata « Rapporto di performance 2012 », il 21 giugno scorso. Considerato che la Relazione è stata assegnata a questa Commissione lo scorso 24 giugno, il termine per la presentazione della relazione, di cui al comma 3 dell'articolo 124 del regolamento, scadrà il prossimo 24 luglio.

Fa presente, inoltre, che, secondo quanto indicato dal presidente della V Commissione nella riunione della Conferenza dei presidenti di Commissione, le relazioni presentate dalle singole Commissioni saranno trasmesse alla Commissione Bilancio ai fini della predisposizione di un contributo unitario in vista della manovra di finanza pubblica per il prossimo anno

per la razionalizzazione della spesa nei settori di competenza delle Commissioni stesse. In particolare, la Commissione Bilancio potrà, d'intesa con l'omologa Commissione del Senato, predisporre un atto di indirizzo che ricomponga in un unico quadro le indicazioni provenienti dalle Commissioni permanenti.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, ricorda che con la presentazione del rapporto di performance per l'anno 2012 il Ministero della salute adempie a quanto disposto dall'articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007, nello specifico trasmettendo alle Camere per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

La relazione da conto degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, con particolare riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate. Si osserva, per inciso, che è la prima volta che i ministeri sottopongono alle Commissioni competenti per materia il Rapporto sulle performance. In esecuzione del dettato normativo, la Presidenza della Camera ha ritenuto, come ricordava il Presidente, che la Commissione debba esprimere il proprio parere.

A tal fine, osserva che la finalità del Rapporto è quella di costituire, attraverso la misurazione e la valutazione dei risultati, la premessa imprescindibile per migliorare la qualità dei servizi offerti e consentire al contempo di garantire la massima trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per la loro realizzazione.

Entrando nel merito del testo, nei paragrafi 3 e 4 sono esplicitati gli obiettivi assegnati ai Centri di Responsabilità e alle strutture operative partendo dalle priorità politiche definite con atto di indirizzo del Ministro e declinate in obiettivi strategici e operativi.

Nelle tabelle delle pag. 6, 7, 8, e 9 questo procedimento è analiticamente descritto fino al dettaglio degli obiettivi operativi assegnati.

Il giudizio di raggiungimento degli obiettivi è invece esposto in modo nel successivo paragrafo 4.

Le valutazioni numeriche dei risultati ottenuti – con percentuali di attuazione pari o molto vicine al 100 per cento – sono poi successivamente esposte nelle tabelle delle pag. 19, 20 e 21.

Il paragrafo 5 si riferisce alle risorse impiegate con specifico riferimento alle conseguenze delle riduzioni dei finanziamenti operati dai provvedimenti normativi in materia di finanza pubblica, partendo dai decreti legge n. 98 del 6 luglio 2011 e n. 138 del 13 agosto 2011 sino al decreto legge n. 95 del 2012 (c.d. spending review).

Per quanto concerne invece le risorse umane, la Tavola 3 espone la distribuzione del personale del Ministero della salute, per qualifica con indicazioni di dipendenti *part time* e a tempo pieno e dà ragione delle variazioni intervenute nell'anno 2012 rispetto al dato del 2011. Si rileva complessivamente una riduzione di 75 unità, pari al 3,4 per cento, pienamente coerente con gli obiettivi di finanza pubblica. Con la successiva tavola 3.1 si da conto della diminuzione delle retribuzioni medie avvenute nel 2012 relativamente al 2011, in applicazione della normativa vigente in materia.

Ciò premesso, rileva che il meccanismo di rilevazione della performance introdotto dalla legge n. 244 del 2007 risponde ad una esigenza di valutazione dell'efficienza della amministrazione centrale, divenuta ormai imprescindibile dopo che le metodologie di valutazione erano state positivamente applicate in molti enti e aziende pubbliche.

Se il giudizio sulla relazione è complessivamente favorevole, ritiene utile segnalare alcuni passaggi che suscitano perplessità.

Fa riferimento, in primo luogo, al fatto che il risultato della valutazione, condotta da un soggetto terzo e indipendente, non è sindacabile nel merito. Osserva, peraltro, che le logiche di assegnazione degli obiettivi e di valutazione della performance, adottate nel dare applicazione alla legge 244/2007, risentono della difficoltà di misurare concretamente l'efficienza e l'efficacia dell'azione degli uffici ministeriali. In particolare la definizione degli obiettivi non è sempre coerente con la priorità politica individuata dal Ministro. Ad esempio, nella tabella a pag. 7, l'obiettivo operativo 8.3.2 – finalizzato al monitoraggio, senza dubbio opportuno, dell'attività intramoenia – pare non direttamente collegabile all'obiettivo strategico 8.3 che si prefiggeva di favorire l'integrazione professionale tra gli operatori sanitari e l'integrazione tra ospedale e territorio. Per contro, si ritiene meritevole di apprezzamento lo sforzo attuato nel costruire un sistema di monitoraggio in « tempo reale » dello stato di avanzamento sui vari obiettivi che consente ai vertici delle strutture di tenere sotto controllo l'andamento delle azioni intraprese.

In secondo luogo, osserva che, nel riferire delle azioni adottate per contenere la spesa entro gli obiettivi finanziari assegnati al Ministero, la relazione rileva che si sono incontrate difficoltà gestionali e che, in qualche caso, si sarebbero creati debiti fuori bilancio. Pur comprendendo le difficoltà della pubblica amministrazione nel dare attuazione a politiche di contenimento della spesa molto severe, la dichiarazione che si sarebbero costituiti debiti fuori bilancio pare meritevole di una specifica sottolineatura.

Inoltre, l'Organo Indipendente di Valutazione, formula alcune osservazioni sulle difficoltà incontrate e sulle lacune tecniche degli strumenti di gestione attualmente in atto. Per quanto attiene a quest'ultimo problema, osserva che l'implementazione di un sistema di controllo di gestione

fondato su una attendibile contabilità analitica, potrebbe anche ritenersi non indispensabile nel valutare l'attività di un Ministero. Tuttavia, se l'amministrazione sceglie di utilizzare questo strumento non è accettabile — anche in considerazione della scarsità numerica dei fattori produttivi impiegati — che la sua effettiva attuazione si protragga per anni.

Inquietante appare, infine, la lettura del punto 6.1 della Relazione laddove l'Organismo Indipendente, nel dare conto delle difficoltà nel costruire e applicare una corretta metodologia di valutazione, osserva che «l'impiego delle stesse misure come indicatori da collegare agli obiettivi strategici della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione è avvertito dalle strutture ministeriali per il collegamento attualmente previsto dalla legislazione vigente tra misurazione e valutazione della performance individuale. In altri termini, in assenza di un forte *commitment* degli organi di vertice, avendo

il mancato raggiungimento dei risultati previsti conseguenze sulla valutazione individuale del personale ai diversi livelli, risulta poco conveniente individuare indicatori significativi e realmente sfidanti, che consentirebbero un'effettiva misurazione degli impatti dell'azione amministrativa sul contesto socio-economico di riferimento.»

Su questo punto appare assolutamente necessario richiamare l'attenzione del Ministero.

In conclusione, ritiene di proporre alla Commissione di esprimere un parere favorevole alla Relazione, formulando, ove la Commissione lo ritenga opportuno, alcune osservazioni in merito alle lacune e alle incongruenze sopra evidenziate.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente e dei membri della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo eletti in Italia sulla riforma della politica agricola comune (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione*) 218

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana DOP su questioni di interesse del comparto 219

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 219

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 227

AUDIZIONI

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 11.45.

Audizione del Presidente e dei membri della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo eletti in Italia sulla riforma della politica agricola comune.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

Luca SANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attiva-

zione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Paolo DE CASTRO, *presidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo*, e Giovanni LA VIA, *membro della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo*, intervengono sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e formulando osservazioni, i deputati Mario CATANIA (SCpI), Nicodemo Nazzareno

OLIVERIO (PD), Paolo RUSSO (PdL), Massimo FIORIO (PD), Loredana LUPO (M5S), Marco CARRA (PD), Laura VENITTELLI (PD), Gian Pietro DAL MORO (PD), Maria ANTEZZA (PD), Adriano ZACCAGNINI (Misto) e Giuseppe L'ABBATE (M5S).

Replicano agli intervenuti Giovanni LA VIA, *membro della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo*, e Paolo DE CASTRO, *presidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo*.

Interviene conclusivamente Luca SANI, *presidente*, che dichiara infine conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 16 luglio 2013.

Audizione dei rappresentanti del Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana DOP su questioni di interesse del comparto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle ore 14.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che i disegni di legge all'ordine del giorno sono stati assegnati a norma degli articoli 72, comma 1, e 126-ter, comma 1, del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti. A norma dell'articolo 126-ter, comma 1, del regolamento, è stata altresì assegnata alla XIV Commissione, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012, che sarà esaminata congiuntamente a tali disegni di legge (in base al parere della Giunta per il regolamento del 14 luglio 2010).

L'esame di tali atti si svolgerà pertanto secondo le procedure dettate dal citato articolo 126-ter del regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione medesima. Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno invece esprimere un parere. Poiché i disegni di legge ora previsti dalla legge n. 234 del 2012 sono distinti (rispetto al precedente « disegno di legge comunitaria »), le Commissioni dovranno esprimere su ciascuno di essi una distinta relazione, accompagnata da eventuali emendamenti approvati. Al relativo esame si procederà congiuntamente.

Le relazioni ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.

L'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti ai disegni di legge, per le parti di competenza.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.

La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.

In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (ora dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012). In particolare, si segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie,

per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, rileva che i disegni di legge all'ordine del giorno, già approvati dal Senato, costituiscono i due nuovi strumenti previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica della disciplina della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, che trova ora la sua prima applicazione. In particolare, la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 è sostituita da due distinti provvedimenti (articoli da 29 a 32 della legge n. 234): la legge di delegazione europea, il cui con-

tenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione, volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. In particolare, la legge europea reca disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti che sono: in contrasto con gli obblighi europei; oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione.

Per quanto riguarda i disegni di legge in esame, va tenuto presente che nella passata legislatura non si è riusciti ad approvare né la legge comunitaria per il 2011 né quella per il 2012. Pertanto, i relativi contenuti sono stati fatti confluire nei provvedimenti in esame, che appare quindi necessario approvare in tempi brevi.

Passando all'esame in dettaglio del disegno di legge di delegazione europea (C. 1326), a seguito delle modifiche approvate dal Senato, esso consta di 13 articoli ed è corredato da tre allegati. Gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Nell'allegato C sono riportate le rettifiche alla direttiva 2006/112/CE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto e alle direttive di modifica della direttiva medesima, per il cui recepimento il disegno di legge conferisce delega al Governo.

Come previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, nella relazione illustrativa del disegno di legge di

delegazione europea il Governo ha inoltre dato conto dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e ha fornito dati sullo stato delle procedure di infrazione, l'elenco delle direttive recepite o da recepire in via amministrativa, l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza (dati aggiornati al 31 dicembre 2012).

Passando all'articolato, il provvedimento all'articolo 1 reca delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le procedure, i principi ed i criteri direttivi di carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate. All'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda specificamente le disposizioni di interesse della XIII Commissione Agricoltura, l'articolo 10 delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria relativa all'istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname nell'Unione europea (sistema FLEGT – *Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta e al commercio illegale di legname.

Più in particolare, il comma 1 reca la delega ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, che ha istituito un sistema di licenze cui assoggettare le importazioni nella Comunità di

legno e di prodotti derivati allo scopo di contrastare il disboscamento illegale e il connesso commercio di legname, nonché del regolamento (CE) n. 995/2010 che, per le medesime finalità, ha stabilito gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e derivati sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commercianti.

Con questa normativa, l'Unione europea mira a contrastare il commercio illegale del legno e le negative conseguenze che ne derivano all'economia ed all'ambiente. La principale minaccia per la conservazione delle foreste è, infatti, rappresentata dalla deforestazione e in particolare dalla raccolta illegale di legname e dal relativo commercio. Tale fenomeno registra una crescita costante e si stima interessi circa il 10 per cento del legname commerciato su scala mondiale, con gravi conseguenze sia dal punto di vista economico che ambientale. Il taglio illegale, infatti, non prevede tecniche compatibili con il concetto di selvicoltura sostenibile, priva i governi e i produttori di un'importante fonte di reddito e coinvolge solitamente Paesi in via di sviluppo aventi gravi problemi economici e sociali e dove il tasso di deforestazione è elevato.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione delle licenze FLEGT, rappresenta la prima azione concreta dell'Unione per dare seguito all'impegno, sottoscritto a Johannesburg nel corso del World Summit on Sustainable Development tenutosi nel 2002, di arrestare l'attuale ritmo di perdita di risorse naturali e di diversità biologica. Esso prevede la firma di accordi bilaterali tra l'Unione europea e i singoli Paesi esportatori, a seguito dei quali si introduce un sistema di licenze di esportazione tale da assicurare che il legno ottenuto legalmente – ovvero in conformità alla legislazione nazionale del Paese produttore – possa essere introdotto nell'Unione europea. L'articolo 4, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 2173/2005, prevede che sia vietata l'importazione nella Comunità

di legno e di prodotti derivati esportati dai paesi partner, a meno che il carico non sia coperto da una licenza FLEGT.

Da ultimo, evidenzia che per consentire l'applicazione del sistema di licenze, è intervenuto da un lato il regolamento (CE) n. 1024/2008 che individua gli elementi base (formato, contenuti, criteri di accettazione e verifica) del certificato FLEGT, ovvero del documento – emesso dalla competente autorità del paese produttore/esportatore – che dovrà accompagnare il legname (materiali di cui all'elenco incluso nell'allegato II o III del regolamento stesso) affinché ne sia autorizzata l'importazione nell'Unione Europea. Dall'altro lato, è stato poi adottato il regolamento n. 995/2010 sulla commercializzazione del legno e dei derivati del legno (*Timber Regulation*, noto come regolamento EUTR), che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano tali prodotti sul mercato interno dell'Unione. Esso obbliga gli Stati membri ad attenersi alle disposizioni in esso contenute, a decorrere dal 3 marzo 2013.

Nelle more dell'attuazione legislativa della normativa in questione, nel nostro Paese è stato adottato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 dicembre 2012, il quale ha stabilito che l'autorità nazionale competente preposta all'attuazione dei regolamenti FLEGT ed EUTR è il Ministero medesimo. Lo stesso decreto definisce la ripartizione interna delle competenze tra le unità organizzative interessate. Il Corpo forestale dello Stato fa parte dell'autorità competente ed è chiamato, in particolare, ad effettuare i controlli previsti dalle stesse norme europee.

Negli allegati A e B del disegno di legge di delegazione europea sono elencate, rispettivamente, 2 e 38 direttive. L'allegato C comprende 5 rettifiche di direttive.

Le direttive di competenza o in ogni caso di interesse per la Commissione Agricoltura, sono due.

La direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in prove-

nienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova è una direttiva di codificazione (un atto, cioè, che integra e abroga gli atti oggetto della codificazione, costituiti dalla direttiva 90/539/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI), per cui non è previsto un termine di recepimento espresso. L'interesse e la necessità nello stabilire a livello comunitario delle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di tali prodotti (volatili e uova destinate all'incubazione) ha come finalità ultima la garanzia di uno sviluppo razionale della produzione di pollame, rientrando nel quadro delle attività agricole come fonte di reddito per parte della popolazione rurale, e l'aumento in tal modo della produttività del settore. Ulteriore finalità nel predisporre una normativa comune applicabile anche alle importazioni in provenienza dai paesi terzi è la riduzione delle disparità di disciplina esistenti negli Stati membri con conseguente miglioramento e sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari.

La direttiva 2012/12/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. In particolare, tale direttiva vieta l'aggiunta di zucchero ai succhi di frutta. La norma nasce dall'esigenza di adeguare la disciplina allo sviluppo delle norme internazionali in materia e in particolare della norma del *Codex Alimentarius* relativa ai succhi e nettari di frutta (norma *Codex* 247-2005), che è stata adottata dalla Commissione del *Codex* in occasione della sua ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 9 luglio 2005, e del codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN). Tra le modifiche più rilevanti alla normativa vigente si segnala altresì che la miscela di due o più succhi di frutta dovrà indicare esplicitamente il nome dei frutti secondo l'ordine decrescente del volume dei succhi o delle puree di frutta. Nel caso di prodotti con tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dici-

tura « più specie di frutta ». Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 28 ottobre 2013. Sono previste disposizioni transitorie a tutela degli operatori economici che hanno immesso sul mercato o etichettato i propri prodotti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva. Inoltre, al fine di consentire ai produttori di informare adeguatamente i consumatori sulle nuove disposizioni in merito alle indicazioni nutrizionali, la direttiva prevede la possibilità di utilizzare, per un periodo limitato, una dichiarazione indicante che i succhi di frutta non contengono zuccheri aggiunti.

Passando al disegno di legge europea (C. 1327), ribadisce che lo stesso è finalizzato a superare profili problematici che rendono non conforme le norme nazionali con le norme del diritto comunitario. Si tratta dei casi in cui l'Italia viene fatta oggetto di specifiche procedure di censura affinché provveda a rimuovere le norme contrastanti con quelle europee o ad ogni modo a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa dell'Unione europea.

Al riguardo, ricorda che oltre alle vere e proprie procedure di infrazione e alle sentenze di condanna, vi possono essere procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU, che dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale (struttura di missione presso il Dipartimento Politiche dell'Unione europea della Presidenza del Consiglio), trasmette le richieste di informazione agli Stati al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione europea e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto europeo e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e pro-

pria procedura di infrazione. EU Pilot, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le rappresentanze permanenti degli Stati e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione.

Il disegno di legge europea 2013 contiene specifiche disposizioni di competenza o comunque di interesse per la Commissione Agricoltura.

L'articolo 14 opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, di cui al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, per chiudere la procedura di infrazione 2011/2231. Le sanzioni in questione vengono introdotte per evitare, in particolare, la non osservanza delle disposizioni recate dagli articoli 2, 3 e 4 del predetto decreto legislativo. Le sanzioni relative all'articolo 2 concernono il mancato adeguamento da parte degli impianti di allevamento ai requisiti per il benessere animale delle galline ovaiole o in caso si tratti di sistemi di allevamento alternativi oppure di sistemi di allevamento in gabbie modificate. Le sanzioni relative all'articolo 3 concernono il mancato rispetto del divieto di utilizzare le gabbie non modificate (vecchie gabbie di allevamento, consentite fino al 31 dicembre 2011). Le sanzioni relative all'articolo 4, infine, riguardano la mancata registrazione degli stabilimenti di allevamento da parte del proprietario o del detentore ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria competente per territorio.

L'articolo 15 detta disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea in materia di biocidi, principi attivi utilizzati per rendere innocui o eliminare l'azione di organismi nocivi per l'uomo, con l'obiettivo di garantire la piena applicabilità del regolamento 528/2012. A tal fine il Ministro della salute dovrà emanare appositi decreti per definire le tariffe che gli operatori sono chiamati a pagare per lo svolgimento delle funzioni relative all'autorizzazione e al di controllo su tali sostanze.

L'articolo 17 apporta una novella al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante « Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari », allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari. Tali allergeni possono essere presenti negli ingredienti e sono all'origine di allergie o intolleranze nei consumatori. L'elenco degli ingredienti che possono contenere gli allergeni è stato introdotto con la direttiva 2003/89/CE, la quale ha inserito nella direttiva 2000/13/CE l'allegato III-*bis*, in cui sono indicati i predetti ingredienti. Per « ingrediente » si deve intendere qualsiasi sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Con la modifica in oggetto è previsto che l'obbligo di indicazione dell'ingrediente è confermato (e quindi non è derogabile) esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. Al riguardo, la direttiva 2000/13/CE, articolo 6, paragrafi 3-*bis* e 10, dispone che gli ingredienti utilizzati nella produzione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito anche se in altra forma, elencati nell'allegato III-*bis* o derivati da un ingrediente elencato nell'allegato III-*bis*, devono essere riportati sull'etichetta indicando chiaramente il nome dell'ingrediente in questione e che tale indicazione non è necessaria nel caso in cui la denominazione di vendita del prodotto indichi chiaramente l'ingrediente interessato.

Secondo la Commissione dell'Unione europea, il combinato disposto degli articoli 5, comma 2-*bis* e 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 109 del 1992 dava invece luogo all'insufficiente chiarezza delle disposizioni di recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano, con specifico riferimento alle previsioni relative all'indicazione degli ingredienti allergenici in etichetta. Ad avviso della Commissione, le due disposizioni si sarebbero potute

interpretare, in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva, nel senso che l'obbligo di menzionare le sostanze allergiche in etichetta sarebbe stato assoluto, anche quando il nome coincidesse con la denominazione di vendita, in relazione ai prodotti esentabili dalla menzione degli ingredienti in etichetta (burro, formaggi, eccetera). Ne è derivata una procedura (aperta con una lettera di messa in mora il 20 novembre 2009) con cui la Commissione europea contestava all'Italia la non corretta attuazione della direttiva 2000/13/CE, come modificata alla direttiva 2003/89/CE. Ai fini di chiarire l'interpretazione, fu adottata la circolare 22 luglio 2010, n. 5107, del Ministero dello sviluppo economico, con cui si precisò che l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 109 del 1992 deve essere interpretato secondo la regola generale fissata dall'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, in base al quale gli allergeni utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti solo se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. In effetti, la procedura di infrazione n. 2009/4583 è stata archiviata dalla Commissione europea il 28 settembre 2011, presumibilmente, alla luce della richiamata circolare 22 luglio 2010, n. 5107. Pertanto, l'articolo 17 pare volto a dare definitiva chiarezza normativa alla questione, codificando nel nuovo comma 2-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 109 la regola già enunciata in via interpretativa dalla richiamata circolare, ossia che l'indicazione dell'allergene non è richiesta quando la « denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato ».

Con l'articolo 24 si apportano modifiche alla parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del codice ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per rispondere ai rilievi della Commissione europea con la procedura di infrazione 2007/4680. In particolare, la lettera b) del

comma 1 modifica il comma 5 dell'articolo 92 del codice, il quale attribuisce alle regioni, sentite le autorità di bacino, la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; il nuovo testo rende tale compito non facoltativo, ma obbligatorio. Il comma 1, lettera c) inserisce un nuovo comma 8-bis all'articolo 92 del codice, in tema di designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Il comma 7 prevede che per le zone designate le regioni definiscono, o rivedono se già posti in essere, i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola e provvedono alla loro attuazione. Il nuovo comma impone alle regioni di riesaminare e, se del caso, rivedere i programmi d'azione obbligatori, inclusa qualsiasi misura supplementare, per lo meno ogni quattro anni.

L'articolo 26 reca modifiche alla normativa nazionale in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157. Lo scopo è adeguare la normativa italiana di recepimento della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, alla sentenza di condanna della Corte di giustizia europea del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131). Le modifiche in oggetto mirano da un lato a prevedere che l'istituzione da parte delle regioni di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna deve tenere conto delle specie di uccelli viventi stabilmente o temporaneamente in libertà nel territorio nazionale (e non più delle sole specie elencate nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE per le quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'*habitat*, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione), richiedendo anche una procedura di comunicazione alla Commissione europea di informazioni sull'applicazione della legge. Dall'altro lato, incidono sull'attuazione del regime europeo della caccia in deroga, disponendo che le

deroghe siano adottate dalle regioni e dalle province autonome con provvedimento amministrativo. Il nuovo testo, rispetto al testo vigente, non prevede più l'intesa delle regioni con gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini nell'individuazione dei soggetti abilitati al prelievo in deroga; statuisce, inoltre, che ai soggetti abilitati venga fornito un tesserino sul quale devono essere annotati (a pena di sanzioni amministrative) i capi recuperati oggetto di deroga e richiede alle regioni di prevedere sistemi di verifica per sospendere il provvedimento di deroga in caso di raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo. Le novelle in questione disciplinano anche il procedimento di adozione del provvedimento di deroga, prevedendo un maggiore coinvolgimento dell'ISPRA e di altri istituti di ricerca.

L'articolo 27, intervenendo in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, dispone l'abrogazione del comma 7-*quater* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che per un periodo massimo di dodici mesi ha consentito di applicare alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) le stesse norme, meno stringenti, previste per quelle non vulnerabili, in attesa dell'aggiornamento delle stesse ZVN. Ciò era consentito nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 7-*ter* dello stesso articolo, che dispone che le regioni aggiornino le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nell'accordo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE, prevedendo il potere sostitutivo del Governo dopo un anno, in caso di inerzia delle regioni. L'abrogazione di tale norma si è resa necessaria a seguito dell'apertura da parte della Commissione europea della procedura di infrazione 2013/2032, in data 21 febbraio 2013, con la lettera di messa in mora adottata per violazione dell'articolo 5 della direttiva 91/676/CEE (« direttiva nitrati »).

Infine, illustra la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione

europea relativa all'anno 2012, per le parti di interesse della Commissione Agricoltura.

Quanto alla riforma della PAC, nel documento si legge che il Governo si è adoperato per contrastare ogni ipotesi di ridimensionamento del *budget* agricolo nonostante tutte le proposte avanzate si siano posizionate al di sotto della spesa prevista per la PAC 2007-2013. È stato, inoltre, contrastato il ricorso alla superficie come parametro unico su cui basare il criterio di convergenza. L'azione è stata improntata a favorire una crescita sostenibile attraverso la tutela della qualità delle produzioni. Particolare attenzione è stata posta all'obiettivo di rivedere le proposte della Commissione relative al cosiddetto *greening*. Per quanto riguarda la riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) unica, il Governo ha posto l'attenzione sulla necessità di rafforzare le filiere agricole, aumentando il potere contrattuale degli agricoltori. È stata, inoltre, prospettata l'esigenza di disporre di un meccanismo di compensazione finanziaria tra i programmi di sviluppo rurale, per attenuare le conseguenze del disimpegno automatico per gli Stati membri che adottano una programmazione regionalizzata.

È stato, altresì, concordato in ambito europeo un piano d'azione per il settore dell'olio d'oliva, volto ad introdurre parametri più stringenti per garantire la qualità del prodotto. Per il settore vitivinicolo, il Governo ha partecipato al completamento del quadro delle norme di attuazione del regolamento (CE) n.1234/07 (OCM unica). Il Governo ha poi contrastato la decisione tesa a porre fine al regime dei diritti di impianto dei vigneti.

In relazione alla produzione agricola con metodo biologico, sono state emanate le disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 203/2012.

Il Governo ha poi provveduto ad adottare norme di attuazione del cosiddetto « pacchetto latte ».

In merito alla riforma della politica comune della pesca (PCP), l'Italia ha chiesto ed ottenuto che l'arresto temporaneo delle attività sia inserito nella lista delle

misure tecniche ritenute valide ai fini della protezione delle risorse ittiche. Inoltre, il divieto di rigetto in mare sarà applicato solo alle specie per le quali è fissata una taglia minima di cattura, con un margine di tolleranza pari al 5 per cento delle catture totali. Sulle concessioni di pesca trasferibili, è prevalsa la linea di lasciare ai singoli Stati membri la facoltà di renderle operative o meno a livello nazionale. È stato, infine, varato un sistema europeo di etichettatura dei prodotti della pesca.

Si riserva infine di formulare le sue proposte conclusive all'esito del dibattito.

Giuseppe L'ABBATE (M5S) chiede chiarimenti sulla competenza della Commissione in merito alla direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

Luca SANI, *presidente*, fa presente che, trattandosi di sanità veterinaria, la materia è di competenza della Commissione Affari sociali.

Infine, ricordando che il calendario di esame dei provvedimenti e il termine per la presentazione degli emendamenti saranno oggi stabiliti dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 14.40

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	228
SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	228
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 16 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	232
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	235

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 luglio 2013.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

C. 1310 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, ricorda che il decreto legge 63 del

2013 è volto, in primo luogo (articoli da 1 a 13-*bis*), a recepire la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Ricorda inoltre che il ricorso alla decretazione d'urgenza per il recepimento di una Direttiva europea trova il suo fondamento nella legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea che all'articolo 37 precisa che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

La direttiva 2010/31/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 9 luglio 2012. Il 24 gennaio 2013 la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2012/0368, avviata dalla stessa Commissione in data 24 settembre 2012, in relazione al mancato recepimento da parte dell'Italia di tale Direttiva, ha inviato un parere motivato all'Italia richiedendo un'implementazione delle misure sull'efficienza energetica in edilizia.

Il decreto-legge in oggetto interviene novellando in modo significativo il decreto legislativo n. 192 del 2005 recante attuazione della precedente direttiva 2002/91/UE in materia di rendimento energetico degli edifici (che la Direttiva 2010/31 rifonde e abroga).

Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata dell'articolato. In questa sede mi limiterò a

ricordare che il decreto legge, il cui testo ha subito una serie di modifiche nel corso dell'esame presso il Senato, interviene:

sulle definizioni (articolo 2) Segnala in particolare quella di « attestato di prestazione energetica » che sostituisce l'attuale « attestato di certificazione energetica » e ne prevede il rilascio ad opera di esperti qualificati e indipendenti. La disciplina del nuovo attestato di prestazione energetica è contenuta all'articolo 6;

sulla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici (articolo 4). In particolare sono stabiliti i principi e criteri cui dovranno uniformarsi i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico volti all'aggiornamento, della metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (lettera a) nonché all'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici (lettera b);

sulla disciplina degli edifici ad energia quasi zero (cioè ad altissima prestazione energetica secondo quanto previsto dalla Direttiva), prevedendo che dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici ad energia quasi zero (articolo 5), con un anticipo a partire dal 31 dicembre 2018 per alcune tipologie di edifici (nuova costruzione; proprietà di pubbliche amministrazioni; occupati da pubbliche amministrazioni compresi gli edifici scolastici);

sulla fase di progettazione delle costruzioni e delle ristrutturazioni degli edifici (articolo 7) tramite l'integrazione del contenuto dei documenti progettuali e la previsione di una valutazione preliminare della possibilità di inserimento di sistemi ad alta efficienza;

sulle funzioni delle Regioni, delle province autonome e degli enti locali (articolo 8) introducendosi altresì alcune disposizioni di semplificazione burocratica, sui controlli e di collaborazione tra le varie amministrazioni coinvolte;

in materia di norme transitorie, con particolare riferimento all'individuazione

della normativa tecnica per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, che si applica in attesa dell'attuazione con i decreti ministeriali delle specifiche disposizioni della direttiva 2010/31/UE (articolo 9);

sull'impianto sanzionatorio in materia di certificazione energetica degli edifici (articolo 12);

sull'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione europea, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma quinto della Costituzione (articolo 13-*bis* inserito nel corso dell'esame in Senato);

con la specificazione delle abrogazioni conseguenti le novelle apportate alla disciplina vigente (articolo 18).

Evidenzia che ulteriori disposizioni riguardano:

l'introduzione di una banca dati nazionale in cui far confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 15-*bis* introdotto dal Senato);

la modifica dei requisiti per la qualifica professionale degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili (articolo 17) introducendosi anche la prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata;

la previsione che gli impianti termici, installati dopo la data del 31 agosto 2013, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione (articolo 17-*bis* introdotto dal Senato).

Accanto alle norme sulla prestazione energetica nell'edilizia, il decreto-legge reca la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli edifici.

In particolare, l'articolo 14 al comma 1 prevede che la vigente detrazione d'imposta (pari al 55 per cento) per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici si applichi nella misura del 65 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento) fino al 31 dicembre 2013; con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, il comma 2 stabilisce che la detrazione del 65 per cento si applichi alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2014; il comma 3 prevede infine che le suddette detrazioni vadano ripartite in dieci quote annuali di pari importo.

Nel corso dell'esame al Senato sono state eliminate le norme volte ad escludere alcune tipologie di spesa dalle detrazioni (pertanto la detrazione del 65 per cento può essere utilizzata anche per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria).

L'articolo 15 – le cui disposizioni non sembrano presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento – prevede che in attesa della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale – finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico (quest'ultimo inserito nel corso dell'esame al Senato) e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico – si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 14 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e dal successivo articolo 16 (riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia).

L'articolo 16, al comma 1, proroga dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000

euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia. Il comma 2, modificato dal Senato, introduce una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali.

Segnala sul punto l'esigenza emersa in sede di esame del provvedimento presso l'VIII Commissione Ambiente di rendere tali ultime misure strutturali, cessando in tal modo di ricorrere a continue disposizioni di proroga.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri finanziari recati dal decreto-legge, sono in primo luogo modificati alcuni regimi IVA agevolati: ai sensi dell'articolo 19, che reca modifiche all'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente il regime speciale IVA per le pubblicazioni editoriali, dal 1° gennaio 2014 viene eliminata l'applicazione di aliquote IVA agevolate per gli allegati e i supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali. L'articolo 20 assoggetta inoltre all'aliquota IVA del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici.

L'articolo 21, al comma 1, incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Il comma 2 incrementa di 413,1 milioni di euro per il 2014 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5 della legge n. 7 del 2009, di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria arabalibica popolare

socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008. Il rifinanziamento per l'anno 2024 in oggetto e' disposto:

a reintegro delle riduzioni per gli anni 2014-2023 disposte a copertura di alcuni oneri recati dal decreto-legge in commento;

a parziale recupero della riduzione di 100 milioni di euro per il 2013 disposta dall'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 2, del decreto-legge n. 54 del 2013 (interventi urgenti in materia di IMU e CIG, approvato dalla Camera dei deputati e in corso di esame al Senato – A.S. 843), a copertura degli interventi in esso previsti in materia di cassa integrazione guadagni.

I successivi commi 3 e 4 prevedono alla copertura degli oneri recati dal decreto-legge in esame, tra le quali si segnala la riduzione di 35 milioni di euro per l'anno 2015 della quota di pertinenza statale dell'otto per mille IRPEF.

Ricorda in conclusione che nel settore edilizio la legislazione UE promuove la ristrutturazione di edifici all'insegna dell'efficienza energetica e la costruzione di edifici a energia quasi zero, anche in considerazione del fatto che – come risulta dalla relazione sul sostegno finanziario all'efficienza energetica negli edifici (COM(2013)225), presentato nell'aprile di quest'anno – quasi il 40 per cento del consumo energetico finale (e il 36 per cento delle emissioni di gas serra) è imputabile a case, uffici, negozi e altri edifici. Dal documento di lavoro che accompagna la Comunicazione (SWD(2013)143), rispetto al 1990, il consumo di energia nel settore edilizio è cresciuto in media di circa l'1 per cento l'anno.

Per una illustrazione degli atti dell'Unione europea in materia, anche con riferimento ai diversi programmi di sostegno finanziario al miglioramento delle prestazioni energetiche nell'edilizia, rinvia alla scheda predisposta dagli uffici.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Atto n. 16.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 204/2010, recante attuazione della direttiva 2008/51/UE concernente il controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi.

La relazione illustrativa evidenzia che le modifiche proposte trovano giustificazione con riferimento alle criticità emerse nella prima fase di attuazione del D.Lgs. 204/2010 e all'esito delle richieste di intervento avanzate dal Banco nazionale di prova e dalle Associazioni delle imprese di settore. La stessa relazione sottolinea che lo schema intende in particolare:

adeguare la normativa di riferimento alle modifiche che hanno portato alla soppressione del Catalogo nazionale delle armi ed all'attribuzione al Banco nazionale di prova delle relative competenze;

colmare carenze normative, chiarendo l'applicazione pratica di alcune disposizioni;

modificare alcune norme con finalità di semplificazione procedimentale.

L'articolo 1 reca modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), adottato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

La lettera *a*) interviene sull'articolo 31, secondo cui è necessaria la licenza del questore, di durata triennale, per fabbricare armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita.

La lettera *b*) interviene sull'articolo 31-*bis*, in materia di licenza per l'attività di intermediario (cioè colui che professionalmente vende, acquista, trasferisce armi, pur senza averne la materiale disponibilità; non sono intermediari i meri vettori). La lettera *b*) prevede che la licenza sia rilasciata dal questore, e non più dal prefetto.

La lettera *c*) modifica l'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps), relativo alla denuncia di detenzione di armi che deve essere fatta entro 72 ore dall'acquisizione della disponibilità materiale dell'arma stessa. Tra le modalità per effettuare la denuncia, la disposizione vigente prevede la trasmissione per via telematica al sistema G.E.A. secondo modalità stabilite con regolamento; modalità, che lo schema in esame propone di modificare con la trasmissione della denuncia all'indirizzo di posta elettronica certificata della questura competente per territorio.

La lettera *d*) integra la disciplina prevista dall'articolo 39 del regio decreto n. 773 del 1931 (Tulps) relativo al divieto di detenere armi che il Prefetto può disporre, ancorché si tratti di armi regolarmente denunciate, con proprio provvedimento alle persone ritenute capaci di abusarne. La novella aggiunge un secondo comma alla disposizione, in base al quale, prima del divieto di detenzione, si autorizza, nei casi di urgenza, il ritiro in via cautelare delle armi e degli altri materiali da parte degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, nonché l'eventuale restituzione all'interessato disposta dal prefetto. Inoltre, quest'ultimo, prima di adottare il provvedimento di divieto, può assegnare all'interessato un termine di 150 giorni per

l'eventuale cessione a terzi dei medesimi materiali. La disposizione prevede altresì che in caso di mancata cessione, insieme con il provvedimento di divieto sia disposta la confisca con le modalità di cui all'articolo 6, co. 5, della legge 152/1975.

La lettera *e*) integra la disciplina prevista dall'articolo 57 per i poligoni di tiro privati. La normativa vigente richiede la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.

L'articolo 2 dello schema di decreto reca modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), già modificata dal D.Lgs. 204/2010.

La lettera *a*) integra la disciplina relativa alla armi comuni da sparo di cui all'articolo 2 della L. 110/1975. Con una prima modifica sono introdotti limiti ulteriori alla destinazione al mercato nazionale civile di alcune tipologie di armi. Con una seconda modifica si attribuisce al Banco nazionale di prova (e, pertanto, non più alla Commissione consultiva centrale del Ministero dell'interno) la competenza in ordine all'accertamento dell'attitudine a recare offesa alla persona delle armi. Con la terza modifica, si prevede il divieto di capsule sferiche marcatrici diverse da quelle consentite alla luce della nuova definizione delle armi ad uso sportivo.

Segnala che la lettera *a*), prevede, fra l'altro, che non possano essere oggetto di fabbricazione, importazione e vendita le armi comuni da sparo con caricatori o serbatoi contenenti un numero di colpi superiori a 5 per le armi corte e a 15 per le armi lunghe, ad eccezione delle armi ad uso sportivo e alle repliche di armi antiche, per le quali è ammesso un numero di colpi non superiore a 10.

In proposito ricorda che la Direttiva 91/477/UEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, come modificata dalla Direttiva 2008/51/UE, stabilendo le condizioni generali relative all'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in materia, al paragrafo II dell'Allegato I, già definisce le armi che

devono considerarsi come vietate ai privati su tutto il territorio dell'Unione (la Categoria A), insieme con le armi da fuoco soggette ad autorizzazione (la Categoria B) armi semiautomatiche o a ripetizione); le armi da fuoco soggette a dichiarazione (la Categoria C), e le altre armi da fuoco (la Categoria D). Rispetto alle categorie di armi vietate previste dalla normativa europea, la disposizione in esame sembrerebbe restringere ulteriormente la circolazione delle armi comuni da sparo per il solo mercato interno.

La lettera *b*), modificando l'articolo 5 della legge 110/1975, elimina la competenza del Ministero dell'interno relativo all'accertamento tecnico per il riconoscimento delle armi c.d. soft air, che, pertanto, resta ferma in capo al solo Banco nazionale di prova.

La lettera *c*) interviene sull'articolo 8 della legge 110/1975 per chiarire che chi ha prestato servizio militare da oltre dieci anni o ha ottenuto un certificato di idoneità al maneggio delle armi da oltre dieci anni debba conseguire un nuovo certificato d'idoneità al maneggio al fine di ottenere o rinnovare una licenza di porto d'armi.

La lettera *d*) modifica l'articolo 12 della legge 110/1975 che coordina la normativa sull'importazione di armi con il nuovo assetto di competenze previsto dopo la soppressione del Catalogo nazionale delle armi, per cui vieta l'importazione delle armi che non abbiano superato la verifica tecnica da parte del Banco nazionale di prova. La novella, abrogando l'ultimo comma dell'articolo 12, rende definitivo l'accertamento in ordine alla natura di arma comune da sparo effettuato dal Banco nazionale di prova, in quanto elimina la possibilità di un ricorso al Ministero dell'interno contro un eventuale giudizio negativo del Banco.

La lettera *f*) interviene sull'articolo 15 della legge 110/1975 in materia di importazione temporanea di armi comuni da sparo. Nonostante che il comma 1 sia riformulato, l'unica innovazione sembra essere l'introduzione delle finalità di valutazione e riparazione, oltre a quelle

espositive già previste, per l'importazione temporanea di armi comuni da sparo per finalità commerciali.

La lettera *g*) modifica l'articolo 16 della legge 110/1975 sull'esportazione di armi per:

dettagliare la disciplina relativa al rilascio e alla durata della licenza di polizia per l'esportazione di armi, come già descritto per l'articolo 1, comma 1, lettera *a*);

sopprimere il termine di 90 giorni dal rilascio della licenza, entro cui deve avvenire l'effettiva esportazione di armi, salvo giustificati motivi; in relazione all'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo, vengono incluse, oltre a quelle per uso sportivo o di caccia, anche quelle per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione, tra quelle che devono essere disciplinate per decreto ministeriale.

Segnala che, secondo quanto si desume dalla relazione illustrativa, le modifiche alla normativa vigente in materia di importazione ed esportazione di armi introdotte dalle lettere *f*) e *g*) sono da porre in relazione con le previsioni del Regolamento (UE) n. 258/2012, a cui s'intende dare applicazione. Tale Regolamento, in vigore dal 19 aprile 2012 sarà applicabile dal 30 settembre 2013 e reca le misure necessarie per l'attuazione dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e munizioni. In particolare, il Regolamento subordina l'esportazione delle armi da fuoco, loro parti e munizioni ad autorizzazione emessa dalle autorità competenti e stabilisce le procedure, i controlli e le misure per le esportazioni temporanee, le riesportazioni ed il transito. L'obiettivo dell'insieme delle misure previste è di consentire una puntuale tracciabilità delle armi.

La lettera *h*) introduce le modalità di custodia delle armi, attualmente rinviate per la loro determinazione a decreti del

Ministro dell'interno. In particolare, con la novella al comma 1, si richiede al detentore anche di parti di armi di adottare adeguate cautele per la custodia dotandosi, almeno, di contenitori blindati e, nel caso in cui detenga più di nove armi, di sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva.

Infine, con le lettere *i*) ed *l*) si appor-tano modifiche conseguenti alla soppressione del Catalogo nazionale. In sintesi:

con la novella all'articolo 22, si prevede che le armi ad uso scenico vengano sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato;

il successivo articolo 5, co. 1, lett. *a*), dello schema in esame, prevede che ciò avvenga entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;

con la novella all'articolo 23, si prevede che siano armi clandestine quelle introdotte in Italia senza la preventiva verifica del Banco nazionale di prova.

L'articolo 3 dello schema in esame modifica l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, recante Norme in materia di armi ad uso sportivo.

In particolare, la lettera *a*), sostituendo il comma 1, introduce due novità:

attribuisce al Banco nazionale di prova la competenza a riconoscere la qualifica delle armi per uso sportivo (al posto del Ministero dell'interno, su conforme parere della Commissione consultiva centrale), fermo restando il parere delle federazioni sportive affiliate al CONI;

consente per le sole armi sportive di disporre di caricatori o serbatoi contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto per le armi comuni da sparo, nel caso in cui sia previsto dalle federazioni sportive in relazione a singole discipline sportive.

La lettera *b*) lascia fermo quanto stabilito dal comma 2 in ordine alla qualifica di arma per uso sportivo per quelle armi, sia lunghe che corte, che, per le loro

caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.

La lettera c) apporta al comma 3 modifiche di mero coordinamento rispetto alle innovazioni normative introdotte, prevedendo che tali armi siano sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova.

L'articolo 4 del provvedimento in esame introduce disposizioni correttive della disciplina transitoria prevista dall'articolo 6 del D.Lgs. 204/2010. In particolare, con una integrazione al comma 4, si stabilisce che i detentori di armi siano tenuti a presentare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il certificato medico richiesto dalla normativa vigente per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco.

L'articolo 5 dello schema reca disposizioni finali volte a specificare la prima applicazione delle novità introdotte, di cui si è dato conto di volta in volta.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Rinvia infine alla documentazione predisposta dagli uffici in ordine ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea in materia di detenzione e commercio di armi nonché in materia di fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2013.

Paola PINNA (M5S) richiama l'attenzione dei colleghi sul comma 3 dell'articolo 3 della Legge europea, aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, che prevede che con decreto del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una speciale abilitazione. La norma consente di fatto alle regioni di intervenire con una scelta discrezionale sulle abilitazioni di specifiche categorie di guide turistiche, aggirando in tal modo il dettato della direttiva. Appare peraltro strumentale la giustificazione data di tale disposizione dalla Commissione Industria del Senato nel proprio parere sull'articolo in esame, in cui ha sottolineato l'esigenza di preservare la figura della guida turistica abilitata in Italia quale custode del patrimonio storico, artistico e culturale nazionale, in modo da non confondere la guida turistica con l'accompagnatore turistico. Ritiene infatti che la norma in discussione non consenta in alcun modo di tutelare la figura della guida turistica; sarebbe assai più utile ad esempio, come avviene in molti paesi europei, rendere obbligatorie le visite guidate in alcuni siti.

Arianna SPESSOTTO (M5S) intervenendo sulla Relazione consuntiva, sottolinea la gravità del fatto che in questa non siano menzionati i numerosi atti di indirizzo approvati dal Parlamento su progetti

di atti o su grandi questioni. L'esempio più significativo è costituito dalla mancata menzione delle mozioni approvate nel gennaio e giugno 2012, che hanno concorso a definire la posizione dell'Italia sulla nuova *governance* economica e sulle iniziative per la crescita. È questa l'espressione del sistema di *governance* disordinato che il Governo Monti ha contribuito a definire, privilegiando, senza tenere conto degli indirizzi espressi dalle Camere, il rigore anziché la crescita.

L'Italia si è peraltro dimostrata timida ai principali tavoli negoziali europei ed ha confermato il primato negativo nell'utilizzo dei fondi strutturali, con una capacità di spesa pari al 40 per cento, a fronte della media europea del 51,82 per cento.

Adriana GALGANO (SCpI), *relatore sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012*, ricorda di avere fatto riferimento, nella sua relazione introduttiva, alle carenze della Relazione consuntiva richiamate dalla collega Spessotto. Precisa quindi che il Presidente Monti è più volte venuto in Parlamento ed ha raccolto gli indirizzi in tale sede espressi; la responsabilità del mancato riferimento agli atti di indirizzo deve invece essere attribuita a chi ha redatto la relazione.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	237
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del
presidente Roberto FICO.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 14.20 alle 15.15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	238
Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito	238

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 16 luglio 2013.

Orario: dalle 10.40 alle 10.55.

*Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del
presidente Giacomo STUCCHI.*

La seduta comincia alle 11.05.

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito.

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo ESPOSITO, il quale svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai deputati FAVA (SEL), VILLECCO CALIPARI (PD) e TOFALO (M5S) e dai senatori ESPOSITO (PdL), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S).

La seduta termina alle 14.15.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	239
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	267
ALLEGATO 2 (<i>Nuove proposte emendative del Governo e dei Relatori e relativi subemendamenti</i>)	283

SEDE REFERENTE:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	249
ERRATA CORRIGE	266

SEDE REFERENTE

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Jole Santelli.

La seduta comincia alle 12.30.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2013.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte inoltre che, come stabilito, i lavori della Commissione riprenderanno con l'esame degli emendamenti riferiti al Titolo II, a partire dalle proposte emendative riferite all'articolo 28.

Passando all'espressione del parere su tali proposte, esprime, anche a nome del relatore per la I Commissione, parere contrario sugli emendamenti Corsaro 28.21 e Dadone 28.12. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Taranto 28.5 e Schullian 28.18, se riformulati nel modo seguente:

«All'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: amministrazione precedente o aggiungere le*

seguenti: , in caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni;

b) *al comma 2:*

1) *al primo periodo, sostituire le parole:* sette giorni con *le seguenti:* venti giorni;

2) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione procedente, che la trasmette al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.

c) *al comma 3, sostituire le parole da:* Nel Caso a l'istante con *le seguenti:* Il titolare del potere sostitutivo, se non adotta il provvedimento nei termini di cui all'articolo 2, comma 9-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, liquida nei successivi cinque giorni l'indennizzo maturato fino a quel momento. Nel caso in cui il titolare del potere sostitutivo non provvede alla liquidazione del termine;

d) *al comma 5, dopo le parole:* comma 3 *sono inserite le seguenti:* nonché nei giudizi di opposizione e in quelli di appello conseguenti ».

Esprime infine parere contrario, anche a nome del relatore per la I Commissione, sull'emendamento D'Ambrosio 28.13 e sull'emendamento Fraccaro 28.17.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI esprime parere conforme a quello del relatore.

Massimo Enrico CORSARO (FdI), intervenendo sul suo emendamento 28.21, osserva che esso si proponeva di evitare che l'indennizzo da corrispondere al cittadino in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo si riducesse ad una misura più formale che sostanziale. Osserva del resto che anche altre parti del provvedimento, nonostante i suoi ambiziosi obiettivi, producono poco o nulla, non solo per le imprese, ma anche in termini di sempli-

ficazione dei procedimenti che, anzi, risultano aggravate e rese ancor più farraginose. Per tali premesse, ritiene che il decreto non riuscirà a portare alcun beneficio agli interlocutori della Pubblica amministrazione, tranne forse qualche misura con carattere particolare.

Le Commissioni respingono l'emendamento Corsaro 28.21.

Fabiana DADONE (M5S), nell'illustrare il suo emendamento 28.12, finalizzato ad eliminare il tetto massimo dell'indennizzo, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo, osserva come sia preferibile lasciare tale quantificazione alla valutazione del giudice, sulla base del danno subito.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI ribadisce il parere negativo già espresso in precedenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dadone 28.12.

Maino MARCHI (PD), con riferimento alla proposta di riformulazione degli identici emendamenti Taranto 28.5 e Schullian 28.18, osserva che più che di una riformulazione si tratta di un nuovo emendamento del Governo, e pertanto, salvo la sostituzione del termine decadenziale di sette giorni con venti, il restante contenuto della proposta di riformulazione dovrebbe meglio trovare posto in un emendamento *ad hoc*.

Bruno TABACCI (Misto-CD) concorda con il collega Marchi sul punto.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), intervenendo con riferimento all'emendamento Schullian 28.18, di cui è cofirmatario, esprime avviso favorevole sulla proposta di riformulazione dello stesso, con la fissazione a venti giorni del termine decadenziale e per il resto si rimette ai relatori.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) concorda sul punto con i deputati Tabacci e Marchi.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione* formula una ulteriore proposta di riformulazione degli identici emendamenti Taranto 28.5 e Schullian 28.18, mantenendo la sola sostituzione delle parole « sette giorni » con le seguenti: « venti giorni ».

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Taranto 28.5 e Schullian 28.18, nel testo riformulato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe D'AMBROSIO osserva che il suo emendamento 28.13 è finalizzato ad indicare un termine nella previsione contenuta all'articolo 28, comma 3, allo stato non esplicitato.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente che si tratta di sette giorni.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) ritiene che il termine sia quello di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge n. 241 del 1990.

Ettore ROSATO (PD) osserva che esso varia a seconda del provvedimento a cui si riferisce.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva che la molteplicità delle interpretazioni sul punto specifico dovrebbe indurre il Governo ad una puntuale indicazione del termine, al fine di evitare di incorrere in interpretazioni diverse.

Maino MARCHI (PD) osserva che nella prima riformulazione degli identici emendamenti Taranto 28.5 e Schullian 28.18, il Governo aveva dato una risposta a tale quesito.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con l'osservazione del deputato Marchi.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ritiene che la fissazione di un termine, come auspicato dal collega D'Ambrosio, oltre ad essere una soluzione più semplice potrebbe essere anche più comprensibile.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente che si potrebbe riformulare in tal senso l'emendamento D'Ambrosio 28.13.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene che talune forzature potrebbero complicare inutilmente l'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, alla luce del dibattito svolto, modifica il parere precedentemente espresso sull'emendamento D'Ambrosio 28.13, esprimendo parere favorevole. Ritiene pertanto che il Governo, e in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze, potrebbe formulare una ulteriore valutazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che, qualora ritenuto opportuno dalla Commissione, il Governo potrebbe svolgere un ulteriore approfondimento sull'emendamento D'Ambrosio 28.13.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, non essendovi obiezioni, accantona l'emendamento D'Ambrosio 28.13.

Federica DIENI (M5S) illustrando l'emendamento Fraccaro 28.17, di cui è cofirmataria, fa presente che esso è finalizzato ad eliminare l'indeterminatezza contenuta al comma 12 relativamente al periodo successivo ai diciotto mesi di entrata in vigore della norma.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ribadisce il parere del Governo contrario alla soppressione del comma 12, proposta con l'emendamento Fraccaro 28.17.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fraccaro 28.17.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 29, esprime, anche a nome del relatore per la I Commissione, parere contrario sull'emendamento D'Ambrosio 29.4 e favorevole sull'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento D'Ambrosio 29.4 e approvano l'articolo aggiuntivo Abrignani 29.05.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, non essendovi obiezioni, avverte che, su richiesta del Governo, le proposte emendative relative agli articoli 30 e 31 sono accantonate, e saranno trattate nel corso dei lavori pomeridiani della Commissione.

Angelo CAPODICASA (PD) invita a rivedere il giudizio di inammissibilità degli articoli aggiuntivi 52.02, a sua prima firma, e Iacono 52.03, che riguardano l'Isola di Lampedusa, alla luce dei recenti eventi che hanno visto come protagonista l'isola e che tanto danno hanno arrecato alla sua economia.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, assicura che la questione sarà oggetto di una ulteriore valutazione da parte degli uffici di presidenza di entrambe le Commissioni, data la particolare valenza delle vicende che hanno interessato l'isola di Lampedusa.

Con riferimento poi, alle proposte emendative riferite all'articolo 32, esprime, anche a nome del relatore per la I Commissione, parere contrario sull'emendamento Airaudo 32.76, favorevole, se riformulato (*vedi allegato 1*) sull'emendamento Fossati 32.94, parere contrario sull'emendamento Schullian 32.99, favorevole sull'emendamento Boccuzzi 32.100, e contrario sull'emendamento Bechis 32.61. Esprime altresì parere favorevole sul-

l'emendamento Boccuzzi 32.103, sugli identici emendamenti Boccuzzi 32.111 e 32.113, se riformulati (*vedi allegato 1*), e sull'emendamento Boccuzzi 32.104, contrario sugli emendamenti Alfreider 32.101 e Schullian 32.98, e parere favorevole sull'emendamento Boccuzzi 32.105. Esprime ancora parere contrario sugli emendamenti Borghese 32.83 e Boccuzzi 32.112, invita al ritiro dell'emendamento Boccuzzi 32.106, esprime parere favorevole sull'emendamento Casellato 32.117, se riformulato (*vedi allegato 1*), altresì favorevole sull'emendamento Boccuzzi 32.107 e invita al ritiro dell'emendamento Borghesi 32.77. Propone quindi di accantonare gli emendamenti Rizzetto 32.60, Boccuzzi 32.108 e 32.109, Borghese 32.84 e Boccuzzi 32.110. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Damiano 32.114 e contrario sull'emendamento Guidesi 32.72. Propone da ultimo l'accantonamento dell'emendamento Gianluca Pini 32.62.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI esprime parere conforme a quello del relatore, ad eccezione che sull'emendamento Boccuzzi 32.109, su cui il Governo esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Nazzareno PILOZZI (SEL) illustra l'emendamento Airaudo 32.76, di cui è cofirmatario, soppressivo dell'intero articolo 32. Tale articolo, infatti, introduce modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008, recante Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in una direzione che non può definirsi di semplificazione ma dovuta al fatto che negli ultimi periodi vi sono state alcune difficoltà applicative rispetto alle previsioni del suddetto testo unico. Ritiene che la finalità dei relatori e del Governo dovrebbe essere soprattutto quella di assicurare la tutela in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Chiede dunque di poter prendere visione ed esaminare le riformulazioni

proposte dal rappresentante del Governo riguardo all'articolo 32 prima di procedere alla votazione dell'emendamento Airaudò 32.76.

Mainò MARCHI (PD) rileva come si stia certamente discutendo di una materia complessivamente delicata e sensibile. Ricorda che sul punto è intervenuta la Commissione lavoro che ha espresso alcune condizioni nel proprio parere per il cui recepimento sono stati presentati una serie di emendamenti oggi in esame. In particolare, con la previsione di cui all'emendamento Damiano 32.114, si inizia ad intervenire sul tema del massimo ribasso negli appalti, che costituisce un mezzo ormai noto per realizzare comportamenti di concorrenza sleale da parte di talune imprese nonché, talvolta, per consentire infiltrazioni della criminalità organizzata. Ritiene dunque che le modifiche proposte riguardo all'articolo 32 – e valutate favorevolmente dai relatori e dal Governo – costituiscano un passo avanti positivo anche dal punto di vista della tutela dei lavoratori.

Nazzareno PILOZZI (SEL) concorda con le proposte emendative formulate in esito al parere approvato dalla XI Commissione. Ritiene tuttavia che sugli appalti di lavori pubblici sarebbe opportuno affrontare in maniera seria la materia. Ci si trova oggi di fronte all'ennesimo decreto-legge che incide sul Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro senza un intervento organico nonostante la particolare delicatezza del tema trattato. Ribadisce l'opportunità della soppressione dell'articolo 32 e si riserva comunque di effettuare un giudizio complessivo al termine dell'esame riguardante la materia del lavoro.

Le Commissioni respingono l'emendamento Airaudò 32.76.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che si intende accantonato l'emendamento Fos-

sati 32.94 per approfondire la riformulazione.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) illustra l'emendamento Schullian 32.99, di cui è cofirmatario, volto a prevedere misure di specificazione per le piccole imprese e per le imprese familiari.

Il sottosegretario Jole SANTELLI rileva come l'emendamento Schullian 32.99 in realtà restringa la portata delle semplificazioni previste dall'articolo 32.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Schullian 32.99, approvano l'emendamento Boccuzzi 32.100, respingono l'emendamento Bechis 32.61 ed approvano l'emendamento Boccuzzi 32.103.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che si intendono accantonati gli emendamenti Boccuzzi 32.111 e 32.113 per approfondire la riformulazione proposta dal Governo.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che non sia chiara, riguardo all'emendamento Boccuzzi 32.104, l'ultima parte, essendo totalmente diversi tra loro gli articoli 26 e 29 ivi richiamati e su cui interviene l'emendamento.

Le Commissioni approvano l'emendamento Boccuzzi 32.104.

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling.) illustra il proprio emendamento 32.101 volto a consentire ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori l'autocertificazione per la valutazione dei rischi entro lo stesso termine previsto dal decreto-legge.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, non essendovi obiezioni, avverte quindi che si intende accantonato l'emendamento Alfreider 32.101.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) illustra l'emendamento Schullian 32.98 finalizzato a ad evitare duplicazioni nell'attività formativa. Chiede quindi al Governo di valutarlo attentamente.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Schullian 32.98, approvano l'emendamento Boccuzzi 32.105 e respingono l'emendamento Borghese 32.83.

Antonio BOCCUZZI (PD) chiede ai relatori e al Governo di svolgere ulteriori verifiche riguardo al proprio emendamento 32.112, che va nella direzione del miglioramento delle verifiche sulle macchine.

Il sottosegretario Jole SANTELLI dichiara la propria disponibilità ad effettuare ulteriori approfondimenti riguardo al suddetto emendamento.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte pertanto che si intende accantonato l'emendamento Boccuzzi 32.112.

Antonio BOCCUZZI (PD) ritira il proprio emendamento 32.106 alla luce dei pareri espressi dal relatore e dal Governo.

Le Commissioni approvano l'emendamento Boccuzzi 32.107.

Stefano BORGHESI (LNA) chiede le motivazioni che sono alla base dell'invito, formulato dai relatori e dal Governo, al ritiro del proprio emendamento 32.77, finalizzato ad introdurre elementi di semplificazione.

Il sottosegretario Jole SANTELLI fa presente che il suddetto emendamento sarà assorbito dalla nuova formulazione che il Governo ha elaborato per tenere conto del parere espresso dalla Commissione lavoro.

Stefano BORGHESI (LNA) ritira quindi il proprio emendamento 32.77.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che si intendono accantonati gli emendamenti Rizzetto 32.60, Boccuzzi 32.108 e 32.109, Borghese 32.84 e Boccuzzi 32.110.

Le Commissioni approvano l'emendamento Damiano 32.114.

Guido GUIDESI (LNA) chiede le motivazioni che sono alla base del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo riguardo al proprio emendamento 32.72.

Il sottosegretario Jole SANTELLI rileva come tale emendamento sia contrario alle regole della rappresentanza sindacale.

Laura CASTELLI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di verificare più attentamente il numero dei voti favorevoli e contrari.

Le Commissioni respingono l'emendamento Guidesi 32.72.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che l'emendamento Pini 32.62 si intende accantonato, su richiesta del Governo, che sta svolgendo approfondimenti sulla relativa copertura finanziaria. Avverte quindi che le Commissioni tornano sugli emendamenti all'articolo 32 precedentemente accantonati.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive l'emendamento Fossati 32.94 e accetta la riformulazione proposta (*vedi allegato 1*).

Le Commissioni approvano l'emendamento Fossati 32.94 (*nuova formulazione*).

Antonio BOCCUZZI (PD) si dichiara disponibile alla riformulazione del suo emendamento 32.111 nei termini indicati dai relatori e dal Governo, ma chiede se sia possibile che la riformulazione tenga conto anche del contenuto del suo emendamento 32.113.

Il sottosegretario Jole SANTELLI conferma la proposta di riformulazione.

Antonio BOCCUZZI (PD) accetta la proposta di riformulazione 32.111 e ritira il suo emendamento 32.113.

Le Commissioni approvano l'emendamento Boccuzzi 32.111 (*nuova formulazione*).

Simonetta RUBINATO (PD), nel rilevare che la proposta di riformulazione dell'emendamento Casellato 32.117, del quale è cofirmataria, contiene la precisazione che i piccoli lavori non devono esporre i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI, chiede se tale precisazione sia indispensabile, considerato che essa può costituire una complicazione per il cittadino.

Il sottosegretario Iole SANTELLI risponde che la precisazione è necessaria a tutela dei lavoratori.

Simonetta RUBINATO (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Casellato 32.117.

Nazzareno PILOZZI (SEL) annuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento in esame, il quale, a suo avviso, non dà luogo ad una semplificazione quanto ad una diminuzione delle tutele per i lavoratori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Casellato 32.117 (*nuova formulazione*).

Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede alla presidenza di verificare che al momento delle votazioni i deputati presenti alzino effettivamente la mano, diversamente essendo difficile accertare il reale esito delle votazioni stesse.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) si associa alla richiesta del collega Cozzolino.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ritiene che la richiesta del deputato Cozzolino sia motivata nel caso di votazioni dall'esito incerto. Esorta comunque tutti i componenti le Commissioni a manifestare in modo chiaro la propria posizione di voto.

Ricorda che la proposta di riformulazione dell'emendamento Boccuzzi 32.109 assorbe gli emendamenti Rizzetto 32.60, Boccuzzi 32.108, Borghese 32.34 e Boccuzzi 32.110.

Gessica ROSTELLATO (M5S) dichiara che il suo gruppo è disponibile a ritirare l'emendamento Rizzetto 32.60, di cui è cofirmataria, e a sottoscrivere l'emendamento Boccuzzi 32.109, nella riformulazione proposta dai relatori, purché in quest'ultima si preveda espressamente un termine di decorrenza per l'utilizzo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione.

Il sottosegretario Jole SANTELLI, premesso che il decreto attuativo in materia di SINP è già stato predisposto dal Governo e sta completando il suo *iter* di formazione, ritiene che si possa in ogni caso ragionevolmente introdurre il termine del 31 dicembre 2013. Propone quindi di riformulare l'emendamento 32.109 nei termini seguenti: « A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni ».

Antonio BOCCUZZI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 32.109 testé proposta dal Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, prende atto del ritiro degli emendamenti Rizzetto 32.60, Boccuzzi 32.108, Borghese 32.84 e Boccuzzi 32.110. Avverte inoltre che i deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle firmatari dell'emendamento Rizzetto 32.60 aggiungono la loro firma all'emendamento Boccuzzi 32.109 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni approvano l'emendamento Boccuzzi 32.109 (*nuova formulazione*).

Il sottosegretario Jole SANTELLI chiede che l'emendamento Alfreider 32.101 resti accantonato in quanto il Governo ha la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che l'emendamento Alfreider 32.101 resta accantonato su richiesta del Governo.

Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento Boccuzzi 32.112, precedentemente accantonato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Boccuzzi 32.112.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che anche l'emendamento 32.62 Pini resta accantonato, su richiesta del Governo, in attesa che il Ministero dell'economia e delle finanze lo verifichi sotto il profilo della copertura finanziaria. Avverte che le Commissioni passano quindi all'esame degli emendamenti segnalati all'articolo 33 ed esprime, anche a nome del relatore per la I Commissione, parere favorevole sull'emendamento Dadone 33.7 e parere contrario sull'emendamento Bragantini 33.3.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Dadone 33.7.

Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra il suo emendamento 33.3, che tende a porre a carico del ricevente il costo di spedizione della comunicazione con la quale i competenti uffici pubblici informano lo straniero avente diritto che, al compimento del diciottesimo anno di età, può richiedere la cittadinanza italiana. Chiede ai relatori e al Governo di rivedere il parere contrario espresso sull'emendamento.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI conferma il parere contrario, ritenendo inopportuno che le comunicazioni relative all'acquisito della cittadinanza siano poste a carico dei destinatari.

Maino MARCHI (PD) osserva che, nella logica dell'emendamento Bragantini 33.3, si dovrebbero porre a carico dei destinatari tutte le comunicazioni inviate dalla pubblica amministrazione, comprese quelle spedite ai cittadini in occasione del rinnovo dei documenti di identità.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bragantini 33.3.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Gelli 35.6, Boccuzzi 35.7, Baldassarre 35.8 e Di Salvo 35.14, mentre esprime invito al ritiro ovvero, in caso di mancato ritiro, parere contrario sull'emendamento Taricco 35.5 e parere contrario sull'articolo aggiuntivo Melilli 35.01.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori, precisando tuttavia che sugli identici emendamenti Gelli 35.6, Boccuzzi 35.7, Baldassarre 35.8 e Di Salvo 35.14 soppressivi dell'articolo 35 il parere del Governo sarebbe contrario, pur non opponendosi all'accantonamento proposto.

Donata LENZI (PD) osserva come la *ratio* sottesa alle disposizioni di cui all'articolo 35 non appaia chiara, né giustificabile la fissazione del tetto delle cinquanta giornate al di sotto del quale è disposta la semplificazione degli obblighi di formazione, informazione e sorveglianza sanitaria, rilevando come esso potrà prestarsi a pratiche elusive. Sottolinea come si tratti di lavoratori precari, malgrado la norma non sia chiara in tal senso, relativamente ai quali, secondo i dati forniti dall'INAIL, il tasso di infortuni sul lavoro sarebbe più elevato rispetto ad altri lavoratori.

Maino MARCHI (PD) invita il Governo a riflettere sulla questione posta dall'onorevole Lenzi, sottolineando come il suo gruppo farebbe fatica a votare in maniera difforme rispetto a quanto avvenuto nelle Commissioni XI e XII.

Il sottosegretario Jole SANTELLI precisa che la norma si riferisce a prestatori d'opera occasionali per i quali viene disposta una semplificazione, consentendo la validità della formazione ricevuta presso un precedente datore di lavoro. Ricorda che il dibattito in Commissione lavoro non si è focalizzato su tale questione ma su altri temi.

Nazzareno PILOZZI (SEL) osserva come il lavoro occasionale sia pur sempre lavoro e come tale da tutelare, sottolineando come i problemi non siano solo relativi alla formazione, ma anche all'informazione e alla sorveglianza sanitaria. Evidenzia quindi come l'aver svolto mansioni simili non possa esentare dalla formazione specifica. Invita quindi le Commissioni ad andare avanti e procedere alla soppressione dell'articolo 35.

Mino TARICCO (PD) osserva che l'emendamento a sua prima firma 35.5 si fa carico di considerare nella materia trattata dall'articolo 35 la specificità del settore agricolo per il quale ritiene necessaria una regolamentazione *ad hoc*.

Marco BALDASSARRE (M5S) auspica che il Governo sappia accettare il voto

democraticamente espresso dalle Commissioni.

Antonio BOCCUZZI (PD) osserva come gli emendamenti soppressivi siano volti a recepire il parere della Commissione lavoro che chiedeva la soppressione dell'articolo 35.

Il sottosegretario Jole SANTELLI con riferimento alla questione posta dall'onorevole Taricco, rileva come essa sia già risolta dalla normativa vigente per cui la modifica proposta non sarebbe strettamente necessaria. Invita quindi le Commissioni a valutare l'effettiva portata dell'articolo 35 che mira solo alla semplificazione di talune procedure che oggi impongono la ripetizione di talune attività, sottolineando come non si ritenga in alcun modo di abbassare il livello di sicurezza sul lavoro, ma si voglia solo semplificare nell'interesse delle imprese e degli stessi lavoratori.

Donata LENZI (PD), precisando come le disposizioni in materia di certificati medici sono poste all'articolo 42, osserva come anche in quel caso non è stata prevista la soppressione dei certificati relativi a lavori potenzialmente pericolosi. In analoga maniera, rileva come occorrerebbe distinguere anche in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 42. Propone quindi di espungere in ogni caso dall'articolo 35 il riferimento alla sorveglianza sanitaria e di prevedere un parere delle competenti Commissioni parlamentari sullo schema di decreto ministeriale di semplificazione, nonché di precisare il riferimento al solo lavoro occasionale.

Il sottosegretario Jole SANTELLI, nel riservarsi una valutazione sulle proposte formulate dall'onorevole Lenzi, rileva come sia opportuno l'accantonamento degli identici emendamenti Gelli 35.6, Bocuzzi 35.7, Baldassarre 35.8 e Di Salvo 35.14 soppressivi dell'articolo 35.

Mino TARICCO (PD) chiede di accantonare anche l'emendamento a sua prima firma 35.5.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, non essendovi obiezioni dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Gelli 35.6, Boccuzzi 35.7, Baldassarre 35.8 e Di Salvo 35.14, nonché dell'emendamento Taricco 35.5.

Angelo RUGHETTI (PD) esprime stupore per il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sull'articolo aggiuntivo Melilli 35.01, osservando come esso sia volto a consentire significativi risparmi nella pubblica amministrazione e a favorire l'accesso dei giovani, incrementando anche la produttività e con costi inferiori.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente che le perplessità del Governo derivano principalmente dal fatto che la proposta emendativa in discussione prefigurerebbe un prepensionamento di dipendenti pubblici non coerente con la riforma previdenziale. Ricorda che la questione è già stata affrontata nell'ambito del decreto-legge n. 95 del 2012 e che comunque essa pone talune perplessità anche di ordine costituzionale.

Bruno TABACCI (Misto-CD) osserva che il Governo sembrerebbe negare l'esistenza del problema posto con la proposta emendativa.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI rileva come la disposizione appaia estranea e sottolinea la necessità di affrontare la questione in maniera sistematica.

Bruno TABACCI (Misto-CD) rileva come la questione non possa essere considerata estranea all'oggetto del decreto-legge in esame che è molto eterogeneo. Evidenzia come si tratti di una questione particolarmente importante e che attiene al tema della revisione della spesa pubblica.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI precisa di non avere voluto fare alcun riferimento alla valutazione di ammissibilità di esclusiva competenza della

presidenza, ma solo di avere sottolineato l'illogicità di una trattazione in tale contesto. Invita quindi i presentatori a formulare un ordine del giorno che troverebbe sicuramente la disponibilità del Governo.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, osserva come si tratti di un tema molto delicato e condivide la proposta da ultimo avanzata dal sottosegretario, evidenziando come la sede per affrontare tale questione non potrebbe che essere la legge di stabilità.

Rocco PALESE (PdL) rileva come si tratti di un tema molto delicato e osserva come occorrerebbe anche capire lo stato di attuazione della riduzione delle strutture dirigenziali, pur esprimendo una valutazione complessivamente positiva, osserva come mancano in questa sede gli elementi per un'attenta deliberazione sulla questione.

Angelo RUGHETTI (PD) accetta l'invito a ritirare l'articolo aggiuntivo 35.01 di cui è cofirmatario, riservandosi di presentare sulla questione un ordine del giorno in Assemblea. Rileva, tuttavia, che lo scopo della proposta emendativa è quello di ampliare l'ambito di applicazione dell'istituto del collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, che è cosa ben diversa dal prepensionamento.

Bruno TABACCI (Misto-CD), pur concordando con l'invito a presentare sul punto un ordine del giorno, suggerisce al Governo di adottare, per l'avvenire, provvedimenti che presentino, diversamente da quello in esame, un maggiore grado di omogeneità; ciò, per evitare che vengano presentate, nel corso dell'esame parlamentare, proposte emendative ritenute inammissibili per estraneità di materia rispetto al testo. Richiama, a tal proposito, le proposte emendative ritenute inammissibili, in materia di divieto di cumulo di stipendi e trattamenti pensionistici pubblici.

Donata LENZI (PD) osserva come la proposta emendativa Melilli 35.01 introduca un meccanismo che, di fatto, favorisce i prepensionamenti dei dipendenti pubblici, determinando un incremento della spesa complessiva. Rileva, inoltre, che non è prevista alcuna facoltà per il lavoratore di opporsi e che la disposizione è destinata ad incidere *in peius* sul trattamento pensionistico finale. Fa presente, pertanto, che in relazione a tali aspetti andrebbe effettuato un approfondimento, anche allo scopo di evitare ingiustificate disparità di trattamento con i lavoratori privati.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, fa presente che l'emendamento Melilli 35.01 è stato ritirato e che sul punto i presentatori si riservano di presentare un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 36, esprime, anche a nome del relatore per la I Commissione, parere contrario sugli emendamenti Miccoli 36.6 e Tripiedi 36.7.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Claudio COMINARDI (M5S) illustra la proposta emendativa 36.7, di cui è cofirmatario, e chiede le ragioni del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente che il termine del 30 luglio 2013, cui si fa riferimento nella proposta emendativa Tripiedi 36.7 costituisce una scadenza troppo prossima per consentire un'efficace gestione dei processi di riordino dei consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS e dell'INAIL.

Claudio COMINARDI (M5S) ribadisce la necessità che i componenti dei consigli

di indirizzo e di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL vadano prorogati nei rispettivi incarichi non oltre il 30 luglio 2013.

Le Commissioni respingono, quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Miccoli 36.6 e Tripiedi 36.7.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che è stato presentato dal Governo l'emendamento 44.9 (*vedi allegato 2*) e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è fissato alle ore 17 della giornata odierna. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata un'ora dopo il termine delle votazioni in Assemblea.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA, indi del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta, il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Claudio De Vincenti, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Rocco Girlanda e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Jole Santelli.

La seduta comincia alle 23.30.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.

C. 1248 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore per la V Commissione*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito

chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dichiara quindi che ad una più attenta istruttoria devono intendersi ammissibili gli emendamenti, già dichiarati inammissibili nella seduta dell'11 luglio scorso, De Menech 5.9 e Bruno Bossio 25.38. Avverte, altresì, che il deputato Fucsia Nissoli Fitzgerald sottoscrive le seguenti proposte emendative: Balduzzi 12.07, Fauttilli 12.08, Sanna 12.012, Gigli 17.8, Tino Iannuzzi 18.110, Balduzzi 18.142, Bobba 18.153, Catania 18.141 e Bobba 18.153; il deputato Matarrese sottoscrive l'emendamento Bratti 41.27; il deputato Saltamartini sottoscrive l'emendamento Meta 18.75; il deputato Taricco sottoscrive gli emendamenti Bobba 18.41 e 18.153. Avverte che sono stati presentati quattro subemendamenti all'emendamento 44.9 del Governo, che sono in distribuzione. Avverte inoltre che deve ritenersi ammissibile l'articolo aggiuntivo Di Gioia 11.05 nella nuova formulazione (*vedi allegato 2*).

Massimo Enrico CORSARO (FdI), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il ritardo nell'avvio dei lavori delle Commissioni riunite, nonché le ripetute interruzioni dei medesimi lavori. Ritiene altresì non appropriato concentrare in orari notturni l'esame di aspetti particolarmente delicati del provvedimento, considerando peraltro che nella giornata successiva sarà disponibile l'intera mattinata per le attività delle Commissioni. Nell'esortare la Presidenza a definire una più lineare e corretta modalità di gestione dei lavori delle Commissioni riunite, auspica che non vi siano ulteriori modifiche del testo del provvedimento ad opera di una pluralità di proposte emendative presentate a più riprese dal Governo; il che, precisa, non consente un adeguato e meditato esame dell'articolato nei tempi pre-stabiliti.

Mario BORGHESE (Misto-MAIE-API), nel condividere le considerazioni espresse dal collega Corsaro, fa notare che il notevole ritardo di inizio dei lavori e le ripetute interruzioni finora avvenute non

facilitano un adeguato e ponderato esame del provvedimento; ritiene quindi opportuno che la Presidenza chiarisca i tempi che saranno posti a disposizione delle Commissioni riunite nel corso dei lavori della nottata e della giornata di domani.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore per la I Commissione*, rammenta che i lavori svoltisi nel corso della precedente seduta notturna sono risultati particolarmente proficui sul Titolo III del provvedimento. Precisa che le Commissioni riunite sono tenute ad utilizzare le limitate ore che si rendono disponibili rispetto ai tempi destinati ai lavori d'Aula. Richiama quindi l'attenzione sulla inderogabilità dei tempi fissati all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo rispetto alla conclusione dell'esame del provvedimento in sede referente.

Rocco PALESE (Pdl), nel rilevare che le difficoltà relative alla gestione dei lavori delle Commissioni dipendono dalla natura stessa del decreto-legge *omnibus*, ravvisa l'esigenza di procedere con speditezza all'esame delle proposte emendative maggiormente condivise sul Titolo II e di accantonare, ai fini di un successivo esame, gli emendamenti relativi ai profili critici che richiedono ulteriori riflessioni.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) fa notare che i lavori svolti dalle Commissioni riunite nella nottata di ieri appaiono non così proficui come rilevato dal Presidente, soprattutto in ordine ai profili di merito esaminati. Ritiene opportuno che siano evitati ulteriori malintesi ed incomprensioni in ordine ai tempi di inizio e di svolgimento dei lavori delle Commissioni riunite. Chiede al riguardo chiarimenti alla Presidenza.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) invita il collega Corsaro a considerare che la prassi di procedere allo svolgimento di sedute notturne è particolarmente diffusa in relazione al contenuto di taluni provvedimenti in materia economica o a decreti-legge *omnibus*. Esorta tuttavia la Presi-

denza a definire con maggiore precisione i limiti temporali di svolgimento dei lavori delle Commissioni riunite.

Maino MARCHI (PD) sostiene che, qualora si renda necessario, si potrebbe procedere all'esame delle proposte emendative fino alla ripresa dei lavori dell'Aula di domani mattina, senza alcuna interruzione.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore per la V Commissione*, ritiene necessario completare l'esame del Titolo II del provvedimento, in relazione ai profili condivisi dai gruppi, salvo rinviare alla seduta di domani l'esame delle norme che richiedono una più specifica definizione delle coperture economiche.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore per la V Commissione*, precisa che i relatori esprimono parere favorevole all'emendamento D'Ambrosio 28.13, a condizione che sia riformulato nel senso di aggiungere, dopo la parola termine, le parole: « di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 211 ».

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) accede alla richiesta di riformulazione formulata dal relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento D'Ambrosio 28.13 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Zan 30.9 e Mannino 30.14 e 30.12. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Matarrese 30.93 e Grimoldi 30.82. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Pellegrino 30.3 e De Rosa 30.47. Dichiaro che i relatori si rimettono alle valutazioni del Governo in ordine agli identici emendamenti Braga 30.71, Daga 30.32 e Terzoni 30.49, soppressivi del comma 2, nonché degli identici emendamenti Borghesi 30.77 e Pili 30.96.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Saltamartini 30.91.

Maino MARCHI (PD) esorta i relatori a prendere in considerazione le condizioni apposte al parere della VIII Commissione in merito all'articolo 30 del provvedimento.

Rocco PALESE (PdL) avanza la richiesta di chiarimenti alla Presidenza in merito alla valutazione da effettuare sui pareri espressi dalle commissioni in sede consultiva.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore per la V Commissione*, si riserva una successiva valutazione del profilo segnalato dal deputato Marchi in ordine al parere espresso della VIII Commissione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime il parere favorevole del Governo sugli identici emendamenti Borghesi 30.77 e Pili 30.96.

Samuele SEGONI (M5S) illustra l'emendamento De Rosa 30.43, soppressivo dell'articolo 3.

Le Commissioni respingono gli emendamenti De Rosa 30.43 e Pellegrino 30.3.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) illustra i contenuti dell'emendamento Mannino 30.14, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento Mannino 30.14.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mannino 30.14.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore per la V Commissione*, indice la votazione sull'emendamento Mannino 30.12.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), rilevato che durante la votazione molti deputati non hanno alzato la mano in modo chiaro,

chiede al presidente di verificare l'esito della votazione testé svolta.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore per la V Commissione*, dispone nuovamente la votazione della proposta emendativa Mannino 30.12, invitando tutti i presenti a manifestare chiaramente il proprio voto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mannino 30.12.

Laura CASTELLI (M5S) chiede che i deputati segretari delle Commissioni vigilino sul corretto svolgimento delle votazioni.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, rappresenta l'opportunità che i deputati segretari assistano il presidente nell'accertamento del voto. Ricorda inoltre che i deputati sostituiti non possono partecipare alle votazioni insieme ai sostituti.

Chiara BRAGA (PD) chiede che le proposte emendative Matarrese 30.93 e Grimoldi 30.82 siano accantonate per essere valutate congiuntamente agli altri emendamenti proposti con le condizioni contenute nel parere dalla Commissione Ambiente.

Luigi BOBBA (PD), Roberto MORASUT (PD) e Mauro GUERRA (PD) si associano alla richiesta dell'onorevole Braga.

Andrea ROMANO (SCpC) chiede che si proceda fin d'ora alla votazione della proposta emendativa Matarrese 30.93, della quale è cofirmatario.

Guido GUIDESI (LNA) chiede che si proceda fin d'ora alla votazione della proposta emendativa Grimoldi 30.82.

Rocco PALESE (PdL) si associa alle richieste degli onorevoli Romano e Guidesi.

Laura CASTELLI (M5S) ritiene che le condizioni contenute nei pareri espressi dalle altre Commissioni debbano essere prese attentamente in considerazione.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) chiede che le proposte emendative Matarrese 30.93 e Grimoldi 30.82 vengano accantonate per essere esaminate insieme alle altre proposte emendative formulate dalla Commissione Ambiente.

Enrico BORGHI (PD) concorda sul fatto che gli emendamenti recettivi delle condizioni poste dalla Commissione Ambiente debbano essere discussi congiuntamente.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, rilevato che, delle condizioni contenute nel parere della Commissione Ambiente, solo alcune sono riprodotte in emendamenti segnalati, dichiara che i relatori si impegnano a presentare entro la seduta in corso un proprio emendamento che tenga conto sia degli emendamenti Matarrese 30.93 e Grimoldi 30.82, sia delle altre condizioni poste dalla Commissione Ambiente nel suo parere. Avverte quindi che i predetti emendamenti Matarrese 30.93 e Grimoldi 30.82 e gli altri emendamenti all'articolo 30 si intendono accantonati.

Guido GUIDESI (LNA) prende atto dell'impegno assunto dal presidente Boccia a presentare sul punto un emendamento dei relatori.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA si riserva di riconsiderare il parere favorevole precedentemente espresso sugli emendamenti Matarrese 30.93 e Grimoldi 30.82 alla luce dell'emendamento che sarà presentato dai relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che si procederà ora alla votazione degli emendamenti sui quali il Governo ha espresso parere favorevole. Esprime quindi, anche a nome del relatore della I Commissione,

parere contrario sugli emendamenti Allasia 31.3, Palese 31.5, Ciprini 31.6, Borghesi 31.2, Di Salvo 31.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento Boccuzzi 31.4 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Matteo BRAGANTINI (LNA), in relazione alla proposta emendativa 31.3, chiede chiarimenti in merito alle ragioni del parere contrario espresso dal Governo.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA rileva che l'emendamento in esame reca un contenuto improprio, in quanto fa riferimento a soggetti per i quali la legge non prevede il DURC.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che gli emendamenti Allasia 31.3 e Palese 31.5 sono stati ritirati dai presentatori.

Tiziana CIPRINI (M5S) chiede chiarimenti in merito alle ragioni del parere contrario espresso dal governo sulla proposta emendativa a sua firma 31.6.

Il sottosegretario Jole SANTELLI fa presente che il testo del decreto-legge in esame già contempla una disposizione analoga.

Tiziana CIPRINI (M5S) insiste per la votazione della sua proposta emendativa 31.6.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ciprini 31.6.

Stefano BORGHESI (LNA) chiede le motivazioni del parere contrario espresso dal Governo sull'emendamento a sua firma 31.6.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ciprini 31.6.

Stefano BORGHESI (LNA) insiste per la votazione del suo emendamento 31.2.

Il sottosegretario Jole SANTELLI conferma il parere contrario del Governo dell'emendamento Borghesi 31.2.

Le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 31.2.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) illustra l'emendamento Di Salvo 31.12, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Di Salvo 31.12.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ritiene che l'emendamento Boccuzzi 31.4 potrebbe essere riformulato sostituendo le parole « centoventi giorni » con le parole « centocinquanta giorni », in modo da trovare un punto di mediazione con il testo del Governo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere favorevole sugli emendamenti Boccuzzi 31.4 e Palese 31.5, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Barbara SALTAMARTINI (Pdl) avrebbe preferito che si mantenesse, come durata di validità del DURC, quella di centottanta giorni. Ritira l'emendamento Palese 31.5, di cui è cofirmataria.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, ribadisce che prevedere una durata del DURC di centocinquanta giorni rappresenta una mediazione tra i centottanta giorni previsti dal testo del decreto-legge e i centoventi giorni indicati dall'emendamento Boccuzzi 31.4.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive e riformula l'emendamento Boccuzzi 31.4 nei termini indicati dal Governo, sottolineando la necessità di mantenere fermi i centoventi giorni di validità del DURC.

Le Commissioni approvano l'emendamento Boccuzzi 31.4 (*nuova formulazione*).

Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime parere contrario sull'emendamento Alfreider 32.101, in quanto le direttive comunitarie vietano le autocertificazioni in materia di valutazione dei rischi e l'Italia è già stata diffidata a questo riguardo dalle autorità europee.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira l'emendamento Alfreider 32.101, di cui è cofirmatario, esprimendo l'auspicio che il Governo adotti al più presto il decreto attuativo previsto dal decreto-legge.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che l'emendamento Pini 32.62 rimane accantonato, essendo tuttora oggetto di accertamento da parte del Governo.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI presenta una proposta di riformulazione, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), degli identici emendamenti Gelli 35.6, Boccuzzi 35.7, Baldassarre 35.8 e Di Salvo 35.14.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, prende atto che i firmatari degli emendamenti Gelli 35.6, Boccuzzi 35.7 e Baldassarre 35.8 riformulano i propri emendamenti nei termini indicati dal Governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Di Salvo 35.14 e approvano gli identici emendamenti Gelli 35.6 (*nuova formulazione*), Boccuzzi 35.7 (*nuova formulazione*) e Baldassarre 35.8 (*nuova formulazione*).

Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime parere favorevole sull'emendamento Taricco 35.5.

Le Commissioni approvano l'emendamento Taricco 35.5.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Gelmini 37.4 e parere contrario sugli altri emendamenti segnalati all'articolo 37.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Taranto 37.3.

Marco DA VILLA (M5S) illustra l'emendamento Crippa 37.1, di cui è cofirmatario, e ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere contrario sull'emendamento Crippa 37.1, che determina un aggravio di oneri per le imprese.

Marco DA VILLA (M5S) fa presente che l'emendamento non determina un aggravio di oneri per le imprese, bensì impone una doverosa verifica dei risultati della sperimentazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 37.1.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI si rimette alle Commissioni sull'emendamento Gelmini 37.4.

Le Commissioni approvano l'emendamento Gelmini 37.4.

Guido GUIDESI (LNA) illustra il suo articolo aggiuntivo 37.03 e ne raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Guidesi 37.03, in quanto questo prevede che le aree dismesse destinate all'insediamento di nuove imprese siano individuate dalle Regioni, laddove gli oneri finanziari dell'intervento sono posti a carico dello Stato con il Fondo nazionale per la crescita sostenibile.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Guidesi 37.03.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Matarrese 39.51. Avverte che l'emendamento Centemero 39.69 rimane accantonato. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 39.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI esprime parere conforme a quello dei relatori, ad eccezione che sull'emendamento Romano 39.52, sul quale si rimette alle Commissioni.

Chiara BRAGA (PD) dichiara di essere disposta a ritirare il suo emendamento 39.13, se il Governo rivede il parere contrario sul suo emendamento 39.38.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI, modificando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 39.38, identico all'emendamento Malisani 39.16.

Chiara BRAGA (PD) ritira il suo emendamento 39.13.

Andrea ROMANO (SCpI) chiede la revisione del parere contrario sull'emendamento Quintarelli 39.48, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI conferma il parere contrario sull'emendamento 39.48.

Andrea ROMANO (SCpI) ritira l'emendamento Quintarelli 39.48.

Le Commissioni approvano l'emendamento Matarrese 39.51.

Gianna MALISANI (PD) illustra il suo emendamento 39.15 e ne raccomanda l'approvazione.

Gianluca VACCA (M5S) dichiara di condividere l'emendamento Malisani 39.15.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Malisani 39.15 e approvano gli identici emendamenti Malisani 39.16 e Braga 39.38.

Andrea ROMANO (SCpI) illustra il suo emendamento 39.52.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sull'emendamento Romano 39.52 in quanto alla soppressione della società ARCUS sono ascritti effetti di risparmio e pertanto il mantenimento in vita della medesima società richiede una copertura finanziaria.

Andrea ROMANO (SCpI) sottolinea l'importanza del ruolo svolto della società ARCUS e ritira il suo emendamento 39.52.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che l'emendamento Centemero 39.69 resta accantonato.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Di Gioia 40.02.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) chiede le ragioni del parere contrario sul suo articolo aggiuntivo 40.02.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI osserva che il Governo ha già scelto di attribuire le funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni culturali, sia perché si tratta di un dicastero con portafogli, sia perché esiste un forte collegamento tra turismo e beni culturali in Italia.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) ritira il suo articolo aggiuntivo 40.02, auspicando che il tema possa essere ripreso quanto prima.

Federica DAGA (M5S), illustrando l'emendamento 41.118 a sua firma, evidenzia che lo stesso intende sopprimere la norma che subordina di fatto la praticabilità degli interventi di bonifica alla con-

dizione che siano economicamente sostenibili. Sottolinea che numerose associazioni civiche e ambientaliste hanno espresso forte contrarietà sulla norma che si intende sopprimere.

Alessandro BRATTI (PD), nel rilevare che la norma in oggetto presenta profili critici, auspica che si possa correggere sulla base delle indicazioni poste dalla specifica condizione del parere della Commissione Ambiente.

Massimo Enrico CORSARO (FdI), nel richiamare l'emendamento 41.129 a sua firma, analogo alla proposta emendativa Daga 41.118, esorta le Commissioni a correggere la norma che inopinatamente subordina l'effettuazione degli interventi di decontaminazione e di bonifica alla sostenibilità economica dei medesimi; sostiene la necessità che in tale ambito prevalga sempre il diritto alla salute.

Ignazio ABRIGNANI (PdL) ritiene opportuno che il relatore ed il Governo si pronuncino sulle proposte emendative all'articolo 41.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente relatore per la V Commissione*, dà conto delle riformulazioni proposte agli emendamenti Bratti 41.27 e Matarrese 41.61. Esprime parere contrario sugli emendamenti Mellilla 41.78, Daga 41.117, Rampelli 41.129, Daga 41.93 e Terzoni 41.103. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Galli Giampaolo 41.48, Matarrese 41.63, Grimoldi 41.53 e Faenzi 41.26. Esprime quindi parere favorevole, seppur condizionato alla valutazione del Ministero delle Politiche Comunitarie, sull'emendamento Giudesi 41.9. Esprime parere contrario sugli emendamenti Amato 41.57, Zanetti 41.59, Taranto 41.121, Grimoldi 41.16 e Manfredi 41.124. Dichiaro di valutare favorevolmente l'emendamento Abrignani 41.46. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Sanna Francesco 41.04. Dà conto delle proposte di riformulazione degli articoli aggiuntivi Bratti 41.010 e Sani 41.011.

Mino TARICCO (PD) avanza la richiesta ai relatori che sia rivista la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento Faenzi 41.25, di cui è cofirmatario, in materia di biogas.

Il sottosegretario De Vincenti esprime parere conforme a quello del relatore, riservandosi di presentare specifiche proposte di riformulazione in relazione a taluni emendamenti.

Il sottosegretario Cirillo conferma la valutazione di contrarietà del Governo in ordine all'emendamento Faenzi 41.25, in quanto estraneo per materia ai contenuti del decreto-legge. Assicura tuttavia che il contenuto dell'emendamento sarà recepito in un successivo provvedimento del Governo.

Matteo BRAGANTINI (LNA) avanza una richiesta di chiarimento ai relatori in ordine alla valutazione di inammissibilità sull'emendamento Faenzi 41.25.

Edoardo FANUCCI (PD) ritiene opportuno che sia presentato un apposito ordine del giorno affinché possano essere recepiti i contenuti dell'emendamento Faenzi 41.25.

Andrea Romano si associa alle considerazioni espresse dal collega Fanucci.

Enrico BORGHI (PD) invita le Commissioni a svolgere ulteriori riflessioni in ordine ai profili dell'articolato su cui emergono talune criticità come quella testé evidenziata.

Le Commissioni respingono l'emendamento Daga 41.118.

Massimo Enrico CORSARO (FdI), osserva che la nuova formulazione dell'emendamento 41.27 non appare idonea a superare i rilievi evidenziati, in quanto il richiamo alle migliori tecniche possibili per effettuare le bonifiche viene parametrato ai costi sostenibili, mantenendo pertanto inalterato il vincolo del parametro

economico. Propone pertanto di espungere dal testo dell'emendamento il richiamato inciso.

Mino TARICCO (PD) interviene per una precisazione in merito alla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Bratti 41.010.

Alessandro BRATTI (PD), in relazione all'emendamento 41.27 a sua firma, come riformulato, fa notare che il riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi sostenibili risulta conforme alle direttive europee.

Riccardo FRACCARO (M5S) ravvisa l'esigenza di una più ampia riflessione sul profilo della sostenibilità economica richiesta in relazione agli interventi di depurazione delle falde acquifere. Sostiene che il rischio di mobilitazione sociale è elevato nei confronti di tali tematiche e ritiene non convincente la nuova formulazione dell'emendamento Bratti 41.22.

Federica DAGA (M5S) dichiara di non condividere la nuova formulazione dell'emendamento Bratti 41.27.

Nazzareno PILOZZI (SEL) evidenzia che occorre una maggiore sensibilità rispetto al tema in oggetto e avverte che il suo gruppo esprime contrarietà sulla nuova formulazione del predetto emendamento Bratti 41.27.

Raffaella MARIANI (PD), pur rilevando che la nuova formulazione del suddetto emendamento appare soddisfacente, invita i relatori ed il Governo ad eliminare il controverso inciso sui costi sostenibili al fine di evitare strumentalizzazioni e malintesi.

Il sottosegretario De Vincenti osserva che la locuzione relativa ai costi sostenibili deriva da una terminologia normativa europea, tuttavia si può espungere dal testo.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) avanza la richiesta che l'emendamento 41.22, nuova

formulazione, possa essere accantonato per ulteriori riflessioni.

Enrico BORGHI (PD) osserva che l'emendamento è il frutto di un lavoro approfondito e condiviso.

Alessandro BRATTI (PD) valuta favorevolmente i contenuti dell'emendamento 41.22 che rende immediatamente realizzabili le bonifiche dopo la messa in sicurezza.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che l'emendamento Bratti 41.27, nella nuova formulazione, venga accantonato per consentire un ulteriore approfondimento sul tema.

Enrico BORGHI (PD) sottolinea come la predetta proposta emendativa sia il risultato di un'intesa tra molte forze politiche.

Alessandro BRATTI (PD) rileva che l'obiettivo della proposta emendativa, come riformulata, non è solo quello della messa in sicurezza dei siti inquinati, bensì anche l'individuazione della fonte della contaminazione. Accetta, quindi, la riformulazione proposta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rappresenta l'opportunità di procedere celermente alla votazione della proposta emendativa Bratti 41.27 (*nuova formulazione*).

Sergio BOCCADUTRI (SEL) condivide la riformulazione proposta.

Samuele SEGONI (M5S) ritiene preferibile la formulazione precedente della proposta emendativa Bratti 41.27.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) insiste perché sia accantonato l'emendamento Bratti 41.27.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, fa presente che le Commissioni procedono, in questa fase,

all'accantonamento delle sole proposte emendative per le quali vi siano problemi di copertura finanziaria. Tuttavia, al fine di consentire una più attenta valutazione della riformulazione presentata dal rappresentante del Governo, propone di accantonare brevemente la proposta emendativa in discussione, nonché le successive proposte emendative Melilla 41.78, Daga 41.117, Rampelli 41.129, Daga 41.93, Terzoni 41.103, Amato 41.57, Zanetti 41.59, Taranto 41.121, Grimoldi 41.16, Manfredi 41.124. Ricorda, inoltre, che sono già stati accantonanti gli identici emendamenti Galli 41.48 e Matarrese 41.63, nonché Grimoldi 41.18 e Faenzi 41.26, Guidesi 41.9. Propone quindi di passare all'esame del successivo articolo aggiuntivo 41.010.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA propone di riformulare la proposta emendativa Bratti 41.010 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Mino TARICCO (PD), accetta la riformulazione della proposta emendativa, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bratti 41.010 (*nuova formulazione*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, propone di riprendere l'esame delle proposte emendative testé accantonate, che possono essere comunque poste in votazione in attesa della definizione della nuova formulazione dell'emendamento Bratti 41.27. In particolare, fa presente che si procederà all'esame dell'emendamento Terzoni 41.103.

Federica DAGA (M5S), illustra la proposta emendativa Terzoni 41.103, osservando come sia necessario prevedere una tempistica certa per l'effettuazione delle opere di bonifica.

Le Commissioni respingono l'emendamento Terzoni 41.03.

Giampaolo Galli (PD) ritira la proposta emendativa a sua firma 41.48.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento 41.63 è stato ritirato dai presentatori.

Guido GUIDESI (LNA) ritira la proposta emendativa Grimoldi 41.18.

Mino TARICCO (PD) ritira la proposta emendativa 41.26, della quale è cofirmatario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene opportuno, con riferimento all'emendamento Guidesi 41.9, effettuare un approfondimento per verificarne la compatibilità con la disciplina comunitaria.

Guido GUIDESI (LNA), nell'accogliere la richiesta del rappresentante del Governo, consente all'accantonamento della proposta emendativa a sua firma.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte quindi che l'emendamento Guidesi 41.9 è stato accantonato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Amato 41.57.

Enrico ZANETTI (SCpI) chiede le ragioni per cui il Governo ha espresso parere contrario sull'emendamento 41.59 a sua firma.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiarisce che l'emendamento Zanetti 41.59, analogamente agli emendamenti Amato 41.57 e Taranto 41.121, determina minori entrate per il bilancio pubblico.

Enrico ZANETTI (SCpI) insiste per la votazione della proposta emendativa a sua prima firma.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Amato 41.57 e Zanetti 41.59.

Francesco BOCCIA (PD), *presidente e relatore per la V Commissione*, avverte che

l'emendamento Taranto 41.121 è stato ritirato dai presentatori.

Le Commissioni quindi respingono l'emendamento Grimoldi 41.16.

Maino MARCHI (PD) chiede le ragioni per cui sia stato formulato, sulla proposta emendativa Manfredi 41.124, invito al ritiro.

Francesco BOCCIA, *presidente e relatore per la V Commissione*, assicura che sul punto sarà presentato un emendamento dai relatori.

Maino MARCHI (PD), nel prendere atto dell'impegno assunto dal presidente Boccia, ritira l'emendamento Manfredi 41.124.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Sanna 41.04.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Abrignani 41.46, gli articoli aggiuntivi Sanna 41.04 e Sani 41.011.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI propone la seguente ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Bratti 41.27 nel senso di modificare il comma 1 come segue: «1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione delle acque, anche tramite terminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere inoltre individuate ed adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette, o, in subordine, procedere alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento e trattamento; in tale ultima evenienza deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e

risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza del presente decreto.», ferme restando le ulteriori parti dell'emendamento.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bratti 41.27 nella formulazione da ultimo proposta (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Giacobbe 42.01.

Antonio BOCCUZZI (PD) chiede l'accantonamento della richiamata proposta emendativa, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con l'opportunità di una ulteriore riflessione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, osserva come il Governo dovrebbe chiarire quali possibilità ci sono in caso di accantonamento per ragioni di carattere finanziario.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI fa presente come tali possibilità sono scarse, ma precisa che, trattandosi di una somma molto limitata, vale la pena svolgere un adeguato approfondimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come sulla copertura potrebbe essere utile anche un confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che l'articolo aggiuntivo Giacobbe 42.01 si intende accantonato. Anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Miotto 42.07.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Miotto 42.07.

Donata LENZI (PD) chiede ai relatori di farsi carico di talune proposte emendative volte a recepire condizioni di Commissioni ancorché non segnalati.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, osserva come tali questione potranno essere poste ai relatori. Anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime quindi parere contrario sull'emendamento Binetti 43.4 e favorevole sull'emendamento Gelli 43.2.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Andrea ROMANO (SCpI) chiede al Governo di chiarire le ragioni della contrarietà sull'emendamento Binetti 43.4, che sottoscrive.

Il sottosegretario Paolo FADDA rileva come non sia opportuna l'indicazione richiesta sulla carta di identità e come l'emendamento distingua fattispecie che andrebbero trattate unitariamente.

Andrea ROMANO (SCpI) ritira l'emendamento Binetti 43.4.

Le Commissioni approvano l'emendamento Gelli 43.2.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la I Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Binetti 44.6 e Pagano 44.1.

Il sottosegretario Paolo FADDA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Binetti 44.6.

Laura CASTELLI (M5S) chiede alla presidenza un chiarimento sulle modalità di svolgimento delle votazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che, trattandosi di votazioni per alzata di mano, in caso di incertezza sugli esiti di una singola votazione il presidente ne può disporre la ripetizione.

Guido GUIDESI (LNA) osserva come i gruppi di maggioranza hanno assunto una grave responsabilità respingendo l'emendamento Binetti 44.6.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pagano 44.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti Ceconi 0.44.9.3, 0.44.92.2 e 0.44.9.4, mentre esprime parere favorevole su Lenzi 0.44.9.1.

Il sottosegretario Paolo FADDA, nell'esprimere un parere conforme a quello dei relatori, propone tuttavia l'accantonamento del subemendamento Lenzi 0.44.9.1.

Andrea CECCONI (M5S) raccomanda l'approvazione dei subemendamenti a sua prima firma.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, concorda sull'opportunità di un accantonamento in relazione al subemendamento 0.44.9.1.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, i subemendamenti Ceconi 0.44.9.3 e 0.44.92.2.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.44.9.1 anche per i positivi effetti in termini finanziari.

Donata LENZI (PD) rileva come la questione posta dai colleghi del Movimento 5 Stelle sia molto importante e raccomanda comunque l'approvazione del

subemendamento 0.44.9.1 a sua prima firma.

Le Commissioni respingono il subemendamento Cecconi 0.44.9.4 e accantonano il subemendamento Lenzi 0.44.9.1.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che deve intendersi accantonato anche l'emendamento del Governo 44.9. Anche a nome del relatore per la V Commissione esprime quindi parere contrario sull'emendamento Schullian 45.10, parere favorevole sull'emendamento Oliverio 45.1, contrario sugli emendamenti Schullian 45.8, Plangger 45.9 nonché parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 45.02 subordinatamente al reperimento delle idonee coperture.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA esprime parere conforme a quello dei relatori ad eccezione dell'emendamento Oliverio 45.10, sul quale esprime parere contrario.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, prendendo atto del parere del rappresentante del Governo, procede all'accantonamento del richiamato emendamento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Schullian 45.10 e 45.8, Plangger 45.9 e approvano l'articolo aggiuntivo Catania 45.02.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che è stato presentato l'articolo aggiuntivo 47.03 del Governo (*vedi allegato 2*), relativamente al quale il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 10. Anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime quindi parere contrario sull'emendamento Rondini 46.4. Propone l'accantonamento degli emendamenti Laforgia 46.9, Tabacci 46.11 e Mogherini 46.12. Esprime parere contrario sull'emendamento Caso 46.6, nonché sull'articolo aggiuntivo 46.01.

Chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Sani 46.02.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rondini 46.4, accantonano gli emendamenti Laforgia 46.9, Tabacci 46.11 e Mogherini 46.12.

Vincenzo CASO (M5S) chiede al rappresentante del Governo di chiarire le ragioni per le quali ha espresso contrarietà sul suo emendamento 46.6.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI chiarisce che dall'eventuale approvazione dell'emendamento in esame deriverebbe un eccessivo aggravio in termini burocratici.

Vincenzo CASO (M5S) insiste per l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 46.6.

Riccardo FRACCARO (M5S) rileva come la pubblicazione dei dati dovrebbe essere una questione di trasparenza e non considerata come un aggravio burocratico.

Andrea ROMANO (SCpI) rileva di condividere lo spirito del richiamato emendamento.

Emanuele FIANO (PD), nel sostenere la ragionevolezza del contenuto dell'emendamento Caso 46.6, avanza al Governo la richiesta di rivedere il proprio parere contrario sull'emendamento.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI conferma il parere contrario espresso sull'emendamento in quanto, fa notare, sono già in vigore specifiche previsioni a tutela della trasparenza della contabilità.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), rileva che la proposta emendativa Caso 46.6 non pone oneri aggiuntivi ma completa util-

mente talune previsioni recate dal « decreto-legge emergenze ».

Francesco Paolo SISTO (PdL), *presidente e relatore per la I Commissione*, propone una riformulazione dell'emendamento Caso 46.6, eliminando dal testo l'inciso « dettagliate ».

Laura CASTELLI (M5S) dichiara di non condividere la riformulazione proposta dal relatore.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *presidente e relatore per la I Commissione*, non essendovi obiezioni, propone di accantonare l'emendamento Caso 46.6 per consentire una successiva riflessione sui suoi contenuti. Avanza quindi la richiesta al Governo di pronunciarsi sulla verifica della copertura economica dell'emendamento Mogherini 46.12.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA dichiara di concordare sui termini della copertura economica indicata nel suddetto emendamento.

Le Commissioni approvano l'emendamento Mogherini 46.12.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia che l'articolo aggiuntivo Tabacci 46.01 presenta accentuate criticità in ordine alla copertura economica; si riserva pertanto di presentare apposita proposta di riformulazione.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *presidente e relatore per la I Commissione*, non essendovi obiezioni, propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Tabacci 46.01 e Sani 46.02. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Piras 48.6 e parere favorevole sugli emendamenti Mogherini 48.2, 48.3 e 48.4.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Piras 48.6 e approvano gli emendamenti Mogherini 48.2, 48.3 e 48.4.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Piazzoni 49.17 e Ravetto 49.1. Non essendovi obiezioni, propone di accantonare l'emendamento Leone 49.16 e l'articolo aggiuntivo Gelmini 49.012. Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gelmini 49.013. Esprime parere favorevole con riformulazione sull'articolo aggiuntivo Covello 49.041. Ricorda che sono stati dichiarati inammissibili gli articoli aggiuntivi Oliverio 49.07 e Plangger 49.034.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sulla copertura economica dell'emendamento Piazzoni 49.17.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI propone di accantonare l'emendamento Ravetto 49.1 per una verifica sulla copertura economica. Illustra la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Gelmini 49.012. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Gelmini 49.013.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA illustra la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Covello 49.041.

Nazzareno PILOZZI (SEL) fa notare che l'emendamento Piazzoni 49.17, di cui raccomanda l'approvazione, determina un risparmio di spesa.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA replica che i termini temporali previsti dall'emendamento in oggetto comportano una previsione di oneri.

Nazzareno PILOZZI (SEL) avanza la richiesta che sia accantonato l'emendamento Piazzoni 49.17.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA accede alla proposta di accantonamento.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *presidente relatore*, non essendovi obiezioni, propone di accantonare l'emendamento Piazzoni 49.17.

Barbara SALTAMARTINI (PdL) avanza la richiesta di accantonare l'articolo aggiuntivo Gelmini 49.012, al fine di consentire un'ulteriore riflessione sui suoi contenuti.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *presidente relatore*, non essendovi obiezioni, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Gelmini 49.012.

Ettore ROSATO (PD) non comprendendo i motivi del parere contrario del Governo sull'articolo aggiuntivo Gelmini 49.013, dichiara di sottoscriverlo.

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA evidenzia che il Governo ritiene di non dover intervenire in tale sede nel settore cui si riferisce il predetto articolo aggiuntivo.

Simonetta RUBINATO (PD) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Gelmini 49.013.

Rocco PALESE (PdL) avanza la richiesta di sospensione dei lavori delle commissioni riunite.

Laura CASTELLI (M5S), nell'associarsi alla richiesta avanzata dal collega Palese, rammenta che nella giornata di domani si svolgerà una conferenza dei Presidenti di Gruppo che potrebbe modificare l'articolazione dei lavori parlamentari rispetto al decreto-legge in oggetto.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, ritiene che le Commissioni possano lavorare per un'altra ora.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) sottolinea che l'essenziale è che il lavoro si svolga serenamente, senza compressione della discussione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Covello 49.041 (*nuova formulazione*).

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Covello 49.041 (*nuova formulazione*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 50.4, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere contrario sugli altri emendamenti segnalati all'articolo 50.

Barbara SALTAMARTINI (PdL) chiede le ragioni del parere contrario sull'emendamento Palese 50.8, di cui è cofirmataria, identico agli emendamenti Zanetti 50.11, Di Gioia 50.14 e Pisicchio 50.19.

Enrico ZANETTI (SCpI) evidenzia che il suo emendamento 50.11 è un punto qualificante del parere espresso sul provvedimento dalla Commissione finanze, con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo presente alla seduta.

Maino MARCHI (PD) chiede l'accantonamento dell'intero articolo 50, sottolineando come l'emendamento Causi 50.4, sul quale è stato espresso parere favorevole, sia collegato alle condizioni poste nel parere della Commissione finanze.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che tutti gli emendamenti all'articolo 50 si intendono accantonati. Passando all'articolo 51, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Causi 51.09, invitando conseguentemente al ritiro dell'articolo aggiuntivo Lavagno 51.04.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) ritira l'articolo aggiuntivo Lavagno 51.04.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Causi 51.09.

Francesco Paolo SISTO, *presidente* e relatore per la I Commissione, avverte che gli emendamenti Paglia 52.31, Causin 52.21 e Currò 52.3 si intendono accantonati. Parimenti si intendono accantonati gli identici emendamenti Borghesi 52.1, Saltamartini 52.10 e Benamati 52.6, nonché l'emendamento Saltamartini 52.8. Esprime quindi parere contrario sugli altri emendamenti segnalati all'articolo 52.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Massimo Enrico CORSARO (FdI) illustra il suo emendamento 52.37 e chiede le ragioni del parere contrario del Governo, sottolineando come l'emendamento in questione disponga l'impignorabilità dell'abitazione principale, ossia una misura che il Governo ha dichiarato in pubblico di aver adottato, mentre in realtà ha fatto qualcosa di diverso e di meno significativo.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara che anche il suo gruppo condivide l'emendamento Corsaro 52.37.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiarisce che il parere del Governo sull'emendamento Corsaro 52.37 è contrario in quanto lo stesso incide sull'attività di riscossione delle imposte.

Le Commissioni respingono l'emendamento Corsaro 52.37.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) illustra l'emendamento Paglia 52.29, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paglia 52.29.

Filippo BUSIN (LNA) chiede le ragioni del parere contrario sull'emendamento Busin 52.13.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) condivide le finalità dell'emendamento Busin 52.13, che prevede la salvaguardia dei beni

delle imprese, per consentirne la sopravvivenza.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede l'accantonamento dell'emendamento Busin 52.13, ai fini di un approfondimento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Paglia 52.28.

Filippo BUSIN (LNA) illustra il suo emendamento 52.14 e auspica una ulteriore riflessione su di esso da parte del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede l'accantonamento dell'emendamento Busin 52.14. Formula quindi una proposta di riformulazione degli identici emendamenti accantonati Borghesi 52.1, Saltamartini 52.10 e Benamati 52.6.

Barbara SALTAMARTINI (PdL) illustra il suo emendamento 52.8.

Andrea ROMANO (SCpI) dichiara di condividere l'emendamento Saltamartini 52.8.

Sergio BOCCADUTRI (SEL) afferma che il suo gruppo è invece contrario all'emendamento Saltamartini 52.8, non condividendo l'introduzione della rateizzazione per debiti derivanti dall'evasione fiscale.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sull'emendamento Saltamartini 52.8 in quanto privo di copertura finanziaria.

Barbara SALTAMARTINI (PdL) ritira il suo emendamento 52.8.

Enrico ZANETTI (SCpI) illustra il suo emendamento 52.22, che recepisce il tenore di una risoluzione approvata dalla Commissione finanze, con il parere favorevole del Governo, in materia di riscossione frazionata. Ritiene inoltre che

l'emendamento non presenti problemi di copertura finanziaria.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara che il suo gruppo condivide l'emendamento Zanetti 52.22.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, premesso che l'emendamento Zanetti 52.22 determina un impatto negativo sulle finanze pubbliche, dichiara la disponibilità del Governo ad un approfondimento su di esso.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Zanetti 52.22 si intende accantonato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Gelmini 52.04.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Di Gioia 53.6 e 53.7.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma il parere contrario sugli emendamenti Di Gioia 53.6 e 53.7.

Lello DI GIOIA (Misto-PSI-PLI) raccomanda l'approvazione delle sue proposte emendative.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si associa all'intervento dell'onorevole Di Gioia.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva come la società Equitalia andrebbe riorganizzata secondo la forma consortile, ribadendo pertanto il proprio parere contrario.

Simonetta RUBINATO (PD) sottoscrive gli emendamenti Di Gioia 53.6 e 53.7.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA chiede di approfondire gli emendamenti Di Gioia 53.6 e 53.7 e ne chiede pertanto l'accantonamento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, accantona i due emendamenti Di Gioia 53.6 e 53.7 e avverte che è stato presentato l'emendamento dei relatori 46.14 (*vedi allegato 2*) in riferimento al quale il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato alle ore 10.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel far presente che è stato accantonato l'emendamento Caso 46.6 vertente su analogo argomento stigmatizza il comportamento dei relatori, che hanno ritenuto di presentare un testo in un'ora particolarmente tarda il testo del proprio emendamento impedendo, di fatto, ogni approfondimento.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, precisa che il comportamento seguito si pone in assoluta coerenza con la prassi parlamentare.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede che il termine per la presentazione dei subemendamenti possa essere differito di qualche ora.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, accogliendo la richiesta dell'onorevole Sorial, differisce il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento dei relatori 46.14 alle ore 10.

Le Commissioni approvano quindi, gli identici emendamenti precedentemente accantonati Borghesi 52.1, Saltamartini 52.10, Benamati 52.6 come riformulati (*vedi allegato 1*).

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la V Commissione, parere contrario sull'emendamento Rughetti 54.3, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento De Micheli 54.7 nonché sugli articoli aggiuntivi Bressa 54.03 e 54.04.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, avverte che l'emendamento Rughetti 54.3 è stato ritirato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento De Micheli 54.7 e gli articoli aggiuntivi Bressa 54.03 e 54.04.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) insiste per procedere immediatamente alla votazione dell'emendamento Caso 46.6, precedentemente accantonata.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore per la I Commissione*, fa presente che la richiamata proposta emendativa non può che essere esaminata insieme all'emendamento dei relatori 46.14, non potendosi pertanto accogliere la richiesta del deputato Sorial.

Laura CASTELLI (M5S) chiede al Governo di fornire elementi informativi dettagliati, in vista della discussione di domani, in relazione ai fondi cui si fa riferimento all'articolo 18 del decreto-legge in esame.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 4.30 di mercoledì 17 luglio 2013.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 55 del 15 luglio 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a pagina 11, seconda colonna, dopo la trentaduesima riga inserire i seguenti periodi:

« Giuseppe LAURICELLA (PD) esprime alcune riserve sulla obbligatorietà della proposta transattiva o conciliativa, anche per gli effetti sanzionatori che verrebbero a determinarsi in caso di rifiuto della proposta stessa. Rileva come, d'altro canto, la parte che si costituisce e che comunque entra nel processo deve trovare una convenienza nella proposta transattiva o conciliativa; invece, in questo modo, si troverebbe di fronte ad un obbligo che non può eludere.

Rileva quindi che l'obbligatorietà e l'effetto sanzionatorio possono determinare una violazione dello stesso diritto di difesa affermato dall'articolo 24 della Costituzione anche perché la parte che si costituisce non può trovarsi di fronte al timore di una conseguenza negativa data l'obbligatorietà della proposta. Si chiede, infine, come si faccia a stabilire che la proposta transattiva o conciliativa sia la migliore scelta possibile e che nonostante ciò debba essere accettata, pena la sanzione. »

a pagina 24, prima colonna, settima riga, sostituire le parole « 82.1. » con le seguenti: « 81.2. »;

a pagina 34, seconda colonna, diciannovesima riga, dopo le parole « con la sottoscrizione » sono aggiunte le seguenti « del processo verbale ».

ALLEGATO 1

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 28.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: venti giorni.

* **28. 5.** (Nuova formulazione) Taranto, Benamati, Martella, Senaldi, Ginefra, Petitti, Donati, Cani, Impegno.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sette giorni con le seguenti: venti giorni.

* **28. 18.** (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Al comma 3, dopo le parole: non emani il provvedimento nel termine inserire le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241,

28. 13. (Nuova formulazione) D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 29.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di incompatibilità).

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica per lo svolgimento di consulta-

zioni elettorali locali, la norma di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, deve essere intesa nel senso che la causa di incompatibilità ivi prevista si applichi solo rispetto alle cariche pubbliche elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione superiore a 5.000 abitanti le cui elezioni si siano tenute successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.

29. 05. Abrignani, Stumpo, Lauricella, Nardi, Pagano, Palese.

ART. 31.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni dalla data di emissione con le seguenti: centoventi giorni dalla data del rilascio.

Conseguentemente:

a) *al secondo periodo, dopo le parole: del medesimo comma aggiungere le seguenti: , nonché per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito;*

b) *al terzo periodo, sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: centoventi giorni;*

c) *Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, com-

presi quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3.

8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, il documento unico di regolarità contributiva ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento comunitario finalizzate alla realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato, sono tenute a verificare, in sede di concessioni, la regolarità contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma precedente è disposta in presenza di un documento unico di regolarità contributiva di data non anteriore a centoventi giorni dalla data del rilascio.

8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.

8-septies. L'esercizio dell'attività d'impresa di spedizione non è soggetto a licenza di pubblica sicurezza ed ai relativi controlli.

31. 4. (Nuova formulazione) Boccuzzi, Damiano, Gnechi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi, Gribo, Portas.

ART. 32.

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) l'articolo 3, comma 12-bis, è sostituito dal seguente: "12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione." ».

32. 94. (Nuova formulazione) Fossati, Beni, Carnevali, Piccione, Grassi, Lenzi, Miotto, Biondelli, Bellanova, D'Incecco, Sbrollini, Scuvera, Burtone, Capone.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole: a basso rischio infortunistico con le seguenti: a basso rischio di infortuni e malattie professionali.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) primo periodo:

1) dopo le parole: con riferimento aggiungere la seguente: sia;

2) dopo la parola: committente aggiungere le seguenti: sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi;

3) sostituire le parole: tipiche di un preposto con le seguenti: adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito;

b) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

32. 100. Boccuzzi, Damiano, Gnacchi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi, Gribaudo, Portas.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: dieci uomini-giorno con le seguenti: cinque uomini-giorno.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

a) dopo le parole: comportino rischi derivanti aggiungere le seguenti: dal rischio incendio alto, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, e successive modificazioni, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o;

b) dopo la parola: cancerogeni aggiungere le seguenti:, mutageni, amianto;

32. 103. Boccuzzi, Damiano, Gnacchi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi, Gribaudo, Portas.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 6, comma 8, lettera g), la parola: «definire» è sostituita dalle seguenti: «discutere in ordine ai» e dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica,» sono aggiunte le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»;

a-ter) all'articolo 27, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con il decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), vengono individuati i settori, ivi compresi i settori della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

32. 111. (Nuova formulazione) Boccuzzi, Gribaudo, Portas.

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 6-ter, al primo periodo, sostituire le parole: sentita la Commissione con le seguenti: sulla base delle indicazioni della Commissione.

Conseguentemente:

a) al medesimo primo periodo sostituire le parole: settori di attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell'INAIL con le seguenti: settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, de-

sunti dagli indici INAIL infortunistici e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda;

b) *al secondo periodo, sostituire la parola: attestare con la seguente: dimostrare;*

c) *al terzo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 26 con le seguenti: dell'articolo 29.*

32. 104. Boccuzzi, Damiano, Gnechi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbroliini, Manfredi, Gribaudo, Portas.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6. Tutti gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e 37, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Conseguentemente, alla lettera d), capoverso comma 14-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6. Tutti gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e 37, comma 1, lettere

a) e b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

32. 105. Boccuzzi, Damiano, Gnechi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbroliini, Manfredi, Gribaudo, Portas.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 71, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. L'INAIL ha l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, delle ASL, dell'ARPA, ove ciò sia previsto con legge regionale, o di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Le ASL o l'ARPA hanno l'obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità ad effettuare le verifiche di propria competenza. Nel caso sia stata comunicata l'impossibilità o, comunque, sia decorso inutilmente il termine di trenta giorni sopra indicato, il

datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. I verbali redatti in esito alle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, i soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio nell'esercizio di tale funzione ».

32. 112. Boccuzzi, Gribaudo, Portas.

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) all'articolo 88, comma 2, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente: « ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, che non esponano i lavoratori ai rischi di cui all'allegato XI; »

32. 117. (Nuova formulazione) Casellato; Rubinato, Gribaudo, Portas.

Al comma 1, lettera h), capoverso ART. 104-bis, dopo le parole: dei trasporti inserire le seguenti: e con il Ministro della salute.

Conseguentemente:

a) *al medesimo capoverso ART. 104-bis, sostituire le parole: e la Conferenza permanente con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza;*

b) *alla rubrica del medesimo capoverso ART. 104-bis, sostituire le parole: temporanei e mobili con le seguenti: temporanei o mobili.*

32. 107. Boccuzzi, Damiano, Ghecchi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbroellini, Manfredi, Gribaudo, Portas.

Al comma 6, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso con il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INAIL trasmette telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni ».

32. 109. (Nuova formulazione) Boccuzzi, Ghecchi, Bellanova, Albanella, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbroellini, Manfredi, Gribaudo, Portas.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Il prezzo più basso è altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ».

7-ter. All'articolo 87, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lettera g) è abrogata.

32. 114. Damiano, Marchi, Gnechi, Belanova, Albanella, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Manfredi, Gribaudo, Portas, Bocuzzi.

ART. 33.

Al comma 2, sostituire le parole: Gli Ufficiali di stato civile *fino a:* diciottesimo anno di età *con le seguenti:* Gli Ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età.

33. 7. Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

ART. 35.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della

documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento ».

* **35. 6.** (Nuova formulazione) Gelli, Lenzi, Fossati, Casati, Capone, Sbroliini, D'Incecco, Miotto.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un

periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento ».

* **35. 7.** (Nuova formulazione) Boccuzzi, Damiano, Gnechchi, Bellanova, Albanella, Fontana, Giacobbe, Maestri, Simoni, Zappulla, Sbrollini, Manfredi, Gribaudo, Portas.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento ».

* **35. 8.** (Nuova formulazione) Baldassarre, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Rostellato, Rizzetto, Bechis, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Currò, D'Inca, Dadone, Cozzolino.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente comma con le seguenti: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

Conseguentemente:

dopo il capoverso 13-bis aggiungere il seguente:

13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della Salute, adottato in accordo con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sentite le corrispondenti componenti delle Commissioni consultive permanenti per la salute e la sicurezza sul lavoro e in agricoltura e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e per le imprese di piccole dimensioni.

35. 5. Taricco, Oliverio, Faenzi, Catania, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covelto, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Russo, Catanoso, Bosco, Riccardo Gallo, Romele, Di Stefano.

ART. 37.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengano necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pub-

blicare sul proprio sito istituzionale l'elenco delle attività soggette a controllo. Le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai precedenti periodi.

37. 4. Gelmini.

ART. 39.

Al comma 1, lettera b), punto 1), sopprimere le parole: e, comunque, per un periodo non superiore a dodici mesi.

**** 39. 51.** Matarrese, Vecchio, Romano, Balduzzi, Fauttilli, De Mita, Librandi, Mazziotti Di Celso, Gitti, Causin, D'Agostino.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 3).

*** 39. 16.** Malisani.

Al comma 1, lettera b) sopprimere il punto 3).

*** 39. 38.** Braga, Borghi, Mariastella Bianchi, Bocci, Bratti, Carrescia, Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Malisani.

ART. 41.

Al comma 1, capoverso articolo 243, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione delle acque, anche tramite terminazione idraulica con emungimento e

trattamento, devono essere, inoltre, individuate ed adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento, o isolare le fonti di contaminazione dirette o indirette, o, in subordine, procedere alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento e trattamento; in tale ultima evenienza deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza del presente decreto.

2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al precedente comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso: sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessato; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.

6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero

trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.

41. 27. (Nuova formulazione) Bratti, Carrescia, Matarrese, De Rosa, Zan, Pellegrino, Braga, Pili, Realacci, Mariani, Borghi, Bianchi, Sbroolini, Valiante, Matarrese.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

2. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 1, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agen-

zia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.

41. 04. Sanna Francesco.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma *3-bis* è aggiunto il seguente: *3-ter*. Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale.

7-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Alla Parte II – Allegato II, dopo il punto *7-ter* è aggiunto il seguente: «*7-quater*. Gli impianti geotermici pilota di cui al Capo I, articolo 1, comma *3-bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni »;

b) Alla Parte II – Allegato III, lettera *v)* sono aggiunte in fine le seguenti parole: « con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui al Capo I, articolo 1, comma *3-bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni »;

c) Alla Parte II – Allegato IV, punto 2, lettera *b)* dopo le parole « le risorse geotermiche » sono aggiunte le seguenti « con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui al Capo I, articolo 1, comma *3-bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e successive modificazioni ».

7-quater. All'articolo 4, del decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, il comma *e-bis* è sostituito da « *e-bis*) l'esplorazione e lo sfruttamento off shore di minerali, compresi gli idrocarburi nonché quelli previsti dall'articolo 1 comma *3-bis* del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22; ».

41. 46. Abrignani, Palese.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo).

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012 n. 161, i materiali da scavo come definiti all'articolo 1 comma 1 lettera *b*) del citato decreto, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che in caso di destinazione a recuperi ripristini, rimodellamenti, riempimenti, ambientali o altri utilizzi sul suolo non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere *b*) e *c*) non è necessario sottoporre le terre e

rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il proponente o il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all'ARPA ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito che non può comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. L'attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria. La modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione di cui al primo periodo sono comunicate entro trenta giorni al comune del luogo di produzione.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle autorità di cui al comma 2, territorialmente competenti con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni comunicate.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, inoltre, ai materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2-bis dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 41.

6. L'articolo 8-bis del decreto-legge 26 aprile 2013 n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato.

41. 010. *(Nuova formulazione)* Bratti, Borghi, Maria Stella Bianchi, Bocci, Braga, Carrescia Cassano, Cominelli, Dallai, Decaro, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Morassut, Moretto, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

ART. 41-bis.

(Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo).

1. Alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera « m) », sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « nonché i silos per i materiali vegetali »;

b) dopo la lettera « v) » è inserita la seguente: « v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale, per corpo essiccante, uguale o inferiore ad 1 MW, se alimentati a biomasse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione a biodiesel ed uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano, o a gpl, o a biogas »;

c) alla lettera z), la parola « potenzialmente » è soppressa;

d) dopo la lettera ll) è aggiunta la seguente:

ll-bis) cantine che trasformano fino a 600 tonnellate l'anno di uva nonché stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1000 ettolitri per gli altri prodotti. Sono comunque sempre escluse, indipendentemente dalla produzione annua, le fasi di

fermentazione, movimentazione, travaso, addizione, trattamento meccanico, miscelazione, confezionamento e stoccaggio delle materie prime e dei residui effettuate negli stabilimenti di cui alla presente lettera »;

e) dopo la lettera ll), è aggiunta la seguente: « 1-bis) frantoi »;

2. Alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera: « v), » è inserita la seguente: « v-bis): Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato »;

b) dopo la lettera: « oo) » è aggiunta la seguente lettera: « oo-bis): stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato »;

41. 011. Sani, Faenzi, Oliverio, Catania, Taricco, Mongiello, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin, Russo, Romele, Gallo, Di Stefano, Catanoso, Bobba.

ART. 42.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

ART. 42-bis.

(Semplificazione in merito alle verifiche dell'istituto nazionale della previdenza sociale sull'accertamento dell'invalidità).

1. I soggetti ai quali è già stata accertata da parte degli uffici competenti una menomazione o una patologia stabilizzate o inaggravate di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta Uf-*

ficiale n. 225 del 27 settembre 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down, che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidità di accompagnamento o di comunicazione sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante da parte degli uffici dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante effettua le verifiche limitatamente alle situazioni incerte.

3. Il soggetto chiamato dall'INPS per la verifica sull'accertamento del suo stato invalidante non perde il diritto a percepire l'emolumento economico di cui è titolare anche se i verbali di visita non sono immediatamente vidimati dal responsabile preposto.

42. 07. Miotto, Carnevali, Piccione, Lenzi, Murer, Biondelli, Bellanova, D'Incecco, Scuvera, Burtone, Capone, Sbroellini.

ART. 43.

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. Il consenso o il diniego alla donazione degli organi confluisce nel Fascicolo Sanitario Elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni.

43. 2. Gelli, Carnevali, Piccione, Grassi, Lenzi, Miotto, Biondelli, Bellanova, D'Incecco, Scuvera, Burtone, Capone, Sbroellini.

ART. 45.

Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

(Abilitazione all'uso di macchine agricole).

1. Al comma 5 dell'articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,

sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione ».

2. Il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'Accordo del 22 febbraio 2012, n. 53, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, è posticipato al 22 marzo 2015.

45. 02. Catania, Oliverio, Sani, Faenzi, Taricco, Mongiello, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Carra, Cenni, Cova, Covello, Dal Moro, Ferrari, Fiorio, Marrocu, Palma, Tentori, Terrosi, Valiante, Venittelli, Zanin.

ART. 46.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di promuovere l'adeguata presentazione delle iniziative e delle esperienze della Cooperazione italiana all'Expo 2015 nonché la valorizzazione delle esperienze innovative nel campo del diritto all'alimentazione, della sovranità alimentare e dell'accesso alle risorse naturali da essa condotte, è assegnato al Ministero degli affari esteri, nell'ambito dei fini e degli obiettivi della alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, un contributo di euro 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, specificatamente destinato alle attività di organizzazione logistica e comunicazione attinenti alla partecipazione all'Expo 2015. Al relativo onere, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

46. 12. Mogherini.

ART. 48.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 537-ter, comma 1, sopprimere le parole: ovvero contrattuale.

48. 2. Mogherini.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 537-ter, comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: e con il previo parere delle Commissioni competenti,.

48. 3. Mogherini.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 537-ter, comma 3 sostituire le parole: I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1 con le seguenti: Le somme percepite per il rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 1.

48. 4. Mogherini.

ART. 49.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

« ART. 49-bis. (Anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa). 1. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I) può presentare, entro il 30 settembre 2013, con certificazione congiunta del Presidente e del Direttore ge-

nerale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2014, nel limite massimo di 150 milioni di euro al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato. L'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte della C.R.I di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi e esigibili alla data del 31 dicembre 2012 anche a carico di singoli Comuni territoriali, a valere sulla sezione per assicurare la liquidità dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. All'erogazione della suddetta somma si provvede a seguito:

a) della predisposizione, da parte dell'ente, di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi verificate da apposito Tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e l'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme comprensive di interessi e in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.

49. 041. (Nuova formulazione) Covello.

ART. 51.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-bis.

(Ampliamento assistenza fiscale).

1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *g)*, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, *i)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera *h)*, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ai soggetti di cui all'articolo 34; comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nei decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1, emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza dei termini di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.

4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma.

51. 09. Causi, Petrini, Bargerò, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Colaninno, De Maria, De Menech, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Lorenzo Guerini, Gutgeld, Leonori, Lodolini, Pello, Ribaldo, Rostan, Sanga.

ART. 52.

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione ».

***52. 10.** *(Nuova formulazione)* Saltamartini.

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione ».

***52. 1.** *(Nuova formulazione)* Borghesi.

Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:

m-bis) all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione ».

***52. 6.** *(Nuova formulazione)* Benamati.

ART. 54.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, la norma di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui all'articolo 208, primo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare, anche per i servizi di tesoreria già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2 del codice civile. Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalità previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilità per gli atti posti in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente. ».

*** 54. 7.** De Micheli.

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

« ART. 54-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

All'articolo 16 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parole: « segnalazione » sono inserite le seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica »;

b) al comma 3, le parole: « delle amministrazioni e degli enti interessati »

sono sostituite dalle seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica »;

c) al comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei pareri espressi dalla Commissione, emana proprie direttive sull'interpretazione delle disposizioni del presente decreto e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ».

54. 03. Bressa, Giorgis.

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

« ART. 54-bis.

(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190).

All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

a.1) alla lettera d) sostituire le parole: « e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-

cessive modificazioni » con le seguenti: « alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica sulle direttive adottate per assicurare l'uniforme applicazione della presente legge e dei decreti legislativi da questa previsti »;

a.2) alla lettera e), dopo le parole: « esprime pareri facoltativi » aggiungere le seguenti: « , su richiesta della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione pubblica, »;

a.3) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. La Commissione trasmette tempestivamente i pareri di cui al comma 2, lettere d) ed e) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica. Il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, tenuto conto dei detti pareri, emana proprie direttive nelle materie di cui al comma 2, lettere d) ed e).

a.4) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « ai sensi del presente comma » aggiungere le seguenti: « e li comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica ».

54. 04. Bressa, Giorgis.

ALLEGATO 2

**NUOVE PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO
E DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 44.

Al comma 4-ter, capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire la parola: cento con la seguente: settanta

0. 44. 9. 3. Cecconi, Castelli, Sorial.

Al comma 4-ter, capoverso 5-ter, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Decorso inutilmente tale termine, il Sistema Sanitario Nazionale sospende l'acquisto dei farmaci dall'azienda farmaceutica che non ha ottemperato nei termini alla richiesta dell'AIFA.

0. 44. 9. 2. Cecconi, Castelli, Sorial.

Al comma 4-ter, capoverso 5-ter, secondo periodo, dopo le parole: sul sito istituzionale dell'AIFA aggiungere le seguenti: e viene stabilita, per ogni giorno di ritardo dal citato termine, una sanzione amministrativa pari a 10 mila euro.

0. 44. 9. 4. Cecconi, Castelli, Sorial.

Al comma 4-ter, capoverso 5-ter, secondo periodo, dopo le parole: dell'AIFA aggiungere le seguenti: e viene meno la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5.

0. 44. 9. 1. Lenzi, Calabrò.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 13 settembre

2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: « Fatta eccezione per i medicinali per i quali è stata presentata domanda ai sensi del comma 3, i medicinali » sono sostituite dalle seguenti: « I medicinali ».

4-ter. All'articolo 12, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. L'AIFA valuta ai fini della classificazione e della rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale i farmaci di cui al precedente comma 3, per i quali è stata presentata la relativa domanda di classificazione di cui al comma 1, corredata dalla necessaria documentazione, in via prioritaria e dando agli stessi precedenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di presentazione della domanda di classificazione di cui al presente comma, anche attraverso la fissazione di sedute straordinarie delle competenti Commissioni. In tal caso, il termine di cui al comma 4, primo periodo, è ridotto a cento giorni.

5-ter. In caso di mancata presentazione entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l'AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1, entro i successivi 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa sul sito istituzionale dell'AIFA. ».

Conseguentemente:

nella rubrica, dopo le parole produzione di medicinali aggiungere le seguenti: nonché disposizioni per la classificazione dei farmaci orfani e di eccezionale rilevanza terapeutica.

44. 9. Il Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, il Comune di Milano, nonché gli enti coinvolti nella realizzazione dell'evento, sono obbligati a pubblicare sul proprio sito ufficiale le spese sostenute per l'organizzazione del grande evento Expo, di cui al comma 1.

46. 14. I Relatori.

ART. 47.

Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.

(Misure per garantire la piena funzionalità e semplificare l'attività della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

1. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) le parole: « è composta da dodici membri » sono sostituite dalla seguenti: « è composta da dieci membri »;

2) dopo le parole: « quattro scelti fra il personale di cui alle legge 2 aprile 1979, n. 97, » sono aggiunte le seguenti: « anche in quiescenza, »;

3) le parole: « due fra i professori di ruolo », sono sostituite dalla seguenti « uno scelto fra i professori di ruolo »;

4) le parole: « e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici » sono soppresse.

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne determina la decadenza ».

2. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ricostituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di nuova costituzione, la Commissione resta operante nella precedente composizione.

3. All'articolo 12 comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, il primo periodo è soppreso.

47. 03. Il Governo.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Gianluca Pini, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso la Corte d'appello di Bologna (atto di citazione del signor Ellero Morgagni) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	3
Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Pietro Tidei, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (atto di citazione del sig. Giovanni Moscherini) <i>(Esame e rinvio)</i>	7
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	9
AVVERTENZA	9

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4^a Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Segretario Generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, Generale di Squadra Aerea Claudio Debertolis <i>(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)</i>	10
--	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	239
ALLEGATO 1 <i>(Proposte emendative approvate)</i>	267
ALLEGATO 2 <i>(Nuove proposte emendative del Governo e dei Relatori e relativi subemendamenti)</i>	283

SEDE REFERENTE:

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. C. 1248 Governo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	249
ERRATA CORRIGE	266

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	11
ALLEGATO <i>(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i>	16

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

RISOLUZIONI:

7-00029 Vacca: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.	
7-00048 Centemero: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.	
7-00053 Coscia: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA.	
7-00054 Airaudò: Sul transito di talune categorie di personale docente nei ruoli del personale non docente e del personale ATA (<i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i>)	79
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	81

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	82
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Emendamenti C. 251 Vendola ed abb-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	82
Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO <i>Programme Office on Global Water Assessment</i> , che ospita il Segretariato del <i>World Water Assessment Programme</i> , fatto a Parigi il 12 settembre 2012. C. 1247 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	82
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	86

II Giustizia

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, in relazione all'esame delle proposte di legge C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni.	
Audizione dell'avvocato Grazia Volo e dell'Associazione italiana editori (<i>Svolgimento e rinvio</i>) .	88

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante. C. 925 Costa, C. 1100 Gelmini, C. 1190 Liuzzi, C. 1165 Dambruoso, C. 191 Pisicchio e C. 1242 Molteni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	88
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e cessione della cannabis <i>indica</i> e dei suoi derivati. C. 1203 Daniele Farina (<i>Esame e rinvio</i>)	89

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	92

Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO <i>Programme Office on Global Water Assessment</i> , che ospita il Segretariato del <i>World Water Assessment Programme</i> , fatto a Parigi il 12 settembre 2012. C. 1247 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	97

COMITATO DEI NOVE:

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso. Emendamenti C. 204-251-328-923-A	96
---	----

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00624 Scotto: Sul rimpatrio in Kazakhstan di Alma Shalabayeva e della figlia.	
5-00625 Locatelli: Sul rimpatrio in Kazakhstan di Alma Shalabayeva e della figlia.	
5-00626 Gianluca Pini: Sul rimpatrio in Kazakhstan di Alma Shalabayeva e della figlia ..	99
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	111
5-00627 Spadoni: Sulla situazione dei profughi palestinesi	100
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	113
5-00628 Fedi: Sulla condanna e la detenzione di un cittadino italiano in Guatemala	101
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	115

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta della Commissione europea e della Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Politica europea di vicinato: contribuire a un partenariato più forte. JOIN(2013) 4 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>) .	102
ALLEGATO 4 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	116
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2013 e relativi allegati. (COM(2012)629 final).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea per il periodo 1° gennaio 2013-30 giugno 2014. (17426/12).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013. (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	103
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	118

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla costituzione dei Comitati permanenti	108
Sui lavori della Commissione	109
AVVERTENZA	109

IV Difesa

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della difesa, relativa all'anno 2012. Doc. CLXIV, n. 1 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	120
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di relazione dell'onorevole Calipari</i>)	127

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2013 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché	
---	--

altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	123
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	130
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126
VI Finanze	
AUDIZIONI:	
Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, sulle tematiche relative all'operatività del Corpo (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	132
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. C. 282 Causi, C. 950 Zanetti e C. 1122 Capezzone	132
VII Cultura, scienza e istruzione	
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali. C. 362 Madia	133
SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla presentazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e V) (<i>Esame e rinvio</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Decreto-legge 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	138
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	144
SEDE REFERENTE:	
Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana. C. 70 Realacci (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 150</i>)	151
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INTERROGAZIONI:	
5-00170 Marantelli: Tempi di realizzazione della ferrovia Arcisate-Stabio, ai fini del collegamento diretto Lugano-Varese-Milano Malpensa	152
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	160

5-00385 Tullo: Conseguenze sulla qualità del servizio ferroviario e possibili ricadute occupazionali derivanti dall'ipotesi di chiusura delle officine di manutenzione del materiale rotabile di Genova Brignole e Terralba (OR)	153
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	162
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	153
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del presidente esecutivo di Telecom Italia, Franco Bernabè, sullo scorporo della rete Telecom	159
X Attività produttive, commercio e turismo	
RELAZIONI AL PARLAMENTO:	
Relazione concernente la liberalizzazione delle attività economiche e la riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese. Doc. XXVII, n. 1 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	164
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	165
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	176
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326, approvato dal Senato.	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327, approvato dal Senato.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Relazioni e parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>) .	179
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-00620 Pizzolante: Vicende occupazionali dei lavoratori della TNT Express Italy	184
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	189
5-00621 Airaudò: Strumenti di sostegno del reddito e ricollocazione per i lavoratori della società De Tomaso	184
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	190
5-00622 Rostellato: Sulla situazione del personale ispettivo in organico presso INAIL, INPS e direzioni territoriali del lavoro	185
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	191

RISOLUZIONI:

7-00018 Gribaudo: Equo compenso dei lavoratori (<i>Discussione e rinvio</i>)	185
7-00063 Rostellato: Sulle misure volte alla riduzione del costo del lavoro e del ricorso a forme di impiego flessibili (<i>Discussione e rinvio</i>)	187

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	193
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	195

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Rapporto di <i>performance</i> per l'anno 2012 del Ministero della salute. Doc. CLXIV, n. 2 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e rinvio</i>)	215
--	-----

XIII Agricoltura

AUDIZIONI:

Audizione del Presidente e dei membri della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo eletti in Italia sulla riforma della politica agricola comune (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione</i>)	218
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti del Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana DOP su questioni di interesse del comparto	219
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	219
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	227

XIV Politiche dell'Unione europea

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	228
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. C. 1310 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e rinvio</i>)	228
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Atto n. 16 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) 232

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 235

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 237

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 238

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito 238

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 15,40



17SMC0000560